

dentro
&
fuori



uniss
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI

polo universitario penitenziario



Workshop realizzato con il finanziamento Miur-FFO 2017 - D.M. 619/2017 art.10 "Ulteriori interventi" come integrato dal D.M. 1049/2017 art.1 lett.A concesso all'Università degli Studi di Sassari per la realizzazione del progetto "Implementazione delle attività del Polo Universitario Penitenziario"

Workshop formativo e informativo sui percorsi da e per il carcere in Italia

evento parte
del Piano di Comunicazione
del Polo Universitario Penitenziario
dell'Università di Sassari

Sassari, 14-15 Giugno 2019

Dipartimento di Giurisprudenza, viale Mancini 3

DENTRO & FUORI – Workshop formativo e informativo sui percorsi da e per il carcere in Italia

Evento parte del Piano di Comunicazione del Polo Universitario Penitenziario dell'Università di Sassari
14-15 Giugno 2019 – Dipartimento di Giurisprudenza, viale Mancini 3 - Sassari

PROGRAMMA

Venerdì, 14 Giugno 2019 ore 9:00-13:30

Introduzione ai lavori e saluti delle autorità

Presentazione degli allestimenti: Nicolò Ceccarelli, Marco Sironi – Laboratorio animazione design

Dipartimento di Architettura Design Urbanistica, Università di Sassari: *Museo da Marciapiede_ Exhibit design portatile per comunicare il carcere*

Sessione I – Prima della detenzione, percorsi verso il carcere

Lettura Plenaria I, ore 9:00-10:00 aula Segni

Alvise Sbraccia – Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università Alma Mater di Bologna e Osservatorio Nazionale di Antigone sulle condizioni di detenzione

Percorsi verso il carcere in Europa e in Italia: un'analisi sociologica e criminologica

Coffee break, ore 10:00-10:30

Sessione I.1, ore 10:30-13:30 aula Segni

Devianza minorile: risposte istituzionali, strategie e interventi

Parte I 10:30-11:30 Esperienze e percorsi di devianza e detenzione minorile

a cura di:

Progetto Fondazione di Sardegna "Il minore delinquente. Il trattamento della delinquenza minorile dal Settecento ad oggi" – Università di Sassari

Introduce e modera: Franco Prina, Dip. Culture, Politica e Società – Università di Torino; Presidente CNUPP

Relazioni:

- I.1.1 Guglielmo Sanna – Dip. Storia Scienze dell'Uomo e della Formazione, Università di Sassari: *Alle origini del riformatorio. Il retroterra sociale e culturale della Philanthropic Society (1788-99)*
- I.1.2 Franca Maria Mele – Dip. Giurisprudenza, Università di Sassari: *I riformatori femminili nell'Italia dell'Ottocento. Un modello per la reclusione delle donne?*
- I.1.3 Annamari Nieddu – Dip. Storia Scienze dell'Uomo e della Formazione, Università di Sassari: *«Traviati da ricondurre al bene». Correzione paterna e ricovero coattivo del minore nell'Italia postunitaria*
- I.1.4 Paola Sechi – Dip. Giurisprudenza, Università di Sassari: *Il nuovo ordinamento penitenziario minorile: pregi e difetti di una disciplina lungamente attesa*

Parte II 11:30-13:30 Devianza minorile: il sistema di interventi

a cura di:

Centro Giustizia Minorile Cagliari – DGMC

Introduce e modera: Giampaolo Cassitta, dirigente Centro Giustizia Minorile Cagliari

Relazioni:

- I.1.5 Franco Prina – Dip. Culture, Politica e Società, Università di Torino; Presidente CNUPP: *Le devianze giovanili oggi e le sfide per il sistema della giustizia minorile*

- I.1.6 Federica Palomba – Centro Giustizia Minorile Cagliari: *La Giustizia Minorile come promozione delle relazioni umane*
- I.1.7 Maria Grazia Mazzoni – Servizi Minorili della Giustizia di Sassari: *Il lavoro socio-educativo con i minori nel servizio diurno polifunzionale*
- I.1.8 Wilma Welish – USSM Cagliari: *Il lavoro con le famiglie dei minori all'USSM*
- I.1.9 Giovanna Allegri – IPM Quartucciu: *Prospettive di inclusione dei giovani condannati: dal trattamento penitenziario al progetto personale di vita libera, alla luce del D.L.vo 121/18*

Sessione I.2, ore 10:30-13:30 aula Cossiga

Riflessioni sociologiche, pedagogiche e psicologiche sulla devianza e sui percorsi verso il carcere

a cura di:

Corso di laurea triennale in Scienze dell'Educazione – Università di Sassari
Osservatorio Sociale sulla Criminalità in Sardegna OSCRIM – Università di Sassari
Centro Interdisciplinare Studi di Genere A.R.G.IN.O. – Università di Sassari
Conferenza Nazionale Universitaria dei Poli Penitenziari – CNUPP

Introduce e modera: Filippo Dettori, Dip. Storia Scienze dell'Uomo e della Formazione; delegato del Rettore per le disabilità e i disturbi d'apprendimento – Università di Sassari

Relazioni:

- I.2.1 Luisa Pandolfi – Dip. Storia Scienze dell'Uomo e della Formazione, Università di Sassari: *Giovani adulti, progettualità e resilienza: ruolo e finalità dell'intervento pedagogico*
- I.2.2 Luca Decembrotto – Dip. Scienze dell'Educazione "G. M. Bertin", Università Alma Mater di Bologna: *Marginalità sociale e diritti: come spezzare il circolo dentro-fuori-dentro?*
- I.2.3 Valeria Friso – Dip. Scienze dell'Educazione "G. M. Bertin", Università Alma Mater di Bologna: *Educazione e devianza: sfide possibili scenari sostenibili*
- I.2.4 Nicoletta Malesa – Presidente CAM del Nord Sardegna; Carla Barontini – Direttore Uff. Locale Esecuzione Penale Esterna Oristano: *Servizi per la presa in carico di uomini che agiscono con violenza nelle relazioni affettive e contesto normativo*
- I.2.5 Daniele Pulino, Sara Spanu – Osservatorio Sociale sulla Criminalità in Sardegna OSCRIM, Università di Sassari: *Alcune tendenze della criminalità in Sardegna: omicidi e coltivazioni di cannabis*
- I.2.6 Elisabetta Murenu – Uff. Interdistrettuale Esecuzione Penale Esterna Cagliari; Centro Interdisciplinare Studi di Genere A.R.G.IN.O., Università di Sassari: *La questione di genere nell'ambito dell'esecuzione della pena*
- I.2.7 Cristina Cabras – Delegata del Rettore per il Polo Universitario Penitenziario, Università di Cagliari: *The prison pipeline. Riflessioni psicocriminologiche e risultati della ricerca internazionale*

Sessione I.3, ore 10:30-13:30 aula Mossa

Libri sul carcere, dal carcere, nel carcere: una finestra sull'editoria penitenziaria

a cura di:

Corso di laurea triennale in Comunicazione Pubblica e Professioni dell'Informazione – Università di Sassari
Ordine dei Giornalisti della Sardegna

Introduce e modera: Angela Trentini, giornalista caposervizio testata giornalistica regionale Abruzzo – RAI

Relazioni:

- I.3.1 Camillo Tidore – Presidente corso di laurea triennale in Comunicazione Pubblica e Professioni dell'Informazione, Università di Sassari

- I.3.2 Francesco Birocchi – Presidente Ordine dei Giornalisti della Sardegna

Contributi: presentazione e discussione con gli autori sui seguenti libri

- Angela Trentini e Maurizio Gronchi: *La speranza oltre le sbarre. Viaggio in un carcere di massima sicurezza*
- Giovanni Gelsomino: *La luna del pomeriggio*
- Alessio Attanasio: *L'inferno dei regimi differenziati*
- Paolo Bellotti: *Visti da dentro*
- Pietro Buffa: *La galera ha i confini dei vostri cervelli*
- Federico Caputo: *Sensi ristretti*
- Elton Kalica e Simone Santorso: *Farsi la galera. Spazi e culture del penitenziario*

Venerdì 14 Giugno 2019 ore 14:30-20:00

Sessione II – Durante la detenzione, percorsi nel carcere

Introduzione plenaria, ore 14:30-15:30 Aula Segni

- Presentazione del libro di Attilio Frasca e Fabio Masi (Itaca Edizioni) e della tournée teatrale (regia Ariele Vincenti, Teatro Stabile d'Abruzzo) **“Cento lettere. Dalle sbarre alle stelle”**
- Presentazione in anteprima del film-documentario di Bonifacio Angius **“Storie liberate”**

Lettura Plenaria II, ore 15:30-16:30 aula Segni

Pietro Buffa – Provveditore regionale Amministrazione penitenziaria Lombardia
La coerenza del sistema penitenziario rispetto al mandato costituzionale

Coffee break, 16:30-17:00

Sessione II.1, ore 17:00-20:00 aula Segni

Diritti e Doveri in carcere

a cura di

Dipartimento di Giurisprudenza – Università di Sassari
Tribunale di Sorveglianza – Sassari
Consiglio dell'Ordine Forense – Sassari
Camera Penale “Enzo Tortora” – Sassari
Conferenza Nazionale Universitaria dei Poli Penitenziari – CNUPP

Introduce e modera: Paola Sechi, Dip. Giurisprudenza – Università di Sassari

Relazioni:

- II.1.1 Elisabetta Grande – Dip. Giurisprudenza e Scienze Politiche Economiche e Sociali, Università del Piemonte Orientale: *Povertà, diritto e diritti dei detenuti oltreoceano: lezioni americane*
- II.1.2 Riccardo Polidoro – Osservatorio Carcere dell'Unione Camere Penali Italiane: *I diritti dei detenuti nella riforma dell'Ordinamento Penitenziario*
- II.1.3 Marella Santangelo – Delegata del Rettore per il Polo Universitario Penitenziario, Università di Napoli Federico II: *Il diritto di abitare. Spazi e dignità in carcere*
- II.1.4 Luigi Esposito – Ordine Forense di Sassari: *Tutela dei diritti dei detenuti: il ruolo dell'avvocato*
- II.1.5 Riccardo De Vito – Tribunale di Sorveglianza di Sassari: *Orientamenti giurisprudenziali in tema di diritti dei detenuti*

- II.1.6 Francesca Torlone – Dip. Scienze della Formazione, Scienze Umane e della Comunicazione Interculturale, Università di Siena: *Risarcimento educativo dei detenuti tra diritto e pedagogia*

Sessione II.2, ore 17:00-20:00 aula Cossiga

La gestione dei percorsi detentivi e i modelli trattamentali in Italia

a cura di

PRAP Sardegna

Associazione Nazionale Funzionari del Trattamento – ANFT

Introduce e modera: Pietro Buffa, Provveditore regionale Amministrazione penitenziaria Lombardia

Relazioni:

- II.2.1 Elisa Milanese – Direttore Casa di Reclusione di Alghero: *I circuiti penitenziari: un modello di gestione*
- II.2.2 Franco Villa – Osservatorio Carcere dell’Unione Camere Penali: *La situazione delle carceri in Italia ed in Sardegna*
- II.2.3 Francesca Vianello – Delegata del Rettore per il Polo Universitario Penitenziario, Università di Padova: *Sociologia del carcere e culture del penitenziario*
- II.2.4 Malgorzata Szejnowska – Dip. Diritto penale, Fac. Giurisprudenza, Accademia delle Scienze Economiche e Umanistiche di Varsavia: *Aspetti problematici del regime disciplinare in Polonia e in Italia*
- II.2.5 Stefano Graffagnino – Presidente Associazione Nazionale Funzionari del Trattamento: *Possibilità e modelli trattamentali nell’esecuzione penale in carcere*
- II.2.6 Filippo Dettori – Dip. Storia Scienze dell’Uomo e della Formazione, Università di Sassari: *Il valore educativo della sospensione del processo e messa alla prova*
- II.2.7 Monica Cristina Gallo – Garante diritti persone private della libertà, Comune di Torino: *Donne in carcere: diritti, opportunità, reinserimento*

Sessione II.3, ore 17:00-20:00 aula Mossa

La società civile e il carcere: esperienze e criticità

a cura di:

Associazione Antigone

Amnesty International

Interventi:

- II.3.1 Attilio Pinna – Amnesty International Sassari: *Carcere e dignità umana. La pena come percorso di rigenerazione dell’individuo*
- II.3.2 Daniele Pulino – Antigone: *La società civile in carcere. Alcune riflessioni a partire dall’Osservatorio sulle condizioni di detenzione*
- II.3.3 Lorenzo Sciacca – Ristretti Orizzonti: *Rassicurare o creare sicurezza. Il carcere cattivo e la certezza della pena sono luoghi comuni che vanno ribaltati*
- II.3.4 Vittorio Gazale, Alessandro Gazale: *Dalle carte alle storie liberate: il protagonismo dei detenuti*
- II.3.5 Franca Garreffa – PUP Università della Calabria: *C’è un cane in carcere che fa: e-vado verso la Libertà*
- II.3.6 Antonello Pilo – Associazione “Oltre il muro”: *Esperienze di volontariato nel carcere di Sassari*

Interventi liberi e discussione – *Discussant* Gianfranco Oppo, Cooperativa Lariso

Tavola rotonda: Rappresentazioni del carcere tra immagini e arte - Discussant Agostino Loriga, Centro Epoché. Partecipano: Rita Delogu (Associazione Marco Magnani), Marco Ceraglia (fotografo), Max Mazzoli (pittore), Fabian Volti (fotografo, Associazione 4 cani per strada)

Nel corso della sessione sono previsti invitati a intervenire associazioni e volontari.

Durante la serata saranno visibili le immagini prodotte nei progetti Per Grazia Non Ricevuta (Associazione Magnani), L'Urlo - una Riabilitazione Impossibile (di Marco Ceraglia), Luci oltre le sbarre (di Fabian Volti), Oltre i muri (a cura di Max Mazzoli).

ore 20:30: cena di benvenuto offerta ai graditi ospiti dal Polo Universitario Penitenziario dell'Università di Sassari

Sabato 15 Giugno 2019 ore 9:00-13:30

Sessione III – Dopo la detenzione: giustizia di comunità, percorsi di inclusione e welfare generativo sul territorio

Lettura Plenaria III, ore 9:00-10:00 aula Segni

Lucia Castellano, Direttore Generale per l'Esecuzione Penale Esterna, Ministero della Giustizia – DGMC

Domenico Arena, Direttore UIEPE Sardegna, Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta – DGMC

L'esecuzione penale esterna nel modello di giustizia di comunità

Coffee break, 10:00-10:30

Sessione III.1, ore 10:30-13:30 aula Segni

Lo studio universitario in carcere come diritto, occasione di riscatto e opportunità di reinserimento

a cura di

Polo Universitario Penitenziario – Università di Sassari

Conferenza Nazionale Universitaria dei Poli Penitenziari – CNUPP

Introduce e modera: Anna Grazia Stamatì, Presidente Centro Studi Scuola Pubblica – CESP e Coordinatrice nazionale della rete delle scuole ristrette

Relazioni:

- III.1.1 Paola Sechi – Dip. Giurisprudenza, Università di Sassari: *il Diritto allo studio nella normativa penitenziaria italiana*
- III.1.2 Giusy Manca – Dip. Storia Scienze dell'Uomo e della Formazione, Università di Sassari: *Educarsi in un'ottica di reinserimento sociale*
- III.1.3 Valeria Friso, Luca Decembrotto e Roberta Caldin – Dipartimento di Scienze dell'Educazione "G. M. Bertin", Università Alma Mater di Bologna: *Riflessioni interdisciplinari su Università e Carcere in Europa e America Latina*
- III.1.4 Marianna Madeddu – Funzionario Giuridico Pedagogico, Casa di Reclusione di Tempio: *Il valore della conoscenza: rilevanza dei percorsi di studio universitario in carcere*
- III.1.5 Franco Prina – Dip. Culture, Politica e Società, Università di Torino; Presidente CNUPP: *la Conferenza Nazionale dei Poli Universitari Penitenziari italiani*
- III.1.6 Andrea Borghini – Delegato del Rettore per il Polo Universitario Penitenziario, Università di Pisa; Maria Grazia Pazienza – Delegato del Rettore per il Polo Universitario Penitenziario, Università di Firenze: *L'esperienza del polo toscano: nascita, prospettive, criticità*

- III.1.7 Emmanuele Farris – Delegato del Rettore per il Polo Universitario Penitenziario, Università di Sassari: *il PUP Uniss*

Sessione III.2, ore 10:30-13:30 aula Cossiga

Dinamiche individuali e sociali dei percorsi di reinserimento dopo la detenzione

a cura di:

Corso di laurea triennale in Servizio Sociale – Università di Sassari
Consiglio Regionale dell'Ordine degli Assistenti Sociali – CROAS
CNUPP

Introduce e modera: Lucia Castellano, Direttore Generale per l'Esecuzione Penale Esterna, Ministero della Giustizia – DGMC

Relazioni:

- III.2.1 Elisabetta Murenu – Uff. Interdistrettuale Esecuzione Penale Esterna Cagliari; corso di laurea triennale in Servizio Sociale, Università di Sassari; Maria Lucia Piga – Presidente corso di laurea triennale in Servizio Sociale, Università di Sassari: *La formazione universitaria come primo approccio da parte dei futuri professionisti del Servizio Sociale al Sistema Penitenziario*
- III.2.2 Daniela Ronco, Giovanni Torrente – Dip. Giurisprudenza, Università di Torino: *Recidiva e reingresso in società: i risultati di una ricerca empirica*
- III.2.3 Giuseppina Boeddu – Direttore ULEPE Nuoro: *Elementi metodologici ed etici nella progettazione di processi inclusivi e di reinserimento, rivolti a soggetti in esecuzione di pene e misure limitative della libertà*
- III.2.4 Giuseppe Succu: *Obiettivo inclusione sociale: come e quanto l'esecuzione penale esterna riesce a raggiungerlo?*
- III.2.5 Francesco D'Angelo: *Il ruolo della cooperazione sociale nei progetti di aiuto e nelle misure alternative al carcere*
- III.2.6 Maria Laura Moro: *Il mantenimento del ruolo genitoriale dentro e fuori le mura; il reinserimento sociale*
- III.2.7 Antonella Moro: *Percorsi di reinserimento delle persone sottoposte a misure di sicurezza*

Sessione III.3, ore 10:30-13:30 aula Mossa

L'attività di reinserimento e inclusione degli uffici EPE, dentro e fuori il carcere. Testimonianze e profili operativi

a cura di

UIEPE Cagliari e Uffici EPE Sardegna
Corso di laurea magistrale in Servizio Sociale e Politiche Sociali – Università di Sassari
Laboratorio FOIST per le politiche sociali e i processi formativi – Università di Sassari

Introduce e modera: Andrea Vargiu, Presidente corso di laurea magistrale in Servizio Sociale e Politiche Sociali e Laboratorio FOIST per le politiche sociali e i processi formativi – Università di Sassari

Relazioni:

- III.3.1 Laura Boy – Responsabile Area Misure e Sanzioni di Comunità, UIEPE Cagliari: *L'approccio partecipativo della società civile a sostegno dei processi di rafforzamento e promozione della responsabilità sociale in un'ottica di giustizia riparativa*
- III.3.2 Adriano Mangoni – Responsabile Area I Funzionario Giuridico Pedagogico, UDEPE Sassari: *La multiprofessionalità nell'incontro tra pretese sanzionatorie e istanze risocializzanti*

- III.3.3 Mara Lobina – Responsabile Area Misure e Sanzioni di Comunità, UDEPE Sassari: *Le risposte del Nord Sardegna alle richieste di integrazione sociale nel rispetto delle regole comunitarie*
 - o Rappresentante territoriale della Gallura
 - o Rappresentante territoriale di Sassari
 - o Rappresentante territoriale di Alghero
 - o Testimonianza di un utente del servizio
- III.3.4 Marina Piano – Responsabile Area Misure e Sanzioni di Comunità, ULEPE Nuoro; Presidente CROAS Sardegna: *La cultura come scelta e opportunità di cambiamento*
- III.3.5 Silvio Obinu – Presidente della cooperativa LARISO: *Esperienze nei progetti di inclusione sociale*, con la testimonianza di una persona in esecuzione penale esterna

ore 15:00-17:00 Aula Segni

Conclusione plenaria

a cura del Comitato scientifico e organizzatore

In collaborazione con:

Dipartimento di Giurisprudenza – Uniss
 Corso di laurea in Scienze dell’Educazione – Uniss
 Corso di laurea in Comunicazione Pubblica
 e Professioni dell’Informazione – Uniss
 Corso di laurea in Servizio Sociale – Uniss
 Corso di laurea magistrale in Servizio Sociale
 e Politiche Sociali – Uniss
 Osservatorio Sociale sulla Criminalità in
 Sardegna OSCRIM – Uniss
 Centro Interdisciplinare Studi di Genere
 A.R.G.IN.O. – Uniss
 Laboratorio FOIST per le politiche sociali
 e i processi formativi – Uniss
 Progetto FdS “Il minore delinquente” – Uniss

Tribunale di Sorveglianza Sassari
 Consiglio dell’Ordine Forense – Sassari
 Camera Penale di Sassari "Enzo Tortora"
 Consiglio Regionale dell'Ordine degli
 Assistenti Sociali - CROAS
 Ordine dei Giornalisti della Sardegna
 Associazione Nazionale Funzionari del
 Trattamento ANFT
 Associazione Antigone
 Amnesty International
 Centro Studi per la Scuola Pubblica CESP

Comitato Scientifico

Massimo Carpinelli, Rettore Uniss

Emmanuele Farris, delegato PUP Uniss, Consigliere CNUUP

Giampaolo Demuro, Direttore

Dipartimento di Giurisprudenza – Uniss

Paola Sechi, referente didattico PUP

Dipartimento di Giurisprudenza – Uniss

Marco Calaresu, ricercatore

Dipartimento di Giurisprudenza – Uniss

Luisa Pandolfi, referente didattico PUP Corso di

laurea triennale in Scienze dell'Educazione – Uniss

Camillo Tidore, Presidente Corso di laurea triennale

in Comunicazione Pubblica e Professioni

dell'Informazione – Uniss

Maria Lucia Piga, Presidente Corso di laurea triennale

in Servizio Sociale e Centro Interdisciplinare

A.R.G.I.N.O. – Uniss

Andrea Vargiu, Presidente Corso di laurea magistrale in

Servizio Sociale e Politiche Sociali e Laboratorio

FOIST – Uniss

Daniele Pulino, Osservatorio Sociale sulla Criminalità in

Sardegna OSCRIM – Uniss e Ass. Antigone

Annamari Nieddu, Progetto FdS “Il minore delinquente” – Uniss

Franco Prina, Presidente CNUUP - Univ. Torino

Francesca Vianello, Consigliere CNUUP – Univ. Padova

Marella Santangelo, Consigliere CNUUP – Univ. Napoli Federico II

Paolo Bellotti, Comune di Alghero, già FGP Ministero della Giustizia

Filippo Dettori, delegato del Rettore per le disabilità e i disturbi

d'apprendimento – Uniss

Roberto Furesi, delegato del Rettore per i rapporti con i media

e l'immagine dell'ateneo – Uniss

Lucia Castellano, Direttore Generale per l'Esecuzione Penale Esterna – Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità, Ministero della Giustizia

Maurizio Veneziano, Provveditore Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria

Ida Aurelia Soro, Presidente

Tribunale di Sorveglianza Sassari

Giampaolo Cassitta, Dirigente

Centro Giustizia Minorile Cagliari

Domenico Arena, Dirigente

Ufficio Interdistrettuale Esecuzione

Penale Esterna – UIEPE Cagliari

Maria Claudia Pinna, Consigliere Ordine Forense

Sassari

Marco Palmieri, Presidente Camera Penale di

Sassari “Enzo Tortora”

Laura Pinna, Consigliere Consiglio Regionale

dell'Ordine degli Assistenti Sociali

Francesco Birocchi, Presidente Ordine dei

Giornalisti della Sardegna

Stefano Graffagnino, Presidente Associazione

Nazionale Funzionari del Trattamento

ANFT

Attilio Pinna, Amnesty International

Andrea Borghini, Consigliere CNUUP – Univ. Pisa

Maria Teresa Pintus, Referente Regionale

Osservatorio Carcere dell'Unione Camere

Penali Italiane

Anna Grazia Stamatii, Presidente CESP e

Coordinatrice nazionale della rete delle

scuole ristrette

Comitato organizzatore

Emmanuele Farris, delegato PUP Uniss, Consigliere CNUUP

Paola Sechi, referente didattico PUP Dipartimento di

Giurisprudenza – Uniss

Valentina Guido, Ufficio Stampa – Uniss

Alberto Pintus, Ufficio Editoria e Grafica – Uniss

Attilio Sequi, Dirigente Area Ricerca, Internazionalizzazione,

Trasferimento Tecnologico e Terza Missione – Uniss

Alessandra Casu, Segreteria Generale e Organi collegiali

del Rettorato – Uniss

Paolo Bellotti, Comune di Alghero, già FGP

Ministero della Giustizia

Maria Teresa Pintus, Referente Regionale

Osservatorio Carcere dell'Unione Camere

Penali Italiane

Annalisa Pinna, Resp. Ufficio Progetti Centri e

Consorzi – Uniss

Gasparino Pala, Ufficio Progetti Centri e Consorzi

– Uniss

Contatti: <https://www.uniss.it/uniss-comunica/eventi/pup-dentro-e-fuori>

Emmanuele Farris, delegato PUP Uniss, Consigliere CNUUP

delegato.pup@uniss.it; 3346177094

Paola Sechi, referente didattico PUP

Dipartimento di Giurisprudenza – Uniss

pasechi@uniss.it

Paolo Bellotti, Comune di Alghero, già FGP

Ministero della Giustizia 3429647137

paolo.bellotti.al@gmail.com

Maria Teresa Pintus, Referente Regionale

Osservatorio Carcere dell'Unione Camere

Penali Italiane

mariateresaantoniapintus@yahoo.it

Venerdì 14 Giugno 2019 ore 9:00-10:00, aula Segni
PRESENTAZIONE DEGLI ALLESTIMENTI

Tra dentro e fuori. Un museo da marciapiede

Nicolò Ceccarelli, Marco Sironi

Laboratorio animazione design Dipartimento di Architettura Design Urbanistica

Università di Sassari

ceccarelli@uniss.it; msironi@uniss.it

È singolare, ed è (o dovrebbe essere) motivo di riflessione, che la presenza di un carcere operativo nel contesto urbano rimanga ai margini dell'attenzione quotidiana: che quella realtà complessa e contraddittoria ci risulti contigua sì, ma paradossalmente sottratta, inavvertita, dentro le proprie mura difensive, nonostante l'espansione della città abbia da tempo realizzato di fatto – almeno sul piano della inclusione spaziale – una forma di integrazione, o di convivenza forzata.

Per la nostra unità di ricerca, che si occupa di design – della comunicazione, come degli spazi e delle strategie espositive – questa relazione è diventata oggetto di interesse e di azione progettuale, a partire dalla sollecitazione a favorire un processo di avvicinamento tra la realtà del carcere e la società che gli sta attorno. Il pubblico è potenzialmente incuriosito da questo luogo, vicino e allo stesso tempo lontanissimo: contribuire ad avvicinarlo, raccontandogliene alcuni aspetti, è per noi una stimolante opportunità di progetto e di intervento sociale e culturale (è la “terza missione” dell'istituzione universitaria).

Il progetto che presentiamo – un ‘Museo da marciapiede’ – è nato nel 2018 per rispondere a una domanda specifica, rivolta al nostro Laboratorio dalla Direzione della Casa Circondariale di Alghero. Si trattava di facilitare la fruizione e la conoscenza di una piccola collezione storica di documenti, divise, strumenti e utensili, che il lungimirante lavoro di alcuni operatori di Polizia Penitenziaria ha salvato dalla dispersione. Queste testimonianze superstiti costituiscono il nucleo del piccolo ma non trascurabile Museo del carcere algherese che, custodito in un'ala storica dell'edificio, può aprire al pubblico soltanto una volta l'anno, in occasione della manifestazione Monumenti Aperti.

Durante l'evento, l'accentuato interesse per il monumento – il più visitato della città – entra in conflitto con le procedure di accesso rigidamente prescrittive, per ovvie ragioni di sicurezza. La Casa di Reclusione di Alghero, entrata in funzione nel 1868, è infatti tuttora operativa e ospita una popolazione di quasi 150 detenuti. Per accedere all'edificio, i visitatori devono registrarsi, presentare un documento d'identità, depositare gli oggetti personali – chiavi, fotocamere, telefoni cellulari. La procedura di formazione dei gruppi è lenta e produce inevitabilmente lunghe code e strozzature all'ingresso della struttura.

L'ipotesi progettuale del nostro laboratorio nasce da queste criticità e si propone come intervento prototipale, espandibile, pensato ad hoc per trasformare i tempi di attesa in occasioni di apprendimento e sensibilizzazione intorno ai temi della carcerazione. Grazie all'installazione temporanea di strutture espositive portatili immediatamente fuori della struttura di reclusione, il nostro ‘Museo da marciapiede’ si propone di integrare e arricchire l'esperienza della visita, senza sostituirvisi. Prima, durante e dopo, giocando sulle aspettative del pubblico, fa leva sulla curiosità degli utenti, innesca interessi e spunti per approfondimenti ulteriori, proprio perché interviene in una condizione difficile, di affollamento e di attenzione fluttuante, continuamente distratta.

Il progetto si compone di un insieme modulare di ‘stazioni espositive’, ispirate nella forma e nelle dimensioni al porta-gavette un tempo impiegato per distribuire il rancio nei ragni detentivi (e ancora conservato tra gli oggetti della collezione). Realizzati come serie di contenitori portatili, facilmente trasportabili e posizionabili in sede, gli espositori funzionano come “scatole a sorpresa” che, una volta aperte e attivate sul marciapiede antistante l’ingresso, scandiscono le tappe del percorso accompagnando il procedere dei visitatori in fila. Mettono in atto una pacifica, provvisoria occupazione dello spazio, sulla soglia tra dentro e fuori, intesa a restituire senso al tempo vuoto dell’attesa.

Attraverso l’integrazione di elementi fisici, grafici e multimediali, ciascuna scatola espositiva è capace di attrarre e coinvolgere il pubblico, focalizzando l’attenzione su un tema specifico relativo all’universo carcerario – il fenomeno del trasferimento dei detenuti tra sedi carcerarie di funzioni diverse; la corrispondenza fra tipologie architettoniche e l’evoluzione storica della sensibilità verso il concetto di pena; la differenza della rete di relazioni sociali possibili, dentro e fuori dal carcere. Oppure raccontando l’umanità di quelle vite passate dentro le mura: come nella restituzione in positivo di una serie di ritratti fotografici su vetro, risalenti agli inizi dello scorso secolo, che venivano scattati per motivi di schedatura l’ultimo giorno, appena prima del rilascio.

Volta per volta, l’intento è quello di sensibilizzare il pubblico, di aprire degli scorci sintetici sulle questioni irrisolte della pena, sulla funzione della carcerazione, sul valore della correzione. Secondo una chiave allusiva, metaforica, a volte ironica, le scatole incorporano funzioni espositive diverse: informano e interrogano i visitatori, ma anche si offrono come complessi *tableaux* multimediali, a supporto del racconto dei giovani volontari cui, come è consuetudine per Monumenti Aperti, è demandato il compito di guidare la visita.

Il successo dell’operazione condotta in collaborazione con la Casa di Reclusione algherese ci ha indotti a continuare il progetto, in vista della realizzazione di una piccola mostra completa, trasportabile, da mettere a disposizione di soggetti (sedi ex-carcerarie, istituti scolastici, ecc.) che ne facciano richiesta. Inoltre, grazie a un finanziamento della Regione Sardegna per la realizzazione di ‘Studi e progetti di ricerca e sperimentazione sui nuovi linguaggi e sulle tecnologie audiovisive’, stiamo sviluppando quest’anno una serie di artefatti audiovisivi che abbracciano formule narrative diversificate – dal documentario informativo e di ricostruzione storica, alle formule emergenti, come la realtà aumentata interattiva – per arricchire e ampliare sostanzialmente in formato multimediale il nucleo originale del ‘Museo da marciapiede’. Si tratta di estendere la ricerca sull’uso dei linguaggi, per raccontare ulteriori temi di rilievo: quali la pratica dei tatuaggi che, pur vietati in carcere, costituiscono un vero e proprio codice o linguaggio per una “narrazione biografica”; o la particolare prossemica che caratterizza fortemente le modalità relazionali nella società dei detenuti, rispetto ai modi di confrontarsi reciprocamente, agli usi dello spazio forzatamente condiviso ecc.

Anche questa volta, il progetto è gestito dal team del Laboratorio AnimazioneDesign (Dadu, Uniss) e si apre al contributo degli studenti: presto diventerà occasione di esercizio didattico e di apprendimento, grazie a un workshop che, dalla riflessione sui temi di riferimento, arriverà allo sviluppo di ulteriori soluzioni progettuali, fino alla realizzazione di nuove stazioni espositive e della relativa comunicazione.


Nota

Il progetto, a cura del Laboratorio AnimazioneDesign del Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica dell'Università di Sassari, e realizzato in stretta collaborazione con la Direzione della Casa di Reclusione di Alghero, nasce da un concept di Nicolò Ceccarelli e dal contributo progettuale esecutivo di Marco Sironi, che del progetto ha anche curato la grafica.

Hanno contribuito alla realizzazione: Francesco Puggioni (supporto alla progettazione esecutiva), Vanessa Angius, Nada Beretić (Public Art & Public Space), Maria Clelia Cossu, Paola Dore, Lara Marras, Simone Sanna, Sabina Selli, Federica Serra (Dadu); Paolo Bellotti, Antonio Merella (Casa di Reclusione). Si ringraziano inoltre Francesco Indovina ed Elisa Milanesi.

Dida foto:

1. Modelli di studio e materiale iconografico iniziale.
2. Riproduzioni delle fotografie segnaletiche su vetro.
3. Un momento del trasporto verso la Casa di Reclusione.
4. Il pubblico del 'Museo', durante la scorsa edizione di Monumenti Aperti.
- 5-6. Le stazioni espositive aperte e allestite davanti al carcere di Alghero.



Venerdì 14 Giugno 2019 ore 9:00-10:00, aula Segni
Sessione I – PRIMA DELLA DETENZIONE, PERCORSI VERSO IL CARCERE
Relazione plenaria I - PERCORSI VERSO IL CARCERE IN
EUROPA E IN ITALIA: UN'ANALISI SOCIOLOGICA E
CRIMINOLOGICA

Alvise Sbraccia

Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università di Bologna

alvise.sbraccia@unibo.it

Il contributo intende offrire alcuni spunti di riflessione sui nodi teorici e metodologici che gli studiosi e i ricercatori di area socio-criminologica devono affrontare quando intendono elaborare forme di conoscenza relative a ciò che avviene prima della detenzione, ovvero prima che un soggetto esperisca un contatto con il sistema di giustizia penale che lo porterà a passare del tempo in carcere.

In prima battuta è possibile affermare che prima del carcere ci siano vite ed esperienze che afferiscono a una dimensione soggettiva irriducibile. A parere di chi scrive, questa irriducibilità non deve però inibire il classico obiettivo sociologico di produrre generalizzazione. Deve piuttosto indurre a tentativi prudenti, da svilupparsi attraverso tecniche e approcci che non comprimano, appunto, queste dimensioni soggettive (Sbraccia 2010).

La scelta del termine *percorsi* -al plurale- si giustifica in questo senso. In chiave sociologica la nozione di *percorso* è tradizionalmente associata al concetto di *mobilità*, che qui intendiamo come pluridimensionale. I processi di criminalizzazione possono infatti intrecciarsi con percorsi di mobilità geografica (si pensi all'impatto "storico" delle migrazioni sulla questione criminale), identitaria (si consideri l'incidenza delle dinamiche di affiliazione delinquenziale e di prigionizzazione) e sociale. Con riferimento a questa ultima -che misura convenzionalmente gli effetti della collocazione occupazionale delle persone rispetto ai parametri sociali del successo- è senz'altro utile affermare che le esperienze detentive risultano tendenzialmente correlate a prospettive di mobilità sociale discendente (Rusche e Kirchheimer 1978). Buona parte del dibattito legato al tema del *re-entry* (reinserimento sociale) ruota infatti intorno ai residui di stigmatizzazione e incapacitazione che rendono più arduo il "ritorno in società" degli ex detenuti (Langan e Levin 2002; Ronco e Torrente 2017).

Ancor più banale osservare come la pena carceraria si rivolga in netta prevalenza (storicamente e ovunque) ai soggetti che sono collocati ai gradini più bassi della gerarchia sociale. Il combinato disposto seleziona quindi in sostanza una componente di individui già marginali e, poi, ulteriormente marginalizzati (Katz 1993). Non è questa la sede per approfondire il dibattito relativo alle eventuali direttrici strategiche di questa selettività (Foucault 1976). Già le seguenti domande risultano abbastanza impegnative. Si possono identificare elementi comuni tra questi percorsi (Sbraccia 2007)? E' possibile individuare tipologie di percorsi che permettano di ricondurre almeno in parte traiettorie biografiche singole a traiettorie collettive? Se sì, attraverso quali metodi e approcci di ricerca?

Queste domande si riferiscono a seri problemi metodologici in ambito socio-criminologico.

Se consideriamo la dimensione quantitativa del fenomeno criminale, potremmo tentare di identificare una serie di indicatori che ricorrono nelle esperienze di chi finisce in prigione.

L'operazione è possibile e assai praticata, ma sconta il limite di analizzare le caratteristiche della criminalità a partire da quelle relative alla criminalità sanzionata, ovvero di sottostimare gli effetti della selettività sistemica già menzionata. Il numero oscuro della criminalità, che indica un abisso statistico tra il fenomeno e la capacità effettiva di quantificarlo e contrastarlo, pone in questo senso anche enormi difficoltà interpretative, solo parzialmente contenibili dove risultino sviluppate e continue le inchieste a campione di vittimizzazione e autoconfessione. Inoltre, sostanzialmente vani sono risultati tutti tentativi comparativi di identificare una qualsiasi regolarità nella relazione tra tassi di criminalità e tassi di incarcerazione: si tratta cioè di andamenti statistici debolmente correlati se non decisamente autonomi l'uno rispetto all'altro (Pavarini 2014). Infine si pone, in Italia più che altrove, il tema della mancanza (o grave carenza) di riscontri socio-anagrafici disponibili con riferimento alla popolazione che attraversa il campo della giustizia penale e quello più ristretto del penitenziario. I dati ufficiali (prodotti dalle istituzioni competenti, di solito nel comparto esecutivo dei ministeri della giustizia) sono spesso scarsi. Quando disponibili, mai in forma di *database* a partire dai quali produrre elaborazioni di ricerca. In pratica, a disposizione degli interessati e degli studiosi ci sono quasi esclusivamente tabelle e grafici di frequenza per variabili singole (ad esempio, numero e percentuali di autoctoni e stranieri, numero di uomini e donne, numero di condannati e imputati). Questa sorta di fobia istituzionale, invero non solo italiana, nei confronti di operazioni statistiche semplici (basterebbero al limite dei banali incroci tra variabili) si traduce di fatto in quasi insormontabili difficoltà di comparazione e analisi diacronica.

Per converso, gli studi qualitativi si confrontano con "campioni" necessariamente ridotti. Possono contribuire senz'altro a produrre ipotesi pregnanti (Bourgois 2005), ma faticano sul piano della generalizzazione in termini di verifica "scientifica". I tentativi di aggirare il problema, ad esempio riducendo la complessità nella ricostruzione biografica delle carriere criminali ai fruibili elenchi dei casellari giudiziari (*criminal record*), producono distorsioni metodologiche e teorizzazioni imbarazzanti (Blumstein 2002, cfr Sbraccia 2017). Quelli di affrontarlo tendono a restituire appunto una rappresentazione frastagliata e radicalmente eterogenea, tipicamente microsociologica, dei fenomeni osservati. Infine, il problema della selettività nell'economia dei processi di criminalizzazione tende a presentarsi anche ai fautori di queste opzioni metodologiche, soprattutto nella misura in cui raccolgono le attribuzioni di senso e ricostruiscono storie di vita di soggetti già criminalizzati, senza cioè considerare coloro che, pur delinquendo, non lo sono stati (McCarthy e Hagan 2001).

Ma procediamo con ordine, proponendo alcuni spunti interpretativi riferibili alla dimensione quantitativa e alle sue possibilità di comparazione. Una nostra elaborazione dei dati disponibili di fonte ICPR (www.prisonstudies.org) indica, nella finestra 2000-2018 una variazione mondiale della popolazione detenuta del +24% (identica alla variazione positiva sul totale della popolazione: 24.2%). Ma l'ipotesi generica della proporzionalità non regge se si considera che a livello continentale le Americhe segnano +40.8%, l'Oceania +86.5%, l'Europa -22%. Comunque, l'Europa è l'unico continente a manifestare una decrescita sostanziale della popolazione detenuta, di fatto problematizzando la speculazione teorica che, proprio nei primi anni Zero, aveva delineato un destino di carcerazione di massa per le società che avessero affrontato le sfide della globalizzazione secondo i dettami politico-economici del neoliberalismo (Wacquant 2002, Garland 2004).

Se si considerano i tassi di detenzione su base nazionale (misurati su 100mila residenti, fonte ICPR, anno 2018) i problemi interpretativi aumentano. Come ragionare di ciò che avviene prima della detenzione nelle seguenti coppie di paesi, tentando di contemplare i percorsi della delinquenza?

USA 655 – Canada 114; Brasile 324 – Messico 164; Marocco 232 – Nigeria 37; UK 140 – Finlandia 51. Restando nelle società a capitalismo avanzato, come giustificare in chiave di criminogenesi il divario tra USA (655), Germania (75) e Giappone (41)? Forse le risposte si possono cercare nel complicato intreccio tra specifici sistemi produttivi, politici, elettorali e di welfare (Lacey 2008) e, soprattutto, cercando di individuare gli assetti strategici che definiscono le peculiari linee di politica criminale. Forse attraverso queste chiavi potrebbe essere interessante considerare le tendenze e le oscillazioni in Europa (2008-2018, fonte Council of Europe, <http://wp.unil.ch/space/spaci-i/annual-reports/>) sui tassi di detenzione: con una controtendenza italiana (+0.9%) e svizzera (+7%) a fronte di contrazioni anche molto significative (Spagna -19.6%; Germania -14.7%; Svezia -24.4%), magari da considerare alla luce del -32.4% della Federazione russa. Più complicato fare derivare questi *trend* dai (o anche semplicemente accostarli ai) percorsi di criminalizzazione.

Ulteriore possibilità offerta dai dati ufficiali sarebbe quella di “desumere” i percorsi dalle tipologie di reato prevalenti che conducono a condanna. Con riferimento al 2018 (fonte Council of Europe) dovremmo allora parlare di un'ondata di violenza che colpisce Francia e UK (reati contro la persona rispettivamente al 34.8% e al 40.4%), di impulsi predatori particolarmente sviluppati in Germania e Spagna (reati contro il patrimonio rispettivamente al 36.8% e al 34.8%), dell'inconsistenza dei reati fiscali ed economici in Italia (1%) e UK (1.9%), oppure ancora per l'Italia di un'incidenza quasi doppia rispetto alla media europea dei reati di traffico e spaccio di stupefacenti (31.1%), peraltro in assenza di riscontri su estensione comparata dei consumi di sostanze. Su quali basi sociologiche, quindi?

Al netto delle differenti esperienze coloniali e delle diverse declinazioni delle politiche migratorie, appare anche piuttosto complicato ricondurre alle caratteristiche dei soggetti criminalizzati il divario tra valori percentuali di stranieri reclusi in Europa: Francia 22%, Germania 38%, Italia 35%, Olanda 22%, Portogallo 16%, Spagna 28%, Inghilterra e Galles 11% (fonte Council of Europe).

Lungi dal parlare da soli, i dati disponibili sui soggetti criminalizzati pongono quindi notevoli dubbi interpretativi, soprattutto quando si collocano in una dimensione comparativa internazionale. Ma i tentativi di tipizzazione appaiono problematici anche con riferimento a un singolo paese. L'individuazione di tipologie di autori di illegalismi può contribuire a ricostruire (*ex-post*) i percorsi dei quali ci stiamo occupando. Questo esercizio si può provare a partire da aggregati statistici (dimensione quantitativa: dati socio anagrafici sulla popolazione detenuta) o da indagini sulle traiettorie biografiche (dimensione qualitativa). Al di là delle opzioni di metodo predilette, resta il nodo fondamentale. Seguendo l'ottica di una criminologia amministrativa, queste tipologie aggregano tratti predittivi delle condotte criminali. Dentro la cornice di una criminologia critica (Sbraccia e Vianello 2010) esse sono di fatto costituite dalle pratiche selettive delle agenzie del controllo. Chi scrive predilige il secondo approccio, ma proviamo a ragionare su queste tipizzazioni nel caso italiano degli ultimi anni.

Il migrante (irregolare), il marginale (disoccupato, improduttivo), l'esponente del gruppo di minoranza (seconda generazione), il nomade (inaffidabile, opportunista), il “periferico” (residente in aree degradate), il tossicodipendente (irriducibile), il folle (imprevedibile), l'affiliato (mafioso), il radicalizzato (terrorista). Per ciascuna categoria, la possibilità di produrre ipotesi ampiamente divergenti, che rendono difficoltosissima la definizione lineare di eventuali percorsi di avvicinamento al carcere. A titolo puramente esemplificativo: le traiettorie dei migranti irregolari potrebbero rimandare ad elementi regolativi extrapenalici (testo unico sull'immigrazione, innovazioni

in materia di asilo politico) decisivi nel produrre esclusione sociale, all'individuazioni di percorsi illegali di mobilità "coerenti" con la pratica degli illegalismi nel contesto di immigrazione, all'articolazione del rapporto tra cittadinanza e disoccupazione nel quadro della crisi economica. Più generalmente, gli aggettivi indicati tra parentesi a fianco delle tipologie alludono alla (sempre presente, cfr Cohen 1972) possibilità di elaborare una strategia discorsiva sulle caratteristiche dei nemici interni e rimandano, quindi, al terreno delle narrative dominanti e delle manipolazioni ideologiche. Ma vi è di più, nel senso che ritorna il tema degli incroci mancanti (o carenti) tra variabili, che rende impossibile, al di fuori di un lavoro qualitativo, una possibilità di sintesi che contempi i livelli pur presenti di intersezione tra tipologie. Ancora a titolo esemplificativo, come si combina la variabile *tossicodipendenza* con quella *seconda generazione*, e con quella *follia*?

Nel contesto descritto, che rende per certi versi drammatici i limiti allo sviluppo di conoscenza sulle dinamiche di criminalizzazione, anche le tradizionali opzioni teoriche di matrice socio-criminologica (che testimoniano di una vivace conflittualità intradisciplinare) faticano a trovare riscontri empirici solidi. Certo, si può affermare che questi ostacoli siano insormontabili a partire dai dati statistici disponibili, del tutto inadeguati a collocare i percorsi verso il carcere all'interno della dialettica disciplinare. Questi percorsi potrebbero essere segnati da difetto ed eccesso di socializzazione normativa (Merton 2000). Correlati alla fissità di una collocazione residenziale marginale (Massey e Denton 1993) così come a una mobilità geografica accentuata. Caratterizzati da affiliazioni subculturali (Sutherland e Cressey 1978) a geometria variabile. Immersi in un cortocircuito generazionale leggibile come effetto di esclusione strutturale (Roy 2016) o inclusione subordinata (Mezzadra 2013). Rinforzati da elementi di stigmatizzazione istituzionale (*labelling theory*) o indipendenti dalle forme sanzionatorie.

Naturalmente, ciascuno è libero di ragionare con gli strumenti teorici che preferisce, affrontando però i rischi dell'inconsistenza dei metodi di ricerca che dovrebbero verificarne l'efficacia. Ritorna allora in conclusione la questione delle dimensioni di mobilità come chiave di lettura e definizione dei percorsi di avvicinamento al carcere. La mobilità nei campi degli spazi geografici, occupazionali e identitari risulta, a parere di chi scrive, un territorio di analisi imprescindibile, in particolare, per cogliere l'andamento spesso circolare di questi percorsi. Infatti, anche una semplice ricognizione sull'incidenza del recidivismo nei processi di criminalizzazione (comunque ampiamente superiore al 50% a livello internazionale, al 60% per quanto riguarda l'Italia), rende del tutto evidente che non esiste *un* "prima" rispetto all'ingresso in carcere. Anche per ciascun singolo detenuto esistono invece *diversi* "prima", che caratterizzano fasi altalenanti nella sua traiettoria biografica, rimandando cioè agli elementi di mobilità (tra economie legali, informali e illegali, tra contesti geografici, tra processi di identificazione e acculturazione) che compongono questo difficile campo analitico. Difficile perché non lineare, bensì attraversato da discontinuità. Analizzare le attribuzioni di significato che questi soggetti producono in riferimento alle tappe dei loro percorsi significa dotarsi degli unici strumenti potenzialmente efficaci per provare a tracciare una mappa interpretativa dei processi di criminalizzazione.

Bibliografia

- Blumstein A. 2002, "Crime Modeling", in *Operation Research*, 50, 1, pp. 16-24
Bourgois P. 2005, *Cercando rispetto*, DeriveApprodi, Roma
Cohen S. 1972, *Folk Devils and Moral Panic*, MacGibbon & Kee, London
Foucault 1976, *Sorvegliare e punire*, Einaudi, Torino

- Garland D. 2004, *La cultura del controllo*, Il Saggiatore, Milano
- Katz M.B. 1993, *The Underclass Debate*, Princeton University Press, Princeton
- Lacey N. 2008, *The Prisoners' Dilemma*, Cambridge University Press, Cambridge
- Langan P.A., Levin D.J. 2002, *Recidivism of Prisoners released in 1994*, Bureau of Justice Statistics, Washington D.C.
- Massey D., Denton N. 1993, *American Apartheid*, Harvard University Press, Cambridge
- Mazzadra S. 2013, *Movimenti indisciplinati*, Ombre Corte, Verona
- McCarthy B., Hagan J. 2001, "When Crime Pays", in *Social Forces*, 79, 3, pp. 1035-1060
- Merton R. 2000, *Teoria e struttura sociale*, Il Mulino, Bologna
- Pavarini M. 2014, *Governare la penalità*, University of Bononia Press, Bologna
- Ronco D., Torrente G. 2017, *Pena e ritorno*, Ledizioni, Torino
- Roy O. 2016, *The Islamization of Radicalism*, Rosa Luxemburg Stiftung, Tunis
- Rusche G., Kirchheimer O. 1978, *Pena e struttura sociale*, Il Mulino, Bologna
- Sbraccia A. 2007, *Migranti tra mobilità e carcere*, Franco Angeli, Milano
- Sbraccia 2010, "Migrantes, proceso de criminalización y perspectiva biográfica", in *Delito y Sociedad* 19, 30, pp. 55-70
- Sbraccia 2017, "Recidiva: risorse e paradossi degli approcci diacronici", in M. Ghezzi et al (a cura di), *Processo penale, cultura giuridica e ricerca empirica*, Maggioli, Modena
- Sbraccia A., Vianello F. 2010, *Sociologia della devianza e della criminalità*, Laterza, Roma
- Sutherland E., Cressey D. 1978, *Criminologia*, Il Mulino, Bologna
- Wacquant L. 2002, *Simbiosi mortale: neoliberismo e politica penale*, Ombre Corte, Verona

Venerdì 14 Giugno 2019 ore 10:30-13:30 aula Segni
Sessione I.1 –DEVIANZA MINORILE: RISPOSTE ISTITUZIONALI, STRATEGIE E
INTERVENTI

Parte I: Esperienze e percorsi di devianza e detenzione minorile

Presentazione Progetto Fondazione di Sardegna

“Il minore delinquente. Il trattamento della delinquenza minorile dal Settecento ad oggi”

Relaz. I.1.1 - Alle origini del moderno riformatorio. Il
retrotterra sociale e culturale della Philanthropic Society
(1788-99)

Guglielmo Sanna

Dipartimento di Storia Scienze dell’Uomo e della Formazione, Università di Sassari

guglielmosanna@uniss.it

La Philanthropic Society nacque nel 1788 a Londra per impulso di una ristretta cerchia di ricchi aristocratici e di distinti uomini d'affari. Nel decantare l'Inghilterra di Giorgio III come una fucina di iniziative filantropiche, i promotori sostenevano di rammaricarsi che la stragrande maggioranza delle opere pie germogliate su quella sponda della Manica limitassero la loro azione soltanto ai «meritevoli d'aiuto» – gli «sfortunati» vittime di «circostanze sfavorevoli» –, e per contro annunciavano di volersi fare carico di un'umanità derelitta su cui gravava invece il peso della colpa: prole traviata o abbandonata da genitori malviventi, ragazzi di strada abbandonati a sé stessi nei bassifondi della metropoli, spesso ancora fanciulli eppure già dediti al borseggio e ad altre piccole attività criminose. A quel tempo il minore delinquente non godeva di alcuna protezione da parte della legge. Certo, nell'Inghilterra della fine del Settecento i minorenni non potevano essere chiamati a testimoniare in tribunale (salvo non fossero rimasti vittima di reati come tentato omicidio, stupro o sodomia), ma se accusati essi stessi di un reato la loro *capacitas doli* e soprattutto l'entità della pena nell'eventualità di una condanna erano sostanzialmente rimessi alla discrezionalità del giudice. Gli archivi inglesi testimoniano innumerevoli casi di fanciulli di appena otto, nove o dieci anni condannati per furto non violento alle pene più severe (il carcere, la galera, il servizio nell'esercito o nella marina, la deportazione nelle colonie, l'impiccagione). In questa chiave non sorprende che l'insigne criminologo Leon Radzinowicz abbia esaltato la nascita della Philanthropic Society come l'inizio della moderna giustizia minorile, forse la prima esperienza in assoluto di spazio dedicato all'accoglienza e al confinamento per la prevenzione e per la rieducazione dei minori giudicati socialmente pericolosi¹.

L'impostazione filantropica era un connotato essenziale di una strategia basata sul fattivo supporto di una rete progressivamente sempre più estesa di benefattori disposti a elargire. Parlamentari, vescovi, magistrati, titolari di cariche e di uffici nell'amministrazione regia, e ancora professori universitari, banchieri, finanziari, mercanti, bottegai, ministri del culto: tutti facevano a gara a offrire un contributo. Contribuivano anche soggetti collettivi giurisdizionalmente riconosciuti come anzitutto le venerabili corporazioni londinesi. Sicché dalle strade e dai quartieri della Londra bene (Charing Cross, Lombard Street, Kensington, Knightsbridge, Mayfair, etc.) la rete dei benefattori si allargò rapidamente alla provincia (Southampton, Salisbury, Cambridge, Norwich, Gloucester, Leicester, Birmingham,

¹ L. Radzinowicz, *A History of English Criminal Law and its Administration from 1750. I: The Emergence of Penal Policy*, London 1948, pp. 135-7.

Liverpool, Preston, York, Edimburgo), arrivando in pochi mesi a travalicare i confini nazionali. Ad esempio il mercante di vini John Swan inviava la sua quota dalla lontana Porto, il coltivatore di canna da zucchero John Reeder vi provvedeva dall'ancor più remota Giamaica. «La vera beneficenza è quella taciuta», leggiamo nell'avviso di una delle tante campagne di raccolta fondi. In realtà i nominativi dei benefattori, lungi dall'esser tenuti riservati, erano pubblicati in speciali elenchi affinché ciascun benefattore potesse mettersi in mostra e così riscuotere ammirazione. Elargizione come ostentazione di uno status socialmente riconoscibile: non a caso le sorelle Lucilla, Anne e Maria Rolle (figlie di Denys Rolle, grosso possidente e deputato alla House of Commons) ottennero di poter figurare distintamente come elargitrici ciascuna di una propria somma di denaro, e del resto *errata corrige* spuntavano puntualmente allorché un refuso di stampa rischiava di oscurare l'identità di un benefattore. Nella società inglese del Settecento la beneficenza era un dovere e insieme un prestigio del rango che si trasmetteva per emulazione dall'alto al basso della piramide sociale diventando motivo d'orgoglio anche per i ceti medi. Da parte sua la Philanthropic Society non smetteva mai d'incalzare i benefattori, ai quali rivolgeva anche dettagliate istruzioni su come aggirare i vincoli previsti dalle leggi sulle manimorte².

Al contempo il nucleo promotore paventava il rischio che la beneficenza potesse sortire effetti socialmente disastrosi. Significativamente nel suo denso *Essay on the Poor* (1785) il filosofo autodidatta e divulgatore newtoniano Robert Young – tra i principali artefici del progetto – aveva ammonito che in una moderna società competitiva fondata sull'industria e sul commercio i meno capaci e intraprendenti erano destinati a diventare o a rimanere poveri; una cosa tuttavia era il povero industrioso, che provvedeva da sé al suo sostentamento, e che attraverso il suo lavoro contribuiva ad arricchire tanto la sua patria quanto il suo padrone; tutt'altro era il povero ozioso, spregiativamente bollato da Young come «mera zavorra», «scarto», «rifiuto», «immondizia della società»³. In effetti la Philanthropic Society, pur additando la povertà economica come causa pressoché esclusiva della delinquenza minorile, era perentoria nel condannare il sussidio dispensato dalle parrocchie secondo le tradizionali *poor laws* come un invito all'ozio e insieme come una palla al piede della nazione (la parrocchia lo dispensava indiscriminatamente grazie ai proventi di una speciale tassa imposta ai parrocchiani). «L'elemosina non nutre il povero semmai alimenta la miseria», osservavano i promotori, che significativamente anteponevano al valore della «carità» – per quanto importantissimo – l'ideale della «polizia». Nel manifesto della Philanthropic Society, composto dallo stesso Young, il sostantivo «polizia» (*police*) era inteso etimologicamente come *ius polittiae* ovvero come diritto-dovere di una comunità civile di garantire la massima felicità per il maggior numero al minor costo possibile. L'elemosina, la compassione, etc., erano mere «soluzioni morali» in quanto implicavano un continuo esborso da parte dei più ricchi e parallelamente corrompevano i più poveri precostituendo le condizioni che prima o poi avrebbe indotto a delinquere. L'unica «soluzione politica» al problema della delinquenza minorile era il riformatorio. «Politico» perché «razionalmente fondato» e «organizzato su basi scientifiche», quale anzitutto la verità assodata della pericolosità sociale del povero ozioso, ma quale anche l'assunto empiricamente dimostrabile di un'educabilità intrinseca nel soggetto giovane, il riformatorio insegnava ai fanciulli travati a essere industriosi; produceva lavoro che generava ricchezza da reinvestire internamente nelle medesime attività di prevenzione e di rieducazione; affrontava il male alla radice, senza pretendere di continuare all'infinito a gravare sulle spalle della società. Al contrario, il

² Tra le testimonianze pervenute cfr. soprattutto *An Address to the Public from the Philanthropic Society*, London 1791, p. 6. Appelli, petizioni e liste di sottoscrizione particolarmente dettagliate sopravvivono per gli anni 1788, 1790, 1791, 1792 e 1796.

³ R. Young, *Essays and Reflections on Various Subjects*, London 1790, 2 voll., I, pp. 1-33.

riformatorio assecondava l'istinto insopprimibile dell'«interesse personale» motore dell'economia, giacché partecipando all'intrapresa filantropica, e così contribuendo a estirpare la piaga della delinquenza minorile, il benefattore avrebbe in ultima analisi aiutato sé stesso a salvaguardare l'integrità non soltanto della propria persona ma anche del proprio patrimonio⁴.

C'era una chiara impronta illuministica in questo approccio ai problemi sociali come problemi indagabili scientificamente perciò suscettibili di trovare una soluzione razionale. Negli ambienti della Philanthropic Society si procedette sperimentalmente per ipotesi e per tentativi come in laboratorio. All'inizio furono accolti solo pochi fanciulli di età compresa tra i cinque e i sei anni, poi l'obiettivo prioritario dell'auto-sufficienza economica, raggiungibile solo attraverso l'impiego di un'adeguata forza-lavoro in grado di produrre una quantità congrua di manufatti da vendere all'esterno, convinse a innalzare il limite anagrafico, portandolo dapprima a otto-nove anni, quindi, successivamente, ancora più su a quattordici-quindici⁵. All'inizio i fanciulli furono smistati in quattro piccole case-famiglia prese in affitto a poca distanza l'una dall'altra nel borgo di Hackney, all'estrema periferia nord della capitale: ciascuna casa fu affidata alla conduzione amorevole di una governante, che vi risiedeva stabilmente insieme con il mastro-istruttore; nella prima casa i fanciulli erano avviati alla tessitura di pizzi e di merletti; nelle altre tre apprendevano e praticavano le arti della sartoria, della calzoleria e della falegnameria. Ma la casera-famiglia non era tutta rose e fiori: il lavoro era duro, rigida era la disciplina (lo stesso letto era un pagliericcio da rimuovere al mattino per fare spazio agli arnesi e ai macchinari). Non a caso nei primi quattro-cinque anni ben 43 fanciulli (circa la metà di quelli complessivamente presi in carico fino a quel momento) tentarono la fuga. Dispersione e integrazione non permettevano di recidere il cordone ombelicale con l'ambiente d'origine. Sicché nel 1793 la Philanthropic Society decise di rilevare a condizioni particolarmente vantaggiose un vasto terreno nei dintorni di St. George's Fields, a Southwark, sponda sud del Tamigi, e qui, grazie a nuove generose elargizioni, dispose di far elevare un muro imponente, alto più di quattro metri, per un perimetro di oltre 600, al cui interno venne fatta sorgere una nuova casa-opificio abbastanza grande da riuscire a contenere tutti. Il confinamento permanente impresso una svolta che si manifestò non soltanto in un crollo verticale nel numero delle evasioni, ma anche in una brusca dismissione di tutte quelle attività economiche che aggiuntesi strada facendo poco o nulla si addicevano al nuovo assetto organizzativo. La stamperia e la corderia avrebbero continuato a prosperare, ma il lavoro edile sarebbe stato abbandonato per evitare di esporre il fanciullo alle tentazioni del «mondo di fuori». Analogamente i permessi avrebbero iniziato a essere centellinati (in particolare avrebbero continuato a poter uscire le fanciulle mandate a servizio presso qualche famiglia nei quartieri altolocati).

Confinati al di qua del muro («the wall», presenza incombente quasi metafisica nel suo delimitare un orizzonte esistenziale prima ancora che spaziale), gli ospiti – denominati «oggetti» (*objects*) come fossero parte passiva dell'esperimento – erano obbligati a seguire regole prestabilite (nella dieta, nell'abbigliamento, etc.), ricevevano un'istruzione elementare (imparavano a leggere e scrivere e a far di conto), erano sottoposti a un pressante ammaestramento etico condotto settimanalmente ogni domenica tra le sei e le otto di sera sotto la guida vigile del locale cappellano. Il fanciullo virtuoso era premiato con appositi «biglietti di merito» da custodire gelosamente fino alla conclusione del soggiorno. Al virtuoso andavano anche ricompense materiali (ad esempio una razione supplementare di carne, o pane bianco anziché le solite patate) assegnate allo scopo di gratificare i sensi e così imprimere un segno indelebile nella coscienza. Il virtuoso avrebbe quindi ricevuto un premio in denaro allorché concluso il proprio

⁴ [R. Young], *First Report of the Philanthropic Society*, London [1788], pp. 2-12, 23-24, 30-31, 38-39.

⁵ Tutti i dati sono ricavati dalla fitta documentazione conservata presso il Surrey History Centre, Woking (UK).

apprendistato sarebbe stato finalmente libero d'incassare i propri emolumenti: avrebbe appreso allora – mediante un calcolo istintivo dei piaceri e dei dolori – che l'industriosità madre di tutte le virtù era economicamente vantaggiosa. Per contro il fanciullo vizioso era punito senza esitazione. La soprintendenza teneva un «libro nero» delle trasgressioni compiute dai viziosi che per punizione potevano essere costretti a indossare collare e catena, trascorrere periodi prolungati in isolamento a pane e acqua, subire la fustigazione con verghe, bastoni, talvolta persino il gatto a nove code. Non pochi visitatori restarono impressionati dalla durezza dei castighi inflitti *coram populo*, una sorta di piccolo «terrore robespierriano», come doveva denunciare polemicamente lo stesso Robert Young alcuni anni dopo.

Ma su quali basi si fondava il potere legale d'imporre il confinamento, d'irrogare sanzioni e di esigere prestazioni lavorative ancorché retribuite? Che cosa obbligava lo sceriffo a dare la caccia e a ricondurre all'ovile i fuggitivi? La Philanthropic Society era un ente privato, operante tramite una rete privata di benefattori che ne finanziavano le iniziative con capitali propri anch'essi privatissimi. Nessuna pubblica autorità le era ancora stata conferita (un primo formale riconoscimento doveva arrivare soltanto nel 1806 con l'incorporazione sancita per legge dal parlamento), e inoltre soltanto una esigua minoranza degli ospiti – appena il 5% – erano accolti su richiesta di un tribunale o di un'autorità di polizia. Alcuni magistrati non soltanto londinesi iniziarono a rivolgersi alla Philanthropic Society quando l'imputato era ancora troppo giovane per essere sbattuto in cella, o se le prove a suo carico erano insufficienti a garantire una condanna: ma la stragrande maggioranza dei fanciulli erano reclutati direttamente dalla società, che li scovava nei bassifondi attraverso propri agenti o dietro segnalazione di un benefattore. In effetti il potere legale esercitato nei confronti del minore dipendeva da un accordo di natura privatistica che s'ispirava massicciamente all'antico schema dell'*indenture*. Dal latino *indentare* («addentare», «strappare con i denti»), l'*indenture* era letteralmente il taglio ondulato o a dente di sega che separava le due parti di un chirografo, ovvero, per estensione, l'intera *syngrapha reciproca denticulata*. Non a caso Giuseppe Baretta nel suo celebre dizionario delle lingue inglese e italiana (1760) aveva tradotto *indenture* semplicemente con «contratto». Ma in realtà nell'Inghilterra del Settecento il sostantivo *indenture* era riferito soprattutto alla specifica forma contrattuale perno dell'organizzazione corporativa del lavoro urbano. Siglando un'*indenture*, il genitore trasferiva volontariamente al mastro il potere legale di esigere obbedienza dal fanciullo. In assenza del genitore – o qualora il genitore fosse ritenuto incapace d'intendere e volere – l'*indenture* poteva essere contratta da un magistrato, o da un giudice di pace, e persino da un semplice *churchwarden* (figura laica dell'ordinamento ecclesiastico anglicano a cui la parrocchia affidava la cura dei propri affari secolari). In ogni caso, il genitore si ritrovava a cedere una dose cospicua di patria potestà; contestualmente il mastro assumeva la responsabilità d'insegnare insieme con il mestiere anche i rudimenti della scrittura, della lettura, della morale, etc., mentre il minore – che non doveva necessariamente acconsentire – era obbligato a rimanere a lavorare in bottega sino al termine dell'apprendistato, salvo essere riscattato pecuniariamente da un soggetto terzo. La Philanthropic Society impiantava il seme fecondo della moderna giustizia minorile: ma nel tracciare coraggiosamente una nuova via, i promotori finivano per trascinarsi dietro armamentari vecchi. Per quanto fossero sensibili ai fermenti illuministici – imbevuti com'erano di una cultura economica ormai orientata a un drastico utilitarismo – quei pionieri restavano ancorati a pratiche sociali radicate saldamente nella tradizione inglese.

Venerdì 14 Giugno 2019 ore 10:30-13:30 aula Segni
Sessione I.1 -DEVIANZA MINORILE: RISPOSTE ISTITUZIONALI, STRATEGIE E
INTERVENTI

Parte I: Esperienze e percorsi di devianza e detenzione minorile

Presentazione Progetto Fondazione di Sardegna

“Il minore delinquente. Il trattamento della delinquenza minorile dal Settecento ad oggi”

Relaz. I.1.2 - I riformatori femminili nell'Italia dell'Ottocento.

Un modello per la reclusione delle donne?

Franca Maria Mele

Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Sassari

[*francam@uniss.it*](mailto:francam@uniss.it)

Negli Stati italiani preunitari i luoghi di internamento femminili, che fossero conservatori o ritiri per fanciulle pericolate o donne pericolanti, correzionali o asili per penitenti, accoglievano sia minorenni sia adulte, offrendo contemporaneamente pratiche correzionali e caritative. Nonostante le distinzioni normative gli stessi luoghi servivano quindi per correggere e dare rifugio, per prevenire e per punire.

Si trattava di istituti che avevano in comune anche un altro elemento: il motivo che determinava la correzione, solitamente legato ai comportamenti sessuali e alla preservazione dell'onore. Se da un lato si voleva tutelare la reputazione di ragazze appartenenti a famiglie delle classi popolari, che vivevano ai limiti della povertà, evitando situazioni di maltrattamenti o stupri, dall'altro si interveniva per correggere donne, spesso adulte, accusate di essere immorali, ribelli o adultere.

La duplice funzione degli istituti rendeva quindi necessaria la separazione interna almeno tra le nuove arrivate e le altre, o tra cattive, mediocri e buone, anche nei cortili e nei posti in chiesa.

L'ordine doveva essere garantito dalla regolarità e ripetizione quotidiana degli stessi gesti, minuziosamente stabiliti nei regolamenti; non mancava il lavoro ma per l'emenda delle correggende, e anche delle adulte, il tempo dedicato alla preghiera era considerato fondamentale, in qualche caso però “eccessivamente spinto con indirizzo monastico”.

Del resto va tenuto presente che se è vero che gran parte degli istituti erano organizzati da patronati laici, e il personale incaricato della gestione e della sorveglianza era laico, spesso costituito da anziane ricoverate che avevano tenuto un comportamento irreprensibile, a partire dagli anni '30 dell'Ottocento si assiste ad una sostituzione progressiva con personale religioso appartenente ad alcune congregazioni vocate all'assistenza delle prostitute e delle detenute. Così negli Stati preunitari le congregazioni religiose furono chiamate a dirigere sia i riformatori sia le prigioni, dando l'avvio ad una esperienza, unica in Europa, che ha caratterizzato le carceri femminili italiane fino alla riforma penitenziaria del 1975. Per fare alcuni esempi, le suore di S. Giuseppe furono le prime a fare il loro ingresso al Carcere delle Forzate a Torino nel 1823, le suore della Carità a Pallanza nel 1833, e nel 1849 furono chiamate a dirigere la pia casa del rifugio di S. Maria in Trastevere, e sempre a Roma, quelle del Buon Pastore assunsero nel 1840 la direzione del rifugio della Lauretana.

Dopo l'Unità d'Italia il Regio Decreto sulle Case di Pena del 1862 non impose la separazione tra correggendi e condannati, prevista invece nel successivo Regolamento del 29 novembre 1877. I minori venivano “ricoverati” in base alle disposizioni dell'art. 441 del Codice penale, del 1859,

dell'art. 222 del Codice civile (correzione paterna), e dell'art. 72 della legge di pubblica sicurezza del 1865 (oziosi, vagabondi e abbandonati, di età non superiore ai 18 anni).

Nel 1881 i riformatori femminili erano 15 (22 quelli maschili), di cui solo uno pubblico; erano gestiti dalle suore, con poche eccezioni (Modena, Lecce, Venezia, Treviso, Palermo) in cui la dirigenza era affidata ad Opere pie o in cui i Direttori venivano scelti dal Consiglio di amministrazione e i consiglieri nominati dai Consigli provinciali. Ma in tutti i riformatori, tranne che a Modena e a Palermo, la sorveglianza era comunque affidata alle suore, in alcuni casi aiutate da personale laico che godeva di vitto e alloggio e veniva retribuito (ma a Modena avevano solo vitto e alloggio).

In ogni caso le sorveglianti erano mediamente pagate molto meno sia rispetto alle suore, sia rispetto al personale dei riformatori maschili, solitamente scelto tra ex militari, guardie carcerarie o di pubblica sicurezza.

Il Regolamento generale del 1891 distingueva i riformatori in istituti di educazione e di correzione (destinati ai minorenni che al momento del reato commesso non avevano compiuto i 9 anni, o che, pur avendo compiuto i 9 anni ma non i 14, non avevano agito con discernimento), Istituti di educazione correzionale (destinati ai minorenni che, non avendo compiuto i 18 anni, esercitavano abitualmente la mendicizia o il meretricio, o i cui genitori, ascendenti o tutori non erano in grado di provvedere alla loro educazione) e infine Istituti di correzione paterna (art. 222 del Codice civile).

Lo stesso regolamento imponeva di selezionare i sorveglianti per gli istituti destinati ai minori dal personale di custodia carcerario tra coloro che, oltre ad aver compiuto 30 anni, avevano otto anni di servizio e buoni requisiti di condotta. La presenza delle suore nei riformatori femminili tuttavia non veniva posta in discussione, perché, osservava Beltrani -Scalia nella relazione sul regolamento presentata a Crispi, "Certi servizi, come è quello che obbliga ad un contatto continuo colle classi più corrotte, non si possono adempiere se non per sentimento di dovere o per ispirito di caritatevole abnegazione e nelle guardiane l'Amministrazione non sempre trova quelle due qualità, mentre la esperienza fatta delle Suore poco o nulla ha lasciato a desiderare".

Né mutava il modello educativo incentrato sull'obbedienza e sulla virtù; si continuò a sacrificare il rigore della disciplina alla preghiera e alla devozione, sia nei riformatori sia nelle carceri femminili, dove le donne venivano considerate comunque soggetti deboli, a metà tra i minori e gli adulti (maschi).

Venerdì 14 Giugno 2019 ore 10:30-13:30 aula Segni
Sessione I.1 –DEVIANZA MINORILE: RISPOSTE ISTITUZIONALI, STRATEGIE E
INTERVENTI

Parte I: Esperienze e percorsi di devianza e detenzione minorile

Presentazione Progetto Fondazione di Sardegna

“Il minore delinquente. Il trattamento della delinquenza minorile dal Settecento ad oggi”

**Relaz. I.1.3 - La correzione paterna e il ricovero coattivo del
minore nell'Italia postunitaria**

Annamari Nieddu

Dipartimento di Storia Scienze dell'Uomo e della Formazione, Università di Sassari

annamari@uniss.it

Nell'ultimo trentennio del XIX secolo il fenomeno della fanciullezza abbandonata cominciava a essere inquadrato come causa diretta dell'aumento della delinquenza minorile. In particolare negli ambienti della “scuola positiva” i comportamenti antisociali o devianti iniziarono a essere interpretati come il prodotto di una combinazione di predisposizioni ereditarie e di fattori socio-ambientali negativi⁶. Fu proprio il contributo teorico offerto dall'antropologia criminale di Cesare Lombroso e dei suoi allievi – con la negazione del libero arbitrio e con lo spostamento dell'analisi criminologica dal delitto al delinquente – ad aprire la strada allo studio sistematico della delinquenza minorile. Parallelamente Enrico Ferri, nell'approfondire l'analisi delle possibili cause sociali della delinquenza, in un'ottica finalizzata alla ricerca di strumenti adeguati di prevenzione del crimine, contribuiva alla creazione dell'immagine del “delinquente minore”, evidenziando una lacuna dell'impianto “classico”, che fondava la responsabilità del fatto criminoso sulla violazione materiale della legge e sull'elemento morale diretto a compiere tale violazione (cioè sull'intenzione e sulla volontà). Questo elemento, che aveva caratterizzato i codici penali preunitari (base del sistema penitenziario allora in vigore), doveva contraddistinguere anche il nuovo codice Zanardelli (il primo a “unificare penalmente” l'Italia)⁷.

Con la svolta degli anni settanta dell'Ottocento la riflessione sul fenomeno dell'antisocialità del minore veniva nebulosamente ma organicamente inglobata nel concetto di «devianza» intesa non soltanto come generico rifiuto di valori, di obiettivi e di regole sociali, ma anche come violazione delle norme giuridiche, che sfociando in aperte condotte criminali costituiva un ostacolo alla convivenza civile. Da questa inedita visione del “fanciullo deviato” le istituzioni trassero la consapevolezza dell'inadeguatezza di un sistema legale tutto incentrato sulla punizione, e della necessità di adottare precise misure preventivo-rieducative per i delitti commessi da minori corrotti dalla povertà, dall'abbandono o dalla trascuratezza dei genitori. L'impegno della medicina, la riflessione della criminologia, lo sviluppo degli studi sociologici, pedagogici e psicologici,

⁶ C. Lombroso, *L'uomo delinquente in rapporto all'antropologia, alla giurisprudenza ed alle discipline carcerarie*, Torino, 1884, pp. 112 ss., ora in L. Rodler, (a cura di), Bologna, 2011.

⁷ Cfr. M. Sbriccoli, *Caratteri originari e tratti permanenti del sistema penale italiano (1860-1990)*, in L. Violante (a cura di), *Storia d'Italia*, Annali 14, *Legge Diritto Giustizia*, Torino, 1998, pp. 498-500; Id., *La penalistica civile. Teorie e ideologie del diritto penale nell'Italia unita*, in A. Schiavone (a cura di), *Stato e cultura giuridica in Italia dall'Unità alla Repubblica*, Roma-Bari, 1990. Cfr. inoltre F. Colao, *Le ideologie penalistiche fra Ottocento e Novecento*, in A. Mazzacane (a cura di), *I giuristi e la crisi dello Stato liberale in Italia fra Ottocento e Novecento*, Napoli, 1986, pp. 107-124; C. F. Grosso, *Le grandi correnti del pensiero penalistico italiano tra Ottocento e Novecento* in *Storia d'Italia*, Annali 12, *La criminalità* a cura di L. Violante, Torino, 1997.

conferivano un nuovo valore al fanciullo e al suo ruolo all'interno della società. Poiché le devianze fisiche e psicologiche potevano mettere in pericolo l'ordine sociale, la direzione intrapresa dalle scienze mediche e sociali fu quella di stabilire i parametri dell'infanzia "normale" e dei comportamenti ad essa "conformi". S'iniziò a considerare l'infanzia come condizione di cui prendersi cura; i fanciulli divennero soggetti da proteggere (o dai quali proteggersi), mentre prendeva avvio il faticoso processo di costruzione della nuova identità nazionale e insieme s'intensificavano le spinte all'industrializzazione dell'economia. Come osserva Gaetano di Leo, «Il fanciullo delinquente oltre a costituire una minaccia potenziale, rappresentava uno scandalo per la nuova razionalità capitalistica che stava investendo e trasformando la società»⁸.

Così, accanto alle definizioni di "discoli", "monelli" o "vagabondi", si prese a discutere di ragazzi "traviati" da ricondurre "al bene"⁹. Enrico Ferri e la sua scuola ebbero il merito di aprire un dibattito che raccolto dalla politica e dalle istituzioni condusse a una riflessione su quali mezzi potessero aiutare a prevenire i delitti commessi dai minori: «sostitutivi penali» - secondo la definizione coniata dallo stesso Ferri - ovvero provvedimenti legislativi e accorgimenti sociali capaci di eliminare o quanto meno d'intaccare i presupposti della degradazione fisica, materiale e morale di quei «delitti della fame» che erano la vera essenza della criminalità minorile.

Una delle conseguenze più interessanti di questo sviluppo fu la ridefinizione del ruolo di uno Stato che, garante della necessità di creare un nuovo ordine sociale, entrava in concorrenza e infine si sostituiva al *pater familias* nella rieducazione del minore "traviato". Questo capovolgimento può essere raccontato attraverso l'evoluzione degli istituti della "correzione paterna" e del "ricovero coattivo", precise "armi civili e penali" che trovavano riscontro negli art. 222 del codice civile, negli artt. 441 e 445 del codice penale e nell'art. 72 della legge di pubblica sicurezza. Accanto a questi provvedimenti, la nuova "sensibilità pedagogica" favorì e incoraggiò, attraverso un lento processo legislativo, le discussioni e la realizzazione delle norme relative all'imputabilità e al discernimento dei minori, e fece emergere la necessità di una separazione nell'internamento dei minori dagli adulti (ancora nel 1862, il regolamento per le case penali non aveva previsto alcuna disposizione a riguardo)¹⁰.

Il codice civile dell'Italia unita, pubblicato nel 1865, conteneva una legge - contemplata già dal codice sardo-piemontese del 1837 - che riconosceva al padre incapace di frenare i travimenti del figlio», insieme con la possibilità di allontanarlo dalla famiglia («assegnandogli secondo i propri mezzi gli alimenti strettamente necessari»), anche il diritto di ricorrere «ove sia d'uopo» al presidente del tribunale civile affinché ne disponesse la collocazione in «quella casa o in quell'istituto di educazione o correzione, che reputasse più conveniente a correggerlo e a migliorarlo». Non era prevista alcuna rigida procedura formale per la richiesta paterna che poteva essere fatta pervenire anche verbalmente. Il presidente del tribunale avrebbe dovuto provvedere

⁸ G. Di Leo, *La giustizia dei minori. La delinquenza minorile e le sue istituzioni*, Torino, 1981, pp. 28 ss.; A. M. Platt, *L'invenzione della delinquenza. La definizione sociale della delinquenza minorile* (a cura di G. Senzani), Rimini-Firenze, 1975, pp. 67 ss.

⁹ F. Dalmazzo, *La tutela sociale del minore abbandonato o traviato*, Milano-Torino-Roma, 1910, pp. 56 ss.; A. Borgonzone, *Un giurista dinanzi alla questione minorile nell'Italia liberale: Lino Ferriani (1852-1921)* in «Ordines», 1, 2011, pp. 155-174; G. Novelli, *La rieducazione dei minorenni dal punto di vista scientifico, sociale e giudiziario*, in «Rivista di diritto penitenziario», 1938, pp. 240 e ss.; V. Nutti, *Discoli e derelitti. L'infanzia povera dopo l'Unità d'Italia*, Firenze, 1992. Cfr. inoltre B. Montesi, *Questo figlio a chi lo do. Minori famiglie istituzioni (1865-1914)*, Milano, 2007, pp. 17 ss.; F. Colao, "L'albero nuovo si piega meglio di quello vecchio". *La giustizia "educatrice" per i minori nell'Italia liberale* in «Historia et ius», 10, 2016, pp. 1 ss.

¹⁰ R. D. 27 novembre 1862, n. 1018.

«senza formalità di atti e senza esprimere i motivi del suo decreto» (art. 222); in entrambi questi casi contro i decreti del presidente del tribunale era ammesso il ricorso al presidente della corte d'appello, sempre con il parere del pubblico ministero» (art. 223)¹¹. Tali disposizioni resteranno invariate anche nel successivo codice civile del 1891¹².

La legge di pubblica sicurezza del 1865, tra le norme riguardanti gli oziosi e i vagabondi, conteneva disposizioni meno dettagliate rispetto alla legge di pubblica sicurezza del 1859 e più vicine a quelle contenute nella legge del 1852¹³. Prevedeva che gli oziosi e i vagabondi minori di sedici anni fossero consegnati ai loro genitori o tutori, o in alternativa ricoverati in uno stabilimento pubblico di lavoro, secondo quanto stabilito dal codice penale¹⁴. Anche in questo caso, coloro che avessero compiuto sedici anni - pur essendo ancora minorenni per la legge penale - dovevano soggiacere alle sanzioni ordinarie previste per tali reati: il minore ozioso e vagabondo poteva essere invitato «a darsi a stabile lavoro» entro un determinato periodo fissato con l'ammonizione; inoltre gli veniva vietato di allontanarsi dalla località in cui si trovava senza aver avvisato prima l'autorità di pubblica sicurezza¹⁵; la persona ammonita che avesse contravvenuto a quanto disposto in questo articolo veniva tradotta dinanzi all'autorità giudiziaria per essere punita a norma del codice penale¹⁶. Il prefetto, nell'interesse dell'ordine pubblico aveva il potere di vietare all'ozioso o al vagabondo di stabilire a sua scelta il luogo del proprio domicilio, e il Ministro dell'Interno poteva «eziandio per gravi motivi di sicurezza e d'ordine pubblico designare per un termine non maggiore di un anno il luogo nel quale l'ozioso o il vagabondo dovevano stabilire il proprio domicilio»¹⁷. Con quest'ultima disposizione si introduceva nella legge generale di pubblica sicurezza «il domicilio coatto», una misura amministrativa fino ad allora provvedimento straordinario di tutela dell'ordine pubblico, che da quel momento in poi sarebbe stato applicato anche al minore di età compresa tra i sedici e i ventuno anni.

Nella legge di pubblica sicurezza del 1889 si disponeva invece che se l'ozioso, il vagabondo o il diffamato¹⁸ avessero avuto meno di diciotto anni, dietro rapporto del capo dell'ufficio provinciale o circondariale di pubblica sicurezza potevano essere consegnati dal presidente o dal giudice delegato «al padre, all'ascendente o al tutore, con l'intimazione a provvedere all'educazione e a invigilare la condotta di lui sotto comminatoria della multa sino a lire mille: in caso di persistente trascuranza potrà essere pronunciata la perdita dei diritti di patria potestà e di tutela»¹⁹.

Nel caso in cui non avesse avuto genitori ascendenti o tutori, il minore poteva essere ricoverato presso qualche onesta famiglia che avesse acconsentito ad ospitarlo, oppure in un istituto di educazione correzionale affinché potesse apprendere un'arte o un mestiere. I genitori o gli ascendenti erano comunque obbligati a pagare una retta determinata di volta in volta. Le stesse disposizioni si applicavano anche ai mendicanti o a chi avesse esercitato abitualmente «meretricio»

¹¹ *Codice civile del Regno d'Italia*, Torino, 1865, Libro primo, *Delle persone*, Titolo VIII, *Della patria potestà*, artt. 222-223. Sul tema della correzione paterna cfr. S. Barzilai, *Correzione paterna ed istituti correzionale (1883)*, Bologna, 1883, pp. 5 ss.

¹² Corrisponde, tra l'altro, il numero degli articoli, il libro e il titolo: *Codice civile del Regno d'Italia*, Firenze, 1891.

¹³ Si tratta della *Legge sulla sicurezza pubblica* del 20 marzo 1865, n. 2248, allegato B, tit. II, *Disposizioni di pubblica sicurezza*, Capo I, *Disposizioni per l'ordine pubblico*, Sez. X, *Degli oziosi e vagabondi*.

¹⁴ *Legge sulla sicurezza pubblica* cit., Art. 72.

¹⁵ *Legge sulla sicurezza pubblica* cit., Art. 70.

¹⁶ *Legge sulla sicurezza pubblica* cit., Art. 71.

¹⁷ *Legge sulla sicurezza pubblica* cit., Art. 76.

¹⁸ R.D. del 30 giugno 1899, n. 6144, Titolo I, *Disposizioni relative all'ordine pubblico ed alla incolumità pubblica*, Capo III, *Dell'ammonizione*, artt. 95 e 96.

¹⁹ R.D. del 30 giugno 1899, n. 6144, art. 113.

se minore di diciotto anni²⁰. La legge dell'89 confermava il ricorso al domicilio coatto come misura ordinaria di pubblica sicurezza applicata anche ai minori oziosi vagabondi e diffamati di età compresa tra i diciotto e i ventun anni. In definitiva, l'applicazione delle leggi di pubblica sicurezza promulgate dopo l'Unità realizzava un progressivo inasprimento delle misure di ordine pubblico, che colpivano anche i minori. Come osservava nel 1867 il giurista Paolo Locatelli, la "correzione paterna", il "ricovero coattivo" e le altre disposizioni relative ai minori oziosi e ai vagabondi contenute nell'art. 441 del codice penale del 1859 davano attuazione «a quanto auspicavano celebri criminalisti, riguardo allo scopo che dovrebbero avere le leggi penali», vale a dire prevenire i reati, non vendicare la «società offesa»²¹. Secondo Locatelli corrispondeva a tale scopo soprattutto il "ricovero coattivo", che sebbene fosse una misura punitiva, non doveva essere considerata come una penalità «qualunque», specialmente dal punto di vista delle possibili conseguenze nei rapporti giuridici, sociali e personali dei «ricoverati». Questa norma includeva infatti specifiche misure cautelari di natura costringitiva che sembravano particolarmente adatte «all'educazione morale e materiale» dei minori: il "ricovero", con funzione preventiva, e la "custodia", pena da infliggere al minore già condannato in precedenza «onde correggerlo e riavviarlo»²².

In molti ambienti il timore fondato di una escalation criminale conduceva alla ricerca di strumenti che contribuissero a impedire la reiterazione dei reati più gravi. Il ricorso al "ricovero coattivo", dunque la minaccia morale e materiale del lavoro o dell'istruzione obbligatoria, poteva essere considerato il mezzo adatto a prevenire la corruzione della gioventù, ". Nella sua applicazione pratica però tale provvedimento metteva in luce alcuni inconvenienti che spingevano gli stessi magistrati a proporre precise restrizioni alle disposizioni contenute nell'art. 441 del codice penale. Infatti, scriveva Locatelli, «il popolo [...] si ostina dal canto suo a ritenerle di natura esclusivamente filantropica» e così «i padri di numerosa prole si credono autorizzati per legge a far ricoverare ed educare a spese dello stato quelli fra i loro figliuoli dei quali riesce loro più gravosa la sorveglianza e l'educazione»²³.

L'autorità di pubblica sicurezza nell'arco di pochi anni venne subissata da un numero crescente di richieste di ricovero, «ciò che è più doloroso a svelarsi, non di rado si arrivò a spingere con artifici di ogni sorta il minore all'oziosità ed al vagabondaggio in modo però che all'autorità non venisse dato di raccogliere le prove»²⁴. Il ricorso smisurato a tale istituto si era trasformato in «un vero disordine morale sociale», che aveva portato i tribunali a ridimensionare notevolmente i ricoveri coattivi dei minori, ordinando arbitrariamente questa misura ai soli minori privi di genitori²⁵. Secondo Locatelli il nuovo codice penale avrebbe dovuto rendere obbligatoria tale restrizione

²⁰ R.D. del 30 giugno 1899, n. 6144, art. 114.

²¹ Cfr. *Codice penale per gli Stati di Sua Maestà il Re di Sardegna*, Torino, 1859, Libro II, *Dei crimini, dei delitti, e delle loro pene*, Titolo VIII, *Dei reati contro la pubblica tranquillità*, Capo III, *Degli oziosi, vagabondi e altre persone sospette*, Sezione I, *Degli oziosi e dei vagabondi*.

²² P. Locatelli, *Del ricovero coattivo dei minori, oziosi e vagabondi (Commenti all'art. 441 del Codice penale)* in «Effemeride carceraria», III, 1867, pp. 597 ss. La pena prevedeva infatti la detenzione all'interno di istituti educativi e di avviamento professionale per i delinquenti minori di sedici anni capaci di intendere e di volere, *Codice penale per gli Stati di S.M. il Re di Sardegna*, lib. II, cap. III, art. 441.

²³ P. Locatelli, *Del ricovero coattivo dei minori* cit., pp. 598 ss.

²⁴ *Ibidem*, Locatelli elencava a quali discutibili metodi ricorrevano i genitori per garantirsi il ricovero dei propri figli: «il cibo scemato in proporzioni tali da non autorizzare, per esempio, i pubblici funzionari ad un'inchiesta sull'economia domestica, il riposo delle notti interrotto, le punizioni disciplinari moltiplicate per ogni benché leggiero trascorso, sono, per esempio, mezzi che certi snaturati genitori mettono in pratica senza timore che li possa cogliere il rigore della legge, quantunque sieno per se stessi più che sufficienti a spingere un fanciullo al vagabondaggio ed all'abbandono delle sue ordinarie occupazioni».

²⁵ *Ibidem*, In tal modo i tribunali sarebbero andati contro la disposizione dell'art. 441.

adottata nella pratica: lungi dall'indebolire l'efficacia preventiva della misura, ciò avrebbe spinto i genitori impossibilitati a ricorrere al ricovero coattivo a cercare di educare bene i propri figli, attività che non avrebbero mai dovuto delegare allo Stato.

Venerdì 14 Giugno 2019 ore 10:30-13:30 aula Segni
Sessione I.1 -DEVIANZA MINORILE: RISPOSTE ISTITUZIONALI, STRATEGIE E
INTERVENTI

Parte I: Esperienze e percorsi di devianza e detenzione minorile

Presentazione Progetto Fondazione di Sardegna

“Il minore delinquente. Il trattamento della delinquenza minorile dal Settecento ad oggi”

**Relaz. I.1.4 - Il nuovo ordinamento penitenziario minorile:
pregi e difetti di una disciplina lungamente attesa**

Paola Sechi

Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Sassari

pasechi@uniss.it

L'art. 27 co. 3 Cost. assume, rispetto ai minorenni, un significato diverso rispetto a quello riferibile alla generalità delle persone, poiché la funzione rieducativa della pena per i soggetti minori di età è da considerarsi, se non esclusiva, certamente preminente ed anzi la pena, proprio perché applicata nei confronti di un soggetto ancora in formazione e alla ricerca della propria identità, deve avere una connotazione educativa più che rieducativa, in vista dell'inserimento maturo del giovane condannato nel consorzio sociale (Corte cost., sent. 168/1994).

La suddetta norma deve essere dunque letta in correlazione con l'art. 31 Cost., secondo il quale la Repubblica deve proteggere l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.

Proprio perché il progressivo reinserimento armonico della persona nella società, che costituisce l'essenza della finalità rieducativa della pena, si presenta come assolutamente preminente nell'esecuzione penale, improcrastinabile appariva una normativa penitenziaria dedicata ai minori sottoposti a misure penali. Ciò tanto più a seguito del varo del processo penale minorile (d.P.R. 448/1988), che, incentrato sulla tutela delle esigenze educative del minore con una conseguente specifica struttura, rendeva ancora più evidente il paradosso della sottoposizione del minore alla disciplina penitenziaria prevista per gli adulti, come se le necessità legate alla personalità *in fieri* del soggetto in discorso scomparissero al momento dell'esecuzione della condanna.

Per oltre quarant'anni un ruolo importante in materia è stato svolto dalla Corte costituzionale la quale, con numerose sentenze (cfr. sent. 125/1992, 403/1997, 450/1998, 436/1999), ha ripetutamente sollecitato il legislatore a osservare la promessa, contenuta nell'art. 79 comma 1 ord. penit., di una applicazione soltanto provvisoria della legge 354/1975 ai minori. La Corte, nell'inerzia del legislatore, pur senza adottare la soluzione più radicale, consistente nel dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'intero sistema, è addivenuta alla declaratoria di incostituzionalità di singole disposizioni della legge penitenziaria (v., ad es., artt. 30-ter commi 4 e 5, e 58-quater comma 2 ord. penit.) e del codice di procedura penale (v. art. 656 comma 9 lett. a c.p.p.: sent. 90/2017), che irragionevolmente equiparavano il minore all'adulto, ponendosi in contrasto con l'«esigenza di specifica individualizzazione e flessibilità del trattamento che l'evoluitività della personalità del minore e la preminenza della funzione rieducativa richiedono» (sent. 125/1992).

Il legislatore italiano, inadempiente per lungo tempo anche con riferimento a quanto previsto in argomento dalle fonti universali ed europee (es. Regole minime di Pechino del 1985;

Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza del 1989; Raccomandazione R(2008)11 sulle "Regole minime per i minori sottoposti a sanzioni penali e a misure restrittive della libertà personale"; Linee Guida del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa per una giustizia a misura di minore del 2010; Direttiva (UE) 2016/800 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2016 sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali), nel 2017 ha finalmente provveduto, tramite la delega contenuta nella l. 103/2017, a porre il primo tassello per l'adeguamento delle norme dell'ordinamento penitenziario alle esigenze educative dei detenuti minori di età, dettando specifici criteri direttivi (art. 1 comma 85 lett. p):

1. **giurisdizione specializzata e affidata al tribunale per i minorenni**, fatte salve le disposizioni riguardanti l'incompatibilità del giudice di sorveglianza che abbia svolto funzioni giudicanti nella fase di cognizione;
2. previsione di disposizioni riguardanti l'**organizzazione penitenziaria degli istituti penali per minorenni** nell'ottica della socializzazione, della responsabilizzazione e della promozione della persona;
3. previsione dell'applicabilità della disciplina prevista per i minorenni ai **detenuti giovani adulti** (di età compresa tra i 18 e i 25 anni), nel rispetto dei processi educativi in atto;
4. previsione di **misure alternative alla detenzione** conformi alle istanze educative del condannato minorenni;
5. **ampliamento dei criteri per l'accesso alle misure alternative alla detenzione**, con particolare riferimento ai requisiti per l'ammissione dei minori all'affidamento in prova ai servizi sociali e alla semilibertà;
6. **eliminazione di ogni automatismo e preclusione** per la revoca e la concessione dei benefici penitenziari, in contrasto con la funzione rieducativa della pena e con il principio di individuazione del trattamento;
7. **rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale** quali elementi centrali del trattamento dei detenuti minorenni;
8. **rafforzamento dei contatti con il mondo esterno** quale criterio guida nell'attività trattamentale in funzione del reinserimento sociale.

Alla delega è stata, infine, data attuazione tramite il d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 121, che contiene un autonomo sottosistema penitenziario avente come destinatari i minori di diciotto anni e, di regola, i giovani adulti infraventicinquenni autori di reati commessi in minore età. Per quanto non previsto dal decreto si applicano le disposizioni del codice di procedura penale, della legge sull'ordinamento penitenziario (l. 354/1975), del relativo regolamento di esecuzione (d.P.R. 230/2000), nonché le norme sul processo penale minorile (d.P.R. 448/1988) e le connesse disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie contenute nel d.lgs. 272/1989 (art. 1 comma 1 d.lgs. 121/2018).

Il decreto è composto da 26 articoli ed è suddiviso in quattro capi, il primo dedicato alle disposizioni generali dell'esecuzione penitenziaria minorile, il secondo all'esecuzione esterna e alle misure di comunità (artt. 2-8), il terzo alla disciplina dell'esecuzione (artt. 9-13), il quarto all'intervento educativo e all'organizzazione degli istituti penali per i minorenni (artt. 14-24), con due norme finali concernenti gli impegni finanziari per l'attuazione della riforma.

Non tutti i punti della delega hanno ricevuto compiuta attuazione. Ciò vale in particolare con riferimento ai punti 5 e 6 dell'art. 1 comma 85 lett. p l. 103/2017, riguardanti l'ampliamento dei criteri per l'accesso alle misure alternative, e l'eliminazione degli automatismi nonché delle

preclusioni per la concessione e la revoca dei benefici penitenziari.

Vistose differenze si registrano, inoltre, rispetto allo schema di articolato elaborato dalla Commissione ministeriale per la riforma dell'ordinamento penitenziario minorile e di modelli di giustizia riparativa in ambito esecutivo presieduta da Francesco Cascini. Ci si riferisce, oltre a quanto appena osservato, soprattutto all'espansione dell'applicabilità del regime di sorveglianza particolare *ex art. 14-bis* o.p., alla scomparsa della norma riguardante la vigilanza dinamica, nonché all'omessa previsione dell'affidamento in prova terapeutico per patologie psichiatriche.

Si volgerà, pertanto, l'attenzione ai punti di forza e di debolezza di un sistema che - pur tendendo espressamente a favorire la responsabilizzazione, l'educazione e il pieno sviluppo psico-fisico del minore, la preparazione alla vita libera, l'inclusione sociale e, correlativamente, a prevenire la commissione di ulteriori reati - presenta al suo interno luci e ombre.

Venerdì 14 Giugno 2019 ore 10:30-13:30 aula Segni
Sessione I.1 -DEVIANZA MINORILE: RISPOSTE ISTITUZIONALI, STRATEGIE E
INTERVENTI

Parte II: Devianza minorile: il sistema di interventi

**Relaz. I.1.5 - Le devianze giovanili oggi e le sfide per il sistema
della giustizia minorile**

Franco Prina

Dipartimento Culture, Politica e Società, Università di Torino
Presidente della Conferenza Nazionale Universitaria dei Poli Penitenziari

franco.prina@unito.it

Nel 2018 il Codice di procedura penale minorile che regola in Italia il processo ai minori autori di reato ha compiuto trent'anni. Nato in un particolare contesto culturale e politico, ha tuttavia sostanzialmente mantenuto nel tempo la sua impostazione di fondo e i contenuti che lo hanno caratterizzato, nonostante alcuni tentativi (falliti) di modifica e alcune limitate correzioni apportate nel tempo.

L'intervento proporrà un sintetico bilancio di questi trent'anni, facendo riferimento a dati essenziali. Un bilancio che mostra una sostanziale efficacia delle procedure in vigore in rapporto alla delinquenza minorile proprio in virtù dell'impostazione orientata alla *diversion* e alla de-istituzionalizzazione.

In questo scenario non debbono tuttavia essere sottovalutati alcuni elementi che interrogano sulla tenuta di tali principi e della prevalente impostazione delle risposte ai reati commessi da minorenni, con riferimento ad alcuni connotati emergenti della stessa delinquenza minorile, ma soprattutto al costante ridimensionamento delle politiche e dei servizi sociali di territorio (decisivi nella collaborazione con le istituzioni della giustizia minorile) e ad un clima culturale che vorrebbe, in Italia come in altri Paesi, la messa in discussione proprio di quei principi.

Venerdì 14 Giugno 2019 ore 10:30-13:30 aula Segni
Sessione I.1 -DEVIANZA MINORILE: RISPOSTE ISTITUZIONALI, STRATEGIE E
INTERVENTI

Parte II: Devianza minorile: il sistema di interventi

Relaz. I.1.6 - La Giustizia Minorile come promozione delle
relazioni umane

Federica Palomba

Centro Giustizia Minorile di Cagliari, Ministero della Giustizia

[*federica.palomba@giustizia.it*](mailto:federica.palomba@giustizia.it)

Venerdì 14 Giugno 2019 ore 10:30-13:30 aula Segni
Sessione I.1 -DEVIANZA MINORILE: RISPOSTE ISTITUZIONALI, STRATEGIE E
INTERVENTI

Parte II: Devianza minorile: il sistema di interventi

Relaz. I.1.7 - Il lavoro socio-educativo con i minori nel servizio
diurno polifunzionale

Maria Grazia Mazzoni

Servizi Minorili della Giustizia di Sassari, Ministero della Giustizia

Venerdì 14 Giugno 2019 ore 10:30-13:30 aula Segni
Sessione I.1 -DEVIANZA MINORILE: RISPOSTE ISTITUZIONALI, STRATEGIE E
INTERVENTI

Parte II: Devianza minorile: il sistema di interventi

Relaz. I.1.8 - Il lavoro con le famiglie dei minori all'USSM

Wilma Welish

Ufficio Servizio Sociale Minorenni Cagliari, Ministero della Giustizia

Venerdì 14 Giugno 2019 ore 10:30-13:30 aula Segni
Sessione I.1 -DEVIANZA MINORILE: RISPOSTE ISTITUZIONALI, STRATEGIE E
INTERVENTI

Parte II: Devianza minorile: il sistema di interventi

**Relaz. I.1.9 - Prospettive di inclusione dei giovani condannati:
dal trattamento penitenziario al progetto personale di vita
libera, alla luce del D.L.vo 121/18**

Giovanna Allegri

Istituto Penale per Minorenni Quartucciu (CA), Ministero della Giustizia

Venerdì 14 Giugno 2019 ore 10:30-13:30, aula Cossiga

**Sessione I.2 –RIFLESSIONI SOCIOLOGICHE, PEDAGOGICHE E PSICOLOGICHE SULLA
DEVIANZA E SUI PERCORSI VERSO IL CARCERE**

**Relaz. I.2.1 - Giovani adulti, progettualità e resilienza: ruolo e
finalità dell'intervento pedagogico**

Luisa Pandolfi

Dipartimento di Storia Scienze dell'Uomo e della Formazione, Università di Sassari

lupandolfi@uniss.it

Venerdì 14 Giugno 2019 ore 10:30-13:30, aula Cossiga
Sessione I.2 –RIFLESSIONI SOCIOLOGICHE, PEDAGOGICHE E PSICOLOGICHE SULLA
DEVIANZA E SUI PERCORSI VERSO IL CARCERE

Relaz. I.2.2 - Marginalità sociale e diritti: come spezzare il circolo dentro-fuori-dentro?

Luca Decembrotto

Dipartimento di Scienze dell'Educazione "G. M. Bertin", Università di Bologna

luca.decembrotto@unibo.it

Alla base di questo contributo vi è una domanda aperta: come spezzare il circolo detentivo dentro-fuori-dentro simile al movimento delle porte girevoli? In particolare come evitare che specifiche fasce di popolazione entrino ed escano dal carcere, senza trovare un equilibrio (o talvolta risposte sociali) al di fuori degli spazi di privazione della libertà? A ben vedere potremmo anche ribaltare la domanda sui percorsi verso il carcere e interrogarci sul perché “la sanzione dell’esclusione dalla società [corra] il rischio di assumere sempre più marcatamente la fisionomia di strumento di *lotta* ai poveri e ai marginali” (De Vito, 2017, p. 35). I processi di impoverimento stanno in un qualche modo alimentando questo meccanismo crudele, in una società che fatica ad affrontare tali processi e trova nella criminalizzazione e nella consecutiva privazione della libertà una risposta soddisfacente. Sono le fasce più deboli della popolazione, quelle a rischio di povertà o già povere, quelle che vivono situazioni complesse di emarginazione a essere maggiormente esposte.

I dati pubblicati dal Ministero della Giustizia riportano che al 30/04/2019 erano detenute nelle carceri italiane 60.439 persone, a fronte di 50.511 posti regolari, con una presenza di 20.324 persone di origine straniera, ovvero un terzo del totale (33,6%), in cui sono compresi sia cittadini europei, sia cittadini di stati terzi (non UE). A partire dalle condizioni di vulnerabilità e svantaggio vissute da costoro, posto che tutte le persone private della libertà sono potenzialmente vulnerabili, specie in ambito sanitario (WHO, 2014), è possibile ricavare qualche elemento di riflessione.

Partendo dagli aspetti sanitari, l’ultimo rapporto *Prisons and Health* dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (WHO, 2014) sostiene che le carceri siano ambienti ad alto rischio di malattie. Generalmente i detenuti provengono da segmenti socialmente svantaggiati della comunità e sono maggiormente esposti a malattie trasmissibili e non trasmissibili rispetto a quanto avviene per popolazione nel suo insieme. I disturbi mentali, le dipendenze (incluso l’alcolismo) e le infezioni (tubercolosi, HIV e altre infezioni virali trasmissibili per via ematica) sono tra i problemi sanitari più gravi. Inoltre, facendo specifico riferimento all’Europa, l’OMS ritiene che le popolazioni detenute stiano diventando sempre più complesse e, pertanto, sia necessario rispondere a determinati loro bisogni speciali (*special needs*). I gruppi individuati non si limitano più ai soggetti con disturbi mentali, ma includono le persone con disabilità fisiche, le minoranze etniche, gli stranieri, gli anziani, le persone lesbiche, gay, bisessuali, transgender (LGBT).

Riprendendo i dati pubblicati dal Ministero della Giustizia sui titoli di studio è possibile avanzare una riflessione analoga rispetto al livello di istruzione della popolazione detenuta. Nel 31/12/2018 erano detenute 59.655 persone private della libertà e nel 43,9% dei casi non si conosceva il titolo di studio: non sono state registrate informazioni a riguardo di 26.201 persone. Seguono 1.019 e 924 persone analfabete o prive di un titolo di studi (3,3%), 6.601 persone con licenza di scuola

elementare (11,1%), 18.978 persone con licenza di scuola media inferiore (31,8%), 5.325 persone con diploma (8,9%) e 607 persone laureate (1%).

I *processi di vulnerabilizzazione* agenti nei contesti detentivi, che influiscono sulla vita di tutte le persone private della libertà, rendendole potenzialmente vulnerabili, hanno un impatto ancora più evidente sui gruppi richiamati in precedenza o in altri soggetti già vulnerabili al momento dell'incarcerazione, come nel caso delle persone senza dimora. Secondo uno studio americano pubblicato nei primi anni Novanta, in media il 18% della popolazione statunitense senza dimora aveva vissuto un'esperienza di detenzione (Shlay e Rossi, 1992), tali risultati sono stati in seguito confermati da un altro studio americano (Kushel et al., 2005), secondo cui lo stesso dato è stimabile in 23,1%. Quest'ultimo studio fornisce anche il lasso di tempo trascorso mediamente fra una detenzione e l'altra, di circa 6,4 anni, e quantifica il periodo medio di vita passata in carcere in circa 4 anni. A seguire, un'altra ricerca ha sostanzialmente confermato queste percentuali, affermando che quasi il 20% della popolazione senza dimora avrebbe avuto un passato di detenzione (Metraux et al., 2008). In un'indagine esplorativa dell'Università di Bologna, condotta nella sola città di Bologna, in cui vive circa il 2% della popolazione senza dimora in Italia (Istat, 2015), ovvero circa 1.032 persone, il 23,5% di 132 persone senza dimora intervistate nell'inverno 2015/2016 e il 20% di 55 persone senza dimora intervistate nell'inverno 2016/2017 aveva avuto nel passato una o più esperienze detentive.

Questo è solo uno dei tanti fenomeni di marginalità che attraversa il sistema detentivo e, talvolta, ne rimane intrappolato uscendo e rientrando come attraverso porte girevoli. Con buona probabilità è più nota la relazione esistente fra disturbi mentali e rischio di re-incarcerazione, particolarmente evidente quando si parla di disturbi antisociali di personalità, specie nel caso in cui sussistono in aggiunta ai disturbi mentali anche forme di dipendenza da sostanze (Macciò e et al., 2015). Uscire dal carcere e non sapere se si potranno continuare le cure mediche non emergenziali, interrompere un ciclo scolastico, tornare in situazioni di micro criminalità e non avere altra rete sociale di riferimento, vivere una deprivazione abitativa importante, fino al dover tornare a vivere in strada, non saper nulla del mondo del lavoro o avere delle idee del tutto strampalate su come questo debba funzionare, stronca ogni progettualità pedagogicamente e socialmente strutturata.

I tassi di recidiva degli ex detenuti, per quanto gli ultimi dati a disposizione in Italia siano estremamente datati riferendosi al 1998 (Leonardi, 2007), descrivono una propensione maggiore a compiere nuovamente un reato da parte di chi resta recluso all'interno di un carcere per tutto il tempo della pena, rispetto a chi può accedere a una misura alternativa: il 68,5% contro il 19%. È certamente un elemento importante di riflessione sui percorsi verso il carcere, qualora si considerino anche i circoli dentro-fuori-dentro.

Qualcosa del modello detentivo non ha funzionato e continua a non funzionare. Le indicazioni costituzionali alla rieducazione, il reinserimento sociale e le pratiche di inclusione paiono tutte soggiogate alle priorità di prevenzione e di punizione, nonché alla necessità di disciplina. Pare non esserci spazio per esperienze in grado di produrre cambiamento non coercitivo solo nel lungo periodo, richiedendo molto tempo e competenze professionali specifiche. Una risposta possibile, soprattutto di fronte alle gravi disuguaglianze e ai radicati fenomeni di marginalità sociale, è quella di ripartire dal riconoscimento dei diritti fondamentali della persona, al di là delle valutazioni sul reato commesso e del suo ravvedimento. Lavorare relazionalmente sul presente e sul futuro, mettendo momentaneamente tra parentesi il passato e sospendendo il giudizio su questo (Bertolini e Caronia, 1993), spezzare le logiche premiali e offrire opportunità indistintamente dalla condotta,

impiegare tempo nella pianificazione dell'uscita dal carcere, non lasciandola al caso e alle sole risorse personali, ma strutturando reti con il territorio per pianificare progetti sostenibili e realistici, che incentivino la partecipazione, l'azione e la corresponsabilità della persona all'interno della comunità. In questa cornice, il riconoscimento dei diritti fondamentali e il loro accesso è da considerare come parte del percorso educativo (Decembrotto, 2018a), sia nel far conoscere un diritto fino a quel momento sconosciuto, nel generare esperienze di segno diverso da quelle finora sperimentate e che portino a riconsiderare l'altro, sia nel ripristinare un'equità sociale, culturale ed economica perduta nelle disuguaglianze, attraverso l'accesso allo studio (Decembrotto, 2018b), alla sanità, alla formazione professionale e al lavoro, alla casa, per fare qualche esempio, andando così a ridurre quella complessità che alimenta le porte girevoli del sistema detentivo e, al contempo, ridurre quella distanza tra chi vive in stato di marginalità sociale e ogni altro cittadino. Una risposta possibile, ma ancora incompleta se si considera il mancato accesso ai diritti prima dell'esperienza detentiva, la criminalizzazione dei fenomeni di marginalità a livello sociale, le difficoltà che sussistono nel contenere il ricorso alla violenza, sempre più culturalmente concepita come una risposta possibile. Andrea Canevaro sostiene che “un mondo più giusto non sta nel fermo immagine di un fotogramma”, si potrebbe dire in analogia alla dimensione statica dell'istituzione penitenziaria, ma “il mondo è più giusto se permette ai suoi abitanti di evolvere” (Canevaro, 2015, p. 36-37). La sfida in chiave educativa è pertanto quella di superare questa situazione basata sullo stigma, sul controllo, sulla deresponsabilizzazione, sul tempo pieno di prassi e vuoto di senso, sulla privazione della libertà personale, sull'incapacità di prendersi cura delle ferite e fratture sociali, per tentare di ripristinare la reciproca fiducia e promuovere una maggiore equità sociale.

Bibliografia

- Bertolini, P., e Caronia, L. (1993). *Ragazzi difficili: pedagogia interpretativa e linee di intervento*. Scandicci: La nuova Italia.
- Canevaro, A. (2015). Sul rapporto tra educazione e mondo più giusto. In *Studium Educationis*, 3, pp. 35-48.
- Decembrotto, L. (2018a). Educazione, carcere e diritti. In *Università e carcere. Il diritto allo studio tra vincoli e progettualità* (pp. 73 - 85), Milano, Guerini.
- Decembrotto, L. (2018b). Istruzione e formazione in carcere: università, competenze e processi inclusivi. In *LLL*, 15, pp. 108-119.
- De Vito, R. (2017). Ai margini della pena. Riflessioni su disuguaglianze e diritto penale. In *Questione Giustizia*, 2, pp. 35-40.
- Istat. (2015). *Le persone senza dimora. Anno 2015*. 10 dicembre 2015.
- Kushel, M.B., Hahn J.A., Evans JL, Bangsberg DR e Moss AR. (2005). Revolving doors: imprisonment among the homeless and marginally housed population. In *American Journal of Public Health*, 95(10), pp. 1747-52.
- Leonardi, F. (2007). Le misure alternative alla detenzione tra reinserimento sociale e abbattimento della recidiva. In *Rassegna penitenziaria e criminologica*, 2, pp. 7-26.
- Macciò, A., Meloni, F.R., Sisti, D., Rocchi, M.B., Petretto, D.R., Masala, C. e Preti, A. (2014). Mental disorders in Italian prisoners: results of the REDiMe study. In *Psychiatry Research*, 225(3), pp. 522-30.

- Metraux, S., Roman, C., e Cho, R. (2008). Incarceration and homelessness. In D. Dennis, G. Locke, e J. Khadduri (cur.) *Toward Understanding Homelessness: The 2007 National Symposium on Homelessness Research*.
- Shlay, A, e Rossi, P. (1992). Social science research and contemporary studies of homelessness. In *Annual Review of Sociology*, 18, pp. 129-160.
- WHO (2014). *Prisons and Health*. WHO Regional Office for Europe, Copenhagen.

Venerdì 14 Giugno 2019 ore 10:30-13:30, aula Cossiga
Sessione I.2 –RIFLESSIONI SOCIOLOGICHE, PEDAGOGICHE E PSICOLOGICHE SULLA
DEVIANZA E SUI PERCORSI VERSO IL CARCERE

Relaz. I.2.3 - Educazione e devianza: sfide possibili scenari sostenibili

Valeria Friso

Dipartimento di Scienze dell'Educazione "G. M. Bertin", Università di Bologna
valeria.friso@unibo.it

Il presente contributo si pone l'obiettivo di offrire uno sguardo generale sugli attori e i fattori in gioco nelle relazioni educative in situazioni di devianza analizzando alcune sfide attuali e proponendo degli scenari possibili. Questo tema è ancorato a un approfondimento pedagogico che si sofferma su alcuni temi strategici:

- l'assunzione di una prospettiva olistica ispirata dal Progetto di vita;
- il ruolo dell'educatore professionale, pensato come tessitore di relazioni tra persone e contesti;
- l'impegno ad accompagnare le persone nella costruzione di un'identità multipla.

Nel complesso, il tentativo è quello di offrire una visione articolata, che non nasconde le problematiche ma si impegna parallelamente a individuare degli itinerari di crescita *possibili*, grazie a un atteggiamento educativo che, come direbbe Canevaro (2013), rinuncia all'*assistenzialismo* e al *vittimismo*.

Per quanto, infatti, nel corso di questi ultimi anni si sia investito molto nella prospettiva universale dell'*Education for all*, esistono ancora numerose problematiche (Unesco, 2012). I dati continuano ad affermare che i problemi di apprendimento sono particolarmente correlati alle caratteristiche del contesto familiare (Woodhead, Dornan and Murray, 2013) e, in generale, le situazioni di ineguaglianza e di povertà fanno sì che i giovani si iscrivano più tardi a scuola, la frequentino con irregolarità, abbiano degli esiti di apprendimento più bassi e abbandonino più frequentemente il percorso di apprendimento (Unesco, 2012). Tutti questi elementi diventano barriere ad un buon impiego di lavoro e ad una effettiva cittadinanza. Nello specifico, la disoccupazione giovanile ha assunto un livello critico globale, al punto che l'attuale coorte di giovani è chiamata la *generation jobless* (The Economist, 2013). Queste situazioni spesso possono alimentare circostanze di maggiore devianza e la sfida per l'educazione, sia dei giovani sia degli adulti in una prospettiva di *lifelong learning*, è quanto mai presente in modo esplicito.

Anche recenti documenti internazionali rinforzano l'idea di dover investire risorse e impegno ispirandosi ad alcuni principi guida:

- *Garantire le giuste fondamenta*: dato che la letteratura evidenzia come la qualità di vita durante l'infanzia influenzi le fasi di vita successive, è fondamentale intervenire in questo periodo di vita garantendo, ad esempio, l'accesso ai servizi sanitari e a quelli pre-scolastici anche alle fasce sociali più deboli (WDR, 2018);
- *Creare un ambiente abilitante*: tra le varie azioni possibili, la necessità di sostenere le famiglie in modo da evitare loro situazioni di deprivazione permanente, attraverso dei sostegni anche economici per chi non è in grado di avere un lavoro stabile. In generale, i

meccanismi di protezione sociale rispondono al post dell'agenda delle Nazioni Unite *Leave no one behind* (United Nations, 2013).

Una prospettiva da poter percorrere in questo senso è quella di incentivare le azioni volte a favorire l'accesso e il completamento della scuola secondaria e lo sviluppo di competenze determinanti per la propria vita e per l'ambito lavorativo (UN, 2013; Unesco, 2012). Questo sarà possibile accrescendo l'educazione inclusiva e democratica (Tikly and Barrett, 2011), anche attraverso percorsi formativi extra, dedicati a studenti svantaggiati o studenti migranti (OECD, 2017), per evitare la ripetizione dell'anno scolastico che, sempre più evidenze dimostrano essere una strategia che non migliora gli esiti di apprendimento degli studenti coinvolti (OECD, 2017). Inoltre, sarebbero da sostenere contesti educativi capaci di generare competenze adatte al contesto culturale, sociale e lavorativo nel quale i giovani sono inseriti, soprattutto potenziando il *peer tutoring* (Bowman-Perrott et al., 2013). Ulteriore prospettiva in quest'ambito è quella di proporre azioni che accrescano nelle persone le capacità di apprendere garantendo la continuità scolastica in quanto elemento fondamentale per aiutare la crescita identitaria dei giovani che, grazie ad una maggiore *consapevolezza*, possono consolidare la propria autodeterminazione, determinando scelte in linea con le proprie aspirazioni.

La Pedagogia Speciale è sicuramente chiamata in causa per il fatto che il suo focus è quello di promuovere processi di inclusione, impegnandosi nel prendere in considerazione le diverse dimensioni sociali e politiche che influenzano la sfera educativa. Interviene, di conseguenza, prima sulle caratteristiche del contesto – di un'istituzione, del contesto – per individuare gli ostacoli che si possono presentare e le risorse possibili, e solo in seguito sulla persona (Medeghini e Valtellina, 2006). Il riferimento teorico privilegiato è quindi quello del modello bio-psico-sociale che promuove un approccio olistico e globale e che mette al centro il contesto, la prospettiva relazionale, la qualità dei processi e dei sistemi educativi, ma soprattutto la valorizzazione della persona in quanto tale (Caldin, 2012, p. 32).

Il contributo termina con qualche cenno sulla figura dell'educatore quale figura che lavora in maniera progettuale.

Se l'anima intrinseca dell'azione del progettare possiamo asserire che sia il futuro, significa che progettare apre l'educatore – e l'azione educativa – al concetto di possibilità: l'orizzonte del possibile, dunque, costituisce la legittimazione stessa del progetto (Contini, 2009, p. 52). Il possibile, sia in negativo che in positivo, richiama un impegno per chi poi nel progetto agisce – la persona in primis affiancata eventualmente da figure professionali – a scegliere e affrontare la complessità. Questo ci pone di fronte ai nostri limiti ma, accanto alla fatica, ci dà una nuova occasione per imparare, per riflettere, per affrontare anche situazioni problematiche. Dunque, parola-chiave è il cambiamento, perché la trasformazione è l'essenza del progetto, in cui si combinano due dimensioni centrali: la dimensione analitica/esplorativa e quella intenzionale/costruttiva. L'azione progettuale, infatti, è un processo di ricerca-azione, che pone la sua attenzione al sapere e al cambiamento.

Cambiamento della e per la persona a partire dalla sfida dell'accompagnamento del cambiamento del contesto. Infatti, se si agisce non solo per il qui e ora, ma in una prospettiva progettuale il contesto di riferimento diventa un elemento imprescindibile da considerare. Solo così sarà possibile tenere insieme la «significatività ontologica della persona» con i «vari contesti di vita in cui questa si realizza». Questo ci riporta al «modello ecologico» nella definizione fattane da Bronfenbrenner – ma anche Erikson parla di una «ecologia fatta di reciproche attivazioni all'interno di un nucleo

comunitario» (Erikson, 1982, p. 33) – fondato sull’interazione individuo-ambiente, nel quale la crescita individuale può avvenire grazie alle sperimentazioni di contesti differenti, e, conseguentemente, di ruoli differenti, in quelle che Bronfenbrenner definisce “transizioni ecologiche”. Potremmo far rientrare a pieno titolo questa prospettiva in quello che, da Canevaro (tra gli altri), è stato definito “welfare di prossimità”.

Se poi al concetto di “Progetto” vi affianchiamo quello di “Vita”, significa che vogliamo dare maggior enfasi a percorsi che si impegnano a essere ancor più personalizzati, in cui i vari interventi (educativi, sanitari, socio-sanitari e socio-assistenziali) vengano coordinati in maniera mirata, al fine di rispondere in modo armonico e complessivo ai bisogni, ma anche ai desideri e alle aspirazioni, della persona.

L’educatore che accompagna la persona svantaggiata nel suo percorso di costruzione del Progetto di vita è, dunque, un professionista che dovrebbe avere le competenze per fornire alla persona gli strumenti attraverso cui essa stessa possa essere protagonista e co-costruttrice del percorso, dotata di auto-consapevolezza e autodeterminazione. Agisce, adottando un approccio centrato sulla giusta distanza, per permettere alla persona con disabilità di liberarsi da un approccio assistenzialistico, che lo condurrebbe alla passività e allo sviluppo di un progetto di vita etero-diretto, indirizzando azioni invece utili a far sentire il soggetto di «Esistere come persona che si proietta nel futuro, fosse solo per piccoli passi» (Goussot, 2011, p. 85).

Bibliografia

- Bowman-Perrott L.; Davis H., Vannest K., Williams L., Greenwood C., Parker R. (2013). Academic Benefits of Peer Tutoring: A Meta-Analytic Review of Single-Case Research, *School Psychology Review*, 42, 1: 39-55.
- Caldin R. (2012), *Il Master in Disabilità e interventi inclusivi nelle istituzioni e del territorio*, in Caldin R., Friso V., a cura di, *Pensare, fare, diffondere cultura inclusiva*, Padova University Press, Padova.
- Canevaro A. (2013). Lessico: Pedagogia Speciale, *Italian Journal of special education for inclusion*, n. 1.
- Canevaro, 2015, *Nascere fragili. Processi educativi e pratiche di cura*, EditoreEDB, Bologna.
- Contini M. (2009), *Elogio dello scarto e della resistenza: pensieri ed emozioni di filosofia dell'educazione*, CLUEB, Bologna.
- Erikson E.H. (1982), *I cicli della vita. continuità e mutamento*, Armando, Roma.
- Goussot A. (2011). *Le disabilità complesse. Sofferenza psichica, presa in carico e relazione di cura*, Maggioli, Santarcangelo di Romagna (RN).
- Medeghini R. (2018), *L’inclusione chiede un cambiamento di sistema. La prospettiva dei “Disability Studies Italy”*, in Gruppo Solidarietà Disabilità e progetto di vita, *Contrastare la re-istituzionalizzazione dei servizi*, Abbatelli, Castelplanio (An).
- Medeghini R., Valtellina E. (2006), *Quale disabilità? Culture, modelli e processi di inclusione*, FrancoAngeli, Milano.
- OECD (2017). *Educational Opportunity for All: Overcoming Inequality throughout the Life Course*, Paris: OECD Publishing.
- Tikly L. and Barrett A. (2011). Social justice, capabilities and the quality of education in low income countries, *International Journal of Educational Research*, 31, 1: 3–13.

- UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) (2012). *Global Monitoring Report 2012: Youth and Skills*, Paris: Putting Education to Work.
- UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) (2012). *UNESCO Guidelines for the Recognition, Validation and Accreditation of the Outcomes of Non-formal and Informal Learning*, Paris.
- UNICEF (2010). *The State of the World's Children 2011: Adolescence. An Age of Opportunity*. New York.
- United Nations (2013). *A New Global Partnership: Eradicate Poverty and Transform Economies through Sustainable Development*. New York.
- Woodhead M., Dornan P. and Murray H. (2013). *What Inequality Means for Children: Evidence from Young Lives*. Oxford: Young Lives.
- World Bank Group (2018). *World Development Report, Learning. To realize education's promise*. Washington DC, USA.

Venerdì 14 Giugno 2019 ore 10:30-13:30, aula Cossiga
Sessione I.2 –RIFLESSIONI SOCIOLOGICHE, PEDAGOGICHE E PSICOLOGICHE SULLA
DEVIANZA E SUI PERCORSI VERSO IL CARCERE

Relaz. I.2.4a - Servizi per la presa in carico di uomini che
agiscono con violenza nelle relazioni affettive e contesto
normativo

Nicoletta Malesa

Presidente CAM del Nord Sardegna, Sassari

[*presidenza.camsassari@gmail.com*](mailto:presidenza.camsassari@gmail.com)

QUADRO LEGISLATIVO

L'incremento dei casi di violenza sulle donne ha sensibilizzato l'opinione pubblica e spinto le Istituzioni Europee a sottolineare l'importanza delle azioni rivolte agli autori di violenza nel panorama di **azioni integrate per la protezione delle vittime**: (Consiglio d'Europa, Rec(2002) 5 - Convenzione di Istanbul 2011) e recepite dal nostro Ordinamento Nazionale con Legge N° 119 del 15/10/2013, dove si riporta la necessità di *«promuovere lo sviluppo e l'attivazione, in tutto il territorio nazionale, di azioni, basate su metodologie consolidate e coerenti con linee guida appositamente predisposte, di recupero e di accompagnamento dei soggetti responsabili di atti di violenza nelle relazioni affettive, al fine di favorirne il recupero e di limitare i casi di recidiva»*.

Nella Risoluzione del 5 aprile 2011 sulle priorità e sulla definizione di un nuovo quadro politico dell'UE in materia di lotta alla violenza contro le donne (2010/2209 INI) del Parlamento Europeo, al punto 24 si “ribadisce **la necessità di lavorare tanto con le vittime quanto con gli aggressori**, al fine di responsabilizzare maggiormente questi ultimi ed **aiutare a modificare stereotipi e credenze radicate nella società** che contribuiscono a perpetuare la condizioni che generano questo tipo di violenza e l'accettazione della stessa”

Quale direttiva istituzionale e nazionale, il **Piano di Azione Nazionale contro la violenza maschile sulle donne - 2017-2020** – riporta, tra le Linee guida, quali misure di prevenzione e contrasto contro la violenza sulle donne e la violenza domestica: *“i programmi di intervento per gli uomini autori o potenziali autori di violenza e di reati relativi alla violenza maschile contro le donne”*.

*L'obiettivo è, dunque, quello di **intervenire direttamente su chi opera violenza** al fine di prevenire ed arginare episodi che spesso degenerano in veri e propri reati penali.*

IL SERVIZIO

Il CAM (Centro di Ascolto Uomini Maltrattanti) del Nord Sardegna, con sedi operative in **Sassari, Nuoro, Olbia e Oristano**, si inserisce e si delinea quale Servizio di tutela secondaria delle donne e dei minori, che opera per la presa in carico degli uomini che agiscono violenza nelle relazioni affettive.

Il **Centro di Ascolto Uomini Maltrattanti del Nord Sardegna** è stato costituito il 20 Maggio del 2014, a seguito della collaborazione tra un gruppo di professionisti con doppia formazione - ovvero esperienza pregressa con donne vittime dei Centri Antiviolenza - che da alcuni anni aveva avviato una riflessione sull'approccio sistemi di prevenzione e protezione nei casi di violenza di genere.

IL CONTESTO

Il Servizio si configura come **primo centro specialistico**, nella Regione Sardegna, per **la presa in carico degli uomini maltrattanti** in condivisione delle Linee Guida “Work with Perpetrators of Domestic Violence in Europe – WWP” (parte del programma Daphne II) che - incoraggiando gli scambi a livello europeo sulle buone pratiche nel lavoro con uomini autori di violenze domestiche al fine di migliorare la sicurezza delle vittime – stabiliscono **standard di qualità per i servizi rivolti al recupero degli autori di violenza** nelle relazioni intime.

IL COORDINAMENTO NAZIONALE E EUROPEO

Il CAM si avvale della collaborazione di uno staff multidisciplinare costituito da Psicologi, Psicoterapeuti, Counselor, e Criminologi che, oltre alle proprie competenze, hanno acquisito una **specifico formazione** per operare con uomini che agiscono violenza nelle relazioni affettive, formazione garantita da *“una convergenza dei programmi Relive in Linee Guida condivise mutate da quelle europee (WWP-EN) che sono state formalizzate attraverso alcuni punti metodologici imprescindibili”* ponendo alla *“base di un modello ecologico che pone come radice della violenza una chiara lettura di genere basata sulle indicazioni della Convenzione di Istanbul, evidenziando la priorità della sicurezza delle vittime, l’assunzione di responsabilità di chi agisce”*.

L'AUTORE

Il Servizio è orientato ad accogliere l'autore di violenza domestica in uno **spazio non giudicante** che **condanna il comportamento** senza stigmatizzare la persona, al fine di **favorire un suo percorso di cambiamento** orientato al rispetto della compagna e ad un potenziamento delle sue competenze genitoriali, attraverso l’assunzione di responsabilità dei propri comportamenti e la non giustificazione degli stessi.

GLI ACCESSI

In quasi cinque di attività, da luglio 2014 a fine 2018 il Centro di Ascolto ha ottenuto oltre 100 contatti. Le richieste di aiuto sono pervenute al nostro Centro pressoché da tutte le Province della Sardegna. In Italia, gli uomini che nel periodo 2015-2017 hanno fatto una richiesta di aiuto agli allora 17 centri (ora aumentati) di recupero per autori di comportamenti violenti, sono stati 922, di questi 872* sono stati presi in carico.

*dati rapporto **Relive** (Relazioni Libere dalle Violenze) 2018

L'APPLICABILITA'

Il nostro Centro si confà alla direzione giuridica nazionale ed europea, orientata sempre di più verso l’applicazione delle così dette **pene accessorie con finalità preventiva**, da valutarsi non tanto nei termini della rieducazione quanto della **obiettiva eliminazione di quelle condizioni che potrebbero consentire la ricaduta nel reato**, da ottenersi proprio attraverso l’attività dei centri di ascolto per uomini violenti e maltrattanti, intesa sia come modalità volontaria da parte dell'uomo stesso, sia quale misura disponibile dai giudici come pena accessoria appunto.

LA FORMAZIONE

All'interno del **CAM Nord Sardegna**, gli operatori sono tenuti alla **formazione e all'aggiornamento periodici** al fine di garantire, in primo luogo, il miglioramento continuo della

qualità del servizio e, in secondo luogo, la tutela e la sicurezza delle vittime, in quanto **un intervento di natura collusiva su un uomo autore di violenza può tradursi in aumento del fattore di rischio dei comportamenti dello stesso**, andando ad annullare l'efficacia del servizio e rendendolo addirittura dannoso. A tal fine il nostro Centro – quale afferito Relive – risponde e rispetta i criteri nazionali ed europei dei coordinamenti dei Centri per Uomini-autori, attendendosi alle **Linee Guida elaborate dai Centri**, in rete tra loro, che si occupano di uomini che agiscono violenza nelle relazioni affettive in Italia e **si ispirano alle linee guida europee emerse dal progetto “Work with Perpetrators of Domestic Violence in Europe – WWP”**³.

LA RETE

La collaborazione con gli Uffici di Esecuzione Penale Esterna si inserisce nella premessa secondo cui il recupero e il reinserimento sociale di persone che abbiano commesso reati in ambito familiare con uso della violenza fisica o psicologica passa anche attraverso lo sviluppo di consapevolezza rispetto ai propri comportamenti maltrattanti e attraverso una graduale assunzione di responsabilità per modificarli.

Tale collaborazione apre ad una prospettiva integrata di interventi trattamentali a favore di tali soggetti imputati e condannati o ammessi a misure di sicurezza in carico all'U.E.P.E, nel rispetto delle specifiche competenze e dei mandati istituzionali.

CONCLUSIONI

Emerge la necessità di trattare gli uomini maltrattanti con percorsi detentivi in quanto "molti uomini, infatti, ritengono di non avere fatto niente di grave; mentre il rapinatore sa di avere commesso una rapina, l'uomo che si trova in carcere ad espiare cinque o sei anni perché ha maltrattato la propria compagna e ha preteso da lei rapporti sessuali in assenza di volontà non è consapevole di avere commesso un reato; anzi, è alla compagna che attribuisce una sorta di cattiva azione che a lui fa trascorrere degli anni in carcere. In questi casi, quindi, la sanzione tende ad incattivire questa persona. Gli uomini non trattati fanno registrare un altissimo tasso di recidiva: quando escono dal carcere agiscono violenza o nei confronti della ex partner oppure nei confronti di altre donne". (**Dott. Roia, Presidente della sezione autonoma delle misure di prevenzione del Tribunale di Milano** - Audizione Commissione di Inchiesta Femminicidio XVII Legislatura).

Venerdì 14 Giugno 2019 ore 10:30-13:30, aula Cossiga
Sessione I.2 –RIFLESSIONI SOCIOLOGICHE, PEDAGOGICHE E PSICOLOGICHE SULLA
DEVIANZA E SUI PERCORSI VERSO IL CARCERE

Relaz. I.2.4b - Servizi per la presa in carico di uomini che
agiscono con violenza nelle relazioni affettive e contesto
normativo

Carla Barontini

Direttore Ufficio Locale Esecuzione Penale Esterna, Oristano
Dipartimento di Giustizia Minorile e di Comunità, Ministero della Giustizia
carla.barontini@giustizia.it

Alla luce degli accadimenti di questo ultimo periodo, in relazione appunto alla violenza di genere, dove si vorrebbe punire il reo con castrazione chimica e quant'altro, questo evento rappresenta un'occasione per riflettere sul nostro lavoro quotidiano e sulle buone prassi che vengono utilizzate e che vorremo condividere. Vi è l'esigenza di portare un messaggio nella comunità, per aumentare la consapevolezza dei contributi del lavoro sociale nella fase del reinserimento dei soggetti, autori di reati di violenza di genere e la necessità di ulteriori azioni.

Abbiamo la certezza che iniziative come queste costituiscano lo strumento principale per promuovere appunto corrette relazioni e ancora si vuole rappresentare un momento di scambio sulla promozione della salute di genere. In un'ottica di promozione delle relazioni umane si è voluto avere come focus la prospettiva e la possibilità di porre l'attenzione sugli interventi che possono essere attuati nei confronti degli uomini maltrattanti. Ma il contrasto alla violenza richiede un impegno collettivo ovvero l'attivazione di reti di collaborazione e interscambio. *“Una collaborazione efficace tra tutti gli Enti e le Istituzioni e le organizzazioni pertinenti” (Convenzione di Istanbul 2011)*. È importante attivare percorsi come questo di sensibilizzazione, prevenzione e promozione, e questo mi pare in linea anche da quanto proposto da ARGINO. A tale proposito è importante evidenziare e riferirvi che i nostri Servizi seguono e accompagnano gli autori di reati in percorsi di reinserimento e inclusione sociale, siamo impegnati perciò in quella che viene definita prevenzione terziaria, altrettanto importante è porre l'accento su quella che è la nostra Mission, la mission del Dipartimento a cui appartengo, che richiede sempre più di svolgere la nostra professione in un'ottica di giustizia riparativa e lavoro di comunità, favorendo l'incontro e l'attivazione di reti formali e informali, trovando delle nuove modalità di promuovere interventi con il territorio. Questo modo di interagire ha una duplice funzione: da un lato dà la possibilità al soggetto in misura alternativa di comprendere il disvalore del fatto, riparare e restituire qualcosa di positivo alla Comunità cui appartiene, dall'altro garantisce visibilità alla Comunità che vede in che modo colui che ha commesso un reato si sforza di cambiare. Tutto questo richiede però un sforzo anche da parte dei Servizi presenti sul territorio, richiede collaborazione che deve essere costante e che va curata, e a tale proposito e mi viene in mente l'immagine di una pianta che per crescere sana e rigogliosa ha necessità di acqua e luce e questa acqua e questa luce siamo noi che giorno per giorno lavoriamo per cercare di agire un cambiamento.

Rifacendoci alla Convenzione di Istanbul del 2011 diventato quadro normativo nel 2013 anche in Italia, e seguendo le indicazioni internazionali in tema di tutela della donna, tale convenzione

raccomanda un lavoro integrato di equipe multidisciplinare. Pone in evidenza la necessità di intervenire su tre fronti principali: **prevenzione, protezione e punizione (le tre P).**

L'Uepe s'inserisce nello step della terza P, ovvero punizione, quando ormai vi è una condanna o un comportamento sanzionato, pertanto c'è una vittima e c'è un reo, le nostre azioni, il nostro lavoro è rivolto al reo come persona che va aiutata e sostenuta nel percorso di riabilitazione, reinserito nel contesto familiare, comunitario con programmi individualizzati; è all'interno di questi programmi individualizzati che inizia e si instaura la collaborazione con il CAM che risulta efficace per la gestione di casi specifici.

La collaborazione con il CAM, con cui abbiamo stipulato una convenzione, ha luogo e inizia quando seguiamo soggetti in misura alternativa alla detenzione o quando questi soggetti sono ancora in una struttura penitenziaria in fase di osservazione; la presa in carico da parte del CAM nel corso della detenzione, consente di iniziare a far intraprendere al soggetto un percorso per l'acquisizione di consapevolezza e poi consolidare il percorso una volta ammesso alla misura alternativa.

Il CAM rappresenta oggi per il nostro Servizio uno strumento da utilizzare in quelle situazioni familiari già compromesse ma consente anche di attivare una collaborazione che possa far emergere situazioni di particolare criticità nei contesti domestici e di evitare l'escalation ovvero le estreme conseguenze (punizione di atti e comportamenti maltrattanti - condanna – carcerazione), riteniamo fondamentale la conoscenza del servizio e l'invio degli utenti a tale servizio.

Vorrei fare un'ultimissima riflessione, sull'importanza di far fronte a questi continui episodi di violenza, prendendosi cura anche del genere maschile, attraverso l'educazione sin dal periodo dell'infanzia, un'educazione basata sul rispetto e non sulla prevaricazione, sulla comprensione di quelle che sono le azioni violente, sul significato di cosa significa amare. E' importante portare avanti attività di promozione, prevenzione primaria.

Venerdì 14 Giugno 2019 ore 10:30-13:30, aula Cossiga
Sessione I.2 –RIFLESSIONI SOCIOLOGICHE, PEDAGOGICHE E PSICOLOGICHE SULLA
DEVIANZA E SUI PERCORSI VERSO IL CARCERE

Relaz. I.2.5 - Alcune tendenze della criminalità in Sardegna:
omicidi e coltivazioni di cannabis

Daniele Pulino, Sara Spanu

Osservatorio Sociale sulla Criminalità in Sardegna OSSCRIM, Università di Sassari

dpulino@uniss.it; saraspanu@uniss.it

Fin dall'Ottocento la Sardegna è stata considerata una regione a «criminalità particolare», in ragione dell'elevata presenza di reati contro la persona estremamente gravi e violenti (Canosa 1991: 45; Da Passano 1998). A partire dagli anni immediatamente successivi all'Unità d'Italia, tale peculiarità è stata oggetto di numerosi tentativi di interpretazione. In particolare, a cavallo degli anni Settanta, i lavori della Commissione d'Inchiesta sul Fenomeno del Banditismo in Sardegna (1972) e le riflessioni degli studiosi, sembravano convergere su un punto. Le ragioni profonde della criminalità violenta e del banditismo sardo andavano ricercate nel rapporto tra una cultura democratica che faticava ad affermarsi e una cultura tradizionale, sorretta dalla struttura economica agricolo-pastorale.

Gli studi realizzati negli ultimi 15 anni dall'Osservatorio sociale sulla criminalità in Sardegna (OSSCRIM) tendono ad allontanare l'idea che la persistenza della criminalità vada ricercata nelle forme tradizionali, evidenziando, invece, l'esistenza di alcuni fattori socio-culturali che ne sostengono la presenza: la debolezza del passaggio dalla modernità alla post-modernità; la pervasiva diffusione delle armi; l'omertà, intesa sia in termini di indifferenza che di solidarietà con gli autori (Mazzette 2006; Mazzette, Pulino 2016; Meloni 2006). A partire da queste analisi, l'intervento concentra l'attenzione su due elementi particolarmente rilevanti per comprendere la criminalità nella Sardegna contemporanea:

- a) gli omicidi, reati contro la persona gravi e violenti che hanno caratterizzato le vicende criminali dell'Isola negli ultimi due secoli, che rappresentano il fenomeno di maggiore gravità;
- b) il fenomeno delle coltivazioni illegali di cannabis che rappresenta una delle nuove tendenze della criminalità nell'Isola in termini di usi illegali del territorio.

a) I tassi elevati di omicidi sono stati considerati come una delle manifestazioni più rappresentative della criminalità sarda, almeno fin dal XIX secolo. Nonostante il numero degli omicidi, in Sardegna così come in tutta Italia, sia diminuito in modo considerevole, nell'Isola, nel corso degli ultimi trent'anni, l'incidenza del fenomeno si attesta sempre al di sopra della media nazionale, specie in alcune aree della Regione, ovvero nella Zona Centro Orientale dell'Isola (ZCO). Questo dato ripropone il tema della violenza come questione centrale per analizzare la criminalità in Sardegna. In particolare, occorre evidenziare che le ricerche dell'OSSCRIM tendono ad allontanare l'idea che la violenza, particolarmente presente nella ZCO, vada ricercata nelle forme tradizionali di vendetta, evidenziando, invece, l'importanza di alcuni elementi di carattere socio-culturale: la debolezza del passaggio dalla modernità alla post-modernità; la pervasiva diffusione delle armi; l'omertà, intesa sia in termini di indifferenza che di solidarietà con gli autori (Mazzette 2006; Mazzette, Pulino 2016; Meloni 2006). Più nello specifico, se si vuole analizzare la violenza come forma di

interazione (Collins 2014) è utile ricostruire i *set-places*, ovvero i luoghi fisici intesi come spazi riempiti di pratiche e rappresentazioni (Gueryn 2000). In quest'ottica, attraverso i dati dell'OSSCRIM relativi al periodo 2013-2017, sono stati individuati tre tipi di *set-places* degli omicidi: 1) aziende agricole, 2) abitazioni e 3) spazi aperti (Pulino 2019). 1) Nelle aziende agricole sono avvenuti circa un omicidio su quattro. Tali omicidi si presentano, in misura prevalente, come agguati perpetrati nelle prime ore del mattino, con l'uso di armi da fuoco, senza la presenza di testimoni, ovvero attraverso l'uso di tattiche volte a minimizzare l'interazione con la vittima (Collins 2014). 2) Le abitazioni, invece, sono i luoghi dove gli omicidi avvengono più di frequente (36% sul totale), spesso maturati all'interno delle relazioni di coppia e commessi senza l'utilizzo di armi. In un numero ridotto di casi, invece, l'omicidio è il risultato non voluto di rapine a danno di persone anziane sole. 3) Infine, si registrano due diversi tipi di omicidi commessi in spazi aperti. Da un lato, negli spazi pubblici urbani gli omicidi che avvengono in spazi aperti sono l'evoluzione di conflitti maturati precedentemente. Viceversa, nei piccoli centri le modalità di omicidio nello spazio aperto richiamano le stesse caratteristiche degli omicidi commessi nelle aziende agricole (uso di armi, agguati notturni etc.). Sulla base di questi elementi è possibile proporre alcune brevi riflessioni. In primo luogo, gli omicidi che avvengono nelle aziende agricole o negli spazi dei piccoli centri rimandano all'impiego di competenze tecniche e strategiche, sia nell'uso delle armi sia nel controllo della paura dello scontro con la vittima. La loro incidenza in alcune aree sembrerebbe alimentata dall'esistenza di un numero limitato di soggetti in grado di padroneggiare tali tecniche da intendere come competenze trasmissibili in un rapporto di conoscenza diretta che necessitano di pratica per poter essere esercitate efficacemente. In secondo luogo, osservando l'incidenza di omicidi nelle abitazioni, occorre ribadire come gli spazi aperti urbani siano maggiormente sicuri rispetto ai contesti domestici, mentre gli omicidi appaiono piuttosto il frutto di un susseguirsi di interazioni che sfociano nella violenza, spesso proprio all'interno degli spazi dell'abitare.

b) Dal 2010 OSCRIM monitora il processo di trasformazione del territorio legato alla presenza di coltivazioni di cannabis perché rinviano a nuove forme d'uso illegale del territorio che si stanno diffondendo nell'Isola.

In Italia sono ancora poco diffusi gli studi sociologici che si facciano carico di indagare le implicazioni socio-territoriali della coltivazione illegale di cannabis, in particolare quando queste interessano vaste porzioni di territorio, come nel caso della Sardegna. Dalle analisi dell'Osservatorio, accanto alle coltivazioni domestiche tipicamente urbane, emergono due elementi: b) il fenomeno coinvolge in maniera significativa aree rurali; 2) i soggetti coinvolti nella coltivazioni sono prevalentemente individui con legami di tipo comunitario nei piccoli insediamenti contigui alle coltivazioni illegali.

Tra il 2016 e il 2017 OSCRIM ha rilevato 176 sequestri di coltivazioni di cannabis. Il periodo di osservazione è breve, ma estremamente significativo della crescita del fenomeno nell'Isola, perché in questo lasso di tempo abbiamo rilevato il sequestro di 40.899 piante di cannabis. Si pensi che nel quinquennio tra il 2010 e il 2014 le piante sequestrate furono 30.829. Dati certamente sottostimati perché si tratta esclusivamente di ciò che è emerso grazie alle indagini delle forze dell'ordine, ma che restituiscono una fotografia chiara del trend e rispetto al quale le stesse operazioni da parte delle forze dell'ordine si sono intensificate analogamente (Mazzette 2018).

La mappatura dei sequestri consente di evidenziare le aree maggiormente interessate dal fenomeno in cui sono stati sequestrati i quantitativi più ingenti: il Goceano, la Gallura, il Nuorese, le Baronie, l'Ogliastra. Nel 77% dei casi i sequestri si riferiscono a piante di grandi dimensioni sequestrate in terreni collocati a ridosso di sistemi viari e prossimi a comuni con meno di 3.000 abitanti. Il che significa che la produzione non è per uso locale (o lo è marginalmente) mentre sembrerebbe destinata ai mercati illegali dei centri urbani e delle località turistiche dell'Isola. Inoltre, il fatto che le piantagioni più vaste siano situate in territori comunali con popolazione al di sotto di 3.000 abitanti, significa poco controllo sociale in relazione a un quasi inesistente flusso di persone che transitano in questi territori.

La mappatura del territorio consente di tracciare uno scenario sufficientemente completo e preciso non solo dei luoghi delle coltivazioni, ma anche delle dinamiche sociali che sono causa e risultato di quest'uso illegale del territorio (Mazzette, Spanu 2015).

Dalla lettura incrociata dei dati relativi ai luoghi di residenza degli autori arrestati e quelli relativi ai luoghi dei sequestri osserviamo che questi coincidono nel 70% dei casi. Nella maggior parte dei casi rilevati, i sequestri delle coltivazioni hanno condotto all'arresto (e frequentemente alla condanna) di un solo responsabile (62%) e ciò anche nei casi delle coltivazioni più consistenti, con oltre 600 piante. Riteniamo, tuttavia, poco verosimile che la cura di coltivazioni di tale entità possa essere svolta autonomamente e che tantomeno rappresenti un'attività individuale, ma che al contrario rientri in circuiti ben precisi, più o meno di rango locale, dediti innanzitutto alle operazioni di stoccaggio, conservazione, confezionamento e, soprattutto, al trasporto e alla distribuzione e spaccio. In questo ipotizziamo che l'arresto di un solo individuo e la non sempre facile individuazione di eventuali complici possa costituire uno specifico stratagemma posto in essere con l'obiettivo di salvaguardare la rete di criminalità sottesa.

Approfondendo la lettura di questi dati, rileviamo non solo che il fenomeno della cannabis in Sardegna vede l'esistenza di gruppi dediti alla coltivazione e coinvolti nel mercato illecito, ma che in oltre il 60% dei casi i membri di questi gruppi risultano legati fra loro da vincoli di parentela (fratelli, cugini, padre/figli). I soggetti arrestati sono maschi nella totalità dei casi, per lo più di giovane età, con un abbassamento dell'età dei coltivatori illegali che si colloca intorno ai 18 e 19 anni; costoro quasi sempre agiscono all'interno di gruppi più vasti. Oltre la metà degli arrestati ha un'occupazione che, nella stragrande maggioranza dei casi, appartiene al settore agricolo-pastorale, con una prevalenza quasi esclusiva di allevatori, i quali non di rado sono anche proprietari della terra coltivata illegalmente. La restante parte è composta da operai con una conoscenza diretta dei luoghi.

In altre parole, chi coltiva la cannabis in Sardegna è innanzitutto un membro del luogo e della comunità e, tenendo conto del fatto che le coltivazioni interessano largamente territori caratterizzati da piccoli insediamenti con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti, avvertiamo in merito un deficit di senso civico e controllo sociale.

Far parte dei contesti territoriali interessati dalle coltivazioni di cannabis sembra, infatti, costituire un elemento di vantaggio più che un fattore di rischio, perché sembra garantire forme di supporto funzionali all'attività illecita sia di tipo materiale, provenienti dalle reti di relazioni anche amicali e familiari coinvolte, sia di tipo immateriale, in relazione alla scarsa qualità delle relazioni che caratterizzano la vita sociale e pubblica di questi luoghi dal momento che l'uso illegale a cui è sottoposto il territorio non sembra essere considerato come un disvalore da parte delle comunità interessate dal fenomeno.

Pur non rilevando una presenza di aggregazioni criminali in forma di gangs in Sardegna, presenti all'estero, i soggetti coinvolti nelle piantagioni importanti di cannabis sono sostenuti da organizzazioni e risorse senza le quali non avrebbero potuto avviare la coltivazione. Il dato da evidenziare è che chi controlla le piantagioni appartiene a comunità e reti socio-economiche che si collocano non distanti dalle coltivazioni e la cui presenza, di per sé, non costituisce ragione di allarme sociale. Questi autori e le reti a cui appartengono sembrano far leva su un substrato sociale che, come si è detto, non sembra considerare come un disvalore il fatto che porzioni di territori spesso limitrofi a piccoli centri abitati stiano subendo un processo di riconversione verso forme d'uso illegale e non sembra manifestare, al contempo, preoccupazione nei confronti del radicamento di questa pratica e del relativo consolidamento di interessi e organizzazioni illecite.

Bibliografia

Canosa R. *Storia della criminalità in Italia dal 1946 ad oggi*, Einaudi, Torino.

Da Passano M. (1998) *La criminalità e il banditismo dal Settecento alla prima guerra mondiale* in Berlinguer L. Mattone A. *Storia d'Italia. Le regioni dall'Unità a oggi. La Sardegna* Einaudi, Torino.

Collins R. (2014), *La violenza. Un'analisi sociologica* Rubettino, Soveria Mannelli.

Gueryn T. F. (2000) *A space for place in sociology*, "Annual Review of Sociology", 26, pp.463-496

Mazzette A. (2018), *La criminalità in Sardegna. Reati, autori e incidenze sul territorio. Quinto rapporto di ricerca*, EDES, Sassari.

Mazzette A. (2006) (cur.) *La criminalità in Sardegna. Reati, autori e incidenza sul territorio. Primo rapporto di ricerca*, UNIDATA.

Mazzette A., Pulino D. (2016) *Gli attentati in Sardegna. Scena e retroscena della violenza*, CUEC, Cagliari.

Mazzette A., Spanu S. (2015), *Forme di uso illegale del territorio: il caso delle coltivazioni di cannabis in Sardegna*, in "Sociologia urbana e rurale", 108, pp. 117-135.

Meloni G. (2006) *Criminalità e violenza in Sardegna: una interpretazione*, in Mazzette A. (a cura di) *La criminalità in Sardegna. Reati, autori e incidenza sul territorio*, Unidata, Sassari.

Pulino D. (2019) *Gli scenari delle interazioni violente. Il caso degli omicidi* in Mazzette A. (a cura di) *Dualismo in Sardegna. Il caso della criminalità*, Franco Angeli, Milano.

Sito web Osservatorio Sociale sulla Criminalità in Sardegna (OSCRIM)

<https://www.dissuf.uniss.it/it/oscrim>

Venerdì 14 Giugno 2019 ore 10:30-13:30, aula Cossiga
Sessione I.2 –RIFLESSIONI SOCIOLOGICHE, PEDAGOGICHE E PSICOLOGICHE SULLA
DEVIANZA E SUI PERCORSI VERSO IL CARCERE

Relaz. I.2.6 - La questione di genere nell'ambito dell'esecuzione della pena

Elisabetta Murenu

Funzionaria della professionalità di Servizio Sociale

Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna, Cagliari,

Dipartimento di Giustizia Minorile e di Comunità, Ministero della Giustizia

*Docente di Metodi e Tecniche del Servizio Sociale III presso corso di laurea L39 “Servizio
Sociale”, Università di Sassari*

eli.murenu@tiscali.it

L'Ordinamento Penitenziario italiano non disciplina la detenzione femminile, nel senso di una differenziazione in un'ottica di genere, fatta eccezione per il discorso relativo alla maternità.

Lo stesso Regolamento di Esecuzione del 2000 si limita a prevedere alcune regole che attengono al diritto all'igiene personale femminile, attraverso l'installazione dei sanitari e le regole che riguardano il vestiario.

Le indicazioni da parte delle istituzioni europee sollecitano, pertanto, un'attenzione alle specifiche peculiarità della detenzione femminile; ai bisogni fisici, psicologici, professionali e sociali delle detenute.

Risulta, così, evidente che il carcere è una istituzione pensata per gli uomini; essi rappresentano circa il 96% della popolazione detenuta. Anche per quanto riguarda l'esecuzione delle condanne in regime alternativo, i numeri sono rappresentativi di una netta differenza in termini di genere.

Partendo dalla mascolinità dell'istituzione penitenziaria, si può, affermare che la detenzione femminile sia residuale configurandosi come “un carcere nel carcere, una piccola enclave territoriale confinata dentro un'altra più grande e da essa dipendente”²⁶.

Un esempio esemplificativo può essere il fatto che le attività di ordinaria quotidianità in svariati istituti, quali la lavanderia e la mensa delle sezioni femminili, sono condizionate dai tempi, dalle urgenze e dalle necessità dei più grandi e affollati istituti maschili.

Quanto al trattamento e alla progettazione finalizzata alla rieducazione, al reinserimento o all'inclusione, affermare che vi siano differenze derivanti dall'appartenenza al genere maschile e femminile non è corretto. L'accento alle differenze tra femminile e maschile rimanda a questioni estremamente complesse: è ormai evidente come la detenzione delle donne vada affrontata in termini culturali, riconoscendo la specificità della detenzione femminile che deriva, appunto, dalla differenza di genere.

L'identità femminile, con le sue caratteristiche peculiari legate agli aspetti cognitivi, affettivi e relazionali, deve essere tenuta nella necessaria considerazione quando si parla di privazione della libertà personale che è l'aspetto più drammatico dell'esperienza carceraria. Secondo il punto di vista di numerosi operatori penitenziari, la condizione detentiva rappresenta per la donna una sofferenza

²⁶ L. Manconi, *Prefazione*, in Corso F., Giuffrida M.P., Roscioli A, Artale M., *Passi di Civiltà. Percorsi alternativi per una ri-definizione della detenzione femminile*, CSA Editrice, 2011.

diversa rispetto alla sofferenza maschile in ragione del diverso percorso di socializzazione, del diverso ruolo sociale, del più intenso investimento emotivo e della responsabilità affettiva nei confronti dei familiari.²⁷

L'Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna di Cagliari, alla data del 31/10/2018, aveva in carico 2.189 soggetti dei quali 195 erano donne.

Le statistiche indicano un'alta percentuale di persone condannate con problemi di dipendenza da sostanze stupefacenti.

Tuttavia, per i soggetti con problematiche di dipendenza il carcere rappresenta l'estrema ratio.

Proviamo solo a immaginare una ipotesi d'intervento riabilitativo in un contesto detentivo.

Il limite dei sei anni, anche come residuo di maggiore pena, per l'accesso dei condannati tossicodipendenti e/o alcolodipendenti alle misure alternative rappresenta, coerentemente, la concreta applicazione di questo principio.

Con riguardo al contesto femminile, saranno poi rappresentati i dati aggiornati relativi alle tipologie di reato, alle varie misure alternative in esecuzione e all'ammissione al beneficio della Sospensione del Procedimento Penale con Messa alla Prova, in possesso dell'UIEPE di Cagliari.

²⁷ Corso F., Giuffrida M.P., Roscioli A, Artale M., *Passi di Civiltà. Percorsi alternativi per una ri-definizione della detenzione femminile*, CSA Editrice, 2011.

Venerdì 14 Giugno 2019 ore 10:30-13:30, aula Cossiga
Sessione I.2 –RIFLESSIONI SOCIOLOGICHE, PEDAGOGICHE E PSICOLOGICHE SULLA
DEVIANZA E SUI PERCORSI VERSO IL CARCERE

Relaz. I.2.7 - The prison pipeline. Riflessioni
psicocriminologiche e risultati della ricerca internazionale

Cristina Cabras

Delegata del Rettore per il Polo Universitario Penitenziario, Università di Cagliari

ccabras@unica.it

Venerdì 14 Giugno 2019 ore 10:30-13:30, aula Mossa
Sessione I.3 - LIBRI SUL CARCERE, DAL CARCERE, NEL CARCERE: UNA FINESTRA
SULL'EDITORIA PENITENZIARIA

Relaz. I.3.1 - TITOLO

Camillo Tidore

*Presidente corso di laurea triennale in Comunicazione Pubblica e Professioni dell'Informazione,
Università di Sassari*

tidore@uniss.it

Venerdì 14 Giugno 2019 ore 10:30-13:30, aula Mossa
Sessione I.3 - LIBRI SUL CARCERE, DAL CARCERE, NEL CARCERE: UNA FINESTRA
SULL'EDITORIA PENITENZIARIA

Relaz. I.3.2 - TITOLO

Francesco Biocchi

Presidente Ordine dei Giornalisti della Sardegna

f.biocchi2@gmail.com

Venerdì 14 Giugno 2019 ore 10:30-13:30, aula Mossa
Sessione I.3 - LIBRI SUL CARCERE, DAL CARCERE, NEL CARCERE: UNA FINESTRA
SULL'EDITORIA PENITENZIARIA

Presentazione e discussione con gli autori – 1

Angela Trentini

Giornalista caposervizio testata giornalistica regionale Abruzzo, RAI

[*a.trentini@rai.it*](mailto:a.trentini@rai.it)

Angela Trentini e Maurizio Gronchi: La speranza oltre le sbarre. Viaggio in un carcere di massima sicurezza

Venerdì 14 Giugno 2019 ore 10:30-13:30, aula Mossa
Sessione I.3 - LIBRI SUL CARCERE, DAL CARCERE, NEL CARCERE: UNA FINESTRA
SULL'EDITORIA PENITENZIARIA

Presentazione e discussione con gli autori – 2

Giovanni Gelsomino

[*giovanni.gelsomino5@gmail.com*](mailto:giovanni.gelsomino5@gmail.com)

Giovanni Gelsomino: *La luna del pomeriggio*

Venerdì 14 Giugno 2019 ore 10:30-13:30, aula Mossa
Sessione I.3 - LIBRI SUL CARCERE, DAL CARCERE, NEL CARCERE: UNA FINESTRA
SULL'EDITORIA PENITENZIARIA

Presentazione e discussione con gli autori – 3

Maria Teresa Pintus, Avvocato

mariateresaantoniapintus@yahoo.it

Alessio Attanasio: *L'Inferno dei regimi differenziati*

CASA EDITRICE LIBRI LIBERI

Associazione Liberarsi Onlus (via Manzoni 21, Firenze)

<https://www.liberarsi.net/la-collana-dei-libri-levasione-possibile.html>

Il libro affronta, in maniera scorrevole, a volte ironica, l'argomento dei regimi differenziati nel sistema penitenziario, a partire dal regime del 41-bis – che è trattato in maniera approfondita – proseguendo con l'*Area Riservata*, poi con il regime di sorveglianza particolare di cui all'art. 14-bis, per finire con le sezioni AS1 nelle quali confluiscono coloro ai quali viene revocato il 41-bis. Il tutto attraverso le pronunce dell'Autorità Giudiziaria.

In merito al regime del 41-bis, il libro inizia descrivendo i presupposti per l'applicazione e l'impatto di chi vi viene sottoposto, con tanto di descrizione della camera detentiva nelle cui finestre sono installate delle schermature che impediscono l'ingresso di luce e aria a sufficienza.

Prosegue con la descrizione delle sale colloqui minuscole e munite di vetri divisorii a tutta altezza, e fa una comparazione con il sistema turco cui è sottoposto il leader del PKK Öcalan, sistema notevolmente migliore di quello italiano.

Poi si descrivono le differenze tra i vari istituti penitenziari d'Italia che ospitano i detenuti 41-bis, dal momento che l'autore li ha girati tutti ad eccezione del carcere di Tolmezzo; differenze esistenti nonostante una circolare DAP raccomandi l'uniformazione.

Si dà conto da un lato dell'attenuazione dovuta a diverse sentenze della Corte Costituzionale, e dall'altro del progressivo e inesorabile inasprimento, a dispetto delle continue raccomandazioni del Comitato per la prevenzione della tortura.

Si descrivono i modi in cui l'Amministrazione penitenziaria evita di dare esecuzione alle ordinanze della Magistratura di Sorveglianza, e la mancata presa di posizione di quest'ultima, dovuta secondo l'autore ad una sudditanza psicologica del Magistrato di Sorveglianza nei confronti del DAP, considerati troppo spesso, a torto, magistrati di serie B.

Poi si passa in concreto e nel dettaglio alle tantissime limitazioni (tutte provate documentalmente) cui sono sottoposti i detenuti in regime di 41-bis, tra cui:

- la totale assenza di opportunità trattamentali (non vi è possibilità di frequentare corsi scolastici o professionali);
- le limitazioni alle visite dei familiari;
- la limitazione delle ore d'aria;
- il divieto di corrispondenza con altri detenuti in regime speciale;
- le visite mediche in assenza di privacy ed il giudizio non esattamente lusinghiero sui medici penitenziari (basato sempre su esempi concreti e comprovati);

- il divieto di ricezione di libri, che secondo la Corte Costituzionale e la Corte di Cassazione sarebbe mitigato dal fatto che i libri verrebbero acquistati in istituto, mentre invece il volume dimostra come vi è in realtà l'assoluto divieto di lettura (l'autore, ad oggi non è riuscito nemmeno ad acquistare né ricevere dall'esterno il suo stesso libro, cioè quello di cui si parla adesso);
- il divieto di cuocere cibi, con l'anticipazione della declaratoria di incostituzionalità che si effettivamente verificata nell'ottobre scorso;
- il divieto di ascoltare la musica;
- le sistematiche gravi violazioni del diritto di difesa, accertate sia dai giudici di merito che di legittimità.

Il libro affronta poi il regime pressoché sconosciuto della c.d. "Area Riservata", un 41-*bis* nel 41-*bis*, nel quale vengono tenuti in totale isolamento ed in squallide mini sezioni i personaggi di spicco della criminalità organizzata, e spiega perché è giuridicamente illegale; con l'indicazione di pronunce in tal senso dell'Autorità Giudiziaria e la descrizione di due casi concreti, oltre quello dell'autore, anch'egli sottoposto a tale regime per più di 4 anni, in aggiunta al 41-*bis*.

Poi il libro affronta il regime di sorveglianza particolare del 14-*bis*, anche questo poco conosciuto, con limitazioni totalmente illegittime – ritenute tali sia dai giudici di merito che di legittimità – e tuttavia a tutt'oggi applicate; limitazioni, tra cui l'allocatione nella c.d. cella liscia, con il blindo chiuso h/24, ed il divieto persino di riscaldare cibi o preparare bevande calde.

Infine, il libro descrive cosa accade quando si esce dalle sezioni 41-*bis* e si viene allocati nelle sezioni AS1, che non sono altro che le sezioni EIVC, dichiarate illegittime dalla Corte Europea di Strasburgo su ricorso di Carmelo Musumeci, alle quali è stato semplicemente cambiato il nome: la c.d. frode delle etichette.

Si danno dei consigli su come reagire, rimanendo nell'ambito della legalità, ed in proposito, in appendice, si trovano le bozze per proporre diversi reclami avverso le più disparate limitazioni.

Forse è questo il motivo per il quale l'Amministrazione penitenziaria ha tentato invano di impedire la pubblicazione di questo libro a proposito del quale lo scrittore siciliano Nino Micalizio (autore tra gli altri de *La Perturbanza* e *Immobile Sofia!*) ha detto: *«io l'ho letto e non posso che complimentarmi per l'ottima esposizione del trattato che, pur eccessivamente ricco di inevitabili tecnicismi e terminologie settoriali, risulta gradevole alla lettura, scorrevolissimo alla comprensione, ben impostato strutturalmente. Un bel libro, che disegna uno spaccato moderno del regime carcerario, dai toni severi ma, a tratti, in chiave velatamente ironica. Impresa non indifferente se si considera che, a differenza di Dante, l'autore si è immerso nei sotterranei cerchi in completa solitudine, privo della guida che Virgilio offrì al Vate fiorentino».*

Venerdì 14 Giugno 2019 ore 10:30-13:30, aula Mossa
Sessione I.3 - LIBRI SUL CARCERE, DAL CARCERE, NEL CARCERE: UNA FINESTRA
SULL'EDITORIA PENITENZIARIA

Presentazione e discussione con gli autori – 4

Paolo Bellotti

Comune di Alghero, già FGP del Ministero della Giustizia

paolo.bellotti.al@gmail.com

Paolo Bellotti: *Visti da dentro*

Venerdì 14 Giugno 2019 ore 10:30-13:30, aula Mossa
Sessione I.3 - LIBRI SUL CARCERE, DAL CARCERE, NEL CARCERE: UNA FINESTRA
SULL'EDITORIA PENITENZIARIA

Presentazione e discussione con gli autori – 5

Pietro Buffa

Provveditore Regionale Amministrazione Penitenziaria Lombardia, Ministero della Giustizia
pietro.buffa@giustizia.it

Pietro Buffa: *La galera ha i confini dei vostri cervelli*

Venerdì 14 Giugno 2019 ore 10:30-13:30, aula Mossa
Sessione I.3 - LIBRI SUL CARCERE, DAL CARCERE, NEL CARCERE: UNA FINESTRA
SULL'EDITORIA PENITENZIARIA

Presentazione e discussione con gli autori – 6

Federico Caputo

Federico Caputo: *Sensi ristretti*

Molti cittadini non conoscono la realtà penitenziaria e il libro intende testimoniare gli aspetti più eclatanti di un sistema che, nell'esecuzione della condanna in carcere, priva la persona della dignità imbruttendola anziché intervenire con un percorso riabilitativo e di reinserimento nella società, Diritti Costituzionalmente riconosciuti sostanzialmente negati per carenze, inadempienze o violazioni. Una detenzione vissuta lottando per vedere riconosciuta una maggiore sensibilità verso la sofferenza e verso il diritto ad essere curati adeguatamente. Tempo prezioso che con l'applicazione delle norme contemplate nell'Ordinamento Penitenziario, spesso compresse, verrebbe impegnato per rielaborare il proprio vissuto con doverosa analisi introspettiva.

Sensi Ristretti vuol rappresentare la quotidianità del carcere, dall'entrata e sino al momento della scarcerazione, vissuta attraverso i cinque sensi e le percezioni sensoriali che si sviluppano durante una lunga detenzione in un ambiente realizzato per il solo contenimento del reo e lontano dal rispetto dei diritti fondamentali. I cinque sensi vissuti all'interno di una cella per oltre venti ore al giorno per lunghi anni, nell'inciviltà carceraria, vengono oltraggiati e compromessi tant'è che terminata la condanna il rientro della persona nel mondo esterno necessita di una riabilitazione sensoriale. Una quotidianità in cui l'olfatto fa fiutare la sofferenza attraverso l'affollamento di corpi, di cibo che ristagna in un'aria immobile, di mura vecchie e sporche, allora bisogna allertare i sensi, per sopravvivere e raccogliere le informazioni che serviranno ad allenare la mente a non subire. Detenzione aggravata da un stato di salute compromesso e sottoposto a continue traduzioni presso Centri Clinici Penitenziari, di fatto sovraffollati e non in grado di curare i pazienti privati di autodeterminazione come invece avviene per chi è libero e che si avvale del diritto di scelta. Trasferimenti con l'angoscia di non conoscere la destinazione e lontani dalla famiglia. Il fine pena di una detenzione scontata nell'assenza di sostegno e programmazione con il contesto territoriale di appartenenza al fine di favorirne una continuità sanitaria e psico sociale, viceversa buttato fuori dal carcere e abbandonato al proprio destino. Stridente la condizione dei tossicodipendenti, spesso con doppia diagnosi, una pena scontata nel rivendicare attenzioni e ascolto per trovare quiete dalla dipendenza ma vergognosamente gestita con la somministrazione di massicce dosi di psicofarmaci e con il solo intento di sedare la voce di chi necessita di aiuto. Guardare dentro di sé per cercare un punto di forza interiore che impedisca di essere risucchiati dalla disperazione di un ambiente privo di colori e da un orizzonte privo di speranza in modo di alleviare le sofferenze che si vivono e si percepiscono nel lungo tempo del carcere. Tempo dilatato, annullato e sottoposto al potere della catena carceraria, educatori, assistenti sociali, direttori e medici raramente disponibili ad ascoltare. Indispensabile è il ruolo all'interno del carcere del Volontariato che per una umanizzazione dell'esecuzione penale passa attraverso le molteplici attività che spesso sostituiscono figure professionali assenti o impegnati in un massiccio carico di lavoro. Il Volontario vissuto come speranza, quella speranza coltivata attraverso un dialogo sincero, trasparente. La paura sempre presente, paura del sistema Carcere, dei compagni, delle

guardie, paura degli errori verso una subcultura carceraria imposta che bisogna apprendere il più velocemente possibile per sopravvivere. Paura dell'abbandono delle persone care, paura dei sensi di colpa. Il bisogno di affetto e di appartenenza spesso vanificato se non annullato in quanto la separazione dalla società diventa anche separazione da tutti gli affetti, centellinati in colloqui o telefonate. L'impatto ambientale con il sistema carcere, celle anguste, igiene assente, odore di sofferenza, porte blindate e tavolo per mangiare spesso attiguo al bagno, per il nuovo giunto in carcere è condizione che può tramutarsi in atti autolesivi o pensieri suicidari. La percezione di non valere niente di non essere una persona viene subito rappresentata dalla prima perquisizione personale, umiliante ed invasiva, a cui consegue la percezione di essere entrato in un sistema nel quale è annientata la dignità personale.

La ferita affettiva causata dal modo di comunicare con assoluta freddezza, indifferenza e nessun sostegno psicologico, da parte della direzione del carcere, la morte della madre. Lasciato solo in balia della disperazione con pensieri privi di un punto di ritorno.

Venerdì 14 Giugno 2019 ore 10:30-13:30, aula Mossa
Sessione I.3 - LIBRI SUL CARCERE, DAL CARCERE, NEL CARCERE: UNA FINESTRA
SULL'EDITORIA PENITENZIARIA

Presentazione e discussione con gli autori – 7

Elton Kalica

Dottorando, Università di Padova

eltonkalica@hotmail.com

Elton Kalica e Simone Santorso: *Farsi la galera. Spazi e culture del penitenziario*

venerdì 14 Giugno 2019 ore 14:30-15:00, aula Segni

INTRODUZIONE PLENARIA: Presentazione del libro di Attilio Frasca e Fabio Masi (Itaca Edizioni) e della tournée teatrale (regia Ariele Vincenti, Teatro Stabile d'Abruzzo)

“Cento lettere. Dalle sbarre alle stelle”

Fabio Masi, Ariele Vincenti

venerdì 14 Giugno 2019 ore 15:00-15:30, aula Segni
INTRODUZIONE PLENARIA: Presentazione in anteprima del film-documentario di
Bonifacio Angius
“Storie liberate”
Bonifacio Angius, Vittorio Gazale

venerdì 14 Giugno 2019 ore 15:30-16:30, aula Segni
Sessione II - DURANTE LA DETENZIONE, PERCORSI NEL CARCERE
Relazione plenaria II - LA COERENZA DEL SISTEMA
PENITENZIARIO RISPETTO AL MANDATO COSTITUZIONALE

Pietro Buffa

Provveditore Regionale Amministrazione Penitenziaria Lombardia, Ministero della Giustizia

pietro.buffa@giustizia.it

Venerdì 14 Giugno 2019 ore 16:00-19:00, aula Segni

Sessione II.1 - DIRITTI E DOVERI IN CARCERE

Relaz. II.1.1. - Povertà, diritto e diritti dei detenuti oltreoceano: lezioni americane

Elisabetta Grande

Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche Economiche e Sociali

Università del Piemonte Orientale

elisabetta.grande@uniupo.it

Negli Stati Uniti il diritto (nel senso di politiche legislative e giurisprudenziali) non solo si incarica di creare povertà, nonostante la crescente ricchezza del paese, ma provvede altresì a incarcerare le masse di poveri che ha creato, per modo da estrarre dal più debole due volte. Una prima volta consentendo il furto del ricco a danno del debole e la crescita non solo delle disuguaglianze, ma della povertà. Una seconda volta incarcerando il povero che nell'era del corporate capitalism diventa molto più redditizio se incarcerato, piuttosto che se lasciato in libertà. La mass incarceration, che prende significativamente l'avvio nel momento in cui vengono inaugurate le politiche legislative volte a creare povertà a vantaggio del ricco, non ha quindi per scopo solamente la sostituzione dello stato sociale con lo stato carceriere a fini di controllo sociale, ma, secondo una logica di pura predazione, soprattutto di estrarre ricchezza dal corpo incarcerato a vantaggio del più forte. Non solo la privatizzazione delle carceri (nelle sue forme tanto di gestione diretta degli istituti quanto soprattutto di fornitura di beni e servizi da parte dei privati nelle carceri pur gestite dal pubblico), ma anche le tante altre vie attraverso cui le corporation lucrano sui corpi incarcerati o minacciati di carcerazione, attraverso per esempio il bail system, la supervisione del parole o del probation, o ancora la riscossione debiti (convertibili in prigione) da parte di agenzie specializzate, rappresentano infatti altrettanti modi attraverso cui il povero incarcerato o da incarcerare diventa fortemente redditizio se inserito nel circuito penale.

I modi attraverso cui il diritto penale incarcera soprattutto il povero a fini estrattivi sono spesso sorprendenti. L'incarcerazione del più debole non si perpetra solamente, sul piano processuale, a causa di indagini selettive o delle enormi difficoltà incontrate in una difesa impari rispetto all'accusa quando non si hanno mezzi. E neppure, sul piano del diritto penale sanzionatorio, ciò accade solamente per via dell'uso di un sistema di tipo incapacitante, volto cioè a escludere dalla società per il più lungo tempo possibile chi appare socialmente pericoloso, dove la pericolosità sociale coincide spesso con lo status di marginalità. Il diritto criminalizza il povero anche sanzionando penalmente le sue attività di mera sopravvivenza (dormire per strada, chiedere l'elemosina), o accusandolo di truffa per il suo tentativo di arrotondare il misero sussidio sociale con l'aiuto economico di un amico o con la vendita non dichiarata del proprio sangue. Lo sanziona inoltre penalmente, per esempio, per violazioni a regole di tipo amministrativo (violazioni del codice della strada, attraversare a piedi in modo irresponsabile, non avere i fari della bicicletta...) con pene pecuniarie che si gonfiano a causa delle mille spese a vantaggio di corti di giustizia squattrinate e che si convertono con grande facilità in pene detentive. La pena detentiva, inoltre, comporta debiti crescenti verso il sistema di giustizia, che prima o poi finiranno per riportare nuovamente in carcere chi non riesce a pagarli, intrappolando il povero in una spirale di incarcerazione senza fine.

Se dunque il binomio diritto-povertà costituisce l'imprescindibile prisma di lettura per comprendere le ragioni della mass incarceration, povertà e ricchezza definiscono apertamente anche i diritti dei detenuti.

Innanzitutto definiscono chi sta in carcerazione preventiva e chi no, attraverso il sistema del bail, che nel tempo, da diritto di tutti alla libertà prima di una condanna in primo grado per approntare la propria difesa, si è trasformato in un diritto esercitabile solo dai ricchi. La minaccia di custodia cautelare per tempi lunghi, con buona pace di un diritto allo speedy trial troppe volte non rispettato, è poi un fortissimo incentivo per chi non ha mezzi a dichiararsi colpevole, anche se innocente, con conseguente caduta nella spirale di una sempre maggiore povertà e ulteriore carcere.

Ricchezza e povertà definiscono anche il diritto del detenuto ad avere un trattamento umano. Il c.d. sistema "pay to stay", che consente al ricco di pagare per non essere indicibilmente maltrattato in carcere, da un lato permette, infatti, solo al ricco di godere del diritto a non essere torturato quando detenuto e, dall'altro, in qualche misura legittima il maltrattamento in carcere per il povero.

Senza diritto ad avere un difensore in gratuito patrocinio oltre il primo appello, il detenuto povero - troppo spesso sottoposto a trattamenti disumani in carceri sovraffollati, privatizzati e con un rapporto agenti detenuti altissimo- può far conto solamente sul pro bono di avvocati dalle buone intenzioni o su associazioni non profit dedicate. Anche quando riesce ad intentare delle azioni legali per ottenere tramite class action un mandamus o un prohibition contro la struttura carceraria che lo maltratta, il risultato è spesso limitato nel tempo. Ad una fase di supervisione giudiziaria dell'eventuale accordo siglato fra struttura e associazioni che ne determina il rispetto, fa infatti sovente seguito un ritorno alla situazione precedente.

I disincentivi a migliorare le condizioni carcerarie non passano neppure per le azioni legali individuali, che troppo spesso danno luogo a transazioni fra parte pubblica e detenuto o parenti della vittima detenuta, che proprio perché poveri si accontentano di poco. Neanche la possibile azione penale attiva poi meccanismi virtuosi nei confronti degli agenti o dei responsabili delle strutture carcerarie torturanti. Il principio di discrezionalità assoluta dell'azione penale, unito ai meccanismi di omertà che ben conosciamo anche noi, rendono sterile infatti la minaccia del suo esercizio.

Quale lezione trarre in conclusione dall'esperienza nord-americana in fatto di diritto, diritti e carceri?

L'Italia, così come gli Stati Uniti, dalla metà degli anni '90 ha messo in atto politiche legislative che, al pari di quelle implementate negli States, producono povertà. I nostri poveri, per quanto già criminalizzati in quanto tali (e si pensi al Daspo urbano), non sono però ancora redditizi quando incarcerati. Tuttavia il ventilato anche se non confermato sbarco di Amazon nelle carceri torinesi e romane o l'attuazione di un partenariato pubblico/ privato nella costruzione e gestione dei servizi no core del carcere di Bolzano, per fare qualche esempio, stanno gettando i semi per lo sviluppo anche da noi di una simile prospettiva, nell'ottica di un falso risparmio per lo Stato. Una volta che quei semi avranno trovato modo di germogliare il pericolo di una mass incarceration pilotata dal corporate power diventerà concreto. Pensiamoci prima che sia troppo tardi e facciamo buon uso di ciò che negli Stati Uniti abbiamo visto accadere.

Venerdì 14 Giugno 2019 ore 16:00-19:00, aula Segni
Sessione II.1 - DIRITTI E DOVERI IN CARCERE
Relaz. II.1.2. - I diritti dei detenuti nella riforma
dell'ordinamento penitenziario

Riccardo Polidoro

Responsabile Nazionale Osservatorio Carcere UCPI

Dichiarazione del Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede del 10 gennaio 2019:

“La situazione nelle carceri è tragica su tutto il territorio nazionale e il sovraffollamento rappresenta un'emergenza”

Dichiarazione del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria Francesco Basentini, del 7 marzo 2019:

“Quello del sovraffollamento delle carceri è un falso problema, sia dal punto di vista giuridico che dal punto di vista dimensionale-logistico”

Non vi è dubbio che a livello governativo vi è confusione, se il Dipartimento smentisce il Ministero da cui dipende. Un disordine istituzionale che contribuisce ad alimentare il disinteresse verso il mondo dell'esecuzione penale in Italia.

Va detto che dopo l'incontro tra l'Osservatorio Carcere UCPI, il Partito Radicale, il Ministro e il Capo del Dipartimento, questi ha condiviso la necessità di superare lo stato attuale di sovraffollamento garantendo, al contempo, condizioni dignitose di detenzione.

Le conseguenze del sovraffollamento incidono, infatti, in modo determinante sul fondamentale diritto alla salute, sulle condizioni igieniche e sulle attività trattamentali come il lavoro e lo studio.

Il sovraffollamento non è una novità! E' un'emergenza che è stata dichiarata anche con provvedimenti normativi.

Uno sguardo al passato, può essere utile, tenendo presente i seguenti riferimenti:

- 1) L'Ordinamento Penitenziario del 1975
- 2) La sentenza CEDU dell'8.01.2013 (Torreggiani)
- 3) Gli Stati Generali dell'Esecuzione Penale
- 4) La Legge Delega
- 5) Le Commissioni Ministeriali
- 6) Il progetto di riforma dell'Ordinamento Penitenziario

per poi descrivere la situazione attuale e cioè la micro riforma attuata dal Governo.

Nel 1975 entrò in vigore l'attuale Ordinamento Penitenziario, recependo finalmente i principi indicati nella Costituzione del 1948. Dopo 27 anni.

Dal principio di esclusiva “punizione” del Regolamento Penitenziario del 1931, si passò a quello anche di “rieducazione”

Da 44 anni se calcoliamo il tempo dall'Ordinamento Penitenziario (1975), da 71 anni se lo calcoliamo dalla Costituzione (1948), non vi è stata una concreta applicazione dei principi che si fondano sull'importanza del recupero sociale del detenuto.

La causa: Il disinteresse politico all'esecuzione penale, che deriva da un'assoluta assenza di educazione del cittadino, che porta all'indifferenza su quanto di grave avviene, dalla quale consegue anche una minima attenzione dei media.

L'Ordinamento del 1975 ha subito negli anni interventi legislativi che hanno tradito le ragioni che ispirarono all'epoca il Legislatore. Provvedimenti emergenziali, divenuti poi definitivi. Es. art. 41 bis, art. 4 bis, ecc..

Ma anche tradimenti delle stesse norme, che non hanno trovato concreta applicazione.

Tradimenti che hanno generato una situazione drammatica:

nel 2009 _____ 72 suicidi / 177 morti – un morto ogni 2 giorni

(oggi si è tornati purtroppo a quei numeri:

nel 2018 _____ 67 suicidi / 148 morti – un morto ogni 2 gior1/2)

La gravissima emergenza del 2009, ha costretto a indifferibili interventi urgenti:

Nel 2010 venne ufficializzato uno “STATO DI URGENZA” e furono emanate LEGGI c.d. “SVUOTACARCERI”, come la L. 26 novembre 2010 (Esecuzione della pena fino ad un anno presso il proprio domicilio)

Provvedimenti tampone, che diminuirono parzialmente il sovraffollamento.

La necessità di un'amnistia e di un progetto di riforma organica venne più volte sollecitata dall'UCPI e dal Partito Radicale con marce / manifestazioni / astensioni dalle udienze)

L'8 gennaio 2013, la sentenza “pilota” della CEDU (Torreggiani), condannò l'Italia e vi fu quindi un OBBLIGO ad intervenire. La sentenza evidenziò:

- IL CARATTERE SISTEMICO DELLE VIOLAZIONI ACCERTATE
- LE CONDIZIONI INUMANE E DEGRADANTI
- IL 40% DEI DETENUTI IN ATTESA DI GIUDIZIO

invitò a:

- AUMENTARE E AGEVOLARE LE MISURE ALTERNATIVE
- ISTITUIRE RICORSI INTERNI PER I TRATTAMENTI INUMANI
- STABILIRE UN EQUO INDENNIZZO

Ma soprattutto:

La NECESSITA' D'INTERVENTO SULL'INTERO SISTEMA

I provvedimenti che seguirono non furono adottati per volontà politica, ma per un obbligo verso l'Europa. Nel disegno di legge per la riforma del processo penale venne inserita la Delega al Governo per la Riforma dell'Ordinamento Penitenziario

Il Ministro della Giustizia ANDREA ORLANDO il 19.5.2015 inaugurò gli STATI GENERALI DELL'ESECUZIONE PENALE, presso l'Istituto di Bollate a Milano.

Nulla l'attenzione mediatica / né per l'inaugurazione / né per il prosieguo dei lavori/né per la loro conclusione il 18-19 aprile 2016

18 TAVOLI DI LAVORO / oltre 200 addetti ai lavori/ molti Avvocati dell' UCPI.

Con la LEGGE 23 giugno 2017, n. 203, la DELEGA AL GOVERNO diventò norma e il Parlamento indicò i CRITERI da rispettare e gli ISTITUTI SU CUI INTERVENIRE.

Il Ministro Orlando istituì 3 COMMISSIONI DI STUDIO (circa 50 esperti, tra cui rappresentanti UCPI), per redigere gli schemi dei decreti legislativi

-
1. SULLE MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLE MISURE DI SICUREZZA E DI ASSISTENZA SANITARIA

2. SULL'ORDINAMENTO PENITENZIARIO MINORILE

3. SULL'ORDINAMENTO PENITENZIARIO NEL SUO COMPLESSO

Le Commissioni conclusero i lavori alla fine del 2017. Dall'8 gennaio 2013 – CONDANNA CEDU – erano passati ben 5 ANNI.

L'indicazione della data del 4 marzo 2018 per le ELEZIONI POLITICHE segnerà la fine della RIFORMA DELL'ORDINAMENTO PENITENZIARIO

Per la disinformazione dei cittadini ai temi dell'esecuzione penale, la campagna elettorale va fatta con gli slogan “CARCERE SEMPRE” / “BUTTIAMO LA CHIAVE”. Pur non usando temi forcaioli il Governo NON EBBE IL CORAGGIO di promuovere la Riforma prima delle Elezioni.

Subito fu messo da parte il lavoro sull’AFFETTIVITA’, che pure aveva interessato un tema specifico di un Tavolo degli Stati Generali.

Il risultato elettorale ha premiato i partiti che avevano definito la riforma “CRIMINALE” (M5S), “SALVALADRI” (Lega), in nome di un concetto di “certezza della pena” del tutto sbagliato.

Il Governo ha emesso i decreti attuativi della RIFORMA:

sulla G.U. N. 250 del 26 ottobre 2018 sono pubblicati i decreti legislativi:

-) il d.lgs. n. 121 relativo all'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni;
-) il d.lgs. n. 122 in materia di casellario giudiziale;
-) il d.lgs. n. 123 di riforma dell'ordinamento penitenziario
-) il d.lgs. n. 124 di riforma dell'ordinamento penitenziario in materia di vita detentiva e lavoro penitenziario.

Quello che, in generale c'è da dire che NON VI E' ALCUNA POSSIBILITA' DI CONCRETA ATTUAZIONE SE NON SI INTERVIENE SUL SOVRAFFOLLAMENTO

Il 3 ottobre 2018, il Ministro della Giustizia ha sottoscritto L'ATTO DI INDIRIZZO PER IL 2019.

Innanzitutto: “PIU' CARCERE – MENO MISURE ALTERNATIVE”

in totale contrasto con quanto indicato dal Consiglio d'Europa, dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, dal precedente Parlamento che aveva delegato il Governo ad attuare una Riforma dell'Ordinamento Penitenziario basata essenzialmente su promuovere le misure alternative (oggi di comunità) e su facilitarne l'accesso. In totale contrasto anche con gli studi statistici che hanno dimostrato che chi sconta la pena tutta in carcere ha un tasso di recidiva altissimo, contrariamente a chi ha accesso alle misure alternative. In totale contrasto anche con gran parte degli studiosi di diritto, di associazioni e non da ultimi gli Avvocati delle Camere Penali.

QUINDI. “+ CARCERI”. L'edilizia penitenziaria come l'unico strumento per eliminare il sovraffollamento negli istituti di pena. Ma con quali tempi? Con quali risorse?

Intanto gli edifici già esistenti sono fatiscenti perché privi di una pur minima manutenzione. L'inagibilità di un padiglione del carcere di Messina, con l'immediato trasferimento di 84 detenuti, è solo l'ultimo caso di un'edilizia penitenziaria allo sfascio. Basti citare per tutti, quanto avviene a Sollicciano, istituto di recente costruzione, che necessita d'imponenti lavori di ristrutturazione.

La Riforma dell'Ordinamento Penitenziario, non vi è stata! La vera riforma non potrà prescindere da una rivoluzione culturale che faccia comprendere il “senso” della pena e l'importanza del rispetto dei principi costituzionali.

Venerdì 14 Giugno 2019 ore 16:00-19:00, aula Segni
Sessione II.1 - DIRITTI E DOVERI IN CARCERE

Relaz. II.1.3. - Il diritto di abitare. Spazi e dignità in carcere

Marella Santangelo

Delegata del Rettore per il Polo Universitario Penitenziario

Università di Napoli Federico II

msantang@unina.it

La privazione della libertà personale trova nel carcere il luogo della sua esecuzione, ci sono sì altre forme ma è ben noto che il carcere rappresenta la più compiuta e accettata dalla collettività, forma di esecuzione della pena, nonché in molti casi di luogo di attesa della stessa. Il carcere è uno spazio chiuso, delimitato, recintato, uno spazio sommatoria di molti spazi, che si presenta dall'esterno come un unico, spesso enorme, spazio di vita, all'interno del quale si trascorrono periodi molto lunghi, talvolta lunghi un'intera vita.

Il detenuto abita questi spazi, che divengono i luoghi della quotidianità, in una forma di abitare coatto, imposto, l'abitare il carcere è la pena, l'abitare senza possesso e senza libertà, caratterizzato anche dalla forzata condivisione di spazi minimi; nella vita libera si abita da soli o con altri, ma se si abita con altri è perché lo si sceglie, o perché si appartiene alla stessa famiglia, o per scelta d'amore, o d'amicizia; in carcere non puoi scegliere né se, né con chi vivere, un giorno si apre il "blindo" e o si entra dove già abita qualcuno sconosciuto, o vi entra uno sconosciuto. Non c'è forma di abitare più estrema, perché costretta in tutti i suoi aspetti, perché conseguenza di azioni sbagliate quindi punitiva, perché – come molti che vivono questa esperienza raccontano – non immaginabile prima di "entrare dentro".

In questa forma lo spazio diviene esso stesso la rappresentazione di un'idea della pena, e le situazioni di privazione della libertà finiscono con il coincidere con un insieme di restrizioni che vanno al di là del contenuto intrinseco della pena, cioè la privazione della libertà. Il principio diviene quello per il quale la privazione della libertà non è la "condizione" per la pena, ma ne è il "contenuto". Questo principio fondamentale mette ulteriormente in luce quanto l'assenza dell'architettura nel progetto delle carceri, che implica l'assenza di qualità degli spazi, possa pesare sulla quotidianità e sul destino dei detenuti. Lo spazio ha e deve avere un ruolo centrale nel processo rieducativo, vero campo di applicazione della pena, tenendo sempre al centro il dettato costituzionale secondo il quale «niente può mai autorizzare lo Stato a togliere, oltre alla libertà, anche la dignità e la speranza».

Lo spazio interno del carcere è dunque il luogo dell'abitare, si configura come un insieme di spazi interni al recinto che devono assolvere innumerevoli ruoli, devono essere interno e esterno, luoghi della estrema privacy e della totale condivisione, del lavoro e dello studio, dello sport e della preghiera. Lo spazio di per sé presuppone un'esperienza relazionale; lo spazio tra le cose è *logos*, relazione, connessione. Lo spazio è in sé corporeo uno stato della materia in cui siamo immersi, la sua "formalizzazione" si ha attraverso la sua stessa limitazione con gli elementi murari. E' dunque lo spazio per l'architettura oggetto reale nel quale il corpo dell'uomo si muove, misura, sente.

Lo stato degli spazi carcerari italiani mostra lo sfacelo di un sistema malato, il disinteresse verso i soggetti reclusi, verso la loro sorte, per la loro dignità di persone. Il tema centrale attorno al quale ruota l'emergenza carceraria italiana è quello della carenza o mancanza di spazi per ospitare la popolazione detenuta, ma altrettanto spaventosa è l'inadeguatezza degli istituti in funzione, molti

dei quali operanti in strutture inappropriate e fatiscenti, talvolta nate con altra destinazione d'uso e riadattate a carcere.

Come ha detto in un'intervista Alessandro Margara: «Il carcere ha cambiato faccia. Quando in un istituto costruito per 400/500 persone vivono in mille, non è più ragionevole parlare di rieducazione o reinserimento. Tutto si ferma. L'unica attività possibile è il contenimento. Non ho nessuna difficoltà a dire che il carcere ormai è un luogo illegale. [...] La detenzione infatti comporta il massimo dell'esclusione sociale, tarpa ogni possibilità di reazione e provoca, in chi si trova a subirla, un'incapacità a comprenderne il senso».

Lo spazio, contrappeso della forma, riflette l'interiorità, rispetto all'architettura ne mette in evidenza i caratteri topologici, esperienziali e finalmente d'uso. Lo spazio, la cui percezione “dentro” è assolutamente diversa, è uno spazio sempre circoscritto e definito all'interno del quale si passano giorni, mesi, anni; i passi che misurano le distanze assumono diverse unità di riferimento, lo spazio è definito, reiterato, nelle misure e nella qualità; questo diviene la misura del percorso quotidiano della vita in galera, le celle, gli spazi comuni, i luoghi del lavoro, l'esterno anch'esso circoscritto dell'ora d'aria.

Luoghi privi di qualità si specificano attraverso le attività che vi si possono svolgere o attraverso l'immobilità della costrizione; così la pazienza diviene esercizio a cui l'uomo ristretto deve approdare per sopravvivere ad un nuovo regime, l'uomo privato della libertà entra d'altronde in un sistema di vita altro, in cui nulla è più lasciato alla propria libera scelta, il rapporto dentro/fuori che è fisico, per chi vive in regime di restrizione, è nella stessa misura mentale.

Lo spazio del carcere è costruzione fisica, materiale, concreta, tangibile di un coacervo di sensazioni, di sentimenti, di desideri, di “mancanze”, di dolore psicologico e fisico, laddove ogni istante del sentire e ogni sua sfaccettatura sono ampliati a dismisura, in una dimensione temporale e spaziale che è fatta sempre e solo di “ripetizione”. Attraverso l'architettura e lo spazio è possibile rendere visibili gli uomini invisibili, ripensare la vita costretta e, al contempo, la separazione dal fuori, fuori non si va, il fuori non si vede e non si sente, è all'interno che l'architettura ha il compito di definire e realizzare uno spazio degno di una vita seppur ristretta, di sperimentare nuove forme di socializzazione, di elaborazione, dove innescare processi concreti di rigenerazione. La disciplina dell'architettura ha ancora enorme potere di dare concretezza e forma alle visioni e ai desideri dell'uomo, anche di coloro che sono stati più sfortunati, di diventare uno dei medium formali e creativi nell'iter di modificazione della realtà all'intorno, ma anche nelle ipotesi e nelle sperimentazioni di condivisione di luoghi, azioni e vite.

Venerdì 14 Giugno 2019 ore 16:00-19:00, aula Segni
Sessione II.1 - DIRITTI E DOVERI IN CARCERE

Relaz. II.1.4. - Tutela dei diritti dei detenuti: il ruolo dell'avvocato

Luigi Esposito

Ordine Forense di Sassari

avv.luigiesposito@gmail.com

Con la presente relazione non si vogliono affrontare i temi di ampio respiro quali quelli, ad esempio, inerenti alle misure alternative alla detenzione, quanto piuttosto, nell'ambito del "Dentro e Fuori", avere riguardo al detenuto, in senso stretto, ai suoi diritti, alla conseguente tutela nell'ambito del trattamento intramurario ed al ruolo che occupa, che potrebbe occupare o sarebbe auspicabile che occupasse, l'Avvocato nell'interesse del suo assistito.

Giova premettere che i diritti in argomento possono distinguersi nelle seguenti categorie:

- 1) Quelli per i quali il recluso, salvo le limitazioni dovute all'eventuale stato di interdizione legale durante la pena, è da equipararsi al libero: con la conseguenza che egli potrà esercitarli nei modi e con le forme che siano prerogativa di qualsiasi soggetto.
- 2) Quelli tipici, ma non esclusivi, del detenuto in quanto tale poiché attribuiti dalla normativa anche ai soggetti in stato di libertà (si pensi alle misure alternative alla detenzione).
- 3) Quelli tipici ed esclusivi del detenuto in quanto strettamente correlati alla sua condizione ed immediatamente collegati al trattamento intramurario.

Ed è di questi ultimi che l'intervento del sottoscritto si occuperà con specifico riferimento alla funzione dell'Avvocato.

E' noto che i diritti del detenuto, la cui fonte primaria è rappresentata dall'art. 24 della Costituzione e norme correlate, sono contenuti e disciplinati nell'Ordinamento Penitenziario che prevede, all'art. 4, che "i detenuti e gli internati esercitano **personalmente** i diritti loro derivanti dalla presente legge anche se si trovano in stato di interdizione legale".

La norma, per ciò che qui interessa, va integrata con la disposizione di cui all'art. 678 c.p.p. che, come da ultimo novellata, indica il difensore tra i soggetti legittimati a promuovere il procedimento di sorveglianza in tutte le materie di competenza del Tribunale di Sorveglianza nonché di alcune di quelle di competenza del magistrato di sorveglianza ed in particolare di quelle attinenti alle misure di sicurezza e alla dichiarazione di abitualità o professionalità nel reato o di tendenza a delinquere. Ci si chiede allora se il nostro sistema sia tale da assicurare al detenuto la costante ed effettiva, oltrechè necessaria, assistenza tecnica.

Non può revocarsi in dubbio che le norme richiamate e la chiara disposizione di cui all'art. 678 c.p.p. parrebbero contenere ed effettivamente contengono una limitazione alla legittimazione dell'avvocato all'esercizio di alcuni dei diritti spettanti ai detenuti.

Ci si riferisce, a titolo esemplificativo, al generale diritto di istanza o di reclamo, alla partecipazione ab initio al procedimento disciplinare, al diritto di impugnazione dei provvedimenti disciplinari oltrechè di alcuni provvedimenti laddove soggetto a termini incompatibili con la effettività dell'assistenza tecnica, ambiti nei quali, sebbene permeati di tecnicismi, il detenuto è costretto ad iniziative personali.

E se solo per un attimo si riflette sul fatto che dette iniziative spesso costituiscono presupposto dell'instaurarsi della giurisdizione ci si rende conto di quale sia la portata del problema.

Se è vero, da un lato, che la prassi ovvero l'interpretazione in un'ottica costituzionalmente orientata spesso consentono di superare la lettera del dato normativo è altrettanto vero che si è in presenza di un vulnus che avrebbe meritato o dovrebbe meritare maggiore attenzione da parte del legislatore a maggior ragione in presenza di norme sovranazionali sempre più attente alla tutela del detenuto e sempre più inclini alla valorizzazione del ministero del difensore.

Oltre al diritto alla pari dignità sociale, i detenuti hanno quindi **diritto a ricevere un trattamento rieducativo**, assicurato dall'art. 27 Cost. Il trattamento sarà individualizzato, ovvero approntato per le specifiche esigenze di trattamento del detenuto, che conserva così diritto alla propria personalità. A tal riguardo, si noti infatti come i detenuti hanno diritto ad essere chiamati col proprio nome e cognome (e non con un numero di matricola).

I condannati non sono tenuti ad alcun obbligo di assoggettamento agli interventi di trattamento penitenziario, mentre discende un inequivoco obbligo di attivarsi da parte degli organi dell'amministrazione, dal quale discende il "diritto al trattamento" in capo al singolo detenuto. Un diritto che, per sua natura, è rinunciabile, e che non potrà mai aprire la strada all'impiego di metodi che incidano con violenza o con frode sulla struttura psichica del detenuto.

Vi sono poi i **diritti fondamentali** riconosciuti da altre norme della Costituzione quale patrimonio di tutti gli esseri umani, quindi anche quali diritti dei detenuti, e che lo Stato in virtù dell'art. 2 Cost. deve assicurare ad ogni persona, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità.

Viene, innanzitutto, in rilievo il **diritto alla famiglia (artt. 29 e 31 Cost.)**, che per il detenuto si risolve nel diritto al mantenimento delle relazioni familiari e affettive, tutelato dall'ordinamento penitenziario mediante la sua collocazione tra i principali elementi del trattamento (art. 15 e 28 della 354/1975) ed attuato, sostanzialmente, attraverso i colloqui visivi e la corrispondenza, telefonica e postale. Inoltre, il detenuto ha anche il diritto di indicare i familiari ai quali vuole sia data tempestiva notizia in caso di decesso o grave infermità, ed in relazione ai quali vuole ricevere le medesime notizie. In caso di grave infermità o decesso di un proprio familiare, il detenuto può infatti richiedere un permesso per visitare il familiare. Il rilievo dei rapporti familiari emerge, inoltre, chiaramente anche dall'art. 42, comma 2 che definisce come criterio per la scelta dell'istituto di destinazione, in caso di trasferimenti, l'istituto penitenziario più vicino al luogo di residenza della famiglia.

Vi è poi il **diritto alla salute (art. 32 Cost.)**, che va, parimenti, assicurato ad ogni persona indipendentemente dalla condizione di libertà o detenzione. La disciplina fondamentale della sanità penitenziaria è collocata all'**art. 11 della legge n. 354/1975**, che in particolare prevede: un servizio medico e un servizio farmaceutico rispondenti alle esigenze profilattiche e di cura della salute dei detenuti e degli internati; almeno uno specialista in psichiatria; il trasferimento in ospedali civili o in altri luoghi esterni di cura dei condannati e degli internati che necessitino di cure o accertamenti diagnostici non effettuabili in istituto; la collaborazione dell'amministrazione penitenziaria con i pubblici sanitari locali, ospedalieri ed extra ospedalieri, d'intesa con la Regione e secondo gli indirizzi del Ministero della Sanità. Nonostante tale articolata disciplina, la tutela del diritto dei detenuti alla salute in maniera uguale a quella dei cittadini liberi è frutto di un percorso non ancora giunto a termine.

Il **diritto allo studio e all'istruzione (art. 34 Cost.)** è invece trattato dall'ordinamento penitenziario quasi esclusivamente come elemento del trattamento (art.15 ord. penit.) e non come diritto dei

detenuti. L'art. 19 dell'Ordinamento penitenziario dispone in tal senso che negli istituti di pena la formazione culturale è curata “*mediante l'organizzazione di corsi della scuola dell'obbligo*“. In realtà, l'art. 34 comma 1 Cost. è abbastanza chiaro nell'affermare che “*la scuola è aperta a tutti*”, riconoscendo in modo chiaro che il diritto all'istruzione è di tutti, indipendentemente dalle condizioni di ciascuno.

I detenuti possono ricevere un sussidio giornaliero, nella misura determinata con decreto ministeriale, per la frequenza ai corsi di istruzione secondaria di secondo grado. Ai detenuti che seguono corsi di istruzione secondaria di secondo grado o corsi universitari, e che hanno superato tutti gli esami di ciascun anno, vengono rimborsate, qualora versino in disagiate condizioni economiche, le spese sostenute per tasse, contributi scolastici e libri di testo, e viene corrisposto un premio di rendimento. Ai detenuti che si sono distinti per particolare impegno e profitto nei corsi scolastici e di addestramento professionale sono concesse ricompense (permessi premio, liberazione anticipata, etc.). È altresì consentita la possibilità di svolgere la preparazione da privatista per il conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore e della laurea universitaria.

Ogni detenuto ha, inoltre, diritto a **professare la propria fede**, di “*istruirsi*” nella propria religione e di praticarne il culto (art. 26 ord. penit.). Negli istituti penitenziari viene assicurata la celebrazione del culto cattolico e la presenza di almeno un cappellano; i detenuti e gli internati di altre religioni hanno il diritto di ricevere, su richiesta, l'assistenza dei ministri del proprio culto e di celebrarne i riti, purché siano compatibili con l'ordine e la sicurezza, non si esprimano in comportamenti molesti per la comunità o siano contrari alle legge.

Con decreto del Ministro della Giustizia del 5 dicembre 2012, in attuazione del D.P.R. 5 giugno 2012, n. 136, è stato inoltre stabilito il contenuto della “**Carta dei diritti dei detenuti e degli internati**” di cui all'**art. 69 comma 2 del d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230** (Regolamento sull'ordinamento penitenziario).

La Carta è consegnata a ciascun detenuto o internato – nel corso del primo colloquio con il direttore o con un operatore penitenziario all'atto del suo ingresso in istituto – per consentire il migliore esercizio dei suoi diritti ed assicurare la maggiore consapevolezza delle regole che conformano la vita nel contesto carcerario.

Al detenuto, oltre alla Carta, sono consegnati gli estratti della **legge 26 luglio 1975, n. 354** (*Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà*), del **decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230** (*Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà*), del Regolamento interno dell'istituto e delle altre disposizioni, anche sovranazionali, attinenti ai diritti e ai doveri del detenuto e dell'internato, alla disciplina e al trattamento penitenziario, tra cui la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU). La Carta prevede innanzitutto, che all'**atto di ingresso** in istituto, il detenuto ha **diritto di avvertire i propri familiari**, sia in caso di provenienza dalla libertà, sia in caso di trasferimento da altro istituto.

Il detenuto viene dunque sottoposto al prelievo delle impronte digitali e alla perquisizione e deve consegnare denaro, orologio, cintura e oggetti di valore. Deve anche sottoporsi a visita medica e psicologica durante la quale potrà riferire eventuali problemi di salute, dipendenze, intolleranze e necessità di assunzione di farmaci. Egli può chiedere di non convivere con altri detenuti per motivi di tutela della propria incolumità personale.

Il diritto dei diritti dei detenuti è poi chiaramente il **diritto di difesa**. Salvo che l'autorità giudiziaria ponga al momento dell'arresto un divieto (che non può essere superiore a 5 giorni), il detenuto ha diritto ad avere colloqui con il proprio difensore sin dal momento dell'ingresso e per tutta la permanenza in carcere, negli orari e con le modalità stabilite, facendone richiesta attraverso l'Ufficio Matricola.

Nello svolgimento della vita quotidiana in carcere, la Carta dei diritti dei detenuti prevede che gli istituti penitenziari siano dotati di locali – di ampiezza sufficiente, areati e riscaldati, muniti di servizi igienici riservati – per le esigenze di vita individuale e di locali per lo svolgimento delle attività in comune.

Nell'istituto vanno organizzate attività culturali, sportive e ricreative che fanno parte del trattamento rieducativo, per partecipare alle quali è sufficiente una richiesta scritta da parte del detenuto.

Durante la permanenza all'aperto è consentito ai detenuti lo svolgimento di attività sportive.

Il detenuto ha **diritto di ricevere biancheria, vestiario e corredo per il letto**, di cui deve averne cura e deve, altresì, provvedere alla pulizia della cella e al decoro della sua persona. Gli è assicurata la possibilità di fare la doccia e di fruire di un periodico taglio di barba e capelli.

Ciascun detenuto o internato ha **diritto di permanere all'aperto almeno per 2 ore al giorno** o, in determinati regimi di custodia, per un tempo più breve ma non meno di un'ora.

Il detenuto ha **diritto ad uno spazio adeguato**, ciò non solo al fine di garantire parametri di igiene e salubrità all'interno delle strutture penitenziarie, ma anche al fine di assicurare che la pena non si traduca in un trattamento inumano e degradante. A tal fine si raccomanda che le celle occupate da una persona non misurino meno di 7 mq, con almeno 2 mq tra le pareti e 2,5 mq tra il pavimento e il soffitto.

Il detenuto o internato ha **diritto a un'alimentazione sana e adeguata alle proprie condizioni**. Ha diritto a **3 pasti al giorno**, somministrati negli orari stabiliti dal regolamento interno di istituto. Ha **diritto di avere a disposizione acqua potabile** e di utilizzare, nel rispetto delle regole di sicurezza, un **fornello personale**. È pure consentito l'acquisto, a proprie spese, di generi alimentari e di conforto (cosiddetto “sopravitto”) ed è garantito il diritto dei detenuti di ricevere dall'esterno analoghe merci in pacchi, ma entro limiti di peso prefissati.

Il detenuto ha diritto a non subire mezzi di coercizione fisica a fini disciplinari (quali l'uso delle manette) e può proporre reclamo al magistrato di sorveglianza in ordine alle condizioni di esercizio del potere disciplinare. Più in generale, egli può proporre **reclamo** al magistrato di sorveglianza per far valere i diritti riconosciuti dalla legge penitenziaria, e può rivolgersi per ogni tipo di doglianza al direttore dell'istituto, agli ispettori, al Ministro della Giustizia, al magistrato di sorveglianza, alle autorità giudiziarie e sanitarie in visita all'istituto, al Presidente della Giunta regionale e al Capo dello Stato.

I detenuti imputati possono partecipare, a loro richiesta, ad **attività lavorative**, sia all'interno dell'istituto (cuciniere, barbiere, magazziniere...) che all'esterno (ove ne sussistano le condizioni). La retribuzione è stabilita in misura non inferiore ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi di lavoro. Si noti, inoltre, che il detenuto, che presti attività lavorativa alle dipendenze dell'amministrazione carceraria, ha **diritto alle ferie annuali retribuite**, riconosciuto dalla Costituzione senza distinzioni di sorta (v. Corte Cost. sent. 158/2001).

I detenuti e gli internati hanno il diritto di avere **colloqui visivi con i familiari** o con persone diverse (quando ricorrono ragionevoli motivi), oltre che con il difensore e con il garante dei diritti dei detenuti. Durante il colloquio, che si svolge in appositi locali **senza mezzi divisorii** e sotto il

controllo visivo e non auditivo del personale di polizia penitenziaria, il detenuto deve tenere un comportamento corretto; in caso contrario, può essere escluso dai colloqui. Ogni detenuto in regime ordinario ha diritto a **6 colloqui al mese**, ciascuno per un **massimo di un'ora** e con non più di 3 persone per volta.

Il detenuto ha pure **diritto a colloqui telefonici con i familiari e conviventi**, e in casi particolari (per accertati motivi) con persone diverse; tali colloqui sono concessi una volta a settimana per la durata massima di 10 minuti ciascuno, nonché al rientro in istituto dal permesso o dalla licenza. Le spese sono a carico del detenuto. La richiesta deve essere indirizzata, per gli imputati, all'Autorità Giudiziaria che procede; per i condannati (anche con sentenza di primo grado) e per gli internati, invece, essa va inoltrata al direttore dell'istituto.

La corrispondenza può essere ricevuta in carcere senza limitazioni nel regime ordinario. Ogni detenuto può ricevere quattro pacchi mensili non eccedenti i 20 kg, sia in occasione dei colloqui, sia se siano stati spediti per posta qualora nei quindici giorni precedenti egli non abbia fruito di alcun colloquio visivo. La corrispondenza indirizzata dal detenuto a difensori, o a membri del Parlamento, rappresentanze diplomatiche o consolari del paese di appartenenza, organismi di tutela dei diritti umani, non può subire limitazione alcuna.

I detenuti e gli internati hanno il **diritto di esercitare il voto** in occasione di consultazioni elettorali in un seggio speciale, previa dichiarazione della volontà di esprimerlo, indirizzata entro il terzo giorno antecedente la votazione al Sindaco del luogo ove si trova l'istituto.

I **detenuti stranieri** hanno il diritto di chiedere che le autorità consolari del loro Paese siano informate dell'arresto, di ricevere l'estratto delle norme nella propria lingua, di effettuare telefonate e colloqui con l'ausilio di un interprete. Hanno il diritto di soddisfare le proprie abitudini alimentari e le loro esigenze di vita religiosa e spirituale. Il detenuto può chiedere il trasferimento nel Paese di cui è cittadino per scontare la condanna (superiore a sei mesi) subito in Italia; la relativa richiesta va presentata al Ministero della Giustizia dell'Italia oppure, se il fatto costituisce reato in entrambi i Paesi, al Ministero della Giustizia dello Stato di cui è cittadino.

Il raffronto delle superiori enunciazioni normative con la realtà del pianeta carcere lascia perplessi e dubbiosi sulla possibilità di realizzazione effettiva di una esecuzione penale realmente rispettosa dei diritti umani. Che in buona parte degli istituti di pena italiani i detenuti siano sottoposti a trattamenti "inumani e degradanti", a causa delle situazioni di incontinenza derivanti del sovraffollamento, è cosa assai nota. Non può esserci rieducazione, senza previo rispetto del limite invalicabile della dignità, alla luce del principio personalistico.

"LA TUTELA DEI DIRITTI DEI DETENUTI ALLA RICERCA DELLA EFFETTIVITA'" di Alberto MARCHESELLI. *Premessa.* Uno degli errori più diffusi e dannosi nella cultura giuridica è ritenere che il Diritto si identifichi e esaurisca nella Legge. E che la tutela dei diritti si esaurisca nello jus dicere. In tutti i settori dell'esperienza giuridica è invece vero l'esatto contrario, che non esiste giustizia né diritto senza corretta ed efficace esecuzione. Questo è drammaticamente vero nel caso della tutela dei diritti dei detenuti. A solenni affermazioni di principio e sofferte elaborazioni giurisprudenziali non segue alcun passo avanti sotto il profilo della concreta attuazione di principi costituzionali fondamentali. Ciò perché tutti i soggetti coinvolti restano prevalentemente arretrati sul piano della esegesi della norma formale o della affermazione di principi generali e rimane completamente nell'ombra ogni analisi pacata della effettività. A questo errore non sfugge la sentenza 26/1999 della Corte di Cassazione e la giurisprudenza di merito e legittimità collocatesi in

scia. A 30 anni dall'entrata in vigore della legge Gozzini non è ancora stato risolto (né affrontato) adeguatamente il tema della natura del giudizio del Magistrato di Sorveglianza e della esecuzione ed ottemperanza dei suoi provvedimenti. Lo stato della questione e le possibili soluzioni si trovano analizzate nel articolo qui pubblicato. 1. La tutela dei diritti dei detenuti. La trattazione può essere schematizzata come segue. In primo luogo è opportuno l'inquadramento generale della tutela dei diritti delle persone detenute. Successivamente, si potrà trattare degli aspetti specifici che mi sono stati indicati, con particolare riguardo alla materia della sospensione delle regole di ordinario trattamento e il diritto alla salute. Sul piano generale e astratto sono possibili diversi schemi di tutela, che vanno dalla generalizzata attuazione di una tutela giurisdizionale, con forme a contraddittorio pieno e di fronte a una giurisdizione unica, a forme più variegata, che distinguono, ad esempio, a seconda della posizione giuridica fatta valere e da questo facciano dipendere differenze circa la procedura e la giurisdizione. Senza addentrarsi nell'esame di modelli solo teorici e limitandosi al dato normativo concreto, si può osservare come la scelta operata dall'Ordinamento Penitenziario e della Legge Gozzini si reggesse, sostanzialmente, su una tripartizione. In primo luogo, diritti dei detenuti configurati esattamente alla stessa stregua di quelli delle persone libere, con la stessa tutela. Così, evidentemente, non portando la detenzione una *capitis deminutio* del condannato, c'è tutta un'area di situazioni nelle quali la posizione di questo non è modificata: o perché si tratta di questioni che non sono incise dalla detenzione, o perché si tratta di posizioni che non devono essere incise dalla detenzione. Esempio del primo tipo: la lesione di interessi patrimoniali del condannato avvenuta all'esterno del carcere. Salvi gli effetti della eventuale interdizione legale, il condannato gode della tutela ordinaria: può citare persone in giudizio per l'adempimento, esercitare rivendiche, ecc. Altro esempio, l'impugnazione al Tar di una delibera che neghi una concessione edilizia. Esempio del secondo tipo, il danno biologico patito per effetto di colpa medica nelle cure praticate durante la detenzione. Anche in questo caso la tutela segue, pacificamente, le forme ordinarie. In questa prima area, l'affermazione della Corte Costituzionale secondo cui "l'esecuzione della pena e la rieducazione che ne è finalità – nel rispetto delle irrinunciabili esigenze di ordine e disciplina – non possono mai consistere in "trattamenti penitenziari" che comportino condizioni incompatibili col riconoscimento della soggettività di quanti si trovano nella restrizione della loro libertà" (Corte cost. n. 26/99)" ha il significato più pieno: significa: la persona detenuta è uguale alla persona libera. E' molto interessante osservare che l'ambito in cui si esplica tale tutela ordinaria non è rigido e immutabile, ma dipende da valutazioni e dalla sensibilità sociogiuridica del momento. Esempio, in proposito, la questione della tutela dei diritti del detenuto lavoratore. Stando a una notissima sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, [1] per esempio, la giurisdizione in tema di [1] Cass. Sez. Un. 26 gennaio 2001, n. 26 lavoro penitenziario spetterebbe al Magistrato di Sorveglianza, ai sensi della previsione dell'art. 69 O.P. tenuto conto del fatto che "Le diversità strutturali fra il rito applicabile per le ordinarie controversie di lavoro e quello proprio del procedimento delineato dall'art. 69 della legge n. 354 del 1975 per il lavoro dei detenuti, una volta assunta la natura giurisdizionale quale minimo denominatore comune delle une come dell'altro, manifestamente non escludono la ragionevolezza della scelta del legislatore di prevedere una diversa competenza per le controversie concernenti quest'ultimo tipo di lavoro, attese le peculiarità del relativo rapporto che, avendo come parte un detenuto, è, per ciò stesso, inserito in un contesto di attività che risultano strettamente connesse e consequenziali alla pena e, pertanto, istituzionalmente sottoposte alla sorveglianza del giudice penale. Secondo questa impostazione, insomma, il lavoro sarebbe un'area sulla quale incide

(nel senso giuridico appena precisato) la detenzione, di tal che è ammessa la differente giurisdizione e tutela. A dimostrazione della relatività di tali impostazioni, è interessante sottolineare l'esistenza di un diverso orientamento, ben rappresentato dalla recente e nota sentenza della Corte di Appello di Roma, 2[2] secondo cui, il sistema di tutela affidato al Magistrato di Sorveglianza non sostituirebbe quello ordinario, ma vi si affiancherebbe, rimettendosi all'interessato la scelta, irrevocabile, tra l'uno e l'altro. La Corte di merito osserva, tra l'altro: "che il legislatore del 1986 non intendesse modificare l'art. 409 c.p.c. risulta evidente dalla notevole diversità dei due rimedi, il che esclude che il rimedio dinanzi al magistrato di sorveglianza sia idoneo a "sostituire" il rimedio ex art. 409 c.p.c., avendo una struttura ed una funzione ben diversa ed essendo dotato di congegni processuali ben più riduttivi rispetto agli strumenti previsti per l'esplicazione del diritto di difesa dei lavoratori. Tanto riduttivi che la diversa interpretazione sostenuta dalle Sezioni Unite non potrebbe che scontrarsi, come si dirà, con principi costituzionali e sovranazionali. Basti osservare che la procedura ex art. 14 ter non prevede la partecipazione del contraddittore necessario del rapporto di lavoro e cioè del Ministero della Giustizia (datore di lavoro nel rapporto carcerario "interno" come quello in esame), che non assume la veste di parte, non prevede la partecipazione personale dell'interessato, che non può essere sentito personalmente, non prevede la pubblicità del procedimento. Va anche considerato che la procedura è configurata come reclamo entro 10 giorni avverso un provvedimento dell'amministrazione (art. 14 ter), che non sempre è riscontrabile nelle controversie lavorative, e il magistrato di sorveglianza può solo pronunciarsi sulla fondatezza o meno del reclamo, ma non può emettere ad esempio provvedimenti di condanna (tipico corollario della diversa configurazione della natura dei giudizi, il primo impugnatorio, il secondo di tutela dei diritti soggettivi nel rapporto bilaterale a prestazioni corrispettive). Si è anche osservato in dottrina che il magistrato di sorveglianza, - per i compiti istituzionali di vigilanza che gli sono attribuiti dall'ordinamento penitenziario -, sembra svolgere una funzione propria diversa da quella che si riconosce all'ordinario organo giudicante delle controversie civili, sicché la procedura in esame ha funzione e struttura del tutto diverse dall'ordinario processo del lavoro, costituendo in realtà una tutela "interna" al regime carcerario e come tale non sovrapponibile nè sostituibile alla normale tutela giurisdizionale, se non in base ad una libera scelta del detenuto lavoratore." Questi due orientamenti scolpiscono plasticamente, con la forza del caso concreto, il problema della interazione delle posizioni giuridiche con la detenzione e la relatività di tali valutazioni. 2[2] Corte Appello Roma 3 giugno 2004, 5215/2002 R.G. Nel merito, a me pare che la soluzione formulata dalla Corte di Appello di Roma sia preferibile: la soluzione mi pare equilibrata nell'individuare i rapporti tra le due giurisdizioni e più appagante laddove riconosce la più ampia tutela conseguente al riconoscimento della giurisdizione ordinaria. Si noti che tale pienezza non è solo sul piano della teorica ampiezza del contraddittorio ma su quello, assai più immediato e concreto, della pronuncia ottenibile. Si osserva che solo davanti al giudice del lavoro sarebbe possibile ottenere una pronuncia di condanna, esecutiva nei confronti del datore di lavoro. 2. (segue) la tutela semplificata. A fianco delle posizioni suscettibili di tutela ordinaria, il legislatore dell'O.P. e della legge Gozzini aveva poi configurato una situazione intermedia, disciplinata dall'art. 69, quanto a materia, e 14 ter e 71 e ss. O.P., quanto a procedura. Grossolanamente, si tratta di una procedura semplificata, posto che il contraddittorio si attua mediante il deposito di memorie (ed è esclusa la fisica partecipazione dell'interessato all'udienza), il provvedimento terminativo è una ordinanza del Magistrato di Sorveglianza ricorribile in Cassazione. Tale rito era intermedio, siccome collocato tra la tutela con le forme ordinarie (vista sopra) e il c.d. reclamo generico, di cui all'art. 35 O.P. In questo ultimo

caso, di fatto, l'istituto previsto è una "segnalazione" al Magistrato di Sorveglianza, che non conduce a un vero e proprio procedimento/provvedimento giurisdizionale, ma conduce a iniziative amministrative il cui esito è, essenzialmente, l'adozione da parte del Magistrato di Sorveglianza dei poteri di sollecitazione, relazione, intervento previsti in generale dall'art. 69 comma 13[3] e 54[4] O.P. All'interessato non è riconosciuta una partecipazione o tutela particolare all'interno di tale procedimento. Su un piano teorico e generale, anche questo sistema aveva una sua logica coerente. A una tutela con procedimento giurisdizionale nelle materie di cui all'art. 69 comma 6 O.P. (lavoro e responsabilità disciplinare) affiancava, per le materie residue, una garanzia costituita dal potere di intervento di un organo terzo e imparziale, il Magistrato di Sorveglianza. A prescindere dai problemi sul rispetto del contraddittorio e del diritto di difesa, e ragionando in termini di potenziale efficienza del sistema, vale la pena di sottolineare che tale strumento avrebbe potuto avere anche una efficacia dirompente. Ormai la questione si può dire superata dagli eventi (in particolare, la sentenza 26/1999 della C. Cost.), ma forse avrebbe potuto una fortuna diversa, in pratica, quanto disposto dal comma 5 dell'art. 69 O.P.: "il Magistrato di Sorveglianza impartisce nel corso del trattamento le disposizioni dirette ad eliminare eventuali violazioni dei diritti dei condannati". Sarebbe stato sufficiente intendere "trattamento" come regime penitenziario e non come "programma di trattamento" e calcare la mano sulla vincolatività di quelle "disposizioni" del Magistrato di Sorveglianza. 3[3] Secondo cui il Magistrato di Sorveglianza prospetta al Ministro le esigenze dei vari servizi. 4[4] Secondo cui il Magistrato di Sorveglianza impartisce nel corso del trattamento le disposizioni dirette ad eliminare eventuali violazioni dei diritti dei condannati. Sempre sul piano generale, e prima di prendere atto della sentenza 26/1999 della Corte Costituzionale, che ha comportato la giurisdizionalizzazione di tutta la materia, è anche interessante osservare che non si può nemmeno affermare che l'aumento dell'area della giurisdizionalizzazione sia una tendenza reale dell'ordinamento giuridico nel suo complesso. A parte la spinta, interna alla materia penitenziaria, per la creazione di Garanti dei detenuti, spinta che è compatibile con tale tendenza, volendosi affiancare un organo propulsivo a quello giurisdizionale, vale la pena di ricordare come, in altri settori, ci sia una tendenza opposta. Penso alla diffusa creazione di authority, con competenza su settori di rilevante importanza economica o finanziaria. O, senza andare troppo lontani, alla resistenza della c.d. clausola compromissoria negli sport professionistici. In ogni caso, l'architettura descritta fino qui è stata rivoluzionata dalla sentenza 26/1999 della Corte delle Leggi. Essa, sulla base del sillogismo per cui a ogni posizione giuridica meritevole di tutela deve corrispondere una tutela e che questa tutela deve essere giurisdizionale ha, come noto, dichiarato incostituzionale la disciplina appena descritta proprio perché non prevedeva l'accesso a forme giurisdizionali per le materie non disciplinate dall'art. 69 comma 6 O.P. Si tratta di sentenza fondamentale, per il rigore del principio affermato. Tale sentenza della Corte ha però lasciato sul campo due interrogativi. Il primo è quello delle posizioni giuridiche tutelabili. Il secondo, esplicito già nella stessa sentenza, quello procedura applicabile. 3. (segue) la sentenza 26/1999 C.Cost. e le posizioni giuridiche tutelabili. Sul piano della portata, va subito rilevato che, come già sottolineato, la sentenza non impatta, come è ovvio, su tutta l'area delle posizioni giuridiche già suscettibili di tutela ordinaria (che godono già di tutela piena), così come di quelle già oggetto di disciplina espressa (ad esempio, la materia disciplinare). Il problema più complesso (e più importante in pratica) è però un altro: dove passi il confine tra le posizioni tutelabili e aspettative di mero fatto. In effetti, si possono ipotizzare modelli teorici assai diversi, ma la soluzione resta difficile. Una delle tentazioni più irresistibili per l'interprete, in proposito, è cercare di selezionare tra diritti soggettivi e

interessi legittimi, o modelli concettuali simili. A mio avviso, si tratta però di una strada poco produttiva. Al di là dell'enfasi che si mette normalmente sulle affermazioni – assolutamente corrette - della dignità della persona detenuta e l'esistenza di posizioni giuridiche non comprimibili, sta il fatto che delle due l'una. O sono in gioco interessi che effettivamente non sono o non devono essere incisi dalla detenzione (e allora la tutela è quella ordinaria), ovvero si tratta di interessi che vengono incisi dalla detenzione. Ma se si verifica questa seconda situazione è evidente che l'interessato si trova in una posizione giuridicamente differente da quella del soggetto libero. Nella posizione di chi ha posizioni giuridiche da contemperare con la detenzione, o meglio con lo scopo della detenzione. Tale situazione è delicatissima e meritevole della massima attenzione e tutela, anzi forse di tutela più attenta e intensa di quella di un soggetto libero, ma differente. Il giudizio da compiere è sempre quello della proporzione tra le esigenze di sicurezza (sociale e penitenziaria) e interesse del singolo. Siamo nell'ambito della valutazione della proporzionalità dell'azione amministrativa, nell'attuazione dei suoi scopi, rispetto ai diritti individuali. Il sacrificio imposto al singolo non deve eccedere quello minimo necessario, oltre a non ledere posizioni non sacrificabili in assoluto.^{5[5]} Il tentativo, insomma, di distinguere tra ciò che è tutelabile e ciò che non lo è passando per le categorie del diritto soggettivo o dell'interesse legittimo è destinato a sicuro fallimento. Il criterio è allora diverso, saranno tutelabili tutte le posizioni giuridiche: a) espressamente riconosciute dalle norme penitenziarie; b) riconoscibili a un soggetto libero, non importa di quale natura. 4. (segue) il procedimento applicabile Come noto, la sentenza 26/1999 della Corte Costituzionale, dichiarata incostituzionale la normativa dell'art. 35 O.P per la mancata attuazione delle garanzie della giurisdizione, e rilevata l'esistenza di molteplici modelli procedurali, rinviava al legislatore per la concreta individuazione di quello applicabile nella fattispecie. Il legislatore, tuttavia, non interveniva nella materia. E' così rimasto sul tappeto il problema, teorico e pratico, della scansione procedurale da utilizzare. Nella materia sono infine intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione,^{6[6]} che hanno ritenuto applicabile il rito di cui all'art. 14 ter O.P. Gli artt. 14-ter, 69, 71 e seguenti dell'ordinamento penitenziario prevedono il termine di dieci giorni per proporre reclamo; il termine di cinque giorni per l'avviso dell'udienza al pubblico ministero, all'interessato e al difensore; la partecipazione non necessaria del difensore e del pubblico ministero all'udienza; la facoltà dell'interessato di presentare memorie; la possibilità di proporre ricorso per cassazione entro dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento. Tale ricorso per cassazione è nelle facoltà anche dell'Amministrazione Penitenziaria, per le materie di cui agli artt. 14 ter e 69 comma 6 O.P. Pena un evidente lesione del diritto al contraddittorio, se questa è la procedura applicabile alla tutela dei diritti dei detenuti, dovrà ammettersi anche in questi casi la legittimazione al ricorso per la P.A. La individuazione di tale procedura, al di là della somma autorevolezza del collegio giudicante, è da ritenersi soddisfacente. La Corte osserva che “un simile mezzo non può che ricondursi - proprio per le esigenze di speditezza e semplificazione che necessariamente devono contrassegnarlo, considerando le posizioni soggettive fatte valere - a quello di cui agli artt. 14-ter e 69 dell'ordinamento penitenziario, che prevede la procedura del reclamo al magistrato di sorveglianza nelle materie indicate dalla prima di tali disposizioni.” E, ancora, che altre soluzioni, in particolare quella con la partecipazione dell'interessato costituirebbero “modello esorbitante la necessaria semplificazione della procedura, da attuarsi attraverso il pronto intervento del magistrato di sorveglianza così da omettere, almeno in parte, gli indugi della seriazione generale prevista dal codice di procedura penale.” Resta solo un passaggio oscuro nella motivazione della Suprema Corte, laddove si afferma che “la semplificazione della procedura resta in gran parte ridimensionata

dalla possibilità di proporre reclamo al tribunale di sorveglianza secondo il modello prefigurato dall'art. 14-ter della legge adesso ricordata". In effetti l'art. 14 ter è applicabile per il modello di procedimento, ma nelle procedure prese a *tertium comparationis* (69 5[5] Evidente l'eco nella materia della giurisprudenza della Corte di Giustizia CE, in materia di principio di proporzionalità dell'azione amministrativa. Ad esempio: Corte Giustizia CE, Joined Cases C-286/94, C-304/95, C401/95 and C-47/96, *Garage Molenheide BVBA v Belgian State* 6[6] Cass. Sez. Unite, 26 febbraio 2003, n. 25079 ric. Gianni comma 6), laddove la competenza sul reclamo è prevista in capo al Magistrato di Sorveglianza, non è assolutamente ammesso un ulteriore reclamo intermedio al Tribunale di Sorveglianza. Né avrebbe pregio il tentativo di costruire un parallelo con la procedura di cui al novellato articolo 18 ter O.P., 7[7] in materia di corrispondenza. In tali casi vi è effettivamente un reclamo ex art. 14 ter al Tribunale di Sorveglianza contro un provvedimento del Magistrato di Sorveglianza. Ma il provvedimento del Magistrato di Sorveglianza è proprio l'atto che dispone la limitazione di cui si duole il condannato. Nei casi di cui stiamo trattando l'atto che si assume lesivo è quello dell'Amministrazione e l'intervento del Magistrato di Sorveglianza è già una forma di reclamo. Semmai, ci si potrebbe domandare perché la legge 95/2004 abbia attribuito la competenza in tema di reclamo al giudice collegiale e se da ciò non si possano trarre argomenti per desumerne, a posteriori, l'opportunità di analoga soluzione per la tutela dei diritti in genere. Tale suggestione non è convincente: la procedura di cui all'art. 18 ter è permeata di maggiori garanzie (la più evidente è che la limitazione del diritto proviene da organo giurisdizionale, il Magistrato di Sorveglianza) proprio perché si tratta della tutela di diritto costituzionalmente garantito e con garanzia di giurisdizione: art. 15 comma 2 Cost. Ne risulta confermato che la procedura applicabile è quella di cui all'art. 14 ter: reclamo al Magistrato di Sorveglianza e ricorso per Cassazione, udienza senza la presenza delle parti. 5. (segue) l'effettività della tutela. Ciò posto, si impone almeno un doppio ordine di considerazioni, a garanzia della effettività della tutela. Il primo interrogativo riguarda l'individuazione delle possibilità di selezionare, tra tutte le doglianze che pervengono al Magistrato di Sorveglianza, quali debbano comportare l'adozione della procedura in esame. Il problema non è tanto rispetto alle ipotesi in cui sia applicabile una procedura diversa, visto che queste sono ipotesi espressamente previste (es. corrispondenza), oppure ipotesi che ricadono nella giurisdizione generale (es. azione per risarcimento danni da colpa medica), ma quelle in cui resti utilizzabile la via, interamente amministrativa, dell'art. 35 O.P. Non il confine interno, ma il confine esterno. Si tratta di un aspetto che incide pesantemente sulla efficacia della tutela, posto che, come è ben noto a chi svolge le funzioni di Magistrato di Sorveglianza, molto spesso è la stessa materiale difficoltà di governare la massa delle istanze, denunce, segnalazioni a rendere tardiva e inefficiente la tutela. Detto in altri termini, una indiscriminata attuazione di tali modelli per ogni segnalazione ricevuta non solo rischia di comportare la paralisi della attività, ma renderebbe pressoché impossibile la selezione dei casi: la diluizione degli interventi su una miriade di casi ne eliderebbe la capacità di penetrazione. In effetti, per le ragioni viste sopra, la linea di confine sembra dover essere quella delle aspettative di mero fatto: non è azionabile la procedura a fronte di doglianze che non coinvolgano lesione di posizioni giuridicamente tutelate, ma mere aspettative. Tale selezione non è detto però che sia così efficace: anche solo implicitamente, la più gran parte delle doglianze può andare a concernere interessi teoricamente meritevoli di tutela (incontrare persone o ricevere oggetti può consentire l'espressione della personalità, il diritto di manifestazione del pensiero, del credo religioso, ecc. 7[7] Legge 8 aprile 2004, n. 95 mentre molte condotte o situazioni potrebbero incidere, almeno in teoria, sul diritto alla salute). Non solo, ma occorre tener ben ferma la

distinzione tra allegato fondamento della domanda, da un lato e fondatezza della medesima, dall'altro. Se implicitamente o esplicitamente una domanda afferma di denunciare una violazione di un diritto, la causa pretendi è quel diritto, e la procedura va attivata. La domanda sarà poi ritenuta infondata, ma la procedura è doverosa. Viene allora da domandarsi se il sistema non manchi di uno strumento di selezione, quale, per l'art. 666 c.p.p. il rilievo della manifesta infondatezza o della mera reiterazione. Ma esiste un altro profilo problematico, ancora più grave, in termini di efficacia della tutela: quello della attuazione della decisione del Magistrato di Sorveglianza. Si tratta di un terreno non particolarmente esplorato. La soluzione, in diritto, dipende dalla natura che si voglia attribuire all'intervento del Magistrato di Sorveglianza. Sono ipotizzabili almeno tre diverse ricostruzioni. Quella di giudizio di annullamento su atti; quello di accertamento di fatti; quello di accertamento e condanna. Nella prima configurazione, al Magistrato di Sorveglianza spetterebbe solo di verificare la legittimità di un provvedimento della P.A. ed eventualmente annullarlo. Nella seconda configurazione il Magistrato di Sorveglianza dovrebbe accertare la situazione di fatto e se questa sia conforme a diritto, con una pronuncia dichiarativa. Nella terza dovrebbe accertare quanto appena espresso e ordinarne la rimozione, il suo provvedimento costituendo titolo esecutivo contro la P.A. La prima soluzione sconta la difficoltà rappresentata dal fatto che molto spesso a ledere i diritti non sono tanto singoli provvedimenti espressi, ma scelte organizzative generali, se non addirittura mere situazioni materiali. La terza è, di fatto, tendenzialmente respinta dalla stessa giurisprudenza (da ultimo, la sentenza della Corte di Appello di Roma in tema di lavoro, affermava a chiare lettere di presupporre l'impossibilità per il Magistrato di Sorveglianza di condannare la P.A.). Tra l'altro, dal lato della Amministrazione, è fortemente dubbio che sarebbe costituzionalmente legittima la possibilità di ottenere un titolo esecutivo, con cadenze di contraddittorio così semplificate. Questa soluzione sarebbe probabilmente incostituzionale. Resta sul campo la soluzione mediana. In ogni caso, l'ottemperanza alla decisione rimane un aspetto problematico, qualunque sia l'opzione che si adotta. Anche sotto questo aspetto, si possono ipotizzare soluzioni molto diverse. La più "forte" (ragionando in termini teorici: non mi risulta abbia precedenti) è ritenere che quanto previsto dall'art. 69 comma 5 O.P. significhi che le direttive del Magistrato di Sorveglianza si sostituiscono a quelle del vertice della Amministrazione (che sarebbe una sorta di commissario ad acta ex lege), con conseguente immediato dovere degli operatori penitenziari di attuare la decisione, disapplicando gli eventuali ordini contrari di Direttore, Provveditorato e Dipartimento. In tale ricostruzione il potere di ingerenza del Magistrato di Sorveglianza assumerebbe un contenuto invasivo nell'area dell'Amministrazione di eccezionale (e forse non opportuna) rilevanza. E' quantomeno dubbio che questo fosse il significato della norma in esame. Nell'ipotesi in cui si ritenesse il provvedimento una condanna, sarebbero attivabili le reazioni per l'inottemperanza al giudicato, con tutti i problemi ben noti, rispetto all'esecuzione coattiva di un facere, per di più da parte della P.A. Se invece si ritiene che il provvedimento sia un accertamento, l'effetto della decisione è limitato alla dichiarazione di illegittimità di un certo assetto. Tale accertamento non ha però effetti diretti dal punto di vista esecutivo. Potrà essere semmai oggetto della valutazione incidentale quando sorga un diverso giudizio (disciplinare o penale) sulle eventuali responsabilità. E' però quantomeno dubbio che tale accertamento sia vincolante in quelle sedi. In questa prospettiva, allora, l'esito complessivo non può che ritenersi largamente insoddisfacente, sul piano della effettività, non ostante l'importanza delle affermazioni di principio che hanno costituito il punto di partenza delle riflessioni [1] Cass. Sez. Un. 26 gennaio 2001, n. 26 [2] Corte Appello Roma 3 giugno 2004, 5215/2002 R.G. [3] Secondo cui il Magistrato

di Sorveglianza prospetta al Ministro le esigenze dei vari servizi. [4] Secondo cui il Magistrato di Sorveglianza impartisce nel corso del trattamento le disposizioni dirette ad eliminare eventuali violazioni dei diritti dei condannati. [5] Evidente l'eco nella materia della giurisprudenza della Corte di Giustizia CE, in materia di principio di proporzionalità dell'azione amministrativa. Ad esempio: Corte Giustizia CE, Joined Cases C-286/94, C-304/95, C401/95 and C-47/96, Garage Molenheide BVBA v Belgian State [6] Cass. Sez. Unite, 26 febbraio 2003, n. 25079 ric. Gianni [7] Legge 8 aprile 2004, n. 95

Venerdì 14 Giugno 2019 ore 16:00-19:00, aula Segni

Sessione II.1 - DIRITTI E DOVERI IN CARCERE

**Relaz. II.1.5. - Orientamenti giurisprudenziali in tema di diritti
dei detenuti**

Riccardo De Vito

Tribunale di Sorveglianza di Sassari

Venerdì 14 Giugno 2019 ore 16:00-19:00, aula Segni

Sessione II.1 - DIRITTI E DOVERI IN CARCERE

Relaz. II.1.6. - Risarcimento educativo dei detenuti, tra diritto e pedagogia

Francesca Torlone

Dipartimento di Scienze della Formazione, Scienze Umane e della Comunicazione

Interculturale, Università degli Studi di Siena

francesca.torlone@unisi.it

Il riconoscimento del “diritto alla ri-educazione” dei detenuti e la necessità di renderlo sostanziale (non solo formale, dichiarato), è necessario si accompagnino alla creazione delle condizioni perché esso venga esercitato nel sistema penitenziario. Se il contenuto e l’esercizio di tale diritto vengono negati o ignorati è innegabile la produzione di un danno - individuale e collettivo - che, in quanto tale, adottando con rigore una prospettiva giusciviltistico-pedagogica, riteniamo debba essere risarcito, ovvero riparato poiché prodotto come diretta conseguenza di un illecito o di una violazione contrattuale; in chiave pedagogica la fonte del danno è rappresentata dalle diverse “azioni educative avverse” (Federighi, in Torlone, 2016), per lo più di carattere informale, che hanno luogo nel contesto penitenziario e sociale. Sono tali azioni educative che impediscono lo sviluppo individuale e collettivo e l’attivazione di processi trasformativi di singoli, gruppi, istituzioni (emancipatory transformative learning).

Venerdì 14 Giugno 2019 ore 16:00-19:00, aula Cossiga
Sessione II.2 - LA GESTIONE DEI PERCORSI DETENTIVI E I MODELLI TRATTAMENTALI
IN ITALIA

Relaz. II.2.1. - I circuiti penitenziari: un modello di gestione

Elisa Milanesi

Direttore della Casa di Reclusione di Alghero (SS), Ministero della Giustizia

elisa.milanesi@giustizia.it

Venerdì 14 Giugno 2019 ore 16:00-19:00, aula Cossiga
Sessione II.2 - LA GESTIONE DEI PERCORSI DETENTIVI E I MODELLI TRATTAMENTALI
IN ITALIA

Relaz. II.2.2. - La situazione delle carceri in Italia ed in
Sardegna

Franco Villa

Osservatorio Carcere dell'Unione Camere Penali

Il continuo innalzarsi delle presenze negli istituti penitenziari ha determinato il progressivo peggioramento delle condizioni di vita interne sia per la graduale contrazione dello spazio posto a disposizione dei detenuti, sia per la riduzione delle offerte trattamentali proposte.

Il quadro che oggi molte strutture detentive presentano è quello di un ambiente gravemente insalubre, indicato da più parti quale fattore di concausa nell'aumento dei suicidi, degli episodi di autolesionismo e nell'exasperarsi delle tensioni interne che, sovente, sfociano in condotte aggressive tra compagni di detenzione o nei confronti del personale addetto alla sorveglianza.

A seguito della sentenza Torreggiani e più contro Italia (8 gennaio 2013) che ha condannato il nostro Paese per le condizioni inumane in cui versavano i detenuti, si è aperta una stagione riformatrice che ha trovato il suo punto più alto negli Stati Generali dell'Esecuzione Penale con l'obiettivo di invertire questa tendenza abbandonando la visione carcerocentrica della pena mediante l'eliminazione delle preclusioni e degli automatismi per l'accesso alle misure alternative.

L'attuazione completa di tale riforma, avrebbe consentito una progressiva riduzione della popolazione carceraria e modalità custodiali meno rigide, superando inoltre la "dicotomia tra i concetti di sicurezza e trattamento" per pervenire alla "auspicata apertura verso modelli di detenzione più consoni alle finalità costituzionali della pena".

Purtroppo l'iter di approvazione della riforma penitenziaria si è concretato in un progressivo allontanamento dai principi ispiratori degli Stati Generali ed in particolare è stato tradito il cuore pulsante di tale iniziativa ovvero l'eliminazione degli automatismi e delle preclusioni ai benefici penitenziari. Infatti l'attuale governo in attuazione dello slogan "effettività della pena", sottendendo quale unica pena il carcere, ha completamente eliminato la parte della riforma che implementava l'accesso alle misure alternative determinando di fatto una rinuncia all'attuazione dei principi convenzionali e costituzionali.

Infatti l'eliminazione delle preclusioni assolute ai benefici penitenziari consentirebbe di ridare centralità al percorso trattamentale permettendo alla magistratura di sorveglianza di apprezzare la positiva evoluzione della personalità e della condotta del condannato.

Il trend relativo all'aumento della popolazione carceraria, dopo una breve battuta di arresto a seguito dei cosiddetti decreti "svuota carceri" e della sentenza della Corte Costituzionale che ha reintrodotta la distinzione *quod poenam* tra droghe leggere e droghe pesanti (Corte Cost. 32/2014), ha ineluttabilmente ripreso il suo corso pervenendo alla drammatica situazione attuale.

Quanto alla disponibilità di posti-carcere, la capienza regolamentare degli istituti —calcolata in ragione di 9 mq. per persona per le celle individuali, aumentati di 5 mq. per detenuto in caso di celle a più posti — era di 47.709 unità a fine 2013, 49.592 a fine 2015, per raggiungere quota 60.611 al 31 marzo 2019.

Ciò significa che il tasso di sovraffollamento, che si era ridotto al 105,18% a fine 2015, è ora nuovamente risalito al 119,9% e la crescita continua. Incombe, per ora da lontano, lo spettro del 151% raggiunto nel 2010. Si consideri, inoltre, che il dato medio europeo, relativo al 2015, era di 94 detenuti per 100 posti disponibili; peraltro, in Europa gli istituti penitenziari sovraffollati rappresentavano il 33,3%.

Parzialmente diversa è la situazione degli istituti di pena nell'Isola. Infatti a fronte di una apparente popolazione carceraria nei limiti della capienza è necessario innanzitutto specificare, da una parte, che la capienza regolamentare indicata dal ministero è superiore rispetto a quella reale a causa di sezioni chiuse per ristrutturazioni o inagibilità e, dall'altra, che sussistono delle differenze tra istituto ed istituto.

Ad esempio la situazione attuale della casa circondariale di Uta fotografata dagli ultimi dati pubblicati dal ministero della Giustizia vede 586 persone che devono convivere in una struttura di 561 posti. Si tratta peraltro di una realtà complessa in cui convivono ristretti in regime di alta sicurezza, ergastolani, detenuti comuni e circa un 30% di persone con gravi disturbi psichici, dell'umore e borderline, ma dove il numero degli agenti penitenziari, educatori, psicologi e psichiatri non è adeguato ai bisogni.

Nei dieci istituti penitenziari dell'isola complessivamente sono ospitati 2150 detenuti a fronte di una capienza regolamentare di 2706 posti, ragione per la quale sono presenti solo 1.056 detenuti isolani mentre i restanti (1.094) nella maggior parte dei casi sono stati trasferiti in Sardegna da altre regioni.

Situazione stabile nelle altre strutture restrittive con valori prossimi ai posti regolamentari eccetto nelle colonie penali dove è evidente una significativa presenza di stranieri. In particolare ad Is Arenas (Arbus) 80 stranieri su 102 presenti (78,4%), Mamone-Onani 151 su 197 (76,6%), Isili 60 su 101 (59,4%). Resta incomprensibile nelle colonie penali il divario tra posti disponibili, 692, a fronte di quelli utilizzati (400) in spazi in cui potrebbero trovare lavoro molti detenuti.

Dai dati emerge anche la percentuale di ultrasettantenni nelle carceri sarde. Mentre in numeri assoluti con 44 anziani l'Isola si colloca all'ottavo posto, il dato in percentuale la colloca al secondo posto assieme all'Emilia Romagna (2%), entrambe le regioni sono precedute dall'Abruzzo (2,3%).

Un'analisi più completa è stata effettuata lo scorso anno dal Sseo, Sardinian socio economic observatory, il quale ha scattato una fotografia della composizione della popolazione carceraria in Sardegna utilizzando i dati relativi al 2017.

In particolare il Sseo ha scorporato i dati per capire quante donne siano rinchiusi nei penitenziari sardi, e da quali regioni e da quali paesi provengano i detenuti. I numeri che vengono fuori dall'indagine rivelano alcune sorprese, soprattutto per quanto riguarda la provenienza geografica dei detenuti. Secondo gli analisti dell'Osservatorio, al 31 dicembre del 2017 erano presenti in Sardegna 2.380 carcerati di cui appena 45 rappresentati da persone di genere femminile, pari al 2% del totale.

Per quanto riguarda la provenienza va segnalato che il 37,6% risulta essere nato in Sardegna (ossia 895 detenuti, comprese 23 donne), mentre il restante 63,4% risulta essere nato al di fuori dell'isola: 650 sono i detenuti nati in Italia (pari al 27,3%) mentre i restanti 835 (pari al 35,1%) provengono da tutti gli altri paesi esteri. Per quanto riguarda i detenuti nati in altre regioni italiane va segnalato che le comunità più numerose sono quelle formate dai nati in Sicilia (211 soggetti pari all'8,9%) e in Campania (203 soggetti pari all'8,5%).

Segue la comunità carceraria dei calabresi, con il 4,3% del totale: sono 111 le persone detenute provenienti da quella regione. Complessivamente, proviene dalle regioni del sud Italia il 25% dei

detenuti presenti in Sardegna, lo 0,6% dalle regioni del centro Italia e poco meno del 2% dalle regioni del nord Italia. Per quanto riguarda invece la provenienza da altri paesi, la distribuzione per continente ci dice che complessivamente appena l'1% proviene dalle Americhe e principalmente dall'America del Sud, il 3% dall'Asia equamente distribuiti tra medio oriente e altri paesi asiatici, dall'Europa l'8% (esclusi i cittadini nati in Italia ed in Sardegna), mentre il restante 22%, pari a 529 soggetti, proviene dai paesi africani principalmente e da quelli del nord Africa.

A guidare la graduatoria dei paesi esteri con più detenuti presenti nelle carceri sarde è invece il Marocco, con 192 detenuti, seguito dalla Tunisia con 88 e dalla Nigeria con 72. Chiudono la classifica l'Algeria, con 47 detenuti, l'Albania con 44. Infine la Romania, risulta essere la comunità meno numerosa.

Detenuti presenti in Sardegna gennaio 2019

ISTITUTI	CAPIENZA	DETENUTI PRESENTI
Arbus "Is Arenas"	176	102
Cagliari "Ettore Scaldas"	561	586
Isili	130	101
Lanusei "San Daniele"	33	32
Nuoro	377	213
Onani "Mamone"	386	197
Oristano "Salvatore Soro"	265	244
Alghero "Giuseppe Tomasiello"	156	125
Sassari "Giovanni Bacchiddu"	454	414
Tempio Pausania "Paolo Pittalis"	168	136

Istituti nazionali con percentuale di sovraffollamento maggiore

	Regione	Pov.	Istituto	Tipo	Cap. Reg.	Tot. Presenze	Perc. Sovr.
1	Puglia	TA	TARANTO	CC	306	626	204,58
2	Lombardia	CO	COMO	CC	231	471	203,90
3	Lombardia	LO	LODI	CC	45	89	197,78
4	Lazio	LT	LATINA	CC	77	150	194,81
5	Lombardia	VA	BUSTO ARSIZIO	CC	240	455	189,58
6	Lombardia	BS	BRESCIA "NERIO FISCHIONE"	CC	189	358	189,42
7	Liguria	IM	IMPERIA	CC	53	99	186,79
8	Molise	CB	LARINO	CC	114	212	185,96
9	Abruzzo	CH	CHIETI	CC	79	146	184,81
10	Friuli Venezia Giulia	PN	PORDENONE	CC	38	70	184,21
11	Lombardia	BS	BRESCIA "VERZIANO"	CR	72	131	181,94
12	Toscana	LU	LUCCA	CC	62	109	175,81
13	Puglia	BR	BRINDISI	CC	120	208	173,33
14	Veneto	VE	VENEZIA "SANTA MARIA MAGGIORE"	CC	159	274	172,33

Detenuti presenti per regione al 31 marzo 2019

	Regione	Num. Istit.	Cap. Reg.	Tot. Presenze	Perc. Sovr.
1	Puglia	11	2319	3765	162,35
2	Molise	3	270	407	150,74
3	Friuli Venezia Giulia	5	480	675	140,63
4	Lombardia	18	6197	8635	139,34
5	Liguria	6	1124	1527	135,85
6	Valle D'Aosta	1	181	241	133,15
7	Veneto	9	1918	2501	130,40
8	Emilia Romagna	10	2805	3641	129,80
9	Campania	15	6136	7835	127,69
10	Lazio	14	5258	6562	124,80
11	Abruzzo	8	1627	2018	124,03
12	Piemonte	13	3976	4570	114,94
13	Toscana	16	3145	3420	108,74
14	Basilicata	3	413	449	108,72
15	Umbria	4	1329	1434	107,90
16	Calabria	12	2734	2882	105,41
17	Marche	7	897	924	103,01
18	Sicilia	23	6493	6571	101,20
19	Trentino Alto Adige	2	506	403	79,64
20	Sardegna	10	2706	2151	79,49
	Tot. Nazionale	190	50514	60611	119,99

Venerdì 14 Giugno 2019 ore 16:00-19:00, aula Cossiga

**Sessione II.2 - LA GESTIONE DEI PERCORSI DETENTIVI E I MODELLI TRATTAMENTALI
IN ITALIA**

Relaz. II.2.3. - Sociologia del carcere e culture del penitenziario

Francesca Vianello

Delegata del Rettore per il Polo Universitario Penitenziario

Università di Padova

francesca.vianello@unipd.it

Venerdì 14 Giugno 2019 ore 17:00-20:00, aula Cossiga
Sessione II.2 - LA GESTIONE DEI PERCORSI DETENTIVI E I MODELLI TRATTAMENTALI
IN ITALIA

Relaz. II.2.4 – Aspetti problematici del regime disciplinare in
Polonia e in Italia

Malgorzata Szwejkowska

Dipartimento di Diritto penale, Facoltà di Giurisprudenza
Accademia delle Scienze Economiche e Umanistiche di Varsavia (Polonia)

m.m.szwejkowska@wp.pl

Si deve sottolineare che a partire già dai tempi della Roma antica furono fatti sforzi con l'obiettivo di vietare l'uso di punizioni corporali ai detenuti. Ma nonostante questo la sanzione della fustigazione e altre punizioni corporali furono ampiamente applicate fino ai tempi nostri. Già negli anni 30 del XX secolo, gli studiosi ai congressi internazionali di diritto penitenziario raccomandavano solo la prudenza nell'applicare la fustigazione come un mezzo per mantenere l'ordine e disciplina penitenziaria.

Attualmente non esiste più consenso nel mettere in atto tali sanzioni. Si sottolinea che il detenuto tenuto in isolamento penitenziario, tuttavia, conserva certi diritti e di conseguenza un certo spazio di libertà – secondo quanto previsto in applicazione della normativa sull'ordinamento penitenziario. Le limitazioni possono derivare solo dall'atto criminale e dalla sentenza della corte emessa sulla sua base. Allora il modo di conservare l'ordine e disciplina negli istituti di pena sono state cambiate rispetto ai tempi passati.

Una delle possibili limitazioni dei diritti dei detenuti, la quale è importante in termini di libertà dei medesimi, è un procedimento disciplinare, a causa del quale la libertà del detenuto può essere ancora più limitata.

L'uso delle sanzioni disciplinari come modo di influenzare i diritti dei detenuti e la loro libertà è una misura che – in quasi tutti i sistemi penitenziari - serve per ottenere due scopi; mantenere l'ordine e la sicurezza penitenziaria ma anche come uno strumento per la loro rieducazione. In questo ultimo caso i sistemi penitenziari utilizzano le sanzioni disciplinari come un modo per modificare il comportamento dei detenuti, demotivandone azioni illegali, verso forme corrette e conformi alla legge e all'ordine, nonché tenendo conto della sicurezza sociale e della sicurezza individuale.

Questo problema è così importante da essere regolato da atti internazionali globali i quali riguardano i diritti e gli obblighi dei detenuti, prima di tutto dalle Regole Minime per il trattamento dei detenuti delle Nazioni Unite (le cosiddette Regole Mandela) e anche – al livello regionale Le regole Penitenziarie Europee (EPR).

Le sanzioni disciplinari possono essere imposte a quei condannati che hanno compiuto un'infrazione disciplinare. Quindi è importante il modo in cui legislatore definisce l'infrazione disciplinare. In Polonia ogni condannato può essere sottoposto alla sanzione disciplinare nel caso di qualsiasi violazione del regolamento e dell'ordine in vigore. Tuttavia non c'è l'elenco delle infrazioni disciplinari. Invece in Italia i detenuti non possono essere puniti per un fatto che non sia espressamente previsto come infrazione (tipicità delle infrazioni disciplinari).

Un'altra cosa basilare è la tipicità delle sanzioni disciplinari (con riferimento alla loro consistenza e durata). Sia in Polonia che in Italia è rispettato – per una esigenza di certezza – il principio di

tipicità della sanzione (previsto anche nella regola 37 delle regole Mandela).

L'elenco delle sanzioni disciplinari è stato riformulato dal legislatore polacco nel Codice per l'esecuzione delle pene detentive. Attualmente il Codice contiene l'elenco di 8 tipi di sanzioni disciplinari. Secondo l'articolo 143 § 1 sono seguenti:

- 1) il richiamo del direttore;
- 2) la privazione di tutti o di alcuni premi o concessioni per un periodo fino a tre mesi; 3) la privazione del diritto alla partecipazione a determinate attività culturali, educative o sportive, con l'eccezione dell'accesso ai libri e alla stampa, per un periodo fino a 3 mesi;
- 3) la privazione della possibilità di ricevere pacchi di alimenti, per un periodo fino a 3 mesi;
- 4) la privazione o la limitazione della possibilità d'acquistare prodotti alimentari o tabacco per un periodo fino a 3 mesi;
- 5) una forma limitata delle visite in modo da impedire il contatto diretto con il visitatore, per un periodo fino a 3 mesi;
- 6) la riduzione dello stipendio del detenuto, ma non più del 25% al mese, fino a un massimo di tre mesi;
- 7) il confinamento nella cella di isolamento per un massimo di 28 giorni.

In Italia invece le infrazioni disciplinari previste dall'art. 77 D.P.R. n.230 del 2000 possono dar luogo alle seguenti sanzioni disciplinari (art. 39 dell' Ordinamento penitenziario):

richiamo del direttore;

ammonizione;

esclusione da attività ricreative e sportive per non più di 10 giorni;

isolamento durante la permanenza all'aria aperta per non più di 10 giorni

esclusione dalle attività in comune per non più di 15 giorni.

Nel procedimento disciplinare soprattutto due aspetti sono importanti: l'autorità la quale delibera le sanzioni (insieme a meccanismo di controllo di tali decisioni) e anche le altre garanzie procedurali per le persone detenute.

Questo articolo mette a confronto i due sistemi penitenziari in materia di provvedimenti previsti circa le infrazioni disciplinari e le sanzioni disciplinari, comprese le analisi riguardo al fatto se entrambi i sistemi implementano tutti gli standard delle Regole Mandela e EPR.

Il problema è considerato con particolare attenzione alla luce delle riforme di recente entrate in vigore.

Venerdì 14 Giugno 2019 ore 17:00-20:00, aula Cossiga
Sessione II.2 - LA GESTIONE DEI PERCORSI DETENTIVI E I MODELLI TRATTAMENTALI
IN ITALIA

Relaz. II.2.5 – Possibilità e modelli trattamentali
nell'esecuzione penale in carcere

Stefano Graffagnino

Presidente Associazione Nazionale Funzionari del Trattamento

stefano.graffagnino@libero.it

Venerdì 14 Giugno 2019 ore 17:00-20:00, aula Cossiga
Sessione II.2 - LA GESTIONE DEI PERCORSI DETENTIVI E I MODELLI TRATTAMENTALI
IN ITALIA

Relaz. II.2.6 – Percorsi educativi fuori dal carcere: la sospensione del processo e messa alla prova

Filippo Dettori

Dipartimento di Storia Scienze dell’Uomo e della Formazione, Università di Sassari

fdettori@uniss.it

Uno dei principi fondamentali su cui si fonda la giustizia minorile è il seguente: il minore autore di reato è penalmente responsabile ma in maniera diversa rispetto ad un adulto. Il giovane che commette un reato, spesso lo fa per sentirsi grande, per dimostrare agli altri di essere capace di realizzare un obiettivo, per trovare nel gruppo dei pari e/o negli adulti di riferimento approvazione e consenso. La giustizia minorile, ispirandosi alle Regole minime per l’amministrazione della giustizia minorile promulgate dall’ONU nel 1985 (più conosciute come regole di Pechino), parte dal principio che il processo penale celebrato nei confronti di imputati minorenni deve essere “equo e giusto” avere un valore educativo più che punitivo e repressivo.

La sospensione del processo con messa alla prova, rappresenta una delle innovazioni più interessanti del processo penale minorile. Introdotta con la riforma generale del processo penale del 1988 e inserita nell’art. 28 D.P.R. n. 488/88, la sospensione del processo e messa alla prova è l’unico istituto presente nell’ordinamento italiano che si ispira alla giustizia riparativa (*restorative justice*), molto diffusa in numerosi Paesi dell’Unione Europea. La giustizia riparativa, parte dal principio che l’autore di reato, specie se minorenne, deve essere coinvolto in un processo educativo finalizzato al cambiamento in termini di maturazione e di crescita e, se possibile, alla conciliazione con la vittima. Con la messa alla prova l’autore del reato diventa un soggetto attivo che, attraverso un progetto educativo, si impegna a dimostrare agli altri e a se stesso di essere in grado di mettere in atto nuove modalità comportamentali nella relazione con gli altri, nell’utilizzo delle risorse personali, nel progetto di vita.

La messa alla prova si può applicare per qualsiasi tipologia di reato, anche per quelli gravi, e può avere una durata massima di tre anni. Essa è disposta con ordinanza nel corso dell’udienza preliminare o del dibattimento e prevede che il minorenne segua un progetto educativo predisposto dai servizi sociali del servizio giustizia minorile (USSM), con attività formative ma anche riparative e socialmente arricchenti, come per esempio fare attività presso strutture che si occupano di disabili, anziani, bambini in difficoltà.

La valutazione dell’esito della prova avviene nell’udienza di verifica fissata appositamente dal collegio dei giudici in fase di udienza preliminare (GUP) o dibattimentale e si svolge nel pieno rispetto dei principi del contraddittorio e della difesa alla presenza delle parti interessate: pubblico ministero, imputato, genitori o esercenti la potestà genitoriale, difensore, servizi minorili, persona offesa dal reato.

Diversi studi hanno dimostrato che la messa alla prova ha un valore educativo in termini educativi e di prevenzione in termini di recidiva e che spesso il ragazzo supera positivamente il periodo di osservazione dimostrando di aver cambiato modalità di comportamento (Dettori, 2010). Le

statistiche del Ministero della giustizia²⁸, attestano che un’altissima percentuale di ragazzi ottengono un esito positivo e dopo la misura ottengono dal giudice l’estinzione del reato per effetto positivo della messa alla prova, come previsto dall’art. 29 del DPR 488/88. Recentemente, il Consiglio d’Europa ha ricordato: “I servizi di *probation* hanno lo scopo di ridurre la perpetrazione di ulteriori reati instaurando rapporti positivi con gli autori di reato, al fine di assicurarne la presa in carico (anche con un controllo, se necessario), di guidarli e assisterli per favorire la riuscita del loro reinserimento sociale”. La messa alla prova vuole quindi “innescare” nei giovani autori di reato delle “dinamiche mutative”, che li portino a rivedere posizioni, idee, progetti di vita per riorganizzare la progettualità futura verso principi di legalità.

Molto del successo della messa alla prova è dovuto alla qualità del progetto educativo che viene elaborato dagli educatori e/o assistenti sociali dell’USSM che collaborano con gli operatori sociali del servizio sociale di residenza del minore. Il progetto educativo per essere efficace deve rispondere ai bisogni del minore e deve essere personalizzato; per questa ragione è necessario che esso sia condiviso con il ragazzo e che niente di ciò che è previsto nel percorso educativo sia imposto dagli operatori.

Le considerazioni che seguono dimostrano l’efficacia della messa alla prova, richiamando una ricerca relativa alle esperienze di ragazzi delle province di Sassari e Nuoro (Dettori, 2013), che hanno ottenuto la misura dai giudici del tribunale per i minorenni di Sassari. Nella tabella 1 sono descritte le fasi della ricerca:

	Aspetto studiato	Fonte
1	Numero di ragazzi e ragazze che hanno beneficiato della misura nel periodo 1993 (anno successivo all’istituzione del tribunale per i minorenni di Sassari) al 2012.	Ruoli Gup e Dibattimento del Tribunale per i minorenni di Sassari.
2	Sesso, età e livello di istruzione dei minori ammessi alla messa alla prova.	Fascicoli Tribunale per i Minorenni sezione penale.
4	Caratteristiche dei progetti educativi (tipologia e durata) predisposti dall’USSM.	Fascicoli Tribunale per i Minorenni sezione penale.
5	Numero dei minori che hanno avuto valutazione positiva o negativa in sede giudiziaria.	Fascicoli Tribunale per i Minorenni sezione penale.

Tabella 1

Relativamente al primo aspetto studiato, ossia il numero di minori che hanno beneficiato della misura, per il periodo preso in esame, dal 1993 (data istituzione tribunale per i minorenni di Sassari) al 2012, vi è stato un progressivo aumento, essa è stata disposta soprattutto nella fase iniziale del percorso giudiziario, ossia all’udienza preliminare (GUP), solo una parte residuale ha ottenuto la misura durante il dibattimento. Nella tabella 2 sono riportati i dati per anno:

Anno	GUP	Dibattimento	Totale
1993	13	2	15
1994	23	5	28

²⁸ Vedasi: www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_3_1_2.wp

1995	24	3	27
1996	11	2	13
1997	30	5	35
1998	23	6	29
1999	20	5	25
2000	18	7	25
2001	19	6	25
2002	24	4	28
2003	25	5	30
2004	23	2	25
2005	21	9	30
2006	34	8	42
2007	41	14	55
2008	32	7	39
2009	46	16	62
2010	73	15	88
2011	79	15	94
2012	51	11	62

Tabella 2

Relativamente al sesso e all'età dell'inizio della messa alla prova, i dati riportati nella tabella 3 dimostrano che nella maggioranza dei casi si tratta di giovani adulti (31%), ossia ragazzi che, sebbene abbiano commesso il reato da minorenni, hanno già compiuto la maggiore età nel momento dell'udienza nella quale è stata disposta la misura. La maggioranza dei beneficiari della messa alla prova sono di sesso maschile, perché sono più spesso maschi gli imputati che compaiono dinanzi ai giudici del tribunale per i minorenni.

Classi di età	Maschi	Femmine	Totale
14-15 anni	13%	5%	18%
16 anni	18%	7%	25%
17 anni	23%	3%	26%
18 anni e oltre	27%	4%	31%

Tabella 3

Altro aspetto interessante preso in esame nello studio è il grado di scolarità; la tabella 4 dimostra che nella maggioranza dei casi i ragazzi non hanno proseguito gli studi dopo la licenza media e che molti non hanno conseguito neppure questo titolo perché hanno abbandonato prima la scuola.

Scolarità	Percentuale
Licenza elementare	9%
Frequenza scuola media inferiore con molte ripetenze	23%
Abbandono scolastico dopo la licenza media	33%
Frequenza scuola superiore	19%
Possesso diploma	8%

Frequenza università	7%
----------------------	----

Tabella 4

Un altro aspetto studiato è la tipologia del progetto educativo, ed in particolari quali attività prevedeva il progetto di messa alla prova. La tabella 5 descrive in percentuale le attività presenti nei diversi progetti presi in esame. È interessante rilevare che nella quasi totalità (93%) è prevista un'attività riparativa presso centri e associazioni di volontariato.

Attività presenti nel progetto	Percentuale
Attività riparativa	93%
Attività di studio	60%
Attività lavorativa (anche tirocini)	47%
Attività sportiva	32%
Colloqui con educatore o assistente sociale	97%
Percorsi presso Ser.d o altri presidi sanitari	28%
Permanenza in comunità	12%
Riconciliazione parte offesa	18%

Tabella 5

Dallo studio risulta che il 93% dei ragazzi che hanno avuto la sospensione e messa alla prova hanno avuto un esito positivo, ossia i giudici hanno emesso sentenza di non luogo a procedere per esito positivo della messa alla prova. Tale risultato evidenzia l'efficacia della misura e la capacità della stessa di attivare nei ragazzi processi di cambiamento che li porta ad aderire ad un progetto educativo e a portarlo a buon fine impegnandosi per un periodo che da dai tre mesi ai tre anni. La messa alla prova, in molti casi, ha favorito la ripresa degli studi, l'ottenimento di un lavoro (spesso iniziando con un tirocinio formativo), la possibilità di conoscere nuove persone, fare nuove amicizie e coltivare nuovi interessi. Attraverso il progetto educativo i ragazzi si sono misurati in attività riparative emotivamente coinvolgenti che li hanno profondamente cambiati: con anziani, disabili, animali, attività che li hanno fatti crescere e consentito loro di maturare le competenze sociali per una nuova visione del futuro.

Bibliografia

- Dettori, F. (2010), *Giustizia minorile e integrazione sociale*, Franco Angeli, Milano.
- Dettori, F. (2013), *Progettazione e valutazione di percorsi educativi per adolescenti autori di reato*, in Dettori F., Manca G., Pandolfi L., "Minori e famiglie vulnerabili. Ruolo e interventi dell'educatore", Carocci editore, Roma.
- Parmigiani D., Traverso A. (a cura di) (2011), *Progettare l'educazione. Contesti, competenze, esperienze*, Franco Angeli, Milano.
- Zara G. (2006), *La psicologia criminale minorile*, Carocci, Roma.

Venerdì 14 Giugno 2019 ore 17:00-20:00, aula Cossiga
Sessione II.2 - LA GESTIONE DEI PERCORSI DETENTIVI E I MODELLI TRATTAMENTALI
IN ITALIA

Relaz. II.2.7 – Donne in carcere: diritti, opportunità, reinserimento


Monica Cristina Gallo

Garante diritti persone private della libertà personale, Comune di Torino
monicacristina.gallo@collaboratori.comune.torino.it

Quando si affronta il tema delle detenzione femminile è inevitabile una riflessione sui numeri, le donne rappresentano una parte residuale della popolazione detenuta, al 31 **Marzo 2019 su un totale di 60.611 detenuti solo 2656 sono donne**. Sono solo 4 gli istituti penitenziari esclusivamente femminili: due case circondariali a Pozzuoli(NA), Rebibbia (RM), Venezia Giudecca e Trani. Sono presenti sezioni femminili in 44 istituti penitenziari a prevalenza maschile.


Tipologie di istituti penitenziari femminili esistenti in Italia

- n. donne ospitate in istituti esclusivamente femminili
- n. donne detenute in sezioni femminili




Dei 190 istituti penitenziari solo 4 sono esclusivamente femminili (due circondariali Pozzuoli e Rebibbia e due case di reclusione Venezia Giudecca e Trani) e, le restanti donne scontano la pena detentiva nelle sezioni femminili di 44 Istituti penitenziari a prevalenza maschile. La regione che ospita più donne detenute è la Lombardia, il numero delle donne ristrette si aggira intorno a 567 presenze ospitate nelle 7 sezioni femminili. A fronte di una popolazione carceraria di 60.439 detenuti vi è una sottorappresentazione di 2.5659 donne, pari al 4% del totale.

Popolazione femminile attualmente detenuta Aprile 2019




Delle 2.659 donne ristrette in Italia sono 962 le donne di cittadinanza straniera. In particolare, le nazionalità più presenti sono rumena e nigeriana.

Composizione della popolazione femminile detenuta



Gli interventi normativi si sono focalizzati verso le donne detenute nella loro funzione genitoriale prevedendo la realizzazione di istituti a custodia attenuata (5) e di case famiglia protette (2) per superare la presenza di minori all'interno delle carceri.

Madri detenute



	ICAM	Sezioni Nido
figli presenti	34	14
madri presenti	32	13
n. istiuti in Italia	5	19

Gli ICAM attualmente operativi in Italia sono cinque: Lauro, Milano, Senorbì (CA), Torino, Venezia.

Manca una riflessione articolata verso il tema della tutela e garanzia dei diritti in relazione alla differenza di genere già nell'atto di fruizione dello spazio, pensato prevalentemente per una comunità maschile.

Due modelli teorici:

- *Justice model*: si basa sul concetto di uguaglianza formale tra uomini e donne e non prevede alcun trattamento differenziato in base al genere. Nell'ambito dell'esecuzione penale si concretizza nella creazione di sezioni specializzate femminili in istituti maschili.
- *Care model*: identifica una differenza sostanziale tra i due generi e predilige luoghi appositamente creati per la detenzione femminile.

In Italia, i due modelli descritti convivono.

Sono carenti le attenzioni che incidono sulla quotidianità, come la territorialità della pena, la salute fisica e psichica, i percorsi di prevenzione, le attività ricreative, culturali e sportive pensati in relazione alla sfera emotiva delle donne e conseguentemente differenziati da quelli maschili.

Anche in carcere, quindi si perpetua quella disparità di opportunità per la quale essere donna significa di per sé avere meno chances, meno spazi, meno attenzione degli uomini, tanto più che, la pericolosità delle donne detenute è noto che è assai minore.

Evidenziare la differenza femminile e lavorare per affrontare le esigenze delle donne recluse, senza fermarsi alla condizione di debolezza e fragilità ma considerando l'aspetto della forza e della creatività che la soggettività femminile è in grado di attivare può rappresentare la strada verso nuove connessioni in grado di alimentare innovazione e cambiamento. Le donne detenute trascorrono la loro detenzione attendendo che accada ciò che gli operatori hanno deciso per loro, attraverso un approccio perlopiù correzionale, culturalmente ancora radicato alla coercizione femminile : collegio, famiglia, scuola.

Sono affidate ad una giustizia di attesa e non ad una giustizia di iniziativa, che riduce ancor di più la propria autonomia e le proprie capacità relazionali. La detenzione potrebbe configurarsi come un ventaglio di serie di opportunità volte ad agevolare il raggiungimento dell' indipendenza economica per consentire alle donne detenute di emanciparsi da una prospettiva di vita legata alla marginalità, situazione molto comune fra le donne detenute prive di legami, con lavori precari e bassa scolarizzazione. Questo potrebbe avvenire se il tempo della pena guardasse alla promozione dello sviluppo delle competenze, alla cura della persona (non della personalità) ed alle molte mancanze che numerose donne sperimentano già nella vita da libere.

La difficoltà a mettere in campo, queste strategie va ricondotta ad alcuni fattori comuni:

- _ forte presenza di donne non italiane, prive di competenze linguistiche;
- _ brevità del periodo detentivo che non consente una utile programmazione delle attività;
- _ mancanza di offerta formativa per detenute il numero limitato, non incentiva la presentazione di progetti di formazione da parte degli enti che ne chiedono il finanziamento agli enti locali.

E' frequente l'attivazione di percorsi di formazione con un numero di ore non sufficiente per il raggiungimento di una certificazione spendibile all'esterno.

Il superamento della frammentarietà e sporadicità degli interventi all'interno delle sezioni femminili potrebbe essere sostituito da approcci multicentrici di differenti unità operative impegnate nei servizi alla persona con particolare attenzione alle differenze di genere.

Quindi in un quadro come quello descritto ci sembra opportuno fare una riflessione su come rafforzare il diritto delle donne detenute alla scelta di percorsi adeguati alle loro attitudini e aspettative in stretta relazione alle loro conoscenze e saperi. Un'opportunità è rappresentata dalla rivalutazione di percorsi artigianali dai quali le donne possano apprendere informazioni su di sé attraverso le cose che fabbricano.

Percorsi di questo tipo, attivi con successo in alcuni istituti (Milano, Lecce) percorrono quell'ipotesi di lavoro ben descritta da *Richard Sennet* nel libro *L'uomo Artigiano*.

Secondo l'autore esiste un nesso relazionale tra capacità di produrre oggetti fisici e il creare delle buone relazioni sociali, egli afferma *«Io sostengo, che le capacità che il corpo possiede di conformare oggetti fisici sono le medesime capacità a cui attingiamo nelle relazioni sociali»*.

Nelle attività laboratoriali di questo tipo è necessario privilegiare la dimensione umana, la riscoperta della femminilità, e un rapporto diretto con ogni donna, che va considerata una persona che merita

prima di ogni altra cosa di essere valorizzata, apprezzata e ascoltata lasciandole il diritto di fare ciò che è in grado di fare.

Per quel gran numero di donne che non posseggono strumenti necessari per accedere a percorsi di istruzione, la riscoperta della figura artigiana può rappresentare una via verso la libertà.

Alcune considerazioni di Sennet ci offrono validi spunti di riflessioni sulle possibili dinamiche che scaturiscono nel offrire questo tipo di opportunità:

“Il buon lavoro fatto con arte, sapienza e perizia non richiede capacità eccezionali ma capacità che si trovano in misura pressoché pari nella grande maggioranza degli esseri umani. La motivazione è tuttavia un fattore più importante del talento nel realizzare la perizia dell’artigiano, così chiunque (o quasi) può diventare un bravo artigiano. Ma la motivazione personale non è separabile dall’organizzazione sociale. E’ solo l’inizio della storia. E’ mal costruita l’istituzione sociale che ignora l’aspirazione dei suoi membri ad una vita lavorativa che abbia un senso; mentre le organizzazioni ben costruite sanno trarre forza da questo”.

e poi ancora

“Il fatto di imparare a svolgere bene un lavoro mette gli individui in grado di governarsi e dunque di diventare bravi cittadini. L’uomo pratico è in grado di giudicare se lo Stato è ben costruito, perché comprende le regole della costruzione. Il lavoro ben fatto è quindi anche un modello di cittadinanza consapevole. L’attitudine al fare, comune a tutti gli uomini, insegna a governare noi stessi e a entrare in relazione con altri cittadini su questo terreno comune.

Un interessante ricerca condotta da Carla Lunghi ricercatrice presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università Cattolica di Milano mette in evidenza alcune opportunità che scaturiscono dal lavoro manuale e sono di seguito riportate:

- 1) *Una nuova concezione di sé: il lavoro manuale e creativo è l’occasione per scoprire abilità e capacità personali insospettabili, a volte anche molto distanti dai lavori condotti precedentemente.*
- 2) *un innalzamento positivo dell’autostima, che alimenta “il benessere” della vita quotidiana carceraria e le relazioni interne ed esterne al carcere*
- 3) *il senso dell’onestà del lavoro (in sé e per il soggetto):*
- 4) *la sensazione di libertà interiore: il fare manualmente è un lavoro che svuota la mente, toglie l’angoscia, riempie la giornata e, soprattutto, fa sentire liberi anche se si è in una condizione di costrizione.*
- 5) *un futuro meno minaccioso: aver trovato e soprattutto amare un lavoro di tal genere alimenta una progettualità positiva verso il futuro*

La Lunghi sostiene inoltre che questo impegno possiede altresì interessanti contenuti comunicativi per la società libera, perché i manufatti prodotti veicolano interessanti contenuti:

_Sono prodotti che arrivano sul mercato con loghi accattivanti (effetto sdrammatizzante)

_Sono in grado di avvicinare la società libera al carcere lo fanno entrare nel dibattito comune attraverso i consumi e gli usi di oggetti quotidiani

_Alimentano il tema della sostenibilità, molti manufatti utilizzano in maniera creativa materiali di scarto concretizzando così la filosofia della seconda chance: dare un’altra opportunità alle donne detenute, ai tessuti e agli oggetti

_Hanno origine dalla creatività individuale e/o collettiva, dalle abilità e dai talenti e danno vita, nell’attuale economia post materialista, a un notevole potenziale di ricchezza e di posti di lavoro attraverso lo sviluppo della proprietà intellettuale.

A conclusione di queste considerazioni sul diritto delle donne di intraprendere un percorso intramurario più vicino possibile alle loro concrete possibilità e abilità alcune realtà stanno cercando di strutturare percorsi organizzati a loro favore attraverso un lavoro in rete che consenta alle donne di continuare anche a fine pena i percorsi intrapresi, ne sono esempio a Milano D.O.M.: Donne Oltre Le Mura, Percorsi e Lei, progetti di inclusione attiva e accoglienza abitativa per donne.

L.E.I. Lavoro Emancipazione Inclusione è il nome del progetto attivo a favore delle donne dal 2017 presso la Casa Circondariale di Torino e finanziato dalla Compagnia di san paolo, da molti anni sostenitrice di molti progetti legati all'economia carceraria di Torino.



Le attività, gestite da tutti i partner con una modalità condivisa, si svolgono sia dentro che fuori il carcere. Ogni percorso elaborato e co-progettato ha elementi comuni condivisi con le donne che scelgono di aderirvi:

- 1) firma del patto di adesione che avvia formalmente la partecipazione della beneficiaria al progetto;
- 2) elaborazione di un bilancio di competenze volto a sostenere, motivare e attivare le risorse della donna e il suo progetto di vita;
- 3) valutazione periodica a cura degli operatori coinvolti per la verifica dei progressi acquisiti dalle beneficiarie. La modalità di gestione del progetto, inoltre, prevede un ruolo centrale assegnato alla cabina di regia, al cui interno i partner si confrontano e discutono delle attività, dei percorsi individuali di ogni donna che partecipa, e contribuisce al miglioramento delle relazioni all'interno della sezione femminile.



I PARTNER DEL PROGETTO

Casa Circondariale Lo Russo e Cutugno
Associazione Arione onlus,
Cooperativa sociale Extraliberi
Cooperativa Sociale Impatto Zero
Cooperativa Sociale Patchanka
Fondazione Casa di Carità Arti e Mestieri
Ufficio Pio della Compagnia di San Paolo
Intesa Sanpaolo S.p.A. in qualità di ente titolare del Museo del Risparmio
PerMicro
Fondazione Zancan



Il progetto e tutto l'impianto che ne consente lo sviluppo è frutto di altre precedenti sperimentazioni alle quali mancava la componente collaborativa e la dimensione del lavoro in rete coordinato dalla Cabina di regia.

LA RETE COME VALORE

•La **cabina di regia** è il luogo pulsante del progetto ed ha il compito di confrontarsi su:



Un aspetto particolarmente interessante è rappresentato dalle abilità tecniche di collaborazione, necessarie al buon funzionamento di una realtà complessa come il carcere, privilegiando il superamento della ineguaglianza.

I dati aggiornati sono stati tratti da:

Ministero della giustizia www.giustizia.it/statistiche

Garante nazionale, relazione 2019

<http://www.garantenazionaleprivatiliberta.it/gnpl/resources/cms/documents/00059ffe970d21856c9d52871fb31fe7.pdf>

XV Rapporto Antigone www.antigone.it/quindicesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione

Bibliografia

La riforma dell'ordinamento penitenziario, Gonnella P. (a cura di), Giappichelli editore.

Donne ristrette, Mantovani G. (a cura di), Ledizioni.

Relazione Tavolo 3 Donne e carcere, Stati generali dell'esecuzione penale, www.giustizia.it

Richard Sennett, L'uomo artigiano. Feltrinelli

Creative evasioni. Manifatture di moda in carcere. Carla Lunghi

Venerdì 14 Giugno 2019 ore 17:00-20:00, aula Mossa
Sessione II.3 - LA SOCIETÀ CIVILE E IL CARCERE: ESPERIENZE E CRITICITÀ
Relaz. II.3.1. - Carcere e dignità umana. La pena come percorso
di rigenerazione dell'individuo

Attilio Pinna

Amnesty International Sassari

attiliopinna@virgilio.it

L'idea di un carcere umano e profondamente rispettoso della dignità umana sarebbe molto utile per una giustizia che voglia considerare la pena, non come strumento di punizione, ma come percorso di rigenerazione umana e sociale dell'individuo dichiarato colpevole, da reinserire in una società che parimenti sia pronta ad accoglierlo sia in termini culturali che in termini valoriali.

Una pena umanamente gestita non dovrebbe suscitare reazioni di disagio più di quanto non ne possa suscitare un qualsiasi processo educativo e formativo.

Chi ha sbagliato deve convincersi che egli, al pari dei suoi simili, non può sottrarsi al dovere di costruire una società buona e di contribuire al suo benessere collettivo, e una società dignitosa non può esimersi dal fare queste richieste al reo e dal creare condizioni affinché questo accada. Si tratta di assumere la pena non più e soltanto in termini retributivi e punitivi, ma come una opportunità da cogliere nelle sue finalità migliori.

In quest'ottica dovremmo dunque interrogarci sul se ed in quale misura e a quali condizioni il sistema della giustizia penale possa porsi, se non vuole restare vittima del suo fallimento con lo sguardo rivolto esclusivamente al passato, come elemento importante di progresso sociale, e sul fatto che non debba magari essere ripensato in una prospettiva che collochi il male e le persone che ne sono state portatrici e attuatrici in un'asse direzionale che guardi al futuro.

Siamo consapevoli, altresì, che uno sguardo nuovo al sistema della giustizia penale che guardi al progresso sociale e al futuro degli uomini, piuttosto che ad una rabbiosa e punitiva condanna del loro passato criminoso, richiederebbe una trattazione dettagliata delle tecniche processuali e la messa in discussione della stessa legislazione processuale e del sistema dell'esecuzione penale che in questa sede non è possibile affrontare.

Ci limitiamo dunque a ribadire che la macchina della giustizia italiana è ancora segnata da una visione rabbiosa della società nei confronti dei criminali; visione che, purtroppo, ha esercitato una scarsa efficacia sugli effetti di deterrenza. Le denunce di insufficienza del potere punitivo dello Stato provenienti dall'opinione pubblica appaiono purtroppo ancora legate a richieste di una giustizia vendicativa non più utile socialmente e moralmente meno persuasiva, mentre sarebbe preferibile avanzare ipotesi strutturalmente e politicamente migliorative del sistema nel suo complesso, che vadano in una direzione diametralmente opposta.

Venerdì 14 Giugno 2019 ore 17:00-20:00, aula Mossa
Sessione II.3 - LA SOCIETÀ CIVILE E IL CARCERE: ESPERIENZE E CRITICITÀ
Relaz. II.3.2. - La società civile in carcere. Alcune riflessioni a
partire dall'Osservatorio sulle condizioni di detenzione

Daniele Pulino

Antigone

daniele.pulino@gmail.com

La tavola rotonda vuole riflettere sul ruolo della società civile dentro e fuori dal carcere (organizzazioni di volontariato, cooperative sociali, associazioni, enti no-profit e singoli soggetti) possono svolgere e per la promozione dei diritti delle persone detenute e per l'accesso ai bisogni fondamentali.

Il ragionamento proposto si articola in tre prospettive: a) Il ruolo del volontariato all'interno del carcere al fine dell'attuazione dei principi costituzionali; b) il lavoro svolto dai soggetti del terzo settore nel quadro dei mutamenti del Welfare; c) lo sviluppo di un discorso pubblico in tema di carcere che stimoli un dibattito sul carcere al di fuori delle logiche del populismo penale.

a) A partire dalla riforma del 1975, con gli articoli 17 e 78 dell'Ordinamento penitenziario che hanno previsto il riconoscimento del volontariato penitenziario, e con i successivi interventi normativi (Legge Gozzini, L. N. 266/1991), ha iniziato ad affermarsi l'idea della necessaria creazione di un ponte tra "dentro" e "fuori" attraverso il coinvolgimento attivo della comunità esterna nel processo rieducativo della popolazione detenuta. Cosa fa il volontariato penitenziario? Il suo ruolo si deve limitare a un "assistenzialismo" dei bisogni della popolazione detenuta? Come che tipo di rapporti si sviluppano con l'amministrazione penitenziaria? E in che modo vengono intercettati nuovi bisogni?

b) Secondo l'opinione di diversi osservatori, i processi di riconversione del Welfare sono alla base dell'incremento consistente della popolazione carceraria degli ultimi quarant'anni (Wacquant, 2000). Contestualmente, questi stessi processi, secondo logiche quali il welfare-mix e l'attuazione del principio di sussidiarietà, hanno comportato l'inclusione dei soggetti del terzo settore nei processi di implementazione e realizzazione delle politiche pubbliche. Ad essere investite di questi compiti sono, in particolar modo, le politiche di inclusione sociale. In questo panorama, come si configura l'azione del terzo settore?

c) Da tempo diversi organismi della società civile agiscono nella sfera pubblica al fine di produrre un discorso pubblico sul carcere e svelare le inefficienze del sistema penale. Nel quadro attuale dominato da forme crescenti di "populismo penale" si deve modificare tale azione di denuncia?

Questi e altri temi saranno oggetto della sezione che vuole leggere tali questioni anche nel quadro di delle caratteristiche specifiche della regione.

Venerdì 14 Giugno 2019 ore 17:00-20:00, aula Mossa

Sessione II.3 - LA SOCIETÀ CIVILE E IL CARCERE: ESPERIENZE E CRITICITÀ

Relaz. II.3.3. - Rassicurare o creare sicurezza. Il carcere cattivo e la certezza della pena sono luoghi comuni che vanno ribaltati

Lorenzo Sciacca

Ristretti Orizzonti

lor.sciacca@gmail.com

Venerdì 14 Giugno 2019 ore 17:00-20:00, aula Mossa
Sessione II.3 - LA SOCIETÀ CIVILE E IL CARCERE: ESPERIENZE E CRITICITÀ
Relaz. II.3.4. - Dalle carte alle storie liberate: il protagonismo
dei detenuti

Vittorio Gazale, Alessandro Gazale
Associazione Oltre i muri. Volontari a Bancali
gazale@asinara.org

“Dalle carte alle storie liberate” è un lavoro artistico-letterario iniziato il 5 marzo 2012 nella Casa Circondariale di Sassari che trae origine e ispirazione da un importante progetto di recupero e di digitalizzazione di vecchi documenti d’archivio abbandonati negli scantinati umidi del vecchio carcere di San Sebastiano. Un lavoro di ricostruzione storica svolto direttamente dalla popolazione reclusa (17 detenuti, retribuiti con una borsa lavoro e che hanno usufruito dell’art. 21 o.p.) che ha abbracciato un lungo arco di tempo, dal 1860 ad oggi, con il detenuto sempre al centro della narrazione. Lo studio è stato realizzato grazie a due articolati progetti Por finanziati dall’Unione Europea: Digitalizzazione (Programma Operativo Fesr 2007-2013 Tecnologie dell’informazione e della comunicazione. Digitalizzazione archivi ex Colonie Penali della Sardegna, capofila Regione Sardegna) e Liberamente (Programma Operativo Fse 2014-2020 Luoghi Identitari: Bellezze ed Emozioni con i RAconti e le MEMorie Nascoste nei Territori, capofila Ifold).

Sono state analizzate decine di migliaia di carte e di documenti sull’organizzazione carceraria, sulla complessità della struttura, sul rapporto con il territorio, sull’amara quotidianità vissuta dagli uomini di pena.



Sassari, carcere di San Sebastiano: recupero del materiale d’archivio negli scantinati umidi del carcere.

Nel corso della ricerca sono state selezionate le testimonianze più significative sul piano documentale ed emotivo tra le storie, i pensieri e le lettere dei reclusi, per lo più censurate, provenienti da ogni parte d'Italia. Uno straordinario caleidoscopio di vite umane, località e curiosi aneddoti, affiorato dai numerosi fascicoli custoditi negli archivi.

In carcere le diverse anime della società civile si incontrano, si contaminano, provano a convivere. Nella stessa camerata si possono trovare l'analfabeta, il professore, lo scrittore, l'eroe militare, lo stalker, l'assassino, ... Storie diverse, di vite dimenticate, di soprusi, di violenze, di emarginazione, di errori giudiziari ...



Tramariglio, ex Diramazione Centrale: studio dei documenti.

Lo studio è stato accompagnato dalla pubblicazione di alcuni volumi tematici, monografie dedicate all'architettura penitenziaria (Peghin e Zini, 2015), alla realtà di una Colonia Penale (Tedde et al., 2014), alla vita di alcuni detenuti come Bachisio Falconi (Gazale e Peddio, 2015) e Marcello Perucci (Gazale e Serra, 2015), al ruolo della bonifica agraria (Farris e Tedde, 2016), sino alla realizzazione di un volume di sintesi di grande formato, di circa 400 pagine, contenente una selezione di diverse centinaia di documenti d'archivio, foto storiche e immagini attuali (Gazale e Tedde, 2016).

Molte di queste storie, rimaste per decenni sommerse dalla polvere negli scantinati dei penitenziari, sono così tornate a nuova vita e meritavano l'eco più vasta.

Si è così deciso di rivisitarle attraverso diverse forme artistiche, dalla rilettura poetica realizzata dalla sensibilità del cantautore Piero Marras, allo storytelling, con innovative tecnologie video-

immersive, fino alla drammatizzazione teatrale e cinematografica effettuata direttamente dai detenuti.

In questo modo, oltre i ragazzi che hanno potuto usufruire dell'art. 21 dell'o.p., è stato possibile coinvolgere nell'attività artistica anche una ventina di detenuti di lunga pena all'interno della struttura carceraria di Bancali e integrare il racconto delle storie carcerarie con le loro riflessioni ed esperienze di vita vissuta.

Il lavoro di drammatizzazione teatrale ha avuto inizio nel 2017, con l'elaborazione di una prima bozza di copione teatrale, successivamente affinata durante le prove di recitazione. Sono state ideate e realizzate le scene ed i costumi ed allestito infine un palco temporaneo per le prove e la recita finale, andata in scena per la prima volta a Bancali il 30 maggio 2018 davanti a circa 200 spettatori entusiasti.

Il copione è quindi il risultato di un racconto vero di storie di vita di carcerati di ieri e di oggi, delle privazioni, della ribellione, del pentimento, del rammarico, delle atmosfere vissute nella mancanza di libertà, dell'assenza dei propri affetti.

Infine, l'introduzione di alcune telecamere guidate dal regista Bonifacio Angius durante il lavoro di drammatizzazione, ha offerto ai detenuti un'ulteriore opportunità di comunicazione, la possibilità di raccontare e di trasmettere quelle emozioni e quei sentimenti più profondi, tristemente rimossi e repressi dalla chiusura carceraria.



Sassari, carcere di Bancali: detenuti sul palco durante la recita teatrale.

Il carcere, oltre che un luogo di reclusione per individui riconosciuti colpevoli di reati, è così diventato anche uno straordinario laboratorio creativo. Gli attori detenuti sono stati infatti capaci di esprimere un'autenticità raramente riscontrabile in un professionista, una spontaneità e

un'immediatezza che si fa evidente nei lapsus, negli scherzi, negli approcci. La forza e la magia della popolazione detenuta, si è manifestata nel carico di "energia potenziale" che si è riversata nella scena, un condensato di sofferenza e frustrazione, che ha trovato nella drammatizzazione teatrale finalmente la possibilità di esprimersi e sprigionarsi. Si è osservato il libero flusso di emozioni e sentimenti rimossi e soffocati e la partecipazione allo scambio verso gli altri.

Il teatro in carcere è una di quelle attività che maggiormente riesce a trasformare tutti i pensieri negativi in energia positiva che coinvolge il corpo, la mente e la parola. E' uno strumento aggregativo che costruisce un ponte verso l'esterno, che influenza positivamente la relazione tra il detenuto e la società civile e allontana gli stili del mondo della criminalità.

Anche il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria (ordine di servizio del 14 aprile 2004) considera da anni il teatro come un metaobiettivo del trattamento in quanto garantisce al detenuto la libertà di esprimersi attraverso il linguaggio del corpo e ne evidenzia l'effetto socializzante.

Come evidenziato da altri Autori (Giordano et al., 2017), l'attività teatrale in carcere richiede un grande lavoro introspettivo e di maturazione e presuppone la responsabilizzazione e l'impegno di ogni singolo detenuto nei confronti dei propri colleghi attori, supportandoli nei momenti di difficoltà. Per mettere in scena uno spettacolo è importante la collaborazione di tutti, da coloro che sono impegnati nella scrittura del copione, ai tecnici del suono e delle luci, agli scenografi, ai costumisti, agli attori: tutti hanno un ruolo che devono svolgere al meglio per la buona riuscita del prodotto finale.

Bibliografia

Farris G.A., Tedde S.A., Un secolo di "Bonifica umana". Colonie penali e miglioramento fondiario nella Nurra di Alghero (1864-1962), Carlo Delfino editore, 2016.

Gazale V., Peddio A., Bachisio Falconi. Il bandito poeta di Fonni, Carlo Delfino editore, 2015.

Gazale V., Serra A., Detenuto matricola n. 555: perché sparai alla mia amante, Carlo Delfino editore, 2015.

Gazale V., Tedde S.A., Le carte liberate. Viaggio negli archivi e nei luoghi delle Colonie Penali della Sardegna, Carlo Delfino editore, 2016.

Giordano F., Perrini F., Langer D., Pagano L., Siciliano G., L'impatto del teatro in carcere, Egea editore, 2017.

Tedde S.A., Ammirati A., Aristarco D., Gazale V., Silanos S., Spano L., Uras D., Usala G., Varone R., La Colonia Penale di Tamariglio. Memorie di vita carceraria, Carlo Delfino editore, 2014.

Venerdì 14 Giugno 2019 ore 17:00-20:00, aula Mossa
Sessione II.3 - LA SOCIETÀ CIVILE E IL CARCERE: ESPERIENZE E CRITICITÀ
Relaz. II.3.5. - C'è un cane in carcere che fa: e-vado verso la
Libertà

Franca Garreffa

Delegata del Rettore per il Polo Universitario Penitenziario, Università della Calabria

f.garreffa@unical.it

Vite da cani (ma non troppo). Pet partnership come progetto di evasione da celle e gabbie

Il contributo, a partire dalla mole di progetti applicativi e di ricerca accumulati negli ultimi decenni, illustra gli effetti della pet therapy²⁹ (Levinson, 1962) realizzata in contesti carcerari, in termini di benefici per i detenuti e per la valenza attribuibile al partner animale, in questo caso il cane.

La pet therapy è una forma di co-terapia che si attua con persone che vivono un determinato disagio a livello fisico, psichico o sociale³⁰ (Scheggi, 2006; Krom Fournier *et al.* 2007) e si inquadra all'interno di una vasta cornice disciplinare; viene condotta grazie a un'equipe qualificata, formata da vari esperti i quali operano nel rispetto dei principi generali della Carta di Modena³¹ e con l'ausilio di un animale nel ruolo di cooperatore. L'ipotesi è che la pet therapy migliori la condizione di detenzione dei detenuti poiché il valore della relazione uomo-animale insegna alle persone ristrette a rapportarsi in maniera paziente e responsabile. I detenuti hanno dunque la possibilità di abituarsi a questi comportamenti e, possibilmente, utilizzarli anche nei confronti degli operatori penitenziari con i quali sono costretti a relazionarsi in condizioni difficili. L'introduzione dei cani nei contesti penitenziari, inoltre, suscita interesse prefigurando una possibile diminuzione della violenza in carcere e un aumento del benessere per tutti gli attori penitenziari in quanto l'interazione con gli animali produce chiari benefici terapeutici, segnatamente: incremento delle relazioni interpersonali, valorizzazione di eventuali capacità residue, rafforzamento dell'autostima e delle emozioni positive, riduzione nel consumo di farmaci, miglioramento dell'umore, riduzione dell'ansia e della sensazione di solitudine, potenziamento della memoria, maggiore entusiasmo e vitalità tra i detenuti, maggiore responsabilità nel valutare i reati commessi. Utilizzando il cane per la realizzazione di attività volte a rendere il detenuto più consapevole di sé, delle proprie emozioni e dei propri sentimenti è infatti possibile controllare le emozioni negative e sviluppare la capacità di sfruttare quelle positive. Inoltre, attraverso la pet therapy vi sarebbe un incremento di interesse nei confronti dei rapporti affettivi fra detenuto e familiari, poiché i cani addestrati, messi a disposizione dei figli dei detenuti affinché li accompagnino durante la loro permanenza in carcere, possono rendere il momento del colloquio maggiormente piacevole, favorendo così lo sviluppo dei rapporti tra i detenuti e i propri figli.

²⁹ La terapia assistita con gli animali entra a far parte delle scienze mediche grazie allo psichiatra infantile Boris Levinson e ai coniugi Corson, pionieri di questa tecnica innovativa e complessa.

³⁰ I setting istituzionali di applicazione della pet therapy sono vari, tra questi: ospedali psichiatrici, case di cura per anziani, carceri, comunità per tossicodipendenti, centri di cura e assistenza per disabili.

³¹ Nell'ambito dell'Equipe devono essere sempre presenti: psicologo, medico veterinario zoiatra, medico veterinario o biologo con formazione ed esperienza nelle scienze comportamentali applicate, operatore tecnico con specifica preparazione nell'interazione con la specie di riferimento. Per amplificare le potenzialità di un intervento, il team dell'equipe può essere allargato ad altre figure professionali. Cfr. Art. 19, Titolo IV Le prassi, *Carta di Modena*, 2002.

Se si utilizzano cani che provengono dai canili o da associazioni di volontariato dedite a porre in salvo i randagi, l'ulteriore contributo di questa pratica è la riduzione del tasso di cani senza padrone nel territorio di implementazione dei progetti (senza contare gli effetti positivi che un sodalizio tra reclusi "a due piedi e a quattro zampe" può sortire soprattutto nel caso di cani che abbiano un passato rinchiuso nei canili). Quindi, si favoriscono nuovi metodi per la lotta al randagismo diffondendo la cultura dell'importanza del rapporto uomo-animale oltre ad aumentare il potere contrattuale delle associazioni. Pertanto, i punti di forza della pet therapy in carcere possono essere individuati sia in associazioni pronte a riformare i progetti in campo penitenziario destinati ai detenuti superando lo scetticismo per la realizzazione di progetti innovativi, sia in associazioni che si occupano della lotta al randagismo. Tra i punti di debolezza, invece, vi è l'attuale sovraffollamento degli istituti penitenziari.

Nel caso specifico che qui si tratta, ossia esperienze di pet therapy condotte in carcere con i cani, il segmento applicativo per i detenuti non riguarda solo l'area emozionale, fisica e psichica ma anche formativa e assistenziale, volta al futuro inserimento dei detenuti nel mondo del lavoro³². Gli obiettivi che si possono raggiungere riguardano infatti l'acquisizione di una professionalità e il trasferimento di esperienze significative attraverso il conseguimento di competenze spendibili nel mondo del lavoro. Il riferimento è a tutti quei settori lavorativi connessi alla presenza di animali grazie all'istituzione in carcere di corsi propedeutici, di base e avanzati indirizzati a formare operatori di pet therapy, educatori cinofili, esperti di educazione di animali in supporto ai "proprietari", operatori di pensioni per cani, esperti di allevamento di alcune razze, operatori di asilo per cani (un luogo in cui lasciare il proprio cane ogni giorno quando si è a lavoro o quando si ha la necessità di lasciarlo solo per molto tempo), corsi per dog taxi (pensiamo al trasferimento e sepoltura dei cani), noleggio nursery per i cani in procinto di partorire³³. In generale, è emerso che i progetti di pet therapy in carcere non solo aumentano il numero di richieste da parte dei detenuti di partecipare a progetti "rieducativi" e di reinserimento lavorativo ma aumentano anche i progetti di integrazione e risocializzazione dei detenuti in ambito carcerario oltre a diminuire i tassi di recidiva. Per i cani, invece, le opportunità potrebbero riguardare la possibilità di essere addestrati dai detenuti e introdotti più facilmente all'interno di famiglie adottive, liberandoli così dalla prigionia del canile o dal pericolo di essere abbattuti.

Cani e detenuti: una alleanza possibile verso la libertà

Il debito dell'uomo rispetto alla alterità animale è radicato nell'antichità. I persiani credevano nei poteri sovranaturali dei cani, nell'Egitto dei Faraoni il cane era ritenuto sacro, il dio greco della medicina esercitava il suo potere attraverso gli animali che riteneva sacri, cioè cani e serpenti. Con il trascorrere dei secoli, l'amore dell'uomo nei confronti degli animali ha continuato a essere decantato nella pittura, nella scultura, ma anche nella poesia e nella letteratura. Abbiamo numerose testimonianze artistico-letterarie che, insieme ai reperti archeologici e alla storiografia, evidenziano come, nella cultura greca, si consolidò la consapevolezza del benessere psico-fisico generato dalla relazione con gli animali (Pugliese, 2005).

³² L'area di operatività dell'intervento assistenziale da parte del cane riguarda, terapie assistite con gli animali (TAA), attività assistite con gli animali (AAA), educazione assistita con gli animali (EAA).

³³ Solitamente un intervento di pet therapy in carcere avviene a sviluppo graduale: da un primo approccio conoscitivo e poi di stampo affettivo, si arriverà alla realizzazione di un corso di addestramento cinofilo, di coadiutore del cane etc.

Questa consapevolezza è arrivata fino ai giorni nostri con inedite sfumature, dato che gli animali sono diventati parte integrante dell'esistenza umana, fino ad essere utilizzati come co-terapeuti nel trattamento delle malattie psico-fisiche dell'uomo. Nel 2003 il Ministero della Sanità e varie autorità hanno riconosciuto l'importanza della pet therapy, le sue finalità e i suoi scopi, legittimando l'uso degli animali in programmi di pet therapy o attività volte a lenire le sofferenze dell'uomo. La pet therapy viene definita co-terapia in quanto l'obiettivo è quello di "accompagnare" con un cane la terapia che la persona sta già affrontando per migliorare la propria condizione (Dal Negro, 1987). Durante le sedute di pet therapy è proprio l'animale a svolgere un ruolo chiave: esso è il co-terapeuta che, attraverso l'addestramento e il sostegno degli operatori presenti riesce a migliorare il benessere della persona che fruisce di tale pratica (Dal Negro, 1987). Il termine co-terapeuta viene spesso enfatizzato proprio per evitare che si possa cadere nell'errore di ritenere che la presenza di un animale, in qualsiasi situazione e in qualsiasi modalità, possa migliorare di per sé la condizione di malattia o di disagio di qualcuno. La pet therapy non è infatti concepita come terapia principale bensì di ausilio ad un'altra. In particolare, in carcere si affianca ai progetti di rieducazione e integrazione sociale dei detenuti. Chi si accinge a realizzare un progetto di pet therapy deve attenersi a una importante normativa internazionale e nazionale.

Le prime esperienze di educazione assistita con gli animali³⁴ iniziano a essere introdotte negli istituti di pena a partire dagli anni '70. Nel 1976, presso il *Lima State Hospital for the Criminal Insane in Ohio*, David Lee, un assistente sociale psichiatrico, avviò un programma dopo aver constatato il miglioramento di alcuni pazienti che si erano presi cura di un uccello ferito trovato nel cortile della prigione. Anche se gli animali non erano ammessi nelle sezioni, i detenuti portarono il volatile nell'edificio, lo nascosero in un armadio adibito alle scope e se ne presero cura. Per la prima volta i detenuti iniziarono ad agire e a relazionarsi come un gruppo, tanto che il personale, preso atto che gli animali potevano coadiuvarli nella realizzazione di una terapia efficace, proposero uno studio per valutarne i benefici. L'ospedale condusse l'osservazione per un anno comparando due sezioni identiche: in una si utilizzarono gli animali e nell'altra no. Dai risultati emerse che il reparto che aveva impiegato gli animali, dopo un anno aveva richiesto meno farmaci e ridotto il livello di violenza. Inoltre non vi era stato nessun tentativo di suicidio mentre l'altro reparto, durante tale periodo, aveva registrato otto tentativi di equivalente suicidiario. Un'altra esperienza condotta presso il *Washington Correction Center for Women*, portò Kathy Quinn e il Dottor Leo Bustad a realizzare diciassette programmi di addestramento per cani. I benefici sulle detenute furono molteplici: le donne sperimentarono una maggiore autostima e svilupparono competenze spendibili; anche la comunità ottenne benefici perché i cani, che diversamente sarebbero stati abbattuti, furono invece addestrati per aiutare persone con bisogni speciali. Infatti, Sue Miller, una donna condannata per omicidio, divenne una addestratrice di cani di successo: il primo cane che addestrò venne affidato a un giovane con gravi difetti alla nascita, incapace di camminare. Il cane era addestrato principalmente per portare libri, aiutare ad affrontare ascensori e cordoli di marciapiede, raccogliere oggetti caduti. Sue Miller addestrò anche Sheba, un cane che venne affidato a una ragazza di 14 anni sofferente di gravi crisi epilettiche. Sue addestrò Sheba a riconoscere le crisi e a individuare anche gli attacchi imminenti. La ragazza, rassicurata dal cane, iniziò ad accusare un minor numero di crisi e a condurre una vita serena (Strimple, 2003). Un altro

³⁴ Ministero della Salute, Federazione Nazionale Ordine dei Medici Veterinari (FNOVI), Società Culturale Italiana Veterinari per Animali da Compagnia (SCIVAC), Scuola di Interazione Uomo Animale (SIUA), Alma Mater Studiorum, Università di Bologna, Facoltà di Medicina Veterinaria, Istituto zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" di Teramo, *Carta di Modena*, Carta dei valori e dei principi sulla pet relationship, 2002.

programma avviato in Virginia nel 1982 presso il Dipartimento di Correzione di Lorton, interrotto poi nel 1998 quando l'Ufficio federale delle prigioni prese il controllo della struttura, ha dimostrato che gli animali infondono interesse nei detenuti soprattutto se concorrono ad aiutarli a ottenere un posto di lavoro. Coloro che durante il corso di Assistente Tecnico di Laboratorio per Animali, fecero un buon percorso formativo, furono scelti per lavorare in un laboratorio locale. Nel corso degli anni un gran numero di detenuti, dopo aver lasciato la prigione, trovò occupazione in settori lavorativi connessi alla presenza di animali (Strimble, 2003). Joan Dalton, invece, avviò nel 1993 presso il *McLaren Juvenile Correctional Facility* in Oregon uno dei primi programmi in carcere con minori e cani abbandonati e maltrattati. Grazie a tale progetto denominato *Project Pooch*, i detenuti acquisirono competenze spendibili nella vita all'esterno del penitenziario, migliorarono il loro comportamento verso l'autorità e verso la socializzazione, dimostrarono alti livelli di crescita in aree come l'onestà, l'empatia, la comprensione, il livello di intimità e l'orgoglio (Strimble, 2003). Nel 1995 Walsh e Mertin realizzarono un programma di pet therapy con le detenute di un carcere femminile in Australia. Tale programma venne valutato attraverso un pre-test e un post-test con i quali si misuravano i livelli di autostima e di depressione delle detenute. I risultati evidenziarono che le partecipanti aumentarono l'autostima riducendo la depressione dal pre-test al post-test. Tuttavia, non venne previsto un gruppo di controllo e le misure di post-test completate quando le detenute erano in procinto di essere rilasciate dal carcere, non consentirono di accertare che il cambiamento nei livelli di autostima e di depressione fosse stato causato anche dall'imminenza del rilascio piuttosto che per effetto del programma di pet therapy (Krom Fournier A. *et al.*, 2007).

Come abbiamo visto, l'interazione con gli animali ha chiari benefici terapeutici: se i detenuti hanno anche la responsabilità di curare i cani, questo rappresenta un ulteriore passo verso la creazione di fiducia e l'aumento dell'autostima; l'interazione con gli animali, infatti, è molto utile per lo sviluppo del sé e delle relazioni sociali (Walsh, 2009; Thomas *et al.*, 2016). Queste attività, precisamente, risolvono il senso di responsabilità dei detenuti e riducono gli stati depressivi derivanti dalla permanenza in carcere, oltre salvare i cani in quanto relazionarsi alle persone li rende più socievoli, predisponendoli maggiormente a essere adottati. È provato che anche i cani più litigiosi ricavano benefici dall'addestramento poiché sviluppano un carattere più docile, aumentando la possibilità di essere accolti da famiglie adottive. Vedere un cane aggressivo trasformarsi ispira i detenuti a tendere verso il medesimo cambiamento: cercare di diventare persone migliori. Cani e detenuti, diventando gli uni i soccorritori degli altri, hanno dunque la possibilità di riscattarsi da un'esistenza altrimenti segnata da esclusione, prigionia e isolamento. Un esperimento attuato su 48 detenuti all'interno di una prigione maschile di media sicurezza del sud-ovest della Virginia ebbe l'obiettivo di verificare se l'interazione uomo-animale potesse modificare il loro comportamento criminale. I detenuti vennero selezionati in base ad alcuni criteri: essere in carcere da almeno 30 giorni, avere una pena residua di almeno tre mesi e non avere uno storico precedente riguardante violenza o abusi su animali. Inoltre, i detenuti dovevano dimostrare un atteggiamento positivo verso la comunità carceraria e verso il programma. I cani vennero selezionati dai rifugi locali e poi addestrati in carcere da detenuti volontari per 8/10 settimane. Durante tale periodo i detenuti dovevano provvedere ai bisogni fondamentali (cibo, riparo, cura) e educare i cani all'obbedienza. Alla fine del periodo di formazione, i cani vennero adottati da famiglie della comunità e i detenuti ricominciarono un nuovo percorso con un nuovo cane. Lo studio ha messo a confronto un gruppo di trattamento e un gruppo di controllo. Il gruppo di trattamento era composto da 24 detenuti coinvolti nel programma, mentre il gruppo di controllo era

composto da 24 detenuti in lista d'attesa per il programma. Inoltre, i gruppi non furono formati casualmente ma attraverso un procedimento di selezione antecedente la ricerca. Alla fine fu dimostrato che la partecipazione al programma comportò cambiamenti psicosociali per i detenuti, bassi tassi di infrazione istituzionale, minor numero di violazione delle regole, minore recidiva e miglioramento della sensibilità sociale. Inoltre, il gruppo di trattamento mostrò progressi statisticamente significativi rispetto al gruppo di controllo: per esempio un maggiore miglioramento delle abilità sociali (Krom Fournier A. *et al.*, 2007). Tuttavia, i risultati e le implicazioni di tale ricerca vanno considerati tenendo conto di diversi limiti, tra cui la natura sperimentale dello studio. Dunque, riteniamo che la ricerca futura in questo campo dovrà essere implementata seguendo alcune raccomandazioni: la realizzazione di un vero e proprio disegno sperimentale e l'assegnazione casuale dei detenuti ai gruppi. Studi futuri sono necessari per chiarire quale potrebbe essere un intervento clinicamente significativo per i detenuti alla luce del fatto che essi devono beneficiare di efficaci programmi di riabilitazione ai quali applicare, inoltre, criteri di controllo, monitoraggio e validazione riconosciuti dalla comunità scientifica.

Dentro e fuori

Gli animali non giudicano, non guardano al passato di un uomo, vivono nel presente e insegnano a fare altrettanto. I detenuti, attraverso i cani, sono in grado di costruire situazioni relazionali appaganti grazie alla creazione di spazi liberi dal giudizio e dalla competizione. Il rapporto uomo-animale rappresenta un forte stimolo che permette al detenuto di concentrare l'attenzione non più solo su se stesso, ma anche sull'animale e sugli altri. Chi ha vissuto situazioni di isolamento, pregiudizio, etichettamento, disagio psichico ha bisogno di cambiare in meglio anche attraverso la riformulazione di nuovi valori e l'assunzione di alcune responsabilità. Prendersi cura di un cane, come emerge da una mole di esperienze e ricerche, attenua sintomi di depressione e ansia perché la relazione con gli animali determina un forte cambiamento nello stile relazionale dei detenuti, li aiuta a formulare domande per esprimere bisogni e anche a riconoscere i propri desideri grazie a una maggiore possibilità d'espressione unita a un uso più funzionale delle proprie risorse. Le Terapie Assistite con gli Animali, secondo numerosi studi, agiscono sulla motivazione, sull'amore e sulla vigilanza. L'uomo, inoltre, essendo per natura generalmente incline alle cure parentali, ha una forte tendenza a comportamenti di cura e accudimento verso gli animali e, di conseguenza, verso se stesso. Vari studi hanno dimostrato che la relazione con gli animali interviene sui mediatori dello stress migliorando l'attività del sistema immunitario e garantendo, in tal modo, la possibilità di sconfiggere molte patologie. Il contatto con i cani stimola i detenuti al movimento e garantisce loro la possibilità di fare esercizio divertendosi, ma soprattutto recuperando quella fisicità del contatto corporeo utile a riabitarli a un contatto di intimità che potrà poi essere proiettato in futuro sugli altri. Grazie al cane il detenuto recupera una comunicazione non verbale che permette, a entrambi, di comprendersi. Il linguaggio verbale utilizzato con gli animali, infatti, è simile a quello che viene parlato con i bambini; rassicurante e calmante sia per chi parla, sia per chi ascolta.

Bibliografia

Dal Negro A., *Il Potere Terapeutico degli Animali, Storie ed Esperienze reali di vita*, Gruppo Editoriale Macro, Cesena, 1987.

- Krom Fournier A., Scott Geller E., Fortney E. V., Human-Animal Interaction in a Prison Setting: Impact on Criminal Behavior, Treatment Progress and Social Skills, *Behavior and Social Issues*, University of Illinois at Chicago Library, vol. 16, n. 1, 2007, pp. 89-105.
- Levinson B., The dog as co-therapist, *Mental Hygiene*, 1962, 46, 59-65.
- Pugliese A., Pet Therapy. Strategie di intervento e linee guida, Armando Siciliano Editore, Messina, 2005, p. 14, 28-29.
- Scheggi C. (a cura di), *Pet therapy: i soggetti, le terapie, le esperienze cliniche*, Ed. Olimpia, Sesto Fiorentino, 2006.
- Strimple E. O., A History of Prison Inmate-Animal Interaction Programs, Sage, vol. 47, n. 1, 2003, pp. 70-78.
- Thomas R., Matusitz J., Pet Therapy in Correctional Institutions: A Perspective From Relational-Cultural Theory, *Journal of Evidence-Informed Social Work*, vol. 13, n. 2, 2016, pp. 228-235.
- Walsh F., Human-animal bonds I: The relational significance of companion animals. *Family Process*, vol. 48, n. 4, 2009, pp. 462–480.

Venerdì 14 Giugno 2019 ore 17:00-20:00, aula Mossa
Sessione II.3 - LA SOCIETÀ CIVILE E IL CARCERE: ESPERIENZE E CRITICITÀ
Relaz. II.3.6. - Esperienze di volontariato nel carcere di Sassari

Antonello Pilo

Associazione "Oltre il muro"

ssvolontaricarcere@gmail.com

Sabato 15 Giugno 2019 ore 9:00-10:00, aula Segni

**Sessione III – DOPO LA DETENZIONE: GIUSTIZIA DI COMUNITÀ, PERCORSI DI
INCLUSIONE E WELFARE GENERATIVO SUL TERRITORIO**

Relazione plenaria III - L'ESECUZIONE PENALE ESTERNA NEL MODELLO DI GIUSTIZIA DI COMUNITÀ

*Lucia Castellano, Direttore Generale per l'Esecuzione Penale Esterna
Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità, Ministero della Giustizia*

*Domenico Arena, Direttore dell'interdistretto i.m.
Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna, Cagliari
Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità, Ministero della Giustizia*

Per analizzare la storia del sistema penitenziario italiano e in particolar modo lo sviluppo storico della pena, si deve partire dall'introduzione nel '75 delle misure alternative alla detenzione nell'ordinamento italiano e nel 2014 della messa alla prova per adulti, che testimoniano l'adesione ad una linea di pensiero, condivisa dalla gran parte dei paesi moderni, che sostiene l'opportunità di articolare il sistema di difesa sociale con il ricorso a misure differenziate, centrate sia sull'esigenza di controllo sociale che, specialmente, sull'attuazione di un percorso trattamentale idoneo per gli autori di reato.

La realtà penitenziaria ha mutato aspetto e connotati assumendo una caratterizzazione ed una conformazione inimmaginabile sino a non molto tempo fa alla luce dei cambiamenti sociali e culturali avvenuti dal '75 ad oggi.

Il punto di avvio è il quadro evolutivo della funzione della pena e della sua attuale natura risocializzante, rieducativa e individualizzata che pone l'attenzione non solo al reo ma anche all'ambiente in cui egli vive e in cui dovrà essere reinserito. In questo quadro s'inserisce lo sviluppo del sistema di *probation* e della giustizia riparativa.

L'esecuzione penale esterna va pertanto intesa in chiave comunitaria che renda possibile ed attuabile un concreto reinserimento nella società del reo, condannato o imputato, con un percorso di rieducazione basato sul legame con la società e non sulla sua amputazione

L'introduzione delle misure alternative nel nostro sistema penale ha sicuramente concretizzato un'area delle pene non detentive, con confini ben definiti, che ha contribuito a decentralizzare il carcere all'interno del percorso rieducativo.

Ancora oggi tuttavia pare necessario superare il pregiudizio, insito nell'opinione pubblica, che la pena per essere efficace debba coincidere con il carcere e che l'esecuzione penale esterna rappresenti quasi una rinuncia dello Stato a punire il crimine e non invece una modalità differente di un sistema di pene diverse attuabile nel territorio. Pene, quelle presentate dall'esecuzione penale esterna, che meglio s'integrano sia con la finalità rieducativa, insita nel dettato costituzionale e nelle fonti sovranazionali, sia con la prospettiva di socializzazione da perseguire con adeguate risorse, riducendo i fattori di rischio socio-ambientali che sono alla base della devianza, sia con la giustizia riparativa che si sta sempre più diffondendo, in quanto portatrice di una valenza etica e ristorativa.

Si vuole ricordare dunque la principale caratteristica della pena, ovvero la flessibilità che deve adeguarsi al carattere di umanità e di certezza, tale per cui l'esigenza di giustizia deve essere garantita non solo per la compagine sociale, ma anche per gli stessi condannati e i rei, i quali

devono vedersi applicato il più idoneo sistema esecutivo penale che permetta loro il giusto percorso rieducativo e un dignitoso reinserimento in società.

Con l'espressione "misure alternative" s'intendono quegli istituti, quali l'affidamento in prova al servizio sociale, la detenzione domiciliare, la semilibertà, che si contrappongono al sistema di giustizia penale ordinario detentivo al fine di delineare un'area dell'esecuzione della pena in cui l'intervento penitenziario si possa realizzare attraverso modelli extracarcerari, finalizzati ad evitare la permanenza delle persone negli istituti penitenziari e a ridurre la durata della pena secondo le esigenze di recupero sociale e reinserimento nella società.

La funzione delle misure alternative è inquadrabile in una doppia ottica che passa sia attraverso la finalità stessa della pena detentiva di *privazione della libertà*, in quanto implicano comunque un imprescindibile coefficiente di afflittività, sia attraverso la *funzione rieducativa* che, in quanto ratio giustificatrice della stessa pena (sia che essa sia detentiva sia che non lo sia), è comunque volta a cogliere l'occasione della condanna penale per perseguire la risocializzazione e il recupero del condannato. Quindi, il trattamento esterno costituisce una scelta operativa fondata sulla fiducia riposta nel condannato, il quale deve risultare capace di recuperare il controllo del proprio comportamento, grazie ad un sistema di interventi non tradizionalmente repressivi che lo possano sostenere nell'assunzione di atteggiamenti responsabili e autodeterminanti.

Le misure alternative hanno ciascuna caratteristiche proprie, per cui, nonostante abbiano la stessa finalità risocializzante e rieducativa, prevedono criteri diversi ed autonomi per la loro concessione ed esecuzione, che ben si prestano al rispetto del criterio dell'individualizzazione e flessibilità della pena.

I servizi che sovrintendono il sistema dell'esecuzione penale esterna e delle misure e sanzioni di comunità sono gli Uffici di Esecuzione Penale Esterna, istituiti *ex lege* dall'art.72 L.354/75 e dalle altre leggi in materia di esecuzione penale, le cui competenze si esplicano attraverso le principali aree di intervento che comprendono un'operatività concernente *l'esecuzione penale intramuraria*, per quanto riguarda la partecipazione all'osservazione e trattamento per detenuti definitivi e *l'esecuzione penale extramuraria*, per quanto attiene ai compiti legati alle misure alternative, alle sanzioni sostitutive, alle misure di sicurezza non detentive e alla sospensione del processo con messa alla prova per adulti.

È opportuno sottolineare che il ruolo assegnato al Servizio Sociale dalla Riforma e dalla successiva legislazione si collega direttamente al reinserimento sociale e alla riappropriazione da parte del condannato dei ruoli sociali che gli competono. In altre parole l'approccio metodologico professionale deve abbracciare un approccio centrato sulla valorizzazione della capacità di autonomia personale e di autodeterminazione della persona.

Tuttavia, ancora oggi, è presente un forte ancoramento al modello sanzionatorio del carcere sia come adesione ad un'idea retribuzionista e afflittiva della pena, sia come risposta ad una crescente "percezione" di insicurezza sociale che spinge a credere che la paura per il pericolo possa essere rinchiusa entro le mura del carcere. Riuscire a informare correttamente la collettività rispetto all'assioma diffuso che "più carcere equivalga a più sicurezza sociale" è compito sicuramente delle istituzioni che attraverso progetti, ricerche, azioni, pubblicazioni e iniziative devono contribuire a creare una nuova cultura della pena.

A partire dalla riforma attuata con il DPCM 84/2015 con l'istituzione del Dipartimento di Giustizia Minorile e di Comunità, si è cercato di dare all'esecuzione penale un valore di centralità e di autonomia rispetto a quella operata fino a questo momento. In altre parole la riforma si è posta

come obiettivo l'ampliamento e la concretizzazione dei percorsi di esecuzione penale di comunità intendendo come tale una responsabilizzazione nella progettazione e nella realizzazione di tali percorsi, non solo a carico dell'Amministrazione Penitenziaria, ma anche e soprattutto di tutti gli attori sociali (pubblici e privati) operanti sul territorio.

Per comprendere meglio cosa si intende con esecuzione penale esterna in chiave comunitaria e quale sia il ruolo della comunità all'interno delle prospettive di risocializzazione, si può provare ad affrontare il discorso muovendosi all'interno della fondamentale tematica inerente la dignità dei diritti del condannato, sia egli in stato detentivo o in stato di esecuzione penale esterna.

Il rispetto della dignità della persona in ambito penitenziario, infatti, non deve implicare solo il rispetto dell'art.27 Costituzione che vieta pene contrarie al senso di umanità, ma deve comprendere un'esecuzione della sanzione concepita e realizzata in modo da consentire sia l'espressione della personalità dell'individuo sia l'attivazione di un processo di socializzazione che si presume essere stato interrotto con la commissione del fatto di reato.

Deve farsi strada dunque un cambiamento culturale nella considerazione generale della pena, ovvero sia la stessa deve essere pensata come capace di consentire al condannato la ricostruzione di un legame sociale attraverso l'impegno di responsabilizzazione, non solo del mero adeguamento alle regole. Alla luce di queste considerazioni si può comprendere l'importanza di privilegiare il ricorso a misure di esecuzione penale non detentive, in quanto più idonee al perseguimento degli obiettivi di risocializzazione e di rieducazione.

Purtroppo invece nel sentire comune la pena appare vera solo se affligge e costringe, mentre le sanzioni riparative o risocializzanti scontate in misura esterna, sono spesso ritenute dotate di minore efficacia e meno idonee a cambiare la condotta del reo.

È solo dunque facendo una considerazione ad ampio raggio e considerando i risultati dei quarant'anni di ordinamento penitenziario, che si coglie la profonda differenza tra pena consumata in ambito detentivo e pena scontata in misura esterna.

Mentre nel primo caso emerge spesso una persona deresponsabilizzata e priva di un progetto per il futuro, nel secondo caso è più facilmente accostabile una revisione critica del proprio operato e un'azione di riparazione del reato commesso.

In particolare, la corretta interpretazione e gestione di queste ultime tipologie sanzionatorie prevedono un forte ancoraggio al territorio, di cui la persona non cessa mai di far parte nonostante la frattura provocata dal reato, con la prospettiva di ricostruire tale appartenenza e le relazioni che la costituiscono, eventualmente agendo sulle cause che possono aver favorito la commissione del reato.

Il buon esito dei percorsi di un'esecuzione penale in chiave comunitaria chiede, quindi, la concreta comprensione, a livello collettivo, della dignità dell'uomo condannato come spinta alla rieducazione.

S'intende dire che è necessario un radicale cambiamento di prospettiva che abbandoni la logica della segregazione quale unica risposta punitiva, ma si ripensi alle misure non detentive come applicabili in via principale proprio per il loro legame con il territorio e il loro carattere risocializzante.

La responsabilità della realizzazione del percorso di risocializzazione deve essere realmente prerogativa di tutto il territorio, in quanto la spinta risocializzante, intesa come contenuto prevalente della pena, si comprende solo nell'ottica in cui il recupero della convivenza sociale sia considerato

il fine primario che consegue al rispetto della dignità della persona e dall'interesse comune alla risoluzione delle fratture sociali.

Si tratta di abbattere dunque mura culturali, oltre che sicuramente materiali, affinché tutti i canali di comunicazione fra esterno e interno al carcere siano abbattuti e in modo tale da arricchire continuamente l'esecuzione penale dell'impegno della collettività nei processi di reinserimento sociale delle persone condannate. In altre parole si tratta di permettere di introdurre nel sistema penitenziario reali elementi di inclusione sociale promossi nel contesto dei cittadini liberi.

Una maggiore territorializzazione dell'esecuzione penale è auspicabile solo se si attua un radicale cambio di prospettiva del sistema penitenziario, oltretutto se si elabora un modello di esecuzione penale esterna costruito, ove possibile, come via principale attraverso *misure di comunità* che favoriscano un maggiore coinvolgimento della collettività e una maggiore responsabilizzazione del condannato verso il contesto sociale.

La responsabilizzazione attraverso la Giustizia riparativa rappresenta un paradigma di giustizia culturalmente e contenutisticamente nuovo, spendibile in ogni stato e grado del procedimento penale e volto a rinnovare alla radice l'approccio e la risposta al crimine e quindi anche alla concezione prevalentemente carcerocentrica data culturalmente alla rieducazione. La sua introduzione nell'ambito dell'esecuzione penale richiede, oltre un supponibile cambio di prospettiva riguardo sua portata innovativa, anche una comprensione della sua natura e del suo significato, in quanto non lo si deve considerare come un'ulteriore modalità di declinazione delle risposte sanzionatorie, tradizionalmente improntate al binomio retribuzione-prevenzione, quanto un paradigma autonomo, suscettibile di entrare in un vitale rapporto di complementarità con la giustizia penale nel suo complesso.

Questo non vuol dire intenderla come una pratica suppletiva e quindi subordinata al sistema penale, ma significa riconoscere come essa, rilanciando positivamente il valore del precetto della norma violata, riesca a offrire soluzioni più adeguate ai bisogni di giustizia di tutti i protagonisti coinvolti nella vicenda penale (vittime, autori di reato, comunità), non accontentandosi di logiche legate alla mera afflittività penale.

L'invito della giustizia riparativa è proprio quello di superare la logica del castigo, muovendo da una lettura relazionale del fenomeno criminoso, inteso primariamente come un conflitto che provoca la rottura di aspettative sociali simbolicamente condivise.

Il reato non dovrebbe più essere considerato soltanto un illecito commesso contro la società, bensì una condotta intrinsecamente dannosa e offensiva che richiede, da parte del reo, l'attivazione di forme di riparazione del danno provocato. Si richiede in altre parole una comprensione piena delle conseguenze delle proprie azioni, che altro non è il reale significato di rieducazione e responsabilizzazione, in quanto implica un lavoro di autoriflessione sul proprio operato in considerazione della compagine sociale e della comunità di appartenenza.

A ben vedere, dunque, la sfida aperta è ambiziosa e riguarda la possibilità di modificare radicalmente la cultura giuridica e civica di una società sul modo di rispondere ai reati e sul modo di considerare la dignità di vittime e colpevoli.

Nel nostro sistema penale la riparazione viene menzionata più volte, in contesti diversi, ma a tale concetto non è possibile attribuire un significato univoco: talvolta viene appiattito sul mero risarcimento del danno e/o definito con locuzioni quali "attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato" o che includono un variegato novero di "attività socialmente utili" o di "volontariato sociale".

È bene sottolineare nuovamente che attraverso i programmi di giustizia riparativa non si ripara il danno, secondo un'ottica meramente compensativa, ma si progettano, in spazi aperti alla relazione diretta fra le parti, azioni consapevoli e responsabili verso l'altro, che possano ridare significato, laddove possibile, ai legami fiduciari fra le persone.

Se realizzata tramite azioni positive, infatti, la riparazione ha una valenza profonda e, soprattutto, uno spessore etico che la rende ben più complessa del mero risarcimento.

Sono espressione di giustizia riparativa le azioni e i percorsi che il reo svolge volontariamente, avendo egli contribuito in modo attivo e dialogico a definire il proprio impegno e avendo avuto qualche forma di incontro con le persone offese e/o la comunità, le quali saranno chiamate a lavorare sulla consapevolezza della natura e del significato dell'attività che il reo sta eseguendo in una prospettiva di "*restorative justice*". Sono inoltre da annoverare tra le esperienze di giustizia riparativa anche le mediazioni svolte tra i responsabili di atti antigiuridici e le vittime, i cui esiti riparatori hanno concrete ricadute anche a favore della "collettività".

Diventa sempre più evidente come il tema dell'esecuzione delle misure di comunità possa contribuire alla crescita del capitale umano e sociale del nostro Paese.

L'obiettivo sfidante è alimentare e sviluppare sempre più la cultura delle sanzioni di comunità che, pur limitando la libertà personale, non ne privano del tutto il soggetto che entra nel circuito penale e gli consentono di adempiere meglio al dovere di tutti i cittadini di contribuire al progresso sociale.

In conclusione, non va dimenticato che il successo e la diffusione delle pratiche di giustizia riparativa non possono prescindere dalla maturazione di una cultura intorno ad essa a livello sociale. A tal fine, appare essenziale un'opera di sensibilizzazione della collettività circa i benefici che i programmi comportano per le vittime, gli autori di reato e la comunità, anche con riferimento al contenimento dei tassi di recidiva e alla prevenzione della criminalità. I cittadini devono poter essere informati, devono poter conoscere questo nuovo modello di giustizia, familiarizzando con esso e misurandone l'affidabilità per farvi ricorso.

Sabato 15 Giugno 2019 ore 10:30-13:30, aula Segni
Sessione III.1 - LO STUDIO UNIVERSITARIO IN CARCERE COME DIRITTO, OCCASIONE DI RISCATTO E OPPORTUNITÀ DI REINSERIMENTO

Relaz. III.1.0. - Relazione introduttiva

Anna Grazia Stammati

Presidente CESP - Centro studi scuola pubblica

Coordinatrice nazionale rete delle scuole ristrette

annastammati@gmail.com

Il CESP-Centro studi scuola pubblica, ha aperto dal 2012 un focus sull'istruzione in carcere e ha costituito, con i docenti di primo e secondo livello operanti nelle carceri, la “*rete delle scuole ristrette*”, ponendo all'attenzione dei ministeri coinvolti (MIUR-MG-MIBAC) la centralità della funzione dell'istruzione e della cultura nell'esecuzione penale e avviando azioni sistematiche di educazione alla lettura, al teatro, alla recitazione, al cinema, all'arte nelle carceri, in accordo al diritto di accesso e partecipazione dei detenuti alla vita culturale della comunità e per verificare l'efficacia dell'utilizzo della educazione al patrimonio artistico/culturale ai fini della desistenza dal crimine.

La rete è stata uno strumento di contatto, riflessione, discussione tra i docenti che, in attuazione della previsione costituzionale della funzione riabilitativa della pena, ha contribuito alla realizzazione di un modello laboratoriale di istruzione e formazione all'interno degli istituti penitenziari il quale presuppone l'uso della metodologia della ricerca. Il Laboratorio, infatti, non è da intendersi tanto, o solo, come luogo fisico, ma come situazione, modalità di lavoro che si basa sullo scambio intersoggettivo, tra studenti e docenti e tra studenti e studenti, in una modalità paritaria di lavoro e di cooperazione, coniugando le conoscenze dei docenti con quelle in formazione degli studenti.

In tale contesto la biblioteca carceraria, quale ambiente dinamico di apprendimento, si è confermata sinora un terreno fertile in cui sperimentare e attuare pratiche educative e inclusive di apprendimento spendibili nella prassi didattica, e, più in generale, nella formazione culturale personale.

A partire da tale esperienza e per rendere effettivo il diritto agli studi a tutti coloro che intendano esercitarlo, sarebbe interessante porre alcuni elementi concreti di discussione per la realizzazione dei percorsi universitari interni alle carceri che siano stabili e funzionali alle esigenze di studenti “ristretti”: la strutturazione di un organico “dedicato” per i corsi universitari in carcere, con docenti le cui ore di lezione svolte negli istituti penitenziari siano parte integrante dell'insegnamento; il raccordo con i percorsi di istruzione di secondo livello presenti nei penitenziari; modalità di coinvolgimento di tutti gli operatori dell'amministrazione penitenziaria per la diffusione dell'informazione relativa ai corsi interni; un'attività di ricerca delle Università connessa alla didattica e al ruolo di riflessione critica sulla penalità e sulle istituzioni che la gestiscono; la formazione e l'aggiornamento per chi lavora in carcere, inclusi i docenti dei percorsi di primo e secondo livello.

Sabato 15 Giugno 2019 ore 10:30-13:30, aula Segni

Sessione III.1 - LO STUDIO UNIVERSITARIO IN CARCERE COME DIRITTO, OCCASIONE DI RISCATTO E OPPORTUNITÀ DI REINSERIMENTO

Relaz. III.1.1. - Il Diritto allo studio nella normativa penitenziaria italiana

Paola Sechi

Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Sassari

pasechi@uniss.it

La tematica del diritto allo studio nel sistema penitenziario italiano presenta una complessità di fondo dovuta alla circostanza che l'istruzione e lo studio in carcere hanno una duplice natura. Da un lato l'istruzione, in senso lato, si configura come elemento essenziale del trattamento risocializzante, dall'altro lato l'istruzione e lo studio costituiscono diritti del detenuto, trovanti la propria legittimazione nel testo costituzionale e nelle fonti sovranazionali.

Nell'esaminare l'istruzione come componente del trattamento, occorre rammentare che essa si poneva, nel Regolamento generale degli stabilimenti carcerari e dei riformatori governativi del 1891, come elemento obbligatorio per i condannati minori di 25 anni e come premio di buona condotta per gli altri condannati. Erano esclusi dalla scuola i condannati recidivi e i condannati di cattiva condotta. L'istruzione si configurava come un mezzo per combattere l'analfabetismo, considerato causa della criminalità. Durante il regime fascista, in virtù del regolamento carcerario del 1931 (r.d. 18 giugno 1931, n. 787), l'istruzione, al pari del lavoro e della partecipazione alle funzioni religiose, era un obbligo per i detenuti e si prestava ad essere strumentalizzata a fini di indottrinamento ideologico.

La situazione muta a seguito dell'entrata in vigore della Costituzione, la quale - tramite gli artt. 9, 33 e 34 Cost. da un lato, e l'art. 27 comma 3 Cost. dall'altro lato - ha posto le basi per una riconsiderazione della natura e della funzione dell'istruzione anche nell'ordinamento penitenziario. Nella l. 23 luglio 1975, n. 354 (o.p.) si prende atto che <<l'istruzione ha poca efficacia risocializzante, specie in persone adulte, se non tende a risolversi in capacità critica e quindi in cultura>> (FASSONE). Essa perde i caratteri dell'obbligatorietà e dell'afflittività venendo annoverata, in forza dell'art. 15 o.p., tra gli elementi del trattamento rieducativo, che possiede il carattere della volontarietà. In relazione alle misure alternative alla detenzione, l'istruzione e lo studio diventano punti di riferimento per la concessione della semilibertà e, se si tratta di condannato infraventunenne, della detenzione domiciliare.

La valenza risocializzante dell'istruzione e dello studio comporta una serie di obbligazioni a carattere positivo per l'Amministrazione penitenziaria, obbligazioni rafforzate dalla recente riforma dell'ordinamento penitenziario del 2018.

Al riguardo, l'Amministrazione penitenziaria è tenuta a promuovere non solo la generica istruzione, ma, in senso più ampio, la formazione culturale e professionale, tramite l'organizzazione obbligatoria dei corsi della scuola dell'obbligo e di addestramento professionale, l'istituzione, pur se facoltativa, delle scuole di istruzione secondaria di secondo grado negli istituti penitenziari, e l'agevolazione degli studi universitari e tecnici superiori, <<anche attraverso convenzioni e protocolli d'intesa con istituzioni universitarie e con istituti di formazione tecnica superiore>> (art. 19 o.p.). Disposizioni specifiche, a seguito del d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 123, riguardano attualmente

le donne e gli stranieri in stato di detenzione. Il nuovo ordinamento penitenziario minorile (art. 18 d.lgs. n. 121 del 2018), inoltre, consente ai detenuti minorenni e giovani adulti (condannati o imputati) - seguendo le regole dell'art. 21 o.p. - di essere ammessi a frequentare, fra l'altro, corsi di istruzione all'esterno dell'istituto, previa intese istituzionali, <<quando si ritiene che la frequenza esterna faciliti il percorso educativo e contribuisca alla valorizzazione delle potenzialità individuali e all'acquisizione di competenze certificate e al recupero sociale>>.

È stato potenziato anche lo studio volontario attraverso la possibilità per i detenuti di tenere presso di sé i quotidiani, i periodici e i libri in libera vendita all'esterno e di avvalersi di altri mezzi di informazione, tra cui rientrano ora anche i <<siti informativi con le cautele previste dal regolamento>> (art. 18 o.p.).

L'istruzione e lo studio si configurano, come osservato, anche come diritti autonomi del detenuto.

L'assunto ha rilievo da diversi punti di vista: dal punto di vista del novero dei destinatari, comprensivo di tutti i reclusi, indipendentemente dal regime più o meno restrittivo a cui sono sottoposti, come attestano alcune recenti pronunce giurisprudenziali; da quello della giustiziabilità delle violazioni delle disposizioni della legge penitenziaria e del relativo regolamento causa di un pregiudizio grave e attuale all'esercizio dei suddetti diritti, tutelabili attualmente tramite il reclamo giurisdizionale previsto dall'art. 35-bis o.p.; *last but not least*, a fronte di un panorama normativo spesso dotato di scarsa forza cogente, dal punto di vista della necessità di garantire l'attuazione effettiva del diritto all'istruzione e del diritto allo studio.

A quest'ultimo proposito, con riferimento specifico allo studio universitario in carcere, molteplici sono le tematiche a cui rivolgere l'attenzione, dagli spazi adeguati ove poter studiare alla problematica dei trasferimenti, dalla possibilità di accesso a internet per fini di studio alla ormai ineludibile esigenza di specializzazione degli operatori dell'area giuridico-pedagogica.

Sabato 15 Giugno 2019 ore 10:30-13:30, aula Segni

Sessione III.1 - LO STUDIO UNIVERSITARIO IN CARCERE COME DIRITTO, OCCASIONE DI RISCATTO E OPPORTUNITÀ DI REINSERIMENTO

Relaz. III.1.2. - Educarsi in un'ottica di re-inserimento sociale

Giusy Manca

Dipartimento di Storia, Scienze dell'Uomo e della Formazione, Università di Sassari

mancag@uniss.it

È necessario porsi innanzitutto una domanda fondamentale: COSA RAPPRESENTA LO STUDIO PER I DETENUTI? Parto da due testimonianze di educatori in carcere che chiariscono la rilevanza dei percorsi di studio in carcere:

Edoardo Albinati:

“Una parentesi. Un progetto. Un riscatto. Una speranza. (...) per qualche detenuto studiare rappresenta davvero un progetto chiaro, di riscatto e di riabilitazione sociale; ad alcuni serve per entrare nel mondo del lavoro (del lavoro pulito!). Per altri studiare è semplicemente un modo meno disumano di passare il tempo.”

Valeria Palazzolo :

“La povertà culturale è il reato più punito perché impedisce di comprendere appieno perfino la pena e di dar senso al proprio tempo di reclusione”.

Quanto affermato contrasta con la sempre più diffusa che lo studio(o ancor peggio l'acquisizione di un titolo di studio) sia funzionale solo a garantirsi un posto di lavoro e l'accesso ad un ruolo sociale (anche se questa certezza nella società di oggi è sempre più fragile). Credo si sottovaluti sempre più la funzione più autentica dello studio non inteso come acquisizione di nozioni intese in senso cumulativo quanto piuttosto finalizzato all'evoluzione di sé, al proprio miglioramento, alla crescita e alla possibilità di allargare i propri orizzonti per arrivare poi a comprendere meglio sé stessi, gli altri, il mondo. Ossia le finalità più alte ma anche più autenticamente educative dello studio collegate all'acquisizione di competenze meta-cognitive in cui i saperi servono a rispondere alle domande fondanti dell'essere umano nel senso più ampio e profondo, del tipo Chi sono? Perché esisto? Che faccio nel mondo? Uno studio in grado di orientare a divenire autenticamente persone e non semplici esseri viventi limitati all'appagamento dei bisogni primari, più vicini al regno vegetale e animale che a quello propriamente umano.

Credo che l'esperienza dell'incontro umano con i detenuti che decidono di intraprendere percorsi di studio sia per noi docenti di fondamentale importanza perché di fatto ci costringe a riflettere sul senso che noi diamo al sapere ed all'importanza che esso può rivestire nella formazione della persona umana, anche in condizioni di difficoltà, di privazione della libertà, di revisione talvolta radicale del proprio percorso esistenziale. Lo studio può aiutare innanzitutto, per riprendere le parole di Albinati, a ricercare uno SPAZIO PER SE', per pensare, per riflettere, per dare voce alla propria umanità specie quando il contesto (e le esperienze pregresse che hanno condotto in carcere) possono contribuire a percepirsi disumani. Mettersi a studiare (ma anche solo riprendere a leggere) può essere un modo per svolgere un'attività diversa, mai esperita prima (nel caso di una pregressa scolarità o di esperienze scolastiche negative) oppure per riprendere studi interrotti o per continuare a imparare e a rivedere i propri apprendimenti (nei casi in cui si abbia un buon livello culturale

pregresso). Ma nella maggior parte dei casi , come sostiene la Palazzolo: “è la povertà culturale il reato più punito” perché la povertà culturale è ciò che rende l’essere umano più vulnerabile, più facile preda della criminalità, più seducibile da denaro facile e potere, più incline alla violenza, meno capace di incontro e di mediazione. La povertà culturale espone prima alla devianza e poi punisce due volte nell’espiazione della pena che senza interessi e cura di sé diventa tempo vuoto di esperienze positive e tempo pieno di rabbia, di rancore, di vendetta o di frustrazione e negazione di sé. L’esperienza in carcere può cambiare le persone ma anche in peggio oppure confermarle nel loro percorso deviante. Il sapere è un grande supporto al cambiamento migliorativo per tracciare traiettorie biografiche diverse.

Certo, i saperi proposti dai percorsi universitari dovrebbero avere già un background di conoscenze pregresse e credo sia anche utile che se ne debba percepire l’utilità in ordine ad una successiva spendibilità sociale nella prospettiva di una reintegrazione nella comunità. Ma non solo questo perché altrimenti sarebbero “superflui” per chi non ha prospettive di uscita nel breve termine o per chi non ha proprio tale prospettiva. Non si tratta solo di fornire saperi strumentali o professionalizzanti (di certo sono positivi anche quelli) che sono finalizzati al raggiungimento di una qualifica professionale ma di aiutarli a sentirsi parte attiva del sociale, autentici cittadini dalla parte della legalità.

Si tratta soprattutto di considerare il sapere come strumento del pensiero e della cura di sé, nel senso più ampio del termine e di far comprendere loro che il vero obiettivo dello studio è proprio questo. E’ dunque necessario ascoltare le loro MOTIVAZIONI allo studio che sono diverse per storia personale, per profilo di personalità, per livello culturale di partenza, per prospettiva di vita legata al fine pena. Studiare deve sempre avere obiettivi ultimi che vadano al di là degli aspetti istruttivi in senso stretto e ciò è valido per qualunque studente, di ogni ordine e grado, non solo per gli adulti o per gli studenti detenuti.

Obiettivi fondamentali dei percorsi di studio, oltre la validazione dei saperi, saranno dunque :

IMPLEMENTARE LA RIFLESSIVITA’, POTENZIARE LA RESILIENZA, RESTITUIRE IL SENSO DI AUTOEFFICACIA E DI UTILITA’ SOCIALE.

Tutto ciò è funzionale ad instaurare una situazione di benessere personale in grado di sostenere l’impegno, la fatica, la motivazione ma anche il senso di sconfitta e fallimento in caso di risultati negativi, di prolungamento dei tempi previsti, di difficoltà da superare. A livello strettamente cognitivo è importante soprattutto orientare gli apprendimenti a obiettivi caratterizzanti l’educazione in genere ma l’educazione degli adulti nello specifico che nel caso dei detenuti si possono trasformare il traiettorie di DESISTENZA e di affrancamento dalla devianza, quali:

- Acquisire competenza meta-cognitiva (imparare ad imparare)
- Essere capace di auto-educazione
- Essere capace di auto-valutazione
- Acquisire capacità di temperanza e controllo emotivo (controllo dell’impulsività, dell’aggressività).

Questi obiettivi non sono disgiunti né disgiungibili. Si tratta infatti di attivare un accompagnamento educativo in senso proprio che nel tempo non dia solo i “frutti immediati” del superamento degli esami e del conseguimento della laurea, ma che inneschi processi di approfondimento personale, suggerisca nuove curiosità ed interessi, apra nuove finestre sul mondo in modo che sia lo stesso “discente” a continuare ed approfondire continuamente ed in modo autonomo i successivi apprendimenti. Il sapere guidato deve essere seguito da un sapere autonomo, auto-costruito, auto-

determinato, che di per sé sarà più motivato e motivante, gratificante ed appagante proprio perché ricercato dal soggetto stesso. Tale competenza avrà riflessi molto positivi sulla percezione di sé, sul senso delle proprie azioni, sul ruolo sociale rivestito, sul proprio comportamento ed è quindi un ottimo “alleato” per l’inclusione sociale. Avrà infatti sicuri riflessi sulla relazionalità sia perché il soggetto acquisirà una migliore immagine di sé sia perché il sapere amplifica le relazioni, fornisce contenuti di scambio verbale e relazionale che prima potevano essere carenti, poveri, strumentali, legati alla semplice quotidianità. Lo studio, dunque, implementerà a vario titolo le competenze sociali intra ed extra murarie ma soprattutto creerà nuovi collegamenti con il contesto esterno specie quello familiare (testimonianza: “studio per dare ancora qualcosa ai miei figli, anche da qui, anche se ho sbagliato”) ed inoltre li aiuterà a comprendere meglio i mutamenti sociali e culturali così rapidi nella contemporaneità onde evitare quel senso di alienazione e spaesamento tipico di chi è recluso da tempo e fa fatica a ri-orientarsi nel contesto una volta fuori. Lo studio e tutte le attività culturali in carcere non sono un mero intrattenimento per passare il tempo ma un modo per imparare a stare con gli altri e con sé stessi, per migliorarsi, per comprendere meglio il senso del loro comportamento, per trovare in sé stessi delle positività e per rimettersi in gioco, per conferire nuove attribuzioni di significato all’esistenza ma soprattutto per affrancarsi definitivamente dal crimine e per non considerarlo più come mercato del lavoro migliore rispetto alla legalità. Ogni sapere acquisito dovrebbe essere in grado di aprire nuovi scenari, nuove finestre sul mondo, e consentire allo studente-detenuto di aprirsi a nuove dimensioni della possibilità, del cambiamento, della crescita personale e ciò a prescindere che egli abbia una prospettiva di uscita oppure no. Anche chi resterà recluso può divenire migliore e quindi può impegnarsi a evolvere, nonostante un contesto ristretto e talvolta avverso all’evoluzione personale. Appassionarsi alla conoscenza può infatti aiutare le persone a “ritagliarsi uno spazio personale” per crescere, per “vivere in modo meno disumano”, come afferma Albinati.

Ogni sapere acquisito dovrà allora essere funzionale ad acquisire competenze per la vita e soprattutto una maggiore consapevolezza nelle scelte, sia quelle passate, sia (e soprattutto) quelle future. Scambiarsi idee, concetti, opinioni può divenire davvero un’esperienza possibile che amplifica la socializzazione positiva e fa comprendere che esiste lo scambio, la crescita reciproca e che “l’altro da me” è persona, è risorsa, è arricchimento e non solo complice o nemico. Avere nuove idee, nuovi saperi, nuovi interessi può essere “curativo” (nel senso della cura educativa) anche perché ha riflessi sul comportamento: aiuta a contenere l’ansia, l’aggressività, il dolore, la frustrazione ed il senso di fallimento, la rassegnazione per ritrovare un altro senso all’esistenza. Possedere saperi (e ancor più competenze) aiuta proprio in questo: nel sentirsi meglio con sé stessi e nel considerare gli altri come pari e come persone di valore. Questo credo sia il miglior substrato per coltivare legalità e cura di sé. Obiettivi fondamentali di ogni sapere, di ogni società ma, nello specifico, obiettivo fondamentale di persone che pur nella loro condizione di detenuti vogliono dare un senso positivo al tempo di reclusione e desiderano rimettersi in cammino e migliorarsi. In questa prospettiva il periodo detentivo può davvero contribuire a rigenerare l’individuo ed a ri-orientare le sue scelte.

E’ importante, infine, che anche la collettività dia visibilità allo sforzo di cambiamento di chi investe il tempo della reclusione e lo trasforma in tempo per sé, per la propria crescita. E’ dunque necessario non limitarsi a pensare che oltre le mura del carcere vi siano solo detenuti, ma persone che possono, se vogliono e se supportate, essere migliori.

Sabato 15 Giugno 2019 ore 10:30-13:30, aula Segni

Sessione III.1 - LO STUDIO UNIVERSITARIO IN CARCERE COME DIRITTO, OCCASIONE DI RISCATTO E OPPORTUNITÀ DI REINSERIMENTO

Relaz. III.1.3. - Riflessioni interdisciplinari su università e carcere in Europa e America Latina

Valeria Friso, Luca Decembrotto, Roberta Caldin

Dipartimento di Scienze dell'Educazione "G. M. Bertin", Università di Bologna

valeria.friso@unibo.it, luca.decembrotto@unibo.it

Il diretto coinvolgimento delle università nello sviluppo culturale della popolazione detenuta e l'accesso agli studi universitari in carcere come un diritto sono stati il fulcro da cui è partito il percorso che ha portato alla realizzazione del volume *Università e carcere. Il diritto allo studio tra vincoli e progettualità*, una delle articolazioni di un più ampio progetto finanziato dall'Università di Bologna per il biennio 2017-2018, nato per individuare a livello internazionale esperienze analoghe a quelle italiane dei Poli universitari penitenziari e, al contempo, per approfondire le relative riflessioni teoriche.

Il progetto è stato realizzato in cinque fasi: l'individuazione dei partner internazionali, la loro visita ai Poli universitari penitenziari di Bologna e Padova, la realizzazione di un *meeting* internazionale di studi denominato *University and prison: a way for learning, equity and democratization*, la visita ad alcuni centri universitari sudamericani in carcere, con la partecipazione al seminario internazionale *Desafios y experiencias innovadoras de la educación en el sistema penitenciario* in Uruguay e, infine, la realizzazione del volume che raccoglie le riflessioni finora sviluppate, coinvolgendo ulteriori studiosi. Al *network* iniziale hanno partecipato per l'Europa l'Università di Bologna, l'Università di Padova, la University of Westminster (Regno Unito) e la Katholieke Universiteit Leuven (Belgio) e per il Sud America la Universidad de Buenos Aires (Argentina) e la Universidad de la República (Uruguay).

Gli obiettivi del progetto, perlopiù affrontati all'interno del volume, possono essere così schematizzati: (a) contribuire a descrivere le realtà dei Poli universitari penitenziari (attraverso uno sguardo privilegiato su Bologna, Padova, Torino), individuando le potenzialità, i limiti e le buone prassi; (b) fornire un contributo pedagogico alla più ampia riflessione sulle esperienze degli studi universitari in carcere; (c) raccogliere diversi contributi nell'ambito delle scienze sociali e delle scienze umanistiche, sulla didattica, la ricerca e alcune attività extra curricolari; (d) dare uno sguardo internazionale rispetto a esperienze straniere analoghe o con cui si condividono orientamenti valoriali simili; (e) porre all'attenzione accademica e degli specialisti in ambito penitenziario il tema dell'accesso agli studi universitari in carcere, che vede nell'università un coprotagonista importante; (f) stimolare nuove riflessioni; (g) lasciare traccia dei lavori del *network*, per quanto il progetto sia embrionale rispetto alle possibili prospettive di ricerca e di sviluppo.

Il testo riporta diversi interventi interdisciplinari – pedagogici, letterari, sociologici, politologici, economici, giuridici – e si presta a diverse letture. L'accesso al diritto allo studio e agli studi universitari in carcere è il *fil rouge* che connette contributi teorici ed esperienze di collaborazione, sguardi nazionali e internazionali, approcci disciplinari differenti eppure in dialogo, anche nelle reciproche distanze.

Innanzitutto viene recuperata la dimensione ri-educativa e ri-abilitativa della pedagogia fenomenologica e del problematicismo pedagogico applicata alla devianza, interpretata nei termini di distorsione dell'intenzionalità (soggettività onnipotente) o di assenza dell'intenzionalità (mancanza di progettualità futura). Per questo approccio il limite è di natura relazionale e la proposta educativa riguarda la dilatazione del campo dell'esperienza: diviene necessario costruire "un ambiente dignitoso, nel quale [la persona] possa incontrare riferimenti significativi, dunque di valore" (Cavana, p.65) e lavorare per definire e formare educatori che accompagnino la persona privata della libertà nella propria progettualità esistenziale (Cesaro).

L'Università in carcere è indicata quale luogo in cui l'impegno a garantire il diritto allo studio vive all'interno del paradosso che "studiare in carcere è un diritto ma le azioni per garantirlo sono un beneficio" (Sbraccia, Vianello, p. 133): è un diritto difficile, come testimoniano anche le narrazioni di chi vive come studente privato della libertà (Vezzadini).

Completano l'opera le presentazioni di diverse esperienze nazionali (Basevi; Prina) e internazionali (Barraco Mastrangelo; Darke; De Witte et al.; Parchuc), con accenni all'impegno accademico in attività non curriculari (Parchuc; Speltini), come la scrittura e il teatro.

Bibliografia

Friso V., Decembrotto L. (a cura di) (2018). *Università e carcere. Il diritto allo studio tra vincoli e progettualità*. Milano: Guerini Scientifica.

Sabato 15 Giugno 2019 ore 10:30-13:30, aula Segni

Sessione III.1 - LO STUDIO UNIVERSITARIO IN CARCERE COME DIRITTO, OCCASIONE DI RISCATTO E OPPORTUNITÀ DI REINSERIMENTO

Relaz. III.1.4. - Il valore della conoscenza: rilevanza dei percorsi di studio universitario in carcere

Marianna Madeddu

Funzionario Giuridico Pedagogico

Casa di Reclusione di Tempio Pausania, Ministero della Giustizia

[*marianna.madeddu@giustizia.it*](mailto:marianna.madeddu@giustizia.it)

1. I LIVELLI DELLA CONOSCENZA

- Conoscenza delle persone detenute e dei loro bisogni. *Significato di osservazione e trattamento.*
- Conoscenza tra Istituzioni: Amministrazione Penitenziaria e Università. *Mission, Vision e livelli organizzativo/burocratici/amministrativi.*
- Conoscenza della realtà penitenziaria da parte della comunità esterna globalmente intesa. *Rilevanza della conoscenza maturata in maniera diretta da chi entra in carcere nei processi di divulgazione e veicolazione rivolti all'intera comunità.*
- L'acquisizione del sapere quale motore del cambiamento personale e dei processi di "revisione critica". *Aspetti specifici del trattamento rieducativo.*

2. FASI OPERATIVE DEL PROGETTO.

Breve descrizione delle fasi storiche e attuali dell'implementazione del progetto universitario negli istituti Penitenziari del Nord Sardegna.

Servizi iniziali, servizi attuali, prospettive future.

3. PROGETTI COLLATERALI: Esempio di "Restorative Justice" presso la C.R. di Tempio Pausania.

Cenni al significato di giustizia riparativa. Descrizione del progetto: obiettivi, metodologia e strumenti, risultati, prospettive future.

4. CONCLUSIONI

- Risultati numerici: *andamento delle iscrizioni universitarie negli Istituti Penitenziari del Nord Sardegna.*
- Ricadute positive "dentro". *Il valore dello studio quale elemento del trattamento penitenziario individualizzato. L'effetto "contaminazione" nelle dinamiche relazionali/organizzative della gestione penitenziaria.*
- Ricadute positive "fuori". *Il carcere come opportunità: tirocini e ruolo di tutor per studenti; accesso a finanziamenti; arricchimento personale-culturale-sociale dei singoli e della collettività.*

Sabato 15 Giugno 2019 ore 10:30-13:30, aula Segni
Sessione III.1 - LO STUDIO UNIVERSITARIO IN CARCERE COME DIRITTO, OCCASIONE DI RISCATTO E OPPORTUNITÀ DI REINSERIMENTO

Relaz. III.1.5. - La Conferenza Nazionale dei Poli Universitari Penitenziari italiani

Franco Prina

Dipartimento Culture, Politica e Società, Università di Torino
Presidente della Conferenza Nazionale Universitaria dei Poli Penitenziari
franco.prina@unito.it

Il contributo intende descrivere gli elementi essenziali che connotano l'articolato e ricco impegno delle Università italiane – unico nel panorama internazionale – nelle istituzioni penitenziarie, sotto forma di Poli Universitari o, comunque, di presenza organizzata con attività didattiche tese a garantire il diritto agli studi superiori ai detenuti. Con 30 Atenei impegnati in circa 75 Istituti, gli iscritti a corsi di laurea universitari di diverso tipo e livello sono circa 800.

Attraverso la costituzione – ad aprile 2018 – di una Conferenza nazionale dei Delegati dei Rettori (la CNUPP) presso la CRUI, queste esperienze hanno creato l'occasione di un confronto permanente che consente oggi di ben evidenziare le potenzialità e i significati che possono avere gli studi universitari (e più in generale le occasioni di crescita culturale) per chi è privato della libertà, insieme ai molti ostacoli e problemi che occorre affrontare e superare anche quando vi sia una attenzione e sensibilità da parte di componenti delle istituzioni coinvolte.

L'intervento può così fornire una conoscenza delle opportunità offerte ai detenuti di perseguimento degli studi universitari e delle condizioni del loro esercizio, ma anche richiamare le richieste di cui la CNUPP si fa portavoce sia nei confronti del sistema universitario sia del sistema che amministra le istituzioni penitenziarie (in particolare il DAP), per uno sviluppo coerente e diffuso di queste presenze e per rendere effettivo il diritto agli studi universitari a tutti coloro che intendano esercitarlo.

Sabato 15 Giugno 2019 ore 10:30-13:30, aula Segni
Sessione III.1 - LO STUDIO UNIVERSITARIO IN CARCERE COME DIRITTO, OCCASIONE DI RISCATTO E OPPORTUNITÀ DI REINSERIMENTO

Relaz. III.1.6. - L'esperienza del polo toscano: nascita, prospettive, criticità

Andrea Borghini

Delegato del Rettore per il Polo Universitario Penitenziario, Università di Pisa

andrea.borghini@unipi.it

Maria Grazia Pazienza

Delegata del Rettore per il Polo Universitario Penitenziario, Università di Firenze

mariagrazia.pazienza@unifi.it

L'intervento inizierà illustrando brevemente la storia e le caratteristiche organizzative del polo regionale toscano, con riferimenti ai 4 atenei che lo compongono, alla numerosità e alle scelte degli studenti, agli operatori che vi operano. Nella seconda parte, verrà illustrato il network e i temi della ricerca che opera all'interno del Polo Penitenziario Toscano. In particolare ci si soffermerà sulla crescita della consapevolezza, da parte di operatori, docenti e 'utenti' di far parte di un'unica realtà regionale. Infine, si metteranno in evidenza, anche attraverso alcune criticità presentatesi nel corso del tempo, gli obiettivi che, come polo toscano, ci siamo dati per migliorare le nostre attività di supporto al diritto allo studio dei detenuti e i progetti in corso.

Sabato 15 Giugno 2019 ore 10:30-13:30, aula Segni
Sessione III.1 - LO STUDIO UNIVERSITARIO IN CARCERE COME DIRITTO, OCCASIONE DI RISCATTO E OPPORTUNITÀ DI REINSERIMENTO

Relaz. III.1.7. - Il PUP Uniss

Emmanuele Farris

Delegato del Rettore per il Polo Universitario Penitenziario, Università di Sassari
delegato.pup@uniss.it

Valentina Guido

Addetta stampa dell'Università di Sassari
ufficiostampa@uniss.it

Il Polo Universitario Penitenziario dell'Università di Sassari (PUP Uniss) può essere definito come una infrastruttura immateriale del territorio, in quanto genera dei servizi speciali per studenti in regime di detenzione derivanti dall'interazione tra istituzioni (in particolare tra Università degli Studi di Sassari e Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia – DAP, Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunità del Ministero della Giustizia – DGMC, Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria – PRAP, Tribunale di Sorveglianza di Sassari, ERSU Sassari).

Con tutti questi enti l'Università di Sassari ha stipulato protocolli d'intesa volti alla definizione dei rispettivi ruoli per facilitare lo studio universitario alle persone ristrette negli istituti penitenziari italiani ed in particolare nella Casa di Reclusione di Alghero, Casa Circondariale di Nuoro, Casa Circondariale di Sassari e Casa di Reclusione di Tempio-Pausania, come definito dal protocollo tra Uniss e PRAP del 26 Marzo 2014 che di fatto istituisce il Polo Universitario Penitenziario.

Tuttavia, l'inizio delle attività didattiche negli istituti penitenziari risale almeno agli anni '90 (Babudieri, Deriu, Suffritti et al., com. pers.). L'Università di Sassari ha un delegato rettorale per i rapporti con l'Amministrazione penitenziaria ininterrottamente dal 9 Aprile 2013, mentre la segreteria del PUP è in fase di costituzione (Giugno 2019).

Il PUP Uniss è una delle 30 realtà italiane aderenti alla Conferenza Nazionale Universitaria dei Poli Penitenziari (CNUPP): tra le realtà nazionali, quella di Sassari è l'unica insulare oltre a Cagliari e l'unica in cui una università eroga servizi didattici a studenti detenuti in quattro diversi istituti penitenziari (Alghero, Sassari-Bancali, Tempio-Nuchis, Nuoro). A questi si aggiungono spesso studenti trasferiti dalla Sardegna verso altri istituti nazionali, che decidono di continuare a studiare all'Università di Sassari: ciò ha portato nell'anno accademico 2018-19 ad avere studenti in regime di detenzione in 8 diversi istituti italiani (come Roma Tre; media nazionale 3 istituti penitenziari).

Sassari è risultata la settima realtà italiana per numero di iscritti (51 nel 2018-19, con un incremento del +47% rispetto al 2017-18), ma quarta per incidenza sulla popolazione carceraria locale (6,2% contro una media nazionale dell'1% nel 2018-19). Gli studenti in regime di detenzione iscritti all'Università di Sassari studiano in 16 corsi di laurea differenti, ripartiti in 5 dipartimenti. Alcuni hanno profittato talmente elevato da risultare vincitori di borse di studio erogate da ERSU Sassari. La didattica universitaria carceraria viene erogata con modalità diverse ad una platea di studenti che vanno da quelli in regime di detenzione comune, a quelli in alta sicurezza fino ad alcuni detenuti in regime 41bis. Una particolarità del PUP Uniss è la prevalenza degli studenti detenuti in circuiti di

alta sicurezza (AS1 – uno studente; AS2 – uno studente; AS3 – 22 studenti; 41bis – 8 studenti) rispetto a quelli in media sicurezza, rispettivamente 62,7% AS e 41bis e 37,3% in media sicurezza. Da Maggio 2017 il PUP Uniss si è dotato di un nuovo regolamento all'avanguardia in campo nazionale, in cui le tutele previste sono riconosciute non solo ai carcerati ma anche a tutte le persone con qualunque limitazione alla libertà personale (arresti domiciliari, libertà vigilata) e per tutta la durata del corso di studi, anche qualora fosse conclusa la pena. Dall'estate 2017 è stata allestita e resa fruibile una pagina web dedicata <https://www.uniss.it/polo-penitenziario> che viene implementata continuamente.

Per meglio radicare la presenza nelle quattro carceri in cui il PUP Uniss opera, dal 2017-18 è la prima realtà italiana ad avere istituzionalizzato attività di *public engagement* in carcere, con un ciclo seminariale annuale tematico, concepito con i detenuti e la direzione penitenziaria di Alghero sul tema della “*Ruralità: criticità e opportunità*” nel 2017-18 e sul “*Comparto Ittico*” nel 2018-19.

L'accesso ai materiali di studio viene sempre migliorato grazie alle sinergie con il Sistema Bibliotecario di Ateneo e l'ERSU Sassari, che dal 2017 ha raddoppiato l'importo concesso all'Università per l'acquisto dei testi necessari agli studenti detenuti.

L'Università di Sassari si conferma anche nel 2018-19 all'avanguardia per i servizi offerti agli studenti di tutte le tipologie, inclusi quelli con esigenze speciali come gli studenti in regime di detenzione. L'ateneo sassarese, che ha adottato dall'anno accademico 2018-19 un Regolamento Carriere Studenti molto inclusivo, ha visto premiati i suoi sforzi con l'erogazione da parte del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di un finanziamento speciale di 220.000 euro appositamente destinato all'implementazione delle attività del Polo Universitario Penitenziario, nell'ambito del Fondo di Finanziamento Ordinario delle Università 2017, D.M. del 9 Agosto 2017 n. 610 art. 10 “Ulteriori interventi”.

Il finanziamento erogato dal MIUR, oltre a dimostrare l'attenzione che l'attività universitaria carceraria realizzata a Sassari sta suscitando a livello nazionale, consente di consolidare e implementare i servizi offerti agli studenti detenuti dell'ateneo, in primo luogo il servizio di tutoraggio in presenza e a distanza e i servizi informatici, sia per l'accesso ai materiali di studio sia per la gestione della propria carriera universitaria. Si tratta di un tassello importantissimo per strutturare sempre meglio una università non solo competitiva sul versante della ricerca scientifica e del trasferimento tecnologico, ma che sia sempre più radicata nel contesto economico-sociale e territoriale in cui opera, prestando sempre maggiore attenzione a quelle utenze che necessitano di servizi speciali dedicati affinché l'ateneo adempia alla sua prima missione, quella di erogare percorsi formativi di qualità a tutti coloro che ne abbiano i requisiti.

Importanti risorse saranno anche dedicate a specifici progetti di eccellenza: 1) il Piano di Comunicazione, di cui questo workshop è parte integrante; 2) un progetto specifico per le donne detenute nella Casa Circondariale di Sassari; 3) un progetto pilota di didattica mista, con un corso di archeologia medievale che coinvolgerà studenti liberi e detenuti della Casa di Reclusione di Alghero.

Sabato 15 Giugno 2019 ore 10:30-13:30, aula Cossiga
Sessione III.2 – DINAMICHE INDIVIDUALI E SOCIALI DEI PERCORSI DI REINSERIMENTO
DOPO LA DETENZIONE

**Relaz. III.2.1 - La formazione universitaria come primo
approccio da parte dei futuri professionisti del Servizio Sociale
al Sistema Penitenziario**

Elisabetta Murenu

Ufficio Interdistrettuale Esecuzione Penale Esterna, Cagliari
Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità, Ministero della Giustizia
Corso di laurea triennale in Servizio Sociale, Università di Sassari
eli.murenu@tiscali.it

Maria Lucia Piga

Presidente del Corso di laurea triennale in Servizio Sociale, Università di Sassari
mlpiga@uniss.it

Sabato 15 Giugno 2019 ore 10:30-13:30, aula Cossiga

**Sessione III.2 – DINAMICHE INDIVIDUALI E SOCIALI DEI PERCORSI DI REINSERIMENTO
DOPO LA DETENZIONE**

Relaz. III.2.2 - Recidiva e reingresso in società: i risultati di una ricerca empirica

Daniela Ronco, Giovanni Torrente

Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Torino

giovanni.torrente@unito.it

L'intervento vuole presentare i risultati di una ricerca empirica che ha indagato sulla recidiva e il reingresso in società di un campione di beneficiari di un progetto di accoglienza e supporto per ex detenuti, denominato "Progetto Logos", da tempo attivo sul territorio dell'area metropolitana della città di Torino. Il progetto prevede varie forme di supporto – *in primis* sul piano lavorativo, ma anche su quello abitativo e, alle volte, di stampo psicologico – per soggetti tornati in libertà dopo un periodo di detenzione.

Nello specifico, la ricerca ha inteso indagare l'impatto del progetto sui percorsi degli individui beneficiari delle azioni, sia sul piano della recidiva degli stessi, sia su quello più generale dell'attuale collocazione sociale delle persone coinvolte. A tal fine, la ricerca si è strutturata attraverso due fasi principali: la prima, di stampo quantitativo, ha inteso misurare l'impatto del progetto sulla recidiva dei beneficiari, comparando i tassi di reingresso in carcere delle persone coinvolte nel progetto con quello misurato in altri studi sul fenomeno realizzati nel nostro Paese; la seconda, di stampo qualitativo, ha voluto indagare, attraverso interviste in profondità con un campione di soggetti beneficiari del progetto, sul percorso post detentivo delle persone coinvolte, in particolare cercando di comprendere l'impatto delle azioni proposte in relazione all'attuale collocazione sociale dei soggetti intervistati.

I risultati della ricerca appaiono contraddittori. Da un lato, la mera misurazione del dato quantitativo, suggerisce un ottimo impatto del progetto in relazione alla diminuzione dei tassi di recidiva. Il tasso di reingresso in carcere appare, infatti, significativamente inferiore rispetto a quanto rilevato da altri studi su campioni di ex detenuti caratterizzati da una composizione paragonabile a quella dei protagonisti della ricerca.

Dall'altro lato, l'analisi qualitativa dei percorsi delle persone intervistate mostra una significativa distanza rispetto a quanto il dato numerico parrebbe suggerire. La ricostruzione di tali percorsi, infatti, mostra un'elevata percentuale di insuccessi nella ricostruzione di un percorso lavorativo e, spesso, anche abitativo. Le persone intervistate si caratterizzano tuttora per un'estrema marginalità sociale, per un'accentuata precarizzazione della posizione lavorativa e per condizioni economiche al limite della sostenibilità (ma spesso anche oltre tale limite). Da questo punto di vista, quindi, i percorsi di inserimento lavorativo attuati attraverso il progetto non sembrano essere risultati in grado di promuovere un vero reinserimento attivo in società della persona, ma il più delle volte una mera momentanea sussistenza a cui non è seguita una collocazione lavorativa stabile.

Come spiegare quindi questa contraddizione tra la (bassa) recidiva e il mancato reinserimento sociale? Dalle interviste realizzate emerge come le biografie delle persone incontrate si caratterizzano per una complessità molto più ampia rispetto a quella che potrebbe emergere da una mera lettura del casellario giudiziale. Un dato diffuso che pare emergere nel momento biografico

nel quale si collocano le interviste è l'accettazione di una collocazione sociale di estrema marginalità a cui il più delle volte non si associa la commissione di nuovi reati in base a motivazioni diverse rispetto a quelle sulle quali vorrebbe incidere il progetto qui analizzato. Da questo punto di vista, ad esempio, la stanchezza per uno stile di vita che non può essere retto sul lungo periodo, o la costruzione di una famiglia, appaiono variabili che per molti hanno indirizzato il percorso esistenziale verso l'astensione dalla commissione di nuovi reati, anche in assenza di un vero riscatto in relazione alla propria posizione sociale.

I risultati emersi dalla ricerca impongono quindi delle riflessioni sull'efficacia effettiva di progetti di accompagnamento che, pur strutturati seriamente e vedendo come protagonisti operatori sociali esperti, riescono scarsamente ad incidere in assenza di un quadro strutturale che si mostri maggiormente adatto all'inclusione delle nuove forme di sottoproletariato urbano. Ecco quindi che la valutazione sull'efficacia dei singoli progetti non può discostarsi da una lettura più ampia sul rapporto tra la penalità e il governo della marginalità sociale. Là dove, da un lato, sempre più la carcerazione sembra riservarsi a categorie sociali non competitive sul mercato del lavoro, dall'altro lato, il quadro strutturale dell'assistenza non appare in grado di sovvertire i presupposti che hanno favorito la carcerazione limitandosi, il più delle volte, alla mera gestione degli stessi, alle volte attraverso pratiche che appaiono quantomeno discutibili. Anche di questo, crediamo, dovrà occuparsi una seria riflessione sul rapporto fra pena e società contemporanea.

Sabato 15 Giugno 2019 ore 10:30-13:30, aula Cossiga
Sessione III.2 – DINAMICHE INDIVIDUALI E SOCIALI DEI PERCORSI DI REINSERIMENTO
DOPO LA DETENZIONE

Relaz. III.2.3 - Elementi metodologici ed etici nella
progettazione di processi inclusivi e di reinserimento rivolti a
soggetti in esecuzione di pene e misure limitative della libertà

Giuseppina Boeddu

Direttore Ufficio Locale Esecuzione Penale Esterna, Nuoro
Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità, Ministero della Giustizia

giuseppina.boeddu@giustizia.it

Il sistema delle esecuzione delle pene in Italia è figlio di un'evoluzione che a partire da un'impostazione retributiva della pena si è modificato in ri-educativo riabilitativo e, ultimamente, parrebbe tendere verso un'impostazione riparativa, impostazione che crea una connessione valoriale tra il reo e la comunità, che grazie a comportamenti ed attività di restituzione del primo a beneficio della comunità, intesa in senso ampio, si può eccepire attraverso la scelta del reo di dare un contributo concreto, la volontà di questo a voler intraprendere condotte socialmente positive modificando, quindi, comportamenti e scelte devianti.

Questo legame tra persona condannata e comunità, seppur già presente nell'Ordinamento Penitenziario del 1975, trova una sua espansione e ridefinizione con le recente riforma Orlando che a partire dall'emanazione della L.67/2014 - sospensione del processo penale e messa alla prova per gli adulti- pone la comunità stessa come teatro privilegiato dell'esecuzione penale, all'interno della quale le pene, le misure (compreso il *probation* con la messa alla prova) e sanzioni devono potersi realizzare in un dialogo di senso e contenuto definito con una attenzione ai componenti: persona, sistema penale/probation, comunità, vittima. La pena, quindi, diventa da diretta e centrata sul reo a centrata sul reo e diretta verso la comunità e la vittima, coinvolgendo questi due attori fondamentali, non solo nella definizione di attività riparatorie, ma anche e soprattutto nella fase di riflessività e revisione, propedeutica e necessaria per la persona perché ci sia il passaggio di reificazione del fatto reato compiuto.

Il servizio sociale rimane, come già definito a partire dall'O.P. del 1975 – norma nella quale si creano i Centri di Servizio Sociale per Adulti, oggi Uffici di Esecuzione Penale Esterna- , principale protagonista di attività professionali volte a raggiungere le finalità individuate dal legislatore, che a partire dalle esperienze fatte in ambito minorile, ha costruito nel tempo una definita metodologia dell'intervento all'interno delle codifiche etiche e metodologiche tipiche della disciplina del servizio sociale. La centralità del professionista di servizio sociale si esplica in un quadro pluri-professionale, all'interno del quale le altre figure professionali previste dalla norma, completano e arricchiscono il lavoro con e per le persone, in un'ottica di complementarità e utilizzo efficace dalle diverse prospettive disciplinari.

La tensione professionale parte sempre dalla centralità della persona - peraltro sempre richiamata dal sistema etico, nazionale e sovranazionale – e si pone come punto di partenza a seguito del quale tutti gli interventi sia quelli diretti, sia quelli indiretti (costruzione di reti di sostegno, interventi con altri servizi..) devono essere definiti sulla specifica situazione, con la persona attiva nella definizione e costruzione di processi inclusivi.

La dimensione dell'intervento che parte sempre da una dimensione individuale, ma che può realizzarsi anche nelle forme plurali come quella di gruppo e di comunità, non prescinde da un momento di condivisione in quelle che sono le fasi conoscitiva, valutativa ed operativa. La persona condannata o imputata - come nel caso della messa alla prova- deve poter fare le proprie valutazioni sull'adeguatezza della conoscenza sulla sua storia personale-familiare-sociale che l'operatore ha costruito, sull'adeguatezza delle ipotesi valutative dell'operatore e, infine, sul percorso riabilitativo e inclusivo e le attività a questo necessarie.

Il principio etico fondamentale, del rispetto della persona, deve essere richiamato soprattutto nei confronti delle persone condannate, in virtù della limitazione della libertà che potrebbe rendere soggiacenti a scelte altrui, per una confusa idea che la limitazione della libertà personale coincida con una limitazione del diritto di scegliere il proprio percorso di recupero.

Preliminare appare, quindi, l'attenzione al contesto prescrittivo in cui si apre la relazione d'aiuto, sia della persona in carcere, sia in libertà. Si tratta di operare perché da un contesto che non lascia al libero arbitrio della persona se espriare una pena/misura, oppure no, si intraveda e si possa costruire quello spazio adeguatamente strutturato in cui la persona scelga di collaborare e di farsi parte attiva in tutte le fasi nel processo d'aiuto. Significa riportare con prassi metodologica la centralità della persona con la quale va costruito un contesto collaborativo e nel quale viene condiviso il contenuto del come e attraverso quali passi realizzare il percorso, all'interno della cornice giuridica che ne definisce il titolo, i limiti e le possibilità della forma in espiazione.

La struttura metodologica dell'attività del servizio sociale, si definisce secondo il metodo scientifico del servizio sociale che nella sua particolare composizione processuale in fasi, consente al professionista di applicare in termini di coerenza gli interventi e le attività necessarie; a questo l'operatore affianca una possibile scelta di un modello interpretativo ed operativo (es: psicodinamico, sistemico) del quale applica tecniche e strumenti, all'interno della propria pratica professionale.

La necessità che nell'operatività del servizio sociale della giustizia, vi debba essere un rigoroso rispetto del metodo, lo si può evincere indirettamente, andando ad analizzare quelli che sono i risultati dell'attività condotta, attraverso l'analisi della recidiva, elemento che indirettamente può essere utilizzato per la valutazione ex post dell'attività effettuata dagli UEPE. Le ricerche finora condotte – se ricorda Santoro E., Tucci R., 2006; Leonardi F., 2007- , dimostrano infatti che i tassi sulla recidiva delle persone che espiano le pene in misura alternativa, sono intorno al 20% *versus* il 60% delle persone che espiano le pene all'interno del carcere. Tra i vari elementi che non possono qui essere trattati, vi è il lavoro con la persona e con il contesto comunitario che accoglie la persona. E' un lavoro che parte dalla persona e che si sostanzia in uno dei principali interventi del servizio sociale quale la consulenza psico- sociale, attività essenziale per portare all'evidenza quelle dimensioni problematiche che si presentano come ostacoli a realizzare condizioni favorevoli allo sviluppo armonico della persona, in tutte le sue componenti. La consulenza psico-sociale rappresenta uno dei più complessi interventi, ma è ciò che sostanzia e garantisce un'attività utile a definire processi di consapevolezza e – nella migliore delle ipotesi- di cambiamento. Rappresenta l'intervento necessario per ipotizzare il contenuto del trattamento intra ed extra murario, e consente di costruire non solo con la persona, ma con tutto il contesto esterno, famiglia e comunità, quali azioni ed attività possono creare reali condizioni di reinserimento e inclusione, passando da percorsi di consapevolezza e auto-determinazione.

Altro intervento necessario per raggiungere un adeguato inserimento della persona

condannata/imputata è il lavoro con la comunità, da sempre presente nell'intervento nel servizio sociale, sia come dimensione in sé, sia come attore con il quale si strutturano collaborazioni per favorire percorsi inclusivi. A testimonianza di questo si può osservare la capacità degli Uffici Epe nell'attuare in tempi brevi la norma della messa alla prova, all'indomani della sua entrata in vigore. Relazioni da sempre costruite e strutturate nelle forme più adeguate con il territorio, hanno trovato il terreno favorevole perché si potessero realizzare esperienze di giustizia di comunità. La norma ha consentito di portare alla luce in modo formale, quella capacità di costruire relazioni e scambi non solo con i servizi rivolti alla persona, ma con il volontariato, con le aziende e cooperative del terzo settore. Le esperienze operative anche dell'ULEPE di Nuoro raccontano uno scenario in cui si sono realizzate una serie di possibilità progettuali, anche nella dimensione di gruppo dove la comunità ha un ruolo protagonista che cura parti del trattamento delle persone in carico all'ufficio. Si porta l'esempio dell'attività di gruppo "T.E.R.R.A" realizzato con la collaborazione del Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale di Nuoro rivolto a soggetti condannati-imputati di reati ambientali e del progetto di formazione "LICANZAS" rivolto a giovani affidati in prova al servizio sociale, realizzato con la coop. Lariso che ha consentito la formazione di base come aiuto cuoco e che si è concretizzata nell'offerta lavorativa dei soggetti coinvolti.

Relaz. III.2.4 - Obiettivo inclusione sociale: come e quanto l'esecuzione penale esterna riesce a raggiungerlo?

Giuseppe Succu

Laureato in Servizio Sociale

I mezzi per l'inclusione sociale

Nel Decreto del Presidente della Repubblica n.230 del 2000, il secondo capo riguarda l'area del Servizio Sociale e quella assistenziale.

Compito del Servizio Sociale Penitenziario è quello di integrarsi col territorio, gli enti locali, i servizi a disposizione e anche il Terzo Settore.

Attraverso questo tipo di lavoro l'Assistente Sociale potrà adempiere al meglio ai propri compiti e dunque favorire quello che è l'obiettivo del Servizio Sociale Penitenziario stesso, ovvero l'inclusione sociale di coloro che entrano nel circuito penale.

L'articolo 118, comma 6, del D.P.R. n.230/2000 afferma *“nell'attuare gli interventi di osservazione e di trattamento in ambiente esterno per l'applicazione e l'esecuzione delle misure alternative, delle sanzioni sostitutive e delle misure di sicurezza, nonché degli interventi per l'osservazione e il trattamento dei soggetti ristretti negli istituti, il centro di servizio sociale coordina le attività di competenza nell'ambito dell'esecuzione penale con quella delle istituzioni e dei servizi sociali che operano sul territorio”*.

Inoltre con il trasferimento ai comuni, province e regioni delle funzioni amministrative statali, diviene ancor più importante la gestione unitaria dei Servizi Sociali, integrati con quelli sanitari e raccordati con le politiche sociali³⁵.

Possiamo affermare dunque che col D.P.R. del 2000 vengono emanate le linee guida che deve utilizzare il Servizio Sociale Penitenziario e in particolare l'UEPE per coordinarsi e attivarsi assieme agli altri servizi presenti sul territorio; viene infatti fatto riferimento esplicito al territorio e al lavoro con gli enti locali soprattutto perché, in ottica di reinserimento, risulta fondamentale mantenere la persona nel territorio di appartenenza e nel proprio contesto di vita, così da limitare al massimo ogni effetto negativo derivante dall'ingresso nel circuito penitenziario, mantenendo se necessario i legami familiari e quelli positivi.

Come l'Assistente Sociale usa i mezzi

L'Assistente Sociale è chiamato a agire all'interno di un contesto a sfondo multiplo; dovrà infatti riuscire a promuovere la relazione con l'utente e dovrà sfruttare al meglio le risorse disponibili.

Quanto alla relazione con l'utente sappiamo innanzitutto che è una relazione non scelta e dunque che ha inizio solamente perché il soggetto è stato condannato in via definitiva, oppure, come nel caso della messa alla prova, sta effettuando un percorso come rito alternativo al processo.

³⁵ G. Cellini, M. Dellavalle, *Il processo di aiuto del servizio sociale – prospettive metodologiche*, G. Giappichelli Editore 2015

L'Assistente Sociale ha il compito di instaurare un rapporto con l'utente, basato sulla fiducia reciproca e di lì, una volta create le fondamenta, dovrà impegnarsi in diversi compiti che potranno portare al traguardo della reinclusione sociale della persona.

Già in precedenza si è fatto riferimento all'aiuto e al controllo, caratteristiche fondamentali nel compito dell'Assistente Sociale in questo settore, ma altrettanto importante sarà *“una sollecitazione e una valutazione critica adeguata, da parte della persona, degli atteggiamenti che sono stati alla base della condotta penalmente sanzionata, nella prospettiva di un reinserimento sociale compiuto e duraturo”*³⁶.

Dunque riassumendo il concetto, la persona stessa avrà un compito importante, quello di comprendere la situazione e l'errore commesso, solo così la reinclusione avrà un senso e potrà del tutto completarsi.

L'Assistente Sociale dovrà gestire il rapporto con l'utente in modo continuativo, entrare dunque a contatto con esso, con la sua sfera personale e psicologica, sapendo amministrare in modo diretto e indiretto le sue vicende esistenziali e ogni sua situazione con l'impegno di sbrogliare ogni complessità che possa causare anche il minimo problema.

Quanto alle risorse utilizzabili, l'A.S. dovrà valutare in primis l'utente stesso, per capire quali sono le potenzialità dello stesso, ma anche le sue fragilità; dovrà dunque promuovere ogni sua risorsa interiore e allo stesso tempo rafforzarlo nelle sue fragilità.

Sempre riguardo alle risorse utilizzabili, abbiamo parlato di risorse esterne e dunque quelle locali e territoriali; ardua sfida per l'Assistente Sociale sarà quella di scegliere accuratamente le attività e le risorse disponibili per il progetto di reinclusione.

Oggi questo tipo di compito è sempre più difficile e complicato causa anche i tagli indirizzati al reinserimento sociale da parte degli enti locali stessi con problemi di bilancio.

Sarà quindi importante anche il lavoro in rete con i Servizi Sociali territoriali, i quali potranno fornire supporto e indicazioni adatte sui sostegni utili sul territorio.

Idem le aziende sanitarie locali che potranno allo stesso modo prestare il loro servizio e aiuto entrando a far parte dei progetti di reinclusione; ad esempio nei casi di soggetti con dipendenza da droga, alcol o gioco vengono coinvolti i servizi per le dipendenze della ASL.

Oggi - causa le difficoltà economiche, i tagli, la scarsità di servizi organizzati sul territorio e così via - si ricorre sempre più spesso al Terzo settore, il quale ove non basta il supporto degli enti territoriali, offre una mano di aiuto alla società e in questi casi anche al Servizio Sociale penitenziario.

Sono tante oggi le cooperative sociali o i volontari che offrono il loro aiuto nei processi di reinclusione sociale.

Ad esempio quelle che offrono l'opportunità di acquisire competenze lavorative ai condannati, in modo tale da poter terminare il percorso avendo conservato qualcosa di utile e prezioso per un nuovo reinserimento anche nel mondo lavorativo.

Lavorando con le risorse e i mezzi disponibili sul territorio il rischio che si corre è quello di standardizzare i programmi di reinclusione; ogni progetto ricordiamo dev'essere individuale e deve garantire totale unicità.

Ogni persona ha infatti differenze rispetto agli altri e dunque dovranno essere diverse anche le attività da includere. Alcuni esempi possono essere:

- Attività riparative (spesso in associazioni di volontariato);

³⁶ D.P.R. n.230/2000, art. 118, comma 8.

- Attività di studio;
- Attività lavorativa;
- Attività sportiva.

Come già detto per le attività lavorative, anche negli altri casi si mira all'acquisizione di competenze utili per riaffrontare il mondo esterno e lasciarsi così alle spalle il mondo dell'illegalità.

I casi personalmente visionati

Visionando gli archivi del servizio sociale di un importante centro del Marghine, è stato possibile ricostruire i passaggi salienti che hanno caratterizzato l'esecuzione di alcune misure alternative concesse a seguito di progetto di inclusione di alcuni condannati.

Nei casi visionati l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna ha infatti contattato il Servizio Sociale comunale chiedendo la possibilità di poter inserire i soggetti all'interno del Servizio Civico Comunale - il quale comprende diverse attività aventi oggetto la cura e la salvaguardia della comunità - per tutta la durata della misura alternativa; in questi casi in particolare la misura concessa era l'affidamento in prova al Servizio Sociale.

Nei casi in cui il condannato inserito nel servizio civico si trovasse anche in situazione di disagio economico, l'amministrazione comunale concedeva un sussidio economico al fine di favorire la reintegrazione sociale attraverso la forma del lavoro retribuito ed allo stesso tempo garantire un supporto assistenzialistico.

Riguardo al controllo dell'andamento del progetto, gli Assistenti Sociali dell'UEPE, periodicamente effettuavano dei colloqui con i gestori tecnici dell'area di Servizio Civico, i quali appunto davano delle informazioni riguardo al soggetto condannato e al suo comportamento, prendendo anche nota di ogni presenza e assenza dello stesso durante il periodo di impiego.

Con queste informazioni e anche con quelle dei Carabinieri della stazione comunale - i quali avevano ugualmente compito di tener sotto controllo l'individuo per il rispetto delle prescrizioni- gli Assistenti Sociali dell'UEPE potevano così relazionare e aggiornare il Tribunale di sorveglianza come loro obbligo.

Nei casi visionati i procedimenti dei soggetti sono andati tutti a buon fine, si trattava di persone residenti nel territorio e spesso con gravi disagi economici, dunque attraverso questo tipo di intervento si è riusciti a non desocializzarli e anche a far guadagnare loro un po' di dignità e soddisfazione personale attraverso un'attività retribuita.

Dopo la fine della misura alternativa il progetto di servizio civico per essi è continuato, infatti date le circostanze di disagio economico persistente e la difficoltà di reperire un impiego stabile, è stato opportuno per gli Assistenti Sociali decidere di proseguire su questa linea, cosicché si potesse almeno garantire loro il minimo indispensabile per vivere dignitosamente.

Purtroppo qualcuno in particolare è stato recidivo nella commissione di reati, forse causa il fatto di aver mantenuto legami dannosi all'interno del territorio. Infatti si può definire questa come una criticità del mantenimento della persona all'interno del territorio di appartenenza. Pur infatti esistendo delle prescrizioni che vietano di frequentare pregiudicati o contesti controindicati, risulta comunque difficile evitare completamente che ciò accada.

Tutto sommato l'andamento delle misure è stato buono, si sono infatti raggiunti obiettivi come quelli del mantenimento dei rapporti con la comunità e si è evitato così il contatto con il circuito penitenziario.

Lavorare con le risorse sul territorio non è mai semplice, soprattutto in territori dove esse sono limitate. In questi casi possiamo dire che siano servite ad affrontare il progetto di affidamento in prova rendendosi utili alla sua riuscita, ma non hanno comunque avuto il peso necessario per risolvere i problemi alla radice³⁷.

Progetti della RAS con coinvolgimento UEPE

Per quanto concerne il reinserimento socio-lavorativo di coloro che sono sottoposti a misure alternative alla detenzione, la Regione Autonoma della Sardegna offre delle opportunità sotto forma di progetto, in accordo anche con il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, l' Assessorato regionale del Lavoro e l' Agenzia Regionale per il lavoro e amministrazioni provinciali di Cagliari, Sassari, Nuoro, Oristano, Medio Campidano, Ogliastra, Olbia Tempio e Carbonia Iglesias.

Questi progetti danno la possibilità, attraverso il reinserimento lavorativo e le azioni di sostegno sul reddito, di supportare coloro che vengono definiti come "soggetti svantaggiati" dal regolamento CE n.2204/2002.

Fra i destinatari dell'intervento oltre a tossicodipendenti, alcolisti e minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, ci sono anche coloro che sono sottoposti alle misure alternative alla detenzione.

La RAS infatti, nel predisporre i progetti prenderà contatti e accordi con gli Uffici di Esecuzione Penale Esterna della Regione, i quali avranno compito di collaborare per l'inserimento degli utenti da loro assistiti.

Il progetto visionato in particolare, si propone di coinvolgere direttamente il sistema della domanda di lavoro locale, attivando una serie di misure ed incentivi finalizzati all'assunzione di lavoratori non percettori di indennità o sussidio legato allo stato di disoccupazione o inoccupazione.

Per coloro che entreranno nel progetto ci sarà dunque la possibilità di lavorare con imprese individuali, societarie, o comunque cooperative che abbiano stabile organizzazione nel territorio della Regione Autonoma della Sardegna che operino in un settore commerciale o di servizi.

Il progetto avrà un doppio vantaggio offerto a entrambe le parti; permetterà di poter scontare la pena in ambito di esecuzione penale esterna al condannato, con possibilità di essere inserito nel mondo del lavoro, magari anche con un contratto a tempo indeterminato; dall'altro lato invece saranno numerosi gli incentivi dei quali potranno godere i datori di lavoro che aderiranno al progetto.

Sempre nel progetto visionato, troviamo incentivi economici diretti o sgravi contributivi a favore del datore e un sussidio di 460€ mensili che accompagnerà il soggetto lavoratore per dodici mesi, riducendo così la quota di stipendio che il titolare dovrà pagare. Per finire ci saranno dei bonus che varieranno dai 1.000€ ai 2.000€ per i datori che decideranno di assumere a tempo determinato o indeterminato i lavoratori a fine progetto.

Questo fattore sarà particolarmente importante, perché appunto nei casi di sottoposti a misure alternative potrà sancire un traguardo importante di effettivo reinserimento avvenuto.

Queste opportunità sono oggi importanti per le persone che si trovano in situazioni difficili come quelle citate; avere la possibilità di ricostruire la propria vita e lasciarsi alle spalle gli errori commessi non accade sempre. Con l'aiuto dello Stato, o della Regione come in questo caso, si potrà fronteggiare sempre più facilmente tali situazioni riducendo i rischi derivanti dal circuito penale. Non sempre infatti i progetti di reinserimento socio-lavorativo individuati negli UEPE risolvono le

³⁷ Archivio S.S. comune di Macomer

situazioni, ma in questi casi le probabilità si alzano quando a trarne vantaggio sono anche coloro chiamati ad assumere queste persone³⁸.

³⁸ www.regione.sardegna.it/progetto I.C.S. - Interventi di Coesione Sociale

Sabato 15 Giugno 2019 ore 10:30-13:30, aula Cossiga

**Sessione III.2 – DINAMICHE INDIVIDUALI E SOCIALI DEI PERCORSI DI REINSERIMENTO
DOPO LA DETENZIONE**

**Relaz. III.2.5 - Il ruolo della cooperazione sociale nei progetti
di aiuto e nelle misure alternative al carcere**

Francesco D'Angelo

Laureato in Servizio Sociale

Il servizio sociale per adulti in ambito penitenziario viene istituito formalmente con l'articolo n. 72 della Legge n. 354 del 1975 Ordinamento penitenziario, introducendo i Centri di servizio sociale per adulti (CSSA).


Con la legge 27 luglio 2005, n.154 verranno denominati UEPE: Uffici di esecuzione penale esterna. A mezzo del personale di servizio sociale, provvedono ad eseguire, su richiesta del magistrato di sorveglianza o della sezione di sorveglianza, le inchieste sociali utili a fornire i dati occorrenti per l'applicazione, la modificazione, la proroga e la revoca delle misure di sicurezza per il trattamento dei condannati e degli internati. Svolgono inoltre ogni altra attività prevista dalla presente legge che comporti interventi di servizio sociale.

L'operato del Servizio Sociale si finalizza su obiettivi di cambiamento sociale in favore delle persone che entrano nel circuito penale, secondo una logica di intervento di vicinanza e di presenza nel territorio con la collaborazione di associazioni di volontariato, cooperative sociali e altre agenzie pubbliche e del privato sociale.


La collaborazione con le risorse della cooperazione sociale presente sul territorio si esplica nel momento in cui questi enti, accreditati a svolgere determinate funzioni, si fanno carico del condannato durante l'Affidamento in Prova al Servizio sociale o dell'imputato durante l'esecuzione della Messa alla Prova o, ancora, del condannato nella pena sostitutiva del Lavoro di Pubblica Utilità (LPU).

L'accesso a percorsi di inserimento socio-lavorativo risponde alla doppia finalità di inclusione sociale e rafforzamento della funzione rieducativa della pena; attraverso le attività svolte consente importanti opportunità di socializzazione e reinserimento, ma anche un percorso individuale della scoperta di sé, della propria identità, e della relazione con l'altro. Elementi utili che tendono a ridurre possibili forme di reiterazione del reato.

Le attività finalizzate al trattamento ed al reinserimento sociale del reo testimoniano l'importanza della partecipazione della società civile al percorso di reinserimento del condannato o dell'imputato. Una realtà come il terzo settore, così vicino e sensibile ai problemi della comunità, rappresenta una risorsa in grado di rafforzare le reti di un territorio, soprattutto a fronte di una situazione drammatica delle carceri, sovraffollate e ancora troppo legate al vecchio concetto di "punizione". È necessario approcciarsi alla gestione della pena in maniera più strutturata e integrata con gli attori sociali, affinché si promuova una cultura della ~~condanna~~ **pena** che ricopra una funzione soprattutto rieducativa che generi cambiamento nelle persone. Il lavoro degli Uffici di esecuzione penale esterna, l'accesso alle misure alternative al carcere e il grande supporto degli enti del terzo settore, indirizzano le persone verso il compimento di questa missione rieducativa e ne facilitano il rientro nella società.



Il grafico mostra la prevalenza di Aps (Associazioni di Promozione Sociale), Odv (Organizzazioni di Volontariato), Cooperative Sociali ed Enti Comunali per un totale di 153 enti su 215 convenzionati.



Alla data di pubblicazione del 20 giugno 2018, come attestato dal grafico, possiamo vedere che anche nell'ambito dell'Uepe di Sassari, la fetta più grossa è rappresentata da Aps, Odv e Cooperative Sociali per un 59% sul totale. Anche qui si conferma il grande supporto fornito del settore no profit.

Sabato 15 Giugno 2019 ore 10:30-13:30, aula Cossiga
Sessione III.2 – DINAMICHE INDIVIDUALI E SOCIALI DEI PERCORSI DI REINSERIMENTO
DOPO LA DETENZIONE

Relaz. III.2.6 - Il mantenimento del ruolo genitoriale dentro e fuori le mura; il reinserimento sociale

Maria Laura Moro
Laureata in Servizio Sociale

Questa relazione prende spunto dalla mia esperienza di tirocinio svoltasi presso l'U.E.P.E. di Nuoro, che poi ho approfondito nel mio lavoro di tesi, avendo come scopo scoprire e approfondire alcuni aspetti di vita all'interno delle famiglie con persone condannate.

Ho concentrato l'attenzione sul rapporto tra genitore condannato e famiglia, cercando di evidenziare l'importanza del mantenimento di tale relazione anche durante la detenzione.

Analizzando principalmente il legame che intercorre tra un padre condannato ad una determinata pena e il suo nucleo familiare di riferimento, ho potuto verificare, nei limiti delle risorse a disposizione, quali sono le reali possibilità di mantenimento del ruolo genitoriale e il ruolo che offre il Servizio Sociale nel favorirlo.

Osservando la funzione dell'assistente sociale, quale tecnico del reinserimento sociale, anche in collaborazione con tutti gli operatori penitenziari attraverso la modalità di equipe di osservazione e trattamento, si cercava di individuare il percorso educativo più adatto per la persona detenuta.

Attraverso diverse misure di sicurezza stabilite dall'ordinamento penitenziario, le persone condannate possono espiare in tutto o in parte una pena detentiva fuori delle mura facilitando così il reinserimento del condannato oltre che nella società civile anche nel mondo lavorativo e nei legami familiari, sottraendolo all'ambiente carcerario, sussistendo i requisiti di idoneità.

Nella mia esperienza di tirocinio ho analizzato differenti percorsi di detenzione e reinserimento, sia murario che extra-murario, seguendo come criterio principale l'età dei figli dei condannati, cercando di evidenziare quali sono gli approcci e come il ruolo genitoriale si rapporti ai figli in base alla loro età. Tutti i casi analizzati hanno in comune un unico punto di forza: la moglie, che preserva i legami familiari sia all'interno della famiglia con i propri figli, sia all'esterno del nucleo conservando il rapporto con la figura paterna.

È chiaro che il Servizio Sociale, attraverso percorsi e progetti individuali, è parte integrante nella conservazione del rapporto padre figlio: questi opera affinché il soggetto deviante sia reintegrato all'interno della società con meno danni possibili. Ma non solo: fa sì che la persona rea sviluppi un percorso di affiancamento alla propria famiglia in modo da preservarne il legame.

Un ulteriore caso analizzato di reinserimento sociale che ho potuto osservare è stato quello in cui un soggetto condannato all'ergastolo, attraverso un percorso mirato con i funzionari di Servizio Sociale, ha conseguito un'importante formazione all'interno delle mura carcerarie giungendo all'acquisizione di un titolo universitario, oltre che all'abilità nella scrittura di diverse poesie.

A seguito del buon andamento rispetto al comportamento avuto sia all'interno delle mura che all'esterno, nel momento in cui venivano concesse diverse misure previste dall'ordinamento penitenziario, il soggetto ha acquisito un buon reinserimento sociale.

Non sempre le misure previste dall'o.p. devono essere viste come uno sconto della pena ma semplicemente come una possibilità data ad un soggetto, genitore e non, che spesso vuole solamente essere riconosciuto e comportarsi da tale.

Relaz. III.2.7 - Percorsi di reinserimento delle persone sottoposte a misura di sicurezza

Antonella Moro

Laureata in Servizio Sociale

Il lavoro è stato improntato sul ruolo del servizio sociale nel fronteggiare la pericolosità sociale. Partendo dalle competenze dell'U.E.P.E. (ufficio di esecuzione penale esterna) e dei suoi funzionari qualificati con il titolo di Assistenti Sociali, viene analizzata la funzione di collegamento fra l'aspetto di cura, sostegno, controllo e di reinserimento sociale e/o lavorativo di persone considerate socialmente pericolose.

Tale relazione verte ad analizzare la realtà della pericolosità sociale e delle misure di sicurezza atte a contenerla, verificare gli interventi sui soggetti destinatari di tali misure ed approfondire le reali possibilità di reinserimento sociale per le persone affette da infermità mentale autori di reato.

L'obiettivo dei servizi aventi in carico i diversi soggetti è lo stesso: cercare di far raggiungere alla persona una situazione di equilibrio, in cui sia compensato dal punto di vista della malattia psichiatrica e sia in grado di vivere una quotidianità dignitosa, lontana dai rischi di recidiva in vista di un possibile reinserimento sociale.

Le misure di sicurezza e la pericolosità sociale nel diritto penale si definiscono una parte fondamentale della difesa sociale. Nel momento in cui subentra la pericolosità sociale, la difesa sociale viene garantita con l'applicazione delle misure di sicurezza, destinate ai soggetti autori di un reato.

Per quel che riguarda la mia esperienza di tirocinio, ho avuto modo mediante gli strumenti metodologici professionali del servizio sociale, quali colloqui e visite domiciliari anche all'interno delle comunità terapeutiche, di analizzare diverse storie di vita di soggetti autori di reato considerati socialmente pericolosi individuando quali sono le reali possibilità di reinserimento sociale per i soggetti in questione.

Riporto di seguito un caso analizzato personalmente durante la mia esperienza di tirocinio presso l'U.E.P.E. di Sassari.

Il signor Q. è un ragazzo di 32 anni, appartiene ad una famiglia composta dal padre e dalla madre. Egli è l'unico figlio dei due coniugi. Il clima familiare da quanto emerso dai genitori risultava essere sereno e tranquillo, condividendo con il padre hobby e passioni.

Nel tempo il soggetto inizia a palesare un profondo rancore nei confronti del padre con il quale interrompe ogni tipo di relazione, non tollerando più la sua presenza in casa. Il padre asseconda il volere del figlio e si trasferisce in un bed and breakfast vicino all'abitazione, e per sei mesi, fino alla data di accadimento dei fatti, non vi fa più ritorno.

Durante questo periodo il signor Q. assume nei confronti della madre, disabile, un comportamento estremamente violento. A tal proposito il tribunale ha disposto nei suoi confronti la libertà vigilata. Il signor Q. è affetto da patologia psichiatrica, pertanto è stato domiciliato presso una comunità terapeutica dove segue un programma terapeutico.

Al fine di reintegrare il soggetto nella società, e quindi attivare una rete sociale per il Signor Q., i servizi sociali si sono impegnati nell'elaborare un programma che gli permettesse di relazionarsi con altre persone al di fuori della comunità nel quale risiede tramite attività di volontariato.

Egli pertanto, in seguito ai vari supporti ricevuti dai vari professionisti quali psicologi, assistenti sociali, educatori e medici, ha ripreso brillantemente gli studi universitari, è stato inserito in una casa-famiglia psichica più vicina al contesto territoriale di provenienza e mostra rispetto alla sua condotta illecita sentimenti di colpa e di vergogna, accompagnata da un forte desiderio di riscattarsi e guadagnarsi il perdono della famiglia.

Nel caso in questione la famiglia ha sempre supportato il figlio in tutto il percorso.

Conclusa la mia esperienza ho potuto constatare come la presenza di un valido sostegno da parte della rete familiare ed amicale del soggetto possa costituire un elemento positivo affinché la misura di sicurezza possa concludersi in minor tempo e, quindi, promuovere il reinserimento sociale nello stesso. Laddove le relazioni familiari sono equilibrate ed improntate al dialogo il rientro in famiglia e l'eventuale reinserimento nella società avviene in condizioni favorevoli.

Sabato 15 Giugno 2019 ore 10:30-13:30, aula Mossa

**Sessione III.3 – L'ATTIVITÀ DI REINSERIMENTO E INCLUSIONE DEGLI UFFICI EPE,
DENTRO E FUORI IL CARCERE. TESTIMONIANZE E PROFILI OPERATIVI**

Relaz. III.3.1 - L'approccio partecipativo della società civile a sostegno dei processi di rafforzamento e promozione della responsabilità sociale in un'ottica di giustizia riparativa

Laura Boy

Responsabile di Area II^ - Misure e sanzioni di Comunità

Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna, Cagliari

Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità, Ministero della Giustizia

laura.boy@giustizia.it

Una delle questioni più dibattute nella storia del diritto penale è quella che riguarda le funzioni della pena, fermo restando che in ognuno di noi tale concetto è associato quasi immediatamente ad un'idea di punizione o di un castigo inflitto a chi si sia reso responsabile di un fatto illecito. Tuttavia il punto di partenza per capire perché la pena sta assumendo, o potenzialmente può assumere, una connotazione differente, è l'attribuzione del significato della punizione in un'ottica non univoca, ma polivalente.

Questo significa che la pena è soggetta alle influenze che ci sono tra società, modello di Stato e fenomeno punitivo, ed assume sempre diversi significati, mai uno univoco.

Il sistema penale costituisce il fondamentale ed insostituibile strumento necessario ad assicurare la convivenza sociale e, di conseguenza, la pena deve essere intesa come il principale strumento di controllo sociale, anche se nel corso dei secoli e con il succedersi delle varie culture, ha subito un continuo mutamento in relazione alle esigenze storico-culturali, sebbene la funzione rimane sempre quella di fornire una reazione ad una violazione ad una "norma".

E' agli inizi del XX secolo e in particolar modo dopo la seconda guerra mondiale, che prese corpo l'elemento di radicale innovazione rappresentato dal superamento della concezione prevalentemente retributiva della pena e dall'introduzione del principio di trattamento rieducativo e risocializzante del reo.

Lo spostamento dell'attenzione dal reato al reo è stato un cambiamento rilevante, dal quale presero spunto i modelli che tutt'oggi ispirano le politiche penali degli Stati Europei ed Occidentali, in quanto il paradigma riabilitativo ha introdotto l'assunto per il quale è impossibile punire se non c'è rieducazione. Si trattava, cioè, di fare in modo che, attraverso uno specifico trattamento, il condannato fosse in grado di tornare a vivere all'interno del contesto sociale di provenienza. Il principio innovativo senza dubbio maggiormente rilevante è stato la considerazione della pena come individualizzabile.

Gli assetti attuali dei sistemi penali e penitenziari nei paesi occidentali sono, quindi, finalizzati sia ad assicurare sicurezza alla collettività, sia a responsabilizzare l'autore di reato rispetto all'atto deviante compiuto. L'essenza della pena, attraverso le sue molteplici funzioni, si è delineata nella concezione moderna attraverso le funzioni di: *retribuzione*, relativamente all'azione antisociale posta in essere dal reo, attuata attraverso una riduzione della sfera giuridica del soggetto sotto il profilo della proporzione tra entità e tipo di pena e la gravità dell'offesa arrecata; *preventiva*, suddivisa in *prevenzione speciale*, percorso rieducativo per evitare che il soggetto ricada in futuro

nel reato, e *preventiva generale*, in cui la sanzione ha la funzione di prevenire i delitti mediante l'efficacia intimidatoria che le è inerente; infine, e soprattutto, *rieducativa*, che, come già detto, inquadra la pena in un'ottica di reinserimento del reo nella società, per favorire il progresso civile.

Negli ultimi anni, in Europa, il modello di giustizia si sta orientando verso la *riparazione* e la *mediazione*, nel tentativo di ricercare pene più efficaci. Tale nuovo approccio pone l'attenzione non solamente alla sofferenza dell'autore di reato, ma, soprattutto, ai danni che interessano la persona offesa e la comunità. Il concetto di riparazione è strettamente connesso a quelli di rieducazione e riabilitazione, perché supera la logica del castigo e vede nel reato la causa della rottura di relazioni personali e sociali, in quanto l'offesa non è solo contro lo Stato, ma soprattutto nei confronti delle persone e della collettività.

La giustizia riparativa è un modello teorico di giustizia che si sposa con l'introduzione nel 2014, anche in Italia, della messa alla prova e che ha concretizzato il primo vero modello di *Probation*, inteso come sospensione del processo. Gli attuali modelli di riparazione stanno dando nuova vita al processo di rieducazione del reo, in quanto si vuole dare più spazio alla vittima, all'autore di reato ed alla comunità nella ricerca di soluzioni agli effetti del conflitto generato dal fatto delittuoso ed ha inoltre lo scopo di promuovere la riparazione del danno, la riconciliazione tra le parti e soprattutto la sicurezza della collettività.

Nel corso del tempo il legislatore italiano è più volte intervenuto in materia penitenziaria, spesso in riferimento a fonti riferibili all'ordinamento sovranazionale ed internazionale, oltre che a lavori normativi nazionali. Il percorso verso la riforma penitenziaria, ha trovato la sua concreta attuazione con la Legge n.354 del 1975 di "Riforma dell'Ordinamento Penitenziario" con cui si è data significativa attuazione al principio costituzionale della funzione rieducativa della pena, del rispetto della dignità umana, attraverso l'introduzione nel nostro sistema sanzionatorio delle misure alternative alla detenzione.

L'epocale introduzione nel nostro sistema penale delle misure alternative alla detenzione ha espresso il carattere rivoluzionario della legge, in quanto ha simboleggiato il superamento concreto del concetto meramente retributivo della pena, nonché il fallimento del monopolio detentivo nella prospettiva di risocializzazione del detenuto, per abbracciare una finalità rieducativa della pena, in accordo con il dettato Costituzionale in cui l'art.27 sancisce che "le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato". Il termine "pena" declinato al plurale (pene) indica un orientamento volto a prevedere una pluralità di sanzioni che consentano di tenere conto della specificità e individualità del condannato, in una logica di personalizzazione del percorso rieducativo e risocializzante, che favorisca la piena espressione della personalità.

Il significato di ritorsione insito nel concetto di pena viene superato in relazione ad una chiave di lettura della devianza e della criminalità in termini di problematica sociale: è stata riconosciuta una corresponsabilità sociale al prodursi del reato che non investe solo le carenze di socializzazione, ma soprattutto le condizioni strutturali della vita sociale che creano spazi fertili per la vita criminosa.

L'evoluzione normativa che sta portando l'Italia verso una maggiore caratterizzazione del *Probation* nel nostro sistema penale, ha introdotto la recente Legge n.67 del 2014, che ha impiantato anche per gli adulti l'istituto della "messa alla prova".

Questa legge s'inserisce perfettamente nel percorso verso l'affermazione dell'esecuzione penale esterna come modalità rieducativa e come opportunità di reinserimento sociale. La legge si può inquadrare attraverso il tentativo di integrazione del principio di rieducazione con quello della

giustizia riparativa, in quanto, determina una sospensione del processo e quindi opera in un momento di pre-condanna e mira ad un'effettiva riconciliazione riparatoria con la parte offesa.

Un'attenzione particolare nelle intenzioni del legislatore è stata dedicata alla vittima del reato, alla riparazione e alla mediazione penale, permettendo, così, all'istituto di inserirsi nel solco della giustizia riparativa, ossia di quel modello di giustizia più mite e meno repressivo, alternativo al processo e basato su un paradigma rieducativo, riabilitativo e conciliativo. In quest'ottica l'autore del reato non viene considerato solo il semplice destinatario passivo della sanzione penale, ma anche e specialmente il soggetto attivo nell'impegno all'eliminazione del danno patito dalla vittima. Lo svolgimento di attività a beneficio della collettività è un concetto cardine più volte avvalorato dal nostro Legislatore per rinforzare quel percorso rieducativo della pena sancito all'art. 27 comma 3 della Costituzione e ripreso dalla legge n. 354/75 che, all'art.47, prevede che il soggetto in regime di misura alternativa "*si adoperi in quanto possibile in favore della vittima del suo reato*". Tuttavia, non sempre tale vittima è contattabile o individuabile. Quando ciò non è possibile, l'agito antiggiuridico commesso ed il "danno" causato deve essere in qualche modo "ripagato" alla società. Le politiche dell'esecuzione penale hanno avviato un radicale mutamento di prospettiva che ha portato a concepire come prioritaria, rispetto alla detenzione in carcere, la risposta punitiva da scontare sui territorio.

In tale direzione si colloca la recente riforma del 2015 che istituisce il Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunità, creando un sistema di esecuzione penale di comunità finalizzato alla costruzione di un "*probation system*" in linea con gli standard europei in cui confluiscono misure che attenuano il ricorso al carcere, sia in fase di custodia cautelare che nella fase esecutiva della pena, riconducendo quest'ultimo ad effettiva "extrema ratio".

L'evoluzione normativa e il processo di mutamento istituzionale in atto impongono, dunque, un ripensamento delle modalità di attuazione della collaborazione istituzionale tra il settore detentivo e quello delle pene di comunità.

Nel sistema penitenziario attuale le misure alternative alla detenzione rappresentano l'evoluzione dell'intero sistema dell'esecuzione penale, non solo ai fini deflattivi, ma soprattutto per dare completa attuazione al dettato Costituzionale.

In tale prospettiva il carcere smette di essere considerato come un'istituzione "terminale" in cui il condannato viene abbandonato a consumare passivamente la sua pena, senza che nulla possa modificare il suo stato, ma diventa una struttura cui è affidata un'azione attiva e tendenzialmente provvisoria in una fase dell'esecuzione penale. Quest'ultima può variare secondo il variare dei comportamenti e delle situazioni soggettive che si realizzano nel corso della pena con trattamenti penitenziari differenziati.

Il rapporto con la comunità diventa un elemento di fondamentale importanza nel sistema penitenziario nel momento in cui, si arriva a comprendere che la soluzione del problema va cercata in un ambito molto più ampio di cui la comunità stessa fa parte.

Un'etica del *care* basata sulla comunità, volta a reintegrare i rei sulla base dei loro diritti di cittadinanza, probabilmente riesce a favorire maggiori cambiamenti di lungo termine rispetto alla prospettiva secondo cui non si può recuperare nulla, una volta che una persona ha commesso un crimine. Il lavoro sociale, allora, deve mirare a stabilire relazioni di reciprocità in cui vengano presi in considerazione sia la responsabilità individuale sia quella sociale, per assicurare che le cause strutturali del crimine vengano affrontate al pari di quelle personali. In questo modo, gli interventi

di rieducazione si radicano nella nozione della giustizia sociale, in una giustizia che va oltre la condanna e la punizione di uno specifico comportamento deviante.

Nasce l'esigenza di elaborare risposte efficaci e costruire modalità operative che pongano le basi per nuove politiche sociali di sviluppo che assumano la dimensione della cooperazione come componente imprescindibile per promuovere lo sviluppo dei servizi per la comunità, col rafforzamento del proprio ruolo di *advocacy*.

Tale approccio metodologico di co-costruzione delle politiche sociali mira a perseguire la promozione dell'empowerment e del welfare generativo, con il coinvolgimento della società civile nei processi decisionali per facilitare lo sviluppo di politiche organiche sul territorio, per favorire la nascita d'idee e di strumenti operativi in una logica di collaborazioni o partenariati fra operatori dei servizi pubblici, privati, profit e no profit.

La sfida al cambiamento è rappresentata dal superamento di un orientamento settoriale e frammentario attraverso la partecipazione coordinata e sinergica di soggetti differenti e complementari per l'attuazione di progettualità congiunte in una logica di sistema. L'impostazione strategica di fondo si basa sulla partecipazione della società civile che è innanzi tutto soggetto attivo di cambiamento oltre che destinatario delle politiche di welfare.

In questo senso diviene necessario sostenere la naturale disposizione all'aiuto reciproco della comunità, del territorio e della società, attraverso l'attento ascolto ed il confronto tra le parti istituzionali e gli attori sociali, anche sulla scorta di significative esperienze, maturate in diversi contesti, per favorire lo scambio e il trasferimento di buone pratiche, volte ad incrementare e migliorare la qualità dei servizi.

Le attuali politiche sociali, consapevoli del ruolo cardine assunto dalla società civile, sono perciò orientate a riformare le modalità di rapporto della politica con la società, ridisegnando un nuovo sistema del welfare che ponga al centro la comunità, nella sua capacità di organizzarsi intorno ad un interesse comune e di sentirsi parte attiva e responsabile, ove il principio di sussidiarietà trovi concreta realizzazione tra l'agire dello Stato e quello delle formazioni intermedie. Un welfare mix delle opportunità, ove la produzione di beni e servizi destinati alla collettività sia garantita non esclusivamente dallo Stato ma da più soggetti, Istituzioni e non, che agiscano in situazione di complementarietà attraverso interventi co-progettati che promuovano le potenzialità della persona e della comunità.

La promozione dell'approccio partecipativo è volto a massimizzare le sinergie con il territorio e valorizzare la presenza consapevole della cittadinanza nel rapporto con le istituzioni locali con il fine di definire modelli d'intervento secondo schemi innovativi che permettano lo sviluppo di nuove modalità di partecipazione trasformativa e welfare generativo.

Sabato 15 Giugno 2019 ore 10:30-13:30, aula Mossa

**Sessione III.3 - L'ATTIVITÀ DI REINSERIMENTO E INCLUSIONE DEGLI UFFICI EPE,
DENTRO E FUORI IL CARCERE. TESTIMONIANZE E PROFILI OPERATIVI**

**Relaz. III.3.2 - La multiprofessionalità nell'incontro tra pretese
sanzionatorie e istanze risocializzanti**

Adriano Mangoni

Responsabile Area I Funzionario Giuridico Pedagogico

Ufficio Distrettuale di Esecuzione Penale Esterna, Sassari

Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità, Ministero della Giustizia

adriano.mangoni@giustizia.it

Sabato 15 Giugno 2019 ore 10:30-13:30, aula Mossa
Sessione III.3 – L'ATTIVITÀ DI REINSERIMENTO E INCLUSIONE DEGLI UFFICI EPE,
DENTRO E FUORI IL CARCERE. TESTIMONIANZE E PROFILI OPERATIVI
Relaz. III.3.3 - Le risposte del nord Sardegna alle richieste di
integrazione sociale nel rispetto delle regole comunitarie

Mara Lobina

Funzionario di Servizio Sociale, Responsabile dell'Area Misure e Sanzioni di Comunità

Ufficio Distrettuale di Esecuzione Penale Esterna, Sassari

Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità, Ministero della Giustizia

mara.lobina@giustizia.it

L'ufficio distrettuale di esecuzione penale esterna di Sassari, nello svolgimento di attività in favore di persone coinvolte in procedimenti giudiziari, collabora costantemente con istituzioni, imprese e terzo settore.

Le azioni hanno come scenario tutti i 92 comuni della provincia di Sassari, su cui insistono il Tribunale di Sorveglianza di Sassari, gli Istituti Penitenziari di Sassari, Alghero e Tempio Pausania, i Tribunali Ordinari di Sassari e Tempio Pausania e, per 11 comuni della provincia, il Tribunale Ordinario e l'Ufficio di Sorveglianza di Nuoro.

Si evidenzierà che nell'ambito territoriale sono presenti numerosi enti ed associazioni che consentono alle persone sottoposte a procedimenti giudiziari di svolgere nella comunità di appartenenza attività di utilità sociale che concorrono alla definizione delle prescrizioni dell'autorità giudiziaria e alla conclusione della vicenda penale. Allo stesso modo, nella realizzazione dei progetti individuali, sono attive una pluralità di imprese ed aziende private che forniscono opportunità lavorative fondamentali nel percorso di reintegrazione sociale.

Si chiarirà che seppure l'attenzione del legislatore sia concentrata sui percorsi di reinserimento dei detenuti in quanto soggetti con privazione totale della libertà, le persone sottoposte a procedimenti giudiziari in regime non detentivo (misure alternative alla detenzione, detenuti domiciliari, sottoposti a messa alla prova e alla sanzione sostitutiva del Lpu, liberi vigilati) sono numericamente più rilevanti e spesso con le stesse difficoltà di accesso alle opportunità formative e lavorative del territorio.

Si intende riportare l'attenzione sul valore delle suddette risorse comunitarie che consentono alle persone sottoposte a procedimenti giudiziari di sperimentare relazioni e comportamenti sociali più soddisfacenti, di acquisire abilità e competenze lavorative, di potenziare il senso di valorizzazione di sé e di autoefficacia, di introiettare norme e codici sociali riconosciuti e accettati e di sviluppare sentimenti di solidarietà e condivisione. Si osserverà come tali opportunità costituiscano per molte persone la prima esperienza in un contesto di lavoro organizzato, che tra l'altro spesso proseguono anche all'indomani della cessazione dell'obbligo giuridico.

Si presenterà il lavoro che l'Ufficio Distrettuale di Esecuzione Penale Esterna effettua a favore di persone sottoposte a obblighi giuridici, ai rappresentanti del terzo settore, attraverso interventi di informazione, supporto e mediazione legati alla gestione degli aspetti giuridici e relazionali utili a favorire la dimensione di reintegrazione sociale.

Si forniranno le testimonianze che rappresentano un significativo esempio delle collaborazioni ormai strutturate con il territorio:

- Rappresentante territoriale della Gallura, dott. Massimo Cicolecchia, presidente della Cooperativa Sociale BFree, convenzionata con questo Udepe per la realizzazione di progetti di formazione e inserimento lavorativo per persone sottoposte a procedimenti giudiziari;
- Rappresentante territoriale di Sassari, don Gaetano Galia, responsabile della Comunità D'Accoglienza per detenuti e persone sottoposte a misure alternative alla detenzione. Presidente dell'Associazione di Volontariato Salesiano Il Sogno, convenzionata con il Tribunale di Sassari per lo svolgimento del Lavoro di pubblica utilità sia all'interno della messa alla prova, sia quale sanzione sostitutiva alla condanna per violazione del codice della strada (10').
- Rappresentante territoriale di Alghero (10').
- Testimonianza di un utente del servizio beneficiario di un progetto di inserimento lavorativo (10').

Sabato 15 Giugno 2019 ore 10:30-13:30, aula Mossa
Sessione III.3 - L'ATTIVITÀ DI REINSERIMENTO E INCLUSIONE DEGLI UFFICI EPE,
DENTRO E FUORI IL CARCERE. TESTIMONIANZE E PROFILI OPERATIVI
Relaz. III.3.4 - La cultura come scelta e opportunità di
cambiamento

Marina Piano

Responsabile dell'Area Misure e Sanzioni di Comunità

Ufficio Locale di Esecuzione Penale Esterna, Nuoro

Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità, Ministero della Giustizia

Presidente CROAS Sardegna

marina.piano@giustizia.it

Sabato 15 Giugno 2019 ore 10:30-13:30, aula Mossa
Sessione III.3 - L'ATTIVITÀ DI REINSERIMENTO E INCLUSIONE DEGLI UFFICI EPE,
DENTRO E FUORI IL CARCERE. TESTIMONIANZE E PROFILI OPERATIVI
Relaz. III.3.5 - Esperienze nei progetti di inclusione sociale

Silvio Obinu

Presidente della cooperativa LARISO

Sabato 15 Giugno 2019 ore 15:00-17:00, aula Segni
CONCLUSIONE PLENARIA

Paolo Bellotti - *Comune di Alghero, già FGP del Ministero della Giustizia*

- Tema delle regole nel rapporto tra Carcere e Università: quando si chiedono regole precise e formalizzate, sembra un bene ma in realtà può non essere un bene. Molti risultati si ottengono forzando un po' le regole.
- Proposte operative: 1) forte esigenza di andare oltre la CNUPP, si pensava ad un coordinamento più ampio che includa CESP e altre realtà che operano dentro il carcere (filiera dello studio); 2) richiami positivi sulla sessione del libro, l'idea è piaciuta. Possiamo pensare ad una giornata italiana della produzione letteraria penitenziaria? 3) idea del carcere come risorsa del territorio, idea di carcere aperto a seminari universitari aperti al pubblico

Emmanuele Farris - *Delegato del Rettore per il Polo Universitario Penitenziario, Università di Sassari*

- Se questo evento può avere un valore fondativo, la prima proposta è quella di replicare un "Dentro & Fuori" nazionale a cadenza almeno biennale; oltre alla possibilità ad eventi regionali annuali;
- Emerge forte l'esigenza di un coordinamento delle filiere d'istruzione e formazione in carcere, per cui si può pensare ad un protocollo CESP-CNUPP-DAP e tavoli dell'istruzione e formazione in tutti gli istituti penitenziari in cui sia attiva un sezione di scuola superiore e un PUP;
- Altrettanto importante è dare forza alle iniziative per le detenute, sostenendo un network di esperienze e azioni a loro favore, a livello nazionale;
- Infine questo workshop sottolinea la necessità di creare dei PUP condivisi da più istituzioni e non sostenuti solo da accordi bilaterali tra Università e Direzioni Penitenziarie o PRAP. Quindi un modello con più attori, che coinvolga le Università, i PRAP, il sistema EPE, ma anche i TS e gli enti per il diritto allo studio universitario, per incidere a 360 gradi sul percorso formativo dei detenuti, sia dentro che fuori dal carcere.

Monica Cristina Gallo - *Garante diritti persone private della libertà personale, Comune di Torino*

- Buona pratica di progetti per detenute

Marianna Madeddu - *Funzionario Giuridico Pedagogico, Casa di Reclusione di Tempio Pausania, Ministero della Giustizia*

- Commissione didattica che noi già convochiamo potrebbe essere integrata dagli universitari
- Avere da parte delle Università indicazioni sulla raccolta dati

Alvise Sbraccia - *Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università di Bologna*

- Dati che hanno un problema non tanto come raccolta quanto di elaborazione. C'è poi un problema di pubblicazione dei dati. Nell'ipotesi di un accordo quadro tra CNUPP e DAP un nodo essenziale è l'accessibilità ai dati per quanto attiene la ricerca. Il valore è simbolico ma anche psicologico. La condivisione sarebbe dimostrazione pratica di non averne troppa paura.

Franco Prina - Dipartimento Culture, Politica e Società, Università di Torino; Presidente della Conferenza Nazionale Universitaria dei Poli Penitenziari

- Questo workshop dimostra come l'Università in rapporto al carcere sia opportunità NON SOLO di offerta formativa universitaria. Quindi il dialogo CNUPP-DAP è un dialogo a tutto campo. Questa ricchezza di contenuti ha avuto il limite di limitare i momenti di dibattito. Separando di volta in volta le questioni, le modalità di questo confronto sono auspicabili.
- Siamo in una fase in cui dobbiamo consolidare questo rapporto tra università e amm.ne penitenziaria. Alcuni problemi (trasferimenti, sistemazione in sezioni e locali adeguati; modalità dei contatti coi docenti; accesso alle risorse librerie e informatiche, etc) sono al di sopra del singolo istituto e richiedono una sistematizzazione ad alti livelli, per cui è necessario un livello di interlocuzione superiore. L'Università è un servizio (pubblico) che ha dei clienti. Chi non eroga i servizi dovuti deve essere richiamato, e il comportamento corretto. Altrettanto se all'interno degli istituti dei servizi o diritti dovuti non sono soddisfatti, bisogna innescare un sistema di valutazione di questa negazione di diritti e servizi. C'è un problema e va affrontato.
- La CNUPP si impegna a rafforzare questo essere un di più della sola didattica universitaria, facendoci risorsa, come terza missione, per la formazione del personale penitenziario. Siamo interessati al tema della ricerca, possibilmente su interessi condivisi. Altrettanto la progettazione e sperimentazione di soluzioni innovative in ambito penitenziario.

Giusy Boeddu - Direttore Ufficio Locale Esecuzione Penale Esterna, Nuoro

- I confini sono stati ridotti rispetto al solo studio universitario. Qui il mondo del lavoro si è incontrato con l'accademia. Nei due tavoli a cui ho partecipato è stato possibile intravedere quelle possibilità che difficilmente si possono realizzare se non ci si incontra. Queste due parti se non dialogano perdono entrambe dei pezzi.
- Tradotto nella pratica: 1) tesi di ricerca, noi abbiamo necessità di una meta-conoscenza, in questo l'Università ci può aiutare ad esempio a spiegare alle comunità quale sia il ritorno degli interventi che noi eroghiamo. Quando noi per necessità semplifichiamo, perdiamo informazioni preziose; 2) tirocinio: permettono di unire teoria e pratica, Uniss ha sia la laurea triennale sia la specialistica, quindi rappresenta una risorsa. All'università permetterebbe di soddisfare un bisogno formativo; 3) la valutazione degli interventi: dobbiamo capire e comunicare se e quanto i nostri interventi sono efficaci.

Anna Grazia Stammati - Presidente CESP - Centro studi scuola pubblica; Coordinatrice nazionale rete delle scuole ristrette

- Un livello intermedio tra nazionale (CNUPP e DAP) e quello locale (commissione didattica d'istituto), sarebbe quello regionale come quello già attivo tra PRAP Umbria e CESP. Ovviamente ci vuole chi è presente attivamente per far funzionare gli accordi. Ruolo importante dell'Università per: 1) formazione dei docenti che lavorano negli istituti penitenziari; 2) ricerca per indagini approfondite di tipo metodologico-didattico sugli studenti in carcere.

Adriano Pischedda – *Studente universitario, Università di Firenze, presso la Casa di Reclusione di Alghero (SS)*

- Volevo rappresentarvi il mio percorso di studi: sono detenuto dal 1999. Dopo che ho iniziato gli studi (diploma di perito industriale) volevo anche abbandonare. Mi sono fidato dei docenti che mi hanno spronato per continuare. L'importanza dello studio l'ho capita dopo che avevo studiato, oggi se sono qui davanti a voi è grazie a questo. Grazie a questo percorso di studi è avvenuto un miglioramento. Dopo il diploma ho iniziato il percorso universitario, che è stato molto ostacolato, con numerose perdite di tempo. Quello che chiedo sia all'università che all'amm.ne penitenziaria è di rendere più agevole, fluido e veloce l'accesso e il percorso di studi.

Salvatore Monti - *Volontario CARITAS presso la Casa di Reclusione di Alghero (SS)*

- Molti detenuti richiedono spazi, aule per lo studio, miglioramento della logistica per studiare meglio. Alcuni detenuti hanno chiesto di essere trasferiti ad Alghero per studiare ma non hanno trovato risposte adeguate alle loro esigenze. Il mio auspicio è che se c'è la possibilità di trasferire esperienze utilizzando strumenti didattici nuovi (cosa non possibile nella CR Alghero) queste istanze arrivino a chi ha ruoli decisionali. L'amm.ne penitenziaria dovrebbe essere più stimolata ad intervenire.

Claudia Zito - *Docente CTA Cagliari presso la Casa Circondariale di Uta (CA)*

- Nelle varie occasioni di 5 anni vedo sempre mancare uno spazio che faccia emergere le criticità dello studio in carcere. L'auspicio è di avere coraggio di creare uno spazio di confronto sulle criticità quotidiane. Dobbiamo colmare la distanza tra teoria e prassi, soprattutto il superamento di regole che sono un ostacolo ad uno studio proficuo.
- Migliorare il raccordo tra diversi enti d'istruzione.

Filippo Dettori - *Delegato del Rettore per le disabilità e i disturbi d'apprendimento, Università di Sassari*

- Il lavoro di delega è faticoso e complesso. Noi abbiamo uno statuto ma dobbiamo dare gambe ai vari contenuti per passare dalla carta alla prassi. Ma spesso si fa fatica a gestire questa complessità. Continuiamo ad insistere affinché ci siano fondi per questi settori.
- Come ricercatore sulla didattica mi metto a disposizione per costruire dei protocolli che ci consentano di erogare didattica di qualità. Dobbiamo migliorare la formazione dei docenti universitari.
- Crediamo in un'Università inclusiva.

Ornella Oggiano – *Studentessa del Corso di Laurea in Scienze della Politica e dell'Amministrazione, Università di Sassari*

- Mi sono avvicinata al mondo delle carceri in Honduras, ho visto una realtà molto dura. Mi piacerebbe che venisse migliorata l'interazione e la sinergia tra Università e detenuti.

Luisa Pandolfi - *Dipartimento di Storia Scienze dell'Uomo e della Formazione, Università di Sassari*

- Come cdl abbiamo una convenzione per svolgimento di tirocini e tesi di laurea in ambito penitenziario.
- Bisogna documentare le buone pratiche che si svolgono all'interno degli istituti.

Paola Sechi - Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Sassari

- Con riferimento ai tirocini il dip. Giurisprudenza ha la convenzione con la CC Bancali, vogliamo attivarla con la CR Alghero;
- Le tesi di ricerca sono tante, sia di studenti liberi sia di studenti detenuti. Carmine Aquino finita la pena lavora in uno studio di consulenza legale;
- Mi trovo in disaccordo sulle regole da forzare, rilevo troppa vaghezza delle norme in ambito penitenziario che lasciano campo ad interpretazioni soggettive.

Andrea Borghini - Delegato del Rettore per il Polo Universitario Penitenziario, Università di Pisa

- La nascita della CNUPP con due assemblee annuali che hanno coinciso con eventi specifici, e questo evento che ha caratteristiche di originalità, rappresenta un modello che vorremmo replicare in Toscana, nel decennale del PUP Toscano.

Marina Piano - Responsabile dell'Area Misure e Sanzioni di Comunità, Ufficio Locale di Esecuzione Penale Esterna, Nuoro; Presidente CROAS Sardegna

- Necessità di creare il tessuto di trame forti nella comunità. La proposta è quella di invitare per un prossimo evento il settore profit, le imprese che mancano in questo workshop. E che sono un riferimento per il reinserimento sociale.

Francesca Torlone - Dipartimento di Scienze della Formazione, Scienze Umane e della Comunicazione Interculturale, Università degli Studi di Siena

- È da educare anche l'azienda rispetto al penitenziario, per superare stereotipi e pregiudizi. Questo avrebbe tante potenzialità.
- La proposta è, dato che si pensa a Toscana 2020, perché non diamo già un programma di lavoro che preveda la messa a fuoco di questi interessi di lavoro, dandoci delle priorità. Poi a Firenze si definisce l'implementation plan di questo percorso.

Pietro Buffa - Provveditore Regionale Amministrazione Penitenziaria Lombardia, Ministero della Giustizia

- Sostegno alla persona una volta uscito (per lo studio ma non solo)
- Nel nord Italia già esistono imprese in carcere
- La domanda di attività in carcere è una cosa seria; per i PUP sarebbe opportuno costruire reparti omogenei e porsi molto prima il problema dell'uscita dal carcere.

Nicoletta Malesa - Presidente CAM del Nord Sardegna, Sassari

- la prima proposta, operativa e attuativa, concerne la possibilità di formare detenuti e condannati/imputati in regime di esecuzione penale esterna, laureandi e/o laureati, che, intrapreso e terminato il percorso formativo all'interno del CAM (servizio che si occupa di tutela secondaria delle donne e dei minori) possano diventare, a loro volta, operatori che si occupino del recupero degli autori di violenza nelle relazioni intime (la collaborazione

riguarderebbe solo ed esclusivamente il lavoro all'interno delle carcere o con detenuti in esecuzione penale esterna);

- la seconda proposta è da inserirsi nell'ambito della ricerca, in quanto non presenta precedenti in Italia: intendiamo avviare un processo di rilevazione della recidiva degli autori di comportamenti violenti in detenzione extra o intra muraria, strutturata in sottocategorie, suddivise per periodo e fasce di rilevazione di interesse (ulteriori specifiche verranno meglio strutturate dopo eventuale firma di protocollo tra CAM, Università, Carceri, UEPE e ulteriori partner da individuare);
- la terza proposta riguarda la possibilità di introdurre, all'interno dell'ambito Universitario e rivolta agli studenti, una specifica formazione relativa al lavoro condotto con gli uomini autori di comportamenti violenti, che vada a completare la divulgazione sul percorso specifico suddetto e dia seguito allo stesso

SINTESI DELLE PROPOSTE OPERATIVE

1. **“Dentro & Fuori” nazionale 2020 in Toscana** (Borghini, Farris) a cui invitare anche il settore delle imprese (Buffa, Piano, Torlone);
2. **Coordinamento nazionale delle filiere d'istruzione e formazione in carcere** tramite protocollo CESP-CNUPP-DAP e tavoli dell'istruzione e formazione negli istituti penitenziari (Bellotti, Farris, Madeddu, Stammati, Zito);
3. **Network nazionale di esperienze e azioni a favore delle detenute** (Farris, Gallo);
4. **Modello multilaterale per PUP** che coinvolga le Università, i PRAP, il sistema EPE, i TS e gli enti per il diritto allo studio universitario (Farris);
5. **Giornata italiana della produzione letteraria penitenziaria** (Bellotti);
6. **CNUPP come sistema aperto a livello nazionale** anche per ricerca (Dettori, Prina, Stammati, Malesa) e terza missione (Prina), per la raccolta e pubblicazione dei dati sul sistema penitenziario (Madeddu, Sbraccia), tesi di laurea (Boeddu, Pandolfi, Sechi), tirocini (Boeddu, Pandolfi, Sechi), valutazione degli interventi (Boeddu, Malesa), per migliorare l'accesso agli studi (Monti, Oggiano, Pischedda), per monitorare e valutare sia le buone pratiche (Pandolfi), sia le criticità (Zito), non solo dentro il carcere ma anche fuori dal carcere (Buffa, Piano);
7. **Sistema di valutazione dell'accesso o della negazione di diritti e servizi** (Prina)
8. **Formazione** del personale universitario (Prina), dei docenti che lavorano in carcere (Dettori, Stammati), dei detenuti e condannati/imputati in regime di esecuzione penale esterna (Malesa), degli studenti universitari su tematiche specifiche (Malesa).